



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1762

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

18/12/2022 - 04:33

Indice

1. DDL S. 1762 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1762	5
1.2.2. Relazione 1762-A	14
1.2.3. Testo approvato 1762 (Bozza provvisoria)	32
1.3. Trattazione in Commissione	37
1.3.1. Sedute	38
1.3.2. Resoconti sommari	40
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	41
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 180 (ant.) del 24/09/2020	42
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (pom.) del 29/09/2020	45
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (ant.) del 30/09/2020	51
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020	54
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (pom.) del 20/10/2020	64
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom.) del 21/10/2020	68
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020	74
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom.) del 28/10/2020	145
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020	149
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020	162
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (ant.) del 19/11/2020	168
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 24/11/2020	170
1.4. Trattazione in consultiva	180
1.4.1. Sedute	181
1.4.2. Resoconti sommari	183
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	184
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020	185
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020	192
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	197
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 337 (pom.) del 14/10/2020	198
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020	202
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020	213
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (ant.) del 29/10/2020	222

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020	228
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020	235
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020	246
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 350 (ant.) del 19/11/2020	253
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 351 (pom.) del 24/11/2020	255
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 352 (ant.) del 25/11/2020	262
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 353 (pom.) del 25/11/2020	263
1.4.2.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	267
1.4.2.3.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 174 (pom.) del 27/10/2020	268
1.4.2.3.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 175 (ant.) del 29/10/2020	275
1.4.2.3.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020	278
1.5. Trattazione in Assemblea	285
1.5.1. Sedute	286
1.5.2. Resoconti stenografici	287
1.5.2.1. Seduta n. 277 del 25/11/2020	288

1. DDL S. 1762 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1762
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Titolo breve: *statistiche in tema di violenza di genere*

Iter

25 novembre 2020: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1762

approvato

[C.2805](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [53/22](#) del 5 maggio 2022, GU n. 120 del 24 maggio 2022.

Iniziativa Parlamentare

[Valeria Valente](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Isabella Rauti](#) ([FdI](#)), [Donatella Conzatti](#) ([IV-PSI](#)), [Cinzia Leone](#) ([M5S](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Raffaele Fantetti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Nadia Ginetti](#) ([IV-PSI](#)), [Francesco Laforgia](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)), [Roberto Rampi](#) ([PD](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Julia Unterberger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)), [Gelsomina Vono](#) ([IV-PSI](#))
[Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 settembre 2020)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 14 ottobre 2020

Presentazione

Presentato in data **6 marzo 2020**; annunciato nella seduta n. 199 del 10 marzo 2020.

Classificazione TESEO

RILEVAMENTI STATISTICI , VIOLENZA E MINACCE , RELAZIONI DI GENERE

Articoli

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (Artt.2, 3, 5, 7), SISTEMA STATISTICO NAZIONALE (SISTAN) (Artt.2, 3, 7), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.4), PRONTO SOCCORSO (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4-6), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.4), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.5, 6), BASI DI DATI (Art.5), REATI (Art.6), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.6), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Loredana De Petris](#) ([Misto](#), Liberi e Uguali) (dato conto della nomina il 29 settembre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Loredana De Petris](#) ([Misto](#), Liberi e Uguali) nominato nella seduta pom. n. 201 del 24 novembre 2020 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 25 novembre 2020; annuncio nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 26 maggio 2020. Annuncio nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1762

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1762

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE , RAUTI , CONZATTI , LEONE , RIZZOTTI , ANGRISANI , CASOLATI , DE LUCIA , FANTETTI , GINETTI , LAFORGIA , MAIORINO , MATRISCIANO , PAPATHEU , Giuseppe PISANI , RAMPI , RUFA , UNTERBERGER e VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2020

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Onorevoli Senatori. - La violenza basata sul genere è un fenomeno sociale di carattere strutturale e ha radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Si tratta di un fenomeno sfuggente del quale riusciamo a intravedere una remota superficie indistinta e di cui, talvolta, percepiamo solo un'immagine sfocata. La violenza contro le donne, infatti, spesso assume il carattere dell'invisibilità: invisibile perché si consuma all'interno del privato dei rapporti familiari e affettivi, perché non sempre se ne individuano i contorni e i contenuti, invisibile anche perché talvolta la comunicazione mediatica genera ambiguità, alimentando pregiudizi e stereotipi che danno luogo a percezioni distorte e a sovrapposizioni di significato.

Come è noto, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul) è chiara sulle strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie possono essere riassunte nelle cosiddette « 3 P »: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione.

Per la Convenzione d'Istanbul è quindi chiaro che il fenomeno della violenza domestica e di genere richiede, per essere efficacemente contrastato, l'analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza. Coerentemente con l'impostazione seguita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa che evidentemente collega la necessità di rilevazioni statistiche periodiche e ufficiali all'adozione di efficaci politiche di intervento, il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, ha precisato che la produzione di « statistiche di elevata qualità » è esplicitamente collegata al contributo che esse possono fornire « all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella strategia Europa 2020, nonché di altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione per il periodo 2010-2014 », tra le quali anche la « uguaglianza di genere ». Occorrono, perciò, « statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti [...] statistiche multidimensionali complesse a sostegno di politiche complesse. Al fine di rispondere adeguatamente ad esigenze legate alla definizione di politiche è necessario disporre, ove opportuno, di dati disaggregati per genere ».

Con riguardo al nostro Paese, la necessità di avere informazioni statistiche ufficiali sul complesso della violenza subita dalle donne con maggiore continuità, qualità e completezza è raccomandata dalla Convenzione di Istanbul, dal rapporto del *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)* del Consiglio d'Europa di quest'anno, nonché dall'*European Institute for Gender Equality (EIGE)*, cui l'Italia non riesce a fornire gli indicatori sulla *Intimate Partner*

Violence nei dati amministrativi, se non per gli omicidi.

Il disegno di legge in esame è il frutto dell'ampio lavoro svolto in questo primo anno di attività dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Con esso la Commissione si propone proprio di colmare le lacune esistenti e fare un salto di qualità nel sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, essenziale per poter progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e per poter assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti gli uffici, enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di fornire dati assicurando un adeguato rilievo al genere.

All'articolo 3, nel sistema di rilevazione e di elaborazione dei dati il disegno di legge riconosce un ruolo di indubbio rilievo all'Istituto nazionale di statistica. L'ISTAT è chiamato ad assicurare la realizzazione con cadenza triennale di indagini campionarie interamente dedicate al fenomeno della violenza di genere.

Puntuali obblighi di rilevazione sono poi previsti con riguardo alle unità operative di pronto soccorso dall'articolo 4.

Al fine di garantire la rilevazione della violenza di genere e, in particolare, della violenza da parte dei *partner*, nei dati giudiziari e di polizia, l'articolo 5 impone - demandandone l'attuazione a decreti ministeriali - al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato per misurare adeguatamente questo tipo di violenza o almeno per ottenerne una buona approssimazione. A oggi i dati, infatti, non rappresentano adeguatamente la violenza di genere contro le donne, sebbene lo *stalking*, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia possano in qualche modo essere considerati in tal senso dei reati « spia ». Molte violenze di genere si nascondono, infatti, nelle lesioni e nelle percosse, così come nelle minacce e nella violenza privata se si considera la violenza psicologica, ma anche nel danneggiamento e nell'appropriazione indebita se si considera la violenza economica presente nei dati amministrativi. È proprio per questa ragione che l'articolo 5 prevede, al comma 3, una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso, se si tratta del *partner*, dell'*ex partner*, di un parente, di una persona conosciuta o sconosciuta alla vittima. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. A completamento del sistema, l'articolo 6 interviene specificatamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia.

L'articolo 7 prevede, infine, che l'ISTAT assicuri la realizzazione con cadenza biennale di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, evidenziando in esse non solo le caratteristiche dell'utenza, ma anche la tipologia di violenza subita e di assistenza fornita.

Il disegno di legge è completato da un puntuale allegato, nel quale sono elencate le informazioni necessarie per l'indagine dedicata alla violenza che l'ISTAT è chiamata a condurre con cadenza triennale. Il dettaglio previsto nelle domande dell'indagine ISTAT è essenziale e garantisce che le informazioni future siano rilevate, come nell'indagine del 2014, in modo da garantire la confrontabilità nel tempo di tali informazioni preziose così come viene fatto a livello europeo nei regolamenti sulle statistiche ufficiali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente disegno di legge è volto a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di

prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 3.

(Indagini triennali sulla violenza di genere)

1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A, la realizzazione, con cadenza triennale, di una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*, fino al livello regionale. Le informazioni da rilevare sono riportate nell'allegato A.

2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra vittima e autore del reato attraverso una classificazione condivisa minima, secondo quanto previsto dall'allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

Art. 5.

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria della relazione autore-vittima secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3. Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni e tipologia di arma utilizzata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia introduce nel proprio sistema informativo su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime le

informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione autore-vittima, secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3 e la tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

- a) omicidio e tentato omicidio;
- b) percosse;
- c) lesioni personali;
- d) violenza privata;
- e) violazione di domicilio;
- f) sequestro di persona;
- g) aborto di donna non consenziente;
- h) minaccia;
- i) stato di incapacità procurato mediante violenza;
- l) abbandono di persona minore o incapace;
- m) omissione di soccorso;
- n) molestia o disturbo alle persone;
- o) atti e violenza sessuale anche ai danni dei minori;
- p) violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- q) danneggiamento;
- r) appropriazione indebita;
- s) estorsione;
- t) maltrattamenti;
- u) atti persecutori;
- v) sostituzione di persona;
- z) esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
- aa) maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- bb) percosse;
- cc) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- dd) tortura;
- ee) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;
- ff) costrizione o induzione al matrimonio;
- gg) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- hh) traffico di esseri umani e prostituzione forzata.

4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una banca dati interministeriale nella quale sono raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno subito violenza e che hanno sporto denuncia.

6. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio.

7. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

Art. 6.

(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'obbligatorio inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso al patrocinio a spese dello stato;

b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi all'applicazione di precedenti condanne a pene detentive e alla contestazione della recidiva.

Art. 7.

(ISTAT e centri antiviolenza)

1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati. Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*;

c) il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Allegato a

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA FISICA

È mai capitato che un uomo:

- abbia minacciato di colpirla fisicamente in un modo che l'ha davvero spaventata?

- le abbia tirato qualcosa addosso o l'abbia colpita con un oggetto che le ha fatto male o che comunque avrebbe potuto farle del male?

- l'abbia spinta, afferrata, strattonata, le abbia storto il braccio o tirato i capelli facendole del male o spaventandola?

- l'abbia schiaffeggiata, o l'abbia presa a calci o a pugni, o l'abbia morsa, o abbia cercato intenzionalmente di strangolarla, soffocarla o ustionarla?

- abbia usato o minacciato di usare una pistola o un coltello contro di lei o le abbia fatto violenza fisica in un modo diverso da quelli di cui abbiamo parlato finora?

I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex *partner* e altre persone.

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE

È mai capitato che un uomo:

- l'abbia forzata ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, tenendola ferma o facendole del male in qualche altro modo?

- l'abbia costretta, contro la sua volontà, ad altre forme di rapporto sessuale?

- abbia tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, trattenendola, o facendole male in qualche altro modo?

- l'abbia forzata o abbia cercato di forzarla ad avere un'attività sessuale con altre persone, inclusa la costrizione a fare sesso per soldi o in cambio di beni o favori?

- sia stato violento con lei dal punto di vista sessuale in un modo diverso da quelli detti finora?

I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex *partner* e altre persone.

Quesiti aggiuntivi relativi solo al *partner*:

- le è mai capitato di avere rapporti sessuali con il suo *partner* anche se non ne aveva voglia per paura della sua reazione?
- le è mai capitato che il suo *partner* l'abbia forzata a fare qualche attività sessuale che lei ha trovato degradante o umiliante?

Quesito aggiuntivo relativo solo a un uomo non *partner*:

- le è mai capitato che un uomo l'abbia toccata sessualmente contro la sua volontà in un modo che le ha dato fastidio (molestie fisiche)?

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI

Prima dei suoi 16 anni le è capitato che qualcuno:

- le abbia toccato le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva che lo facesse?
- si sia fatto toccare le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva farlo?
- l'abbia costretta ad avere rapporti sessuali anche se lei non voleva?

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE

- Suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre?

- suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?

- sua madre (o matrigna, o un'altra *partner* di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti? Nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli o sorelle?

- suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?

Dopo aver posto i quesiti sulla violenza fisica e sessuale, nel caso in cui l'intervistata abbia subito più episodi di violenza, può essere raccolto un solo approfondimento sull'episodio più recente che raccolga informazioni sui seguenti aspetti.

Nel caso di un autore diverso dal *partner*:

- contestualizzazione dell'episodio: età della vittima al momento del fatto, anno, periodo dell'anno e momento della giornata in cui è avvenuto il fatto, luogo e Paese in cui è accaduto il fatto;

- caratteristiche dell'autore: età, titolo di studio, condizione lavorativa, posizione professionale e attività economica dell'autore;

- dinamica dell'episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, reazioni della vittima, autore sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, presenza di altre persone non coinvolte, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima;

- conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell'episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell'episodio, cambiamenti nel comportamento e/o negli atteggiamenti;

- il rapporto con le Forze dell'ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell'ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all'operato delle Forze dell'ordine;

- approfondimento degli episodi di stupro o tentato stupro.

Nel caso di autore *partner*:

- dinamica dell'episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, luogo in cui è successo il fatto, eventi o circostanze scatenanti, reazioni della vittima, autore sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima;
- conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell'episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell'episodio;
- rapporto con le Forze dell'ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell'ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all'operato delle Forze dell'ordine;
- storia della violenza (quando si sono verificati più episodi di violenza da parte dello stesso *partner*): numero di episodi subiti, momento d'inizio, violenza in gravidanza, figli testimoni di violenza, figli vittime di violenza, precedenti episodi in cui la vittima ha riportato ferite o lesioni, precedenti denunce alle Forze dell'ordine, periodi di separazione dal *partner* a seguito della violenza subita, motivi di eventuali ricongiungimenti della coppia.

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)

Il *partner* o l'ex *partner*:

- si arrabbia se lei parla con un altro uomo, la umilia o la offende di fronte ad altre persone, trattandola da sciocca, mettendo in ridicolo le sue idee, raccontando i suoi fatti personali, facendola passare per pazza o depressa?
- la critica per il suo aspetto, per come si veste o si pettina, dicendole che è poco attraente, brutta o anche di peggio?
- la critica per come si occupa della casa, per come cucina, oppure per come educa i figli, dicendole che è un'incapace, una buona a nulla?
- non prende in considerazione ciò che lei dice, la ignora, non le parla, non la ascolta, non risponde alle sue domande?
- la insulta o la ingiuria in un modo che la fa stare male?
- cerca di limitare i suoi rapporti con la sua famiglia o i suoi amici?- le impedisce o cerca di impedirle di lavorare?- la insulta o la
- le impedisce o cerca di impedirle di studiare o di fare altre attività che la portano fuori casa?
- le impone come vestirsi, pettinarsi, truccarsi o comportarsi in pubblico?
- ha costantemente dubbi sulla sua fedeltà?
- la segue o controlla i suoi spostamenti in un modo che la spaventa?
- le impedisce di conoscere l'ammontare del reddito familiare/i soldi della famiglia?
- le impedisce di prendere qualsiasi decisione sull'uso del suo denaro o di quello della famiglia e di spendere i soldi autonomamente?
- le impedisce l'uso del bancomat, della carta di credito e l'accesso al conto corrente?
- le proibisce di uscire, le toglie le chiavi dell'auto o la chiude in casa?
- le toglie i documenti, il passaporto, il permesso di soggiorno?
- danneggia o distrugge le sue cose o altri suoi oggetti o beni personali?
- cerca di spaventarla o intimidirla lanciando e/o rompendo oggetti o gridandole contro?
- minaccia di portarle via i figli?
- fa del male o minaccia di farlo ai suoi figli?
- fa del male o minaccia di farlo a persone a lei vicine?

- fa del male o minaccia di farlo ai suoi animali, se ne aveva?
- minaccia di uccidersi?

I quesiti devono essere posti in riferimento sia al *partner* attuale, se presente, sia agli *ex partner*, ma separatamente.

ELENCO DEI QUESITI SULLO *STALKING*

Deve essere chiesto alle donne che avevano un *ex partner*, se quest'ultimo le ha mai perseguitate, quando si stavano lasciando o dopo che si erano lasciati, in un modo da esserne spaventate. Invece per episodi di *stalking* da parte di altre persone, uomini o donne, *partner* attuali, amici o compagni di scuola, colleghi o datori di lavoro, parenti, conoscenti o sconosciuti, alle intervistate va chiesto se qualcuno le ha mai perseguitate al punto di spaventarle, metterle in ansia o costringerle a cambiare le proprie abitudini.

In particolare devono essere posti i seguenti quesiti:

- le ha inviato messaggi, telefonate, *e-mail*, lettere o regali indesiderati?
- le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui/lei?
- l'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola?
- ha cercato insistentemente di parlare con lei, malgrado lei gli avesse fatto capire che non voleva?
- l'ha seguita, l'ha spiata, l'ha ricattata, l'ha minacciata?
- ha danneggiato le sue cose (automobile, motorino, cassetta della posta, eccetera) o quelle di persone a lei care o ha fatto del male ai suoi animali?
- ha divulgato le sue foto, filmati o informazioni molto personali su *Internet* o sui *social network*, fatto commenti offensivi o imbarazzanti su di lei o proposte inappropriate su *Internet* o sui *social network*?
- ha minacciato di fare del male ai suoi figli o ad altre persone a lei care?
- l'ha perseguitata in qualche altro modo (specificare come)?

In caso di *stalking*, sono previsti i seguenti quesiti:

- quanto spesso è successo e con che frequenza?
- quanto tempo sono durati questi comportamenti da parte di ...?
- quando è stata l'ultima volta che ... le ha fatto questo?
- a seguito di questi comportamenti persecutori, a chi si è rivolta?
- ha denunciato o no?
- per quale motivo non ha denunciato/fatto querela?
- che cosa è successo dopo che ha sporto querela o chiesto l'ammonimento o fatto l'esposto?
- che cosa ha fatto per proteggersi o come conseguenza di quanto accaduto?
- in seguito a questi fatti è cambiato qualcosa nel suo comportamento o atteggiamento?

ELENCO DEI QUESITI RELATIVI ALLA STORIA DELLE VIOLENZE FAMILIARI

- Il padre o patrigno del suo attuale *partner/ex partner* è mai stato violento nei confronti della propria moglie o di altre donne che vivevano con lui?
- i genitori del suo attuale *partner/ex partner* sono mai stati violenti nei confronti del suo *partner* attuale?
- suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre?
- suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
- pensando a sua madre (o matrigna, o un'altra *partner* di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
- nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti

dei suoi fratelli/sorelle?

- suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?

ELENCO DEI QUESITI SULLE MOLESTIE E SUI RICATTI SESSUALI

- Nel corso della sua vita è mai stato/a importunato/a, a parole, in un modo che le ha dato fastidio, ad esempio le sono state fatte proposte indecenti o le hanno fatto dei commenti pesanti sul suo corpo, in un modo che l'ha veramente imbarazzato/a o le ha fatto paura?

- nel corso della sua vita qualcuno ha mai cercato di farle vedere per esibizionismo i propri organi sessuali, ad esempio mostrandoli in strada, in ascensore o in altro luogo con fare provocatorio?

- nel corso della sua vita è stata/o mai seguita/o, a piedi o in macchina, da una persona o da un gruppo di persone in un modo che le ha fatto paura o l'ha particolarmente infastidita/o?

- nel corso della sua vita ha ricevuto telefonate oscene o *sms* su tematiche sessuali o messaggi osceni per posta che l'hanno offesa?

- nel corso della sua vita qualcuno le ha mandato, o le ha mostrato foto o immagini o oggetti dal contenuto esplicitamente sessuale che l'hanno offesa o le ha fatto vedere materiali pornografici contro la sua volontà?

- nel corso della sua vita qualcuno le ha fatto sui *social network*, come *facebook*, o in *chat*, o via *e-mail* proposte inappropriate che l'hanno offesa o commenti osceni e maligni su di lei?

- nel corso della sua vita qualcuno si è sostituito a lei, ha usato la sua identità, le sue credenziali di accesso a *internet* o sui *social network* per scrivere messaggi imbarazzanti, minacciosi o offensivi su altre persone?

- nel corso della sua vita qualcuno ha cercato di toccarla, accarezzarla, baciarla, molestandola contro la sua volontà, per esempio al cinema, sull'autobus, al lavoro o a scuola, a casa, eccetera? Le è mai capitato che qualcuno abbia toccato le sue parti intime, i genitali o il seno, o si sia fatto toccare contro la sua volontà?

- nel corso della sua vita, per essere assunta/o al lavoro, ha avuto richieste di prestazioni o di rapporti sessuali?

- nel corso della sua vita, qualcuno le ha fatto capire che se fosse stata/o disponibile sessualmente avrebbe potuto avere in cambio un lavoro, ad esempio le hanno chiesto se era fidanzata/o, se era disponibile a uscire la sera o ad andare a cena o a pranzo fuori insieme?

- nel corso della sua vita per progredire nella carriera o mantenere il suo posto di lavoro ha mai avuto richieste di prestazioni o rapporti sessuali?

In caso di molestie e/o ricatti, per ciascun evento vanno rilevate le informazioni sul momento e il contesto in cui è accaduto, la frequenza con cui si è verificato, a chi è stato riferito, l'eventuale denuncia, il motivo della mancata denuncia, l'esito del caso, la gravità dell'evento. Inoltre per le molestie va rilevato il motivo percepito dalla vittima.

Relazione autore-vittima: elenco del *set* minimo di modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della Sanità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e nelle rilevazioni sui centri antiviolenza

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. persona sconosciuta alla vittima; 12. autore non identificato.

1.2.2. Relazione 1762-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1762-A

Relazione Orale

Relatrice De Petris

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 25 novembre 2020

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

d'iniziativa dei senatori VALENTE , RAUTI , CONZATTI , LEONE , RIZZOTTI , ANGRISANI , CASOLATI , DE LUCIA , FANTETTI , GINETTI , LAFORGIA , MAIORINO , MATRISCIANO , PAPTATHEU , Giuseppe PISANI , RAMPI , RUFA , UNTERBERGER , VONO e Pietro PISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2020

nella seduta del 24 novembre 2020

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Maiorino)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

20 ottobre 2020

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Per i relativi emendamenti non vi è nulla da rilevare.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Conzatti)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

24 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma:

« 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia*) - 1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;

o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;

p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1. ».

In merito agli emendamenti, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Valente
ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente disegno di legge è volto a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

(Finalità)

Identico

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale,

psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del *set* minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. *Identico.*

1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico

nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali **5. Identico.**

sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica **6. Identico.**

(ISTAT) assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 3.

(Indagini triennali sulla violenza di genere)

1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano, *Soppresso.*

attenendosi a quanto previsto dall'allegato A, la realizzazione, con cadenza triennale, di una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*, fino al livello regionale. Le informazioni da rilevare sono riportate nell'allegato A.

2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento sulla attività dell'ISTAT)

Soppresso.

1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

Art. 4.

(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra vittima e autore del reato **attraverso una classificazione condivisa minima**, secondo quanto previsto dall'allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

Art. 5.
(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria della relazione autore-vittima secondo le modalità previste dall'allegato A per i

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto **con il Ministro con delega per le pari opportunità** e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, **anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza**, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto **dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2** e rilevando:

a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;
c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai

reati di cui al comma 3. Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni e tipologia di arma utilizzata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia introduce nel proprio sistema informativo su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione autore-vittima, secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3 e la tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

- a) omicidio e tentato omicidio;
- b) percosse;
- c) lesioni personali;
- d) violenza privata;
- e) violazione di domicilio;
- f) sequestro di persona;
- g) aborto di donna non consenziente;
- h) minaccia;
- i) stato di incapacità procurato mediante violenza;
- l) abbandono di persona minore o incapace;

reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;**
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;**
- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;**
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;**
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;**
- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;**
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;**
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;**
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;**
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;**

- m)* omissione di soccorso;
- n)* molestia o disturbo alle persone;
- o)* atti e violenza sessuale anche ai danni dei minori;
- p)* violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- q)* danneggiamento;
- r)* appropriazione indebita;
- s)* estorsione;
- t)* maltrattamenti;
- u)* atti persecutori;
- v)* sostituzione di persona;
- z)* esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
- aa)* maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- bb)* percosse;
- cc)* diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- dd)* tortura;
- ee)* violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;
- ff)* costrizione o induzione al matrimonio;
- gg)* pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- hh)* traffico di esseri umani e prostituzione forzata.

4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

- m)* pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n)* deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o)* interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
- p)* sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q)* violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r)* violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s)* violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
- t)* prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
- u)* abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v)* danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z)* estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa)* minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb)* favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc)* circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd)* tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono

l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati. 5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o

della presente legge, è istituita una banca dati interministeriale nella quale sono raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno subito violenza e che hanno sporto denuncia.

6. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter*

processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio.

7. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

Art. 6.

(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'obbligatorio inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso al patrocinio a

dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, **con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.**

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché **alla persona offesa** e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso **e del conseguente provvedimento di ammissione** al patrocinio a spese dello Stato **ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di**

spese dello Stato;

b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi all'applicazione di precedenti condanne a pene detentive e alla contestazione della recidiva.

Art. 7.

(ISTAT e centri antiviolenza)

1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati. Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*;

c) il numero e le tipologie di assistenza fornita.

spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla **qualifica di recidivo.**

Art. 7.

(ISTAT e centri antiviolenza)

1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, **garantendo l'anonimato dei dati**, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, **o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;**

c) il numero e le tipologie di **interventi di assistenza** fornita.

2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

Allegato a	Soppresso
ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA FISICA	
E mai capitato che un uomo:	
- abbia minacciato di colpirla fisicamente in un modo che l'ha davvero spaventata?	
- le abbia tirato qualcosa addosso o l'abbia colpita con un oggetto che le ha fatto male o che comunque avrebbe potuto farle del male?	
- l'abbia spinta, afferrata, stratonata, le abbia storto il braccio o tirato i capelli facendole del male o spaventandola?	
- l'abbia schiaffeggiata, o l'abbia presa a calci o a pugni, o l'abbia morsa, o abbia cercato intenzionalmente di strangolarla, soffocarla o	

<p>ustionarla? - abbia usato o minacciato di usare una pistola o un coltello contro di lei o le abbia fatto violenza fisica in un modo diverso da quelli di cui abbiamo parlato finora?</p>	
<p>I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex partner e altre persone.</p>	
<p>ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE</p>	
<p>È mai capitato che un uomo:</p>	
<p>- l'abbia forzata ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, tenendola ferma o facendole del male in qualche altro modo? - l'abbia costretta, contro la sua volontà, ad altre forme di rapporto sessuale? - abbia tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, trattenendola, o facendole male in qualche altro modo? - l'abbia forzata o abbia cercato di forzarla ad avere un'attività sessuale con altre persone, inclusa la costrizione a fare sesso per soldi o in cambio di beni o favori? - sia stato violento con lei dal punto di vista sessuale in un modo diverso da quelli detti finora?</p>	
<p>I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex partner e altre persone.</p>	
<p>Quesiti aggiuntivi relativi solo al partner:</p>	
<p>- le è mai capitato di avere rapporti sessuali con il suo partner anche se non ne aveva voglia per paura della sua reazione? - le è mai capitato che il suo partner l'abbia forzata a fare qualche attività sessuale che lei ha trovato degradante o umiliante?</p>	
<p>Quesito aggiuntivo relativo solo a un uomo non partner:</p>	
<p>- le è mai capitato che un uomo l'abbia toccata sessualmente contro la sua volontà in un modo che le ha dato fastidio (molestie fisiche)?</p>	
<p>ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI</p>	
<p>Prima dei suoi 16 anni le è capitato che qualcuno:</p>	
<p>- le abbia toccato le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva che lo facesse? - si sia fatto toccare le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva farlo? - l'abbia costretta ad avere rapporti sessuali anche se lei non voleva?</p>	

<p>ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE</p>	
<p>- Suo padre (o patrigno, o un altro <i>partner</i> di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre? - suo padre (o patrigno, o un altro <i>partner</i> di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni? - sua madre (o matrigna, o un'altra <i>partner</i> di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti? Nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli o sorelle? - suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?</p>	
<p>Dopo aver posto i quesiti sulla violenza fisica e sessuale, nel caso in cui l'intervistata abbia subito più episodi di violenza, può essere raccolto un solo approfondimento sull'episodio più recente che raccolga informazioni sui seguenti aspetti.</p>	
<p>Nel caso di un autore diverso dal <i>partner</i>:</p>	
<p>- contestualizzazione dell'episodio: età della vittima al momento del fatto, anno, periodo dell'anno e momento della giornata in cui è avvenuto il fatto, luogo e Paese in cui è accaduto il fatto; - caratteristiche dell'autore: età, titolo di studio, condizione lavorativa, posizione professionale e attività economica dell'autore;</p>	
<p>- dinamica dell'episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, reazioni della vittima, autore sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, presenza di altre persone non coinvolte, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima; - conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell'episodio, eventuale uso di</p>	

<p>farmaci o di alcool a seguito dell'episodio, cambiamenti nel comportamento e/o negli atteggiamenti; - il rapporto con le Forze dell'ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell'ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all'operato delle Forze dell'ordine; - approfondimento degli episodi di stupro o tentato stupro.</p>	
<p>Nel caso di autore <i>partner</i>:</p>	
<p>- dinamica dell'episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, luogo in cui è successo il fatto, eventi o circostanze scatenanti, reazioni della vittima, autore sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima; - conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell'episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell'episodio; - rapporto con le Forze dell'ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell'ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all'operato delle Forze dell'ordine; - storia della violenza (quando si sono verificati più episodi di violenza da parte dello stesso <i>partner</i>): numero di episodi subiti, momento d'inizio, violenza in gravidanza, figli testimoni di violenza, figli vittime di violenza, precedenti episodi in cui la vittima ha riportato ferite o lesioni, precedenti denunce alle Forze dell'ordine, periodi di separazione dal <i>partner</i> a seguito della violenza subita, motivi di eventuali ricongiungimenti della coppia.</p>	
<p>ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA</p>	

<p>PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)</p> <p>Il partner o l'ex partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si arrabbia se lei parla con un altro uomo, la umilia o la offende di fronte ad altre persone, trattandola da sciocca, mettendo in ridicolo le sue idee, raccontando i suoi fatti personali, facendola passare per pazza o depressa? - la critica per il suo aspetto, per come si veste o si pettina, dicendole che è poco attraente, brutta o anche di peggio? - la critica per come si occupa della casa, per come cucina, oppure per come educa i figli, dicendole che è un'incapace, una buona a nulla? - non prende in considerazione ciò che lei dice, la ignora, non le parla, non la ascolta, non risponde alle sue domande? - la insulta o la ingiuria in un modo che la fa stare male? <p>- cerca di limitare i suoi rapporti con la sua famiglia o i suoi amici?- le impedisce o cerca di impedirle di lavorare?- la insulta o la</p> <ul style="list-style-type: none"> - le impedisce o cerca di impedirle di studiare o di fare altre attività che la portano fuori casa? - le impone come vestirsi, pettinarsi, truccarsi o comportarsi in pubblico? - ha costantemente dubbi sulla sua fedeltà? - la segue o controlla i suoi spostamenti in un modo che la spaventa? - le impedisce di conoscere l'ammontare del reddito familiare/i soldi della famiglia? - le impedisce di prendere qualsiasi decisione sull'uso del suo denaro o di quello della famiglia e di spendere i soldi autonomamente? - le impedisce l'uso del bancomat, della carta di credito e l'accesso al conto corrente? - le proibisce di uscire, le toglie le chiavi dell'auto o la chiude in casa? - le toglie i documenti, il passaporto, il permesso di soggiorno? - danneggia o distrugge le sue cose o altri suoi oggetti o beni personali? - cerca di spaventarla o intimidirla lanciando e/o rompendo oggetti o gridandole contro? - minaccia di portarle via i figli? - fa del male o minaccia di farlo ai suoi figli? - fa del male o minaccia di farlo a persone a lei vicine? - fa del male o minaccia di farlo ai suoi animali, se ne aveva? 	
---	--

- minaccia di uccidersi?	
I quesiti devono essere posti in riferimento sia al <i>partner</i> attuale, se presente, sia agli ex <i>partner</i>, ma separatamente.	
ELENCO DEI QUESITI SULLO <i>STALKING</i>	
Deve essere chiesto alle donne che avevano un ex <i>partner</i>, se quest'ultimo le ha mai perseguitate, quando si stavano lasciando o dopo che si erano lasciati, in un modo da esserne spaventate. Invece per episodi di <i>stalking</i> da parte di altre persone, uomini o donne, <i>partner</i> attuali, amici o compagni di scuola, colleghi o datori di lavoro, parenti, conoscenti o sconosciuti, alle intervistate va chiesto se qualcuno le ha mai perseguitate al punto di spaventarle, metterle in ansia o costringerle a cambiare le proprie abitudini.	
In particolare devono essere posti i seguenti quesiti:	
<ul style="list-style-type: none"> - le ha inviato messaggi, telefonate, <i>e-mail</i>, lettere o regali indesiderati? - le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui/lei? - l'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola? - ha cercato insistentemente di parlare con lei, malgrado lei gli avesse fatto capire che non voleva? - l'ha seguita, l'ha spiata, l'ha ricattata, l'ha minacciata? - ha danneggiato le sue cose (automobile, motorino, cassetta della posta, eccetera) o quelle di persone a lei care o ha fatto del male ai suoi animali? - ha divulgato le sue foto, filmati o informazioni molto personali su <i>Internet</i> o sui <i>social network</i>, fatto commenti offensivi o imbarazzanti su di lei o proposte inappropriate su <i>Internet</i> o sui <i>social network</i>? - ha minacciato di fare del male ai suoi figli o ad altre persone a lei care? - l'ha perseguitata in qualche altro modo (specificare come)? 	
In caso di <i>stalking</i>, sono previsti i seguenti quesiti:	
<ul style="list-style-type: none"> - quanto spesso è successo e con che frequenza? - quanto tempo sono durati questi comportamenti da parte di ...? - quando è stata l'ultima volta che ... le ha fatto questo? - a seguito di questi comportamenti persecutori, a chi si è rivolta? - ha denunciato o no? 	

<p>- per quale motivo non ha denunciato/fatto querela? - che cosa è successo dopo che ha sporto querela o chiesto l'ammonimento o fatto l'esposto? - che cosa ha fatto per proteggersi o come conseguenza di quanto accaduto? - in seguito a questi fatti è cambiato qualcosa nel suo comportamento o atteggiamento?</p>	
<p>ELENCO DEI QUESITI RELATIVI ALLA STORIA DELLE VIOLENZE FAMILIARI</p>	
<p>- Il padre o patrigno del suo attuale <i>partner</i>/ex <i>partner</i> è mai stato violento nei confronti della propria moglie o di altre donne che vivevano con lui? - i genitori del suo attuale <i>partner</i>/ex <i>partner</i> sono mai stati violenti nei confronti del suo <i>partner</i> attuale? - suo padre (o patrigno, o un altro <i>partner</i> di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre? - suo padre (o patrigno, o un altro <i>partner</i> di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni? - pensando a sua madre (o matrigna, o un'altra <i>partner</i> di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni? - nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli/sorelle? - suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?</p>	
<p>ELENCO DEI QUESITI SULLE MOLESTIE E SUI RICATTI SESSUALI</p>	
<p>- Nel corso della sua vita è mai stato/a importunato/a, a parole, in un modo che le ha dato fastidio, ad esempio le sono state fatte proposte indecenti o le hanno fatto dei commenti pesanti sul suo corpo, in un modo che l'ha veramente imbarazzato/a o le ha fatto paura? - nel corso della sua vita qualcuno ha mai cercato di farle vedere per esibizionismo i propri organi sessuali, ad esempio mostrandoli in strada, in ascensore o in altro luogo con fare provocatorio? - nel corso della sua vita è stata/o mai seguita/o, a piedi o in macchina, da una persona o da un gruppo di persone in un modo che le ha fatto paura o l'ha particolarmente infastidita/o?</p>	

<p>- nel corso della sua vita ha ricevuto telefonate oscene o <i>sms</i> su tematiche sessuali o messaggi osceni per posta che l'hanno offesa?</p> <p>- nel corso della sua vita qualcuno le ha mandato, o le ha mostrato foto o immagini o oggetti dal contenuto esplicitamente sessuale che l'hanno offesa o le ha fatto vedere materiali pornografici contro la sua volontà?</p> <p>- nel corso della sua vita qualcuno le ha fatto sui <i>social network</i>, come <i>facebook</i>, o in <i>chat</i>, o via <i>e-mail</i> proposte inappropriate che l'hanno offesa o commenti osceni e maligni su di lei?</p> <p>- nel corso della sua vita qualcuno si è sostituito a lei, ha usato la sua identità, le sue credenziali di accesso a <i>internet</i> o sui <i>social network</i> per scrivere messaggi imbarazzanti, minacciosi o offensivi su altre persone?</p> <p>- nel corso della sua vita qualcuno ha cercato di toccarla, accarezzarla, baciarla, molestandola contro la sua volontà, per esempio al cinema, sull'autobus, al lavoro o a scuola, a casa, eccetera? Le è mai capitato che qualcuno abbia toccato le sue parti intime, i genitali o il seno, o si sia fatto toccare contro la sua volontà?</p> <p>- nel corso della sua vita, per essere assunta/o al lavoro, ha avuto richieste di prestazioni o di rapporti sessuali?</p> <p>- nel corso della sua vita, qualcuno le ha fatto capire che se fosse stata/o disponibile sessualmente avrebbe potuto avere in cambio un lavoro, ad esempio le hanno chiesto se era fidanzata/o, se era disponibile a uscire la sera o ad andare a cena o a pranzo fuori insieme?</p> <p>- nel corso della sua vita per progredire nella carriera o mantenere il suo posto di lavoro ha mai avuto richieste di prestazioni o rapporti sessuali?</p>	
<p>In caso di molestie e/o ricatti, per ciascun evento vanno rilevate le informazioni sul momento e il contesto in cui è accaduto, la frequenza con cui si è verificato, a chi è stato riferito, l'eventuale denuncia, il motivo della mancata denuncia, l'esito del caso, la gravità dell'evento. Inoltre per le molestie va rilevato il motivo percepito dalla vittima.</p>	
<p>Relazione autore-vittima: elenco del <i>set</i> minimo di modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della Sanità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e nelle rilevazioni sui centri antiviolenza</p>	
<p>1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex</p>	

coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. persona sconosciuta alla vittima; 12. autore non identificato.	
--	--

1.2.3. Testo approvato 1762 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1762

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 novembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Valente, Rauti, Conzatti, Leone, Rizzotti, Angrisani, Casolati, De Lucia, Fantetti, Ginetti, Laforgia, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Giuseppe Pisani, Rampi, Rufa, Unterberger, Vono e Pietro Pisani:

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del *set* minimo di modalità che devono essere

previste nelle rilevazioni dell'ISTAT è il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT)

1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

Art. 4.

(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:

- a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
- b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;
- c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione

degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Art. 7.

(ISTAT e centri antiviolenza)

1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri anti violenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:

- a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
- b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;
- c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri anti violenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1762
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Titolo breve: *statistiche in tema di violenza di genere*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 180 \(ant.\)](#)

24 settembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 181 \(pom.\)](#)

29 settembre 2020

[N. 182 \(ant.\)](#)

30 settembre 2020

[N. 184 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 188 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 190 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2020

[N. 191 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 192 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 194 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 200 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 201 \(pom.\)](#)

24 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 201 \(pom.\)](#)

24 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 180 (ant.) del 24/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1925\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti segnalati riferiti al decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta della Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, senatrice Valente, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1762](#) (Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere).

Inoltre propone di sentire, la prossima settimana, il ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e il ministro per l'innovazione digitale, Paola Pisano, nelle materie di rispettiva competenza, sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925**

La Commissione, esaminati gli emendamenti segnalati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.0.15 contrario in quanto contiene una delega legislativa;
- 3.0.5, 11.0.3, 15.0.8, 24.0.6 (testo 3), 26.0.12, 34.2, 69.0.6, 69.0.10, 71.0.2, 76.0.1, 76.0.2, 77.0.5, 93.0.2, 96.0.2, 96.0.31, 97.0.12 contrario in quanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, manifestamente estranei all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, che reca, secondo quanto specificato nel preambolo, misure urgenti in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 25.6 e 25.7 contrario per contrasto con il principio dell'assunzione a seguito di pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- 39.0.15 contrario in quanto prevede solo per alcuni comuni l'obbligo di effettuare il censimento della popolazione;
- 61.0.1 contrario in quanto istituisce sanzioni senza specificarne natura, oggetto ed entità;
- 79.0.14 (e 79.0.16) parere contrario in quanto determina una disparità di trattamento prevedendo una detrazione fiscale limitata ad alcune celebrazioni;
- 86.0.2 contrario in quanto interviene, senza un coordinamento, su disposizioni già novellate in sede di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020;
- 94.0.8 contrario in quanto prevede uno scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale in deroga alle procedure previste dall'articolo 81 della Costituzione;
- sull'emendamento del Governo 21.0.500, che introduce nel decreto-legge in esame il contenuto dei decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n.111 e 11 settembre 2020 n. 117, disponendone contestualmente l'abrogazione e la salvezza degli effetti, il parere è non ostativo con le seguenti osservazioni:
 - al capoverso "Articolo 21-bis", ai commi 1 e 2, si invita la Commissione di merito a provvedere affinché nell'applicazione dei benefici per i genitori di figli conviventi minori di quattordici anni sottoposti a quarantena non si determini una disparità di trattamento attraverso l'esclusione dei casi in cui il contatto del figlio con soggetti positivi è avvenuto al di fuori del plesso scolastico: a tale riguardo, sarebbe opportuno sopprimere le parole "verificatosi all'interno del plesso scolastico";
 - al capoverso "Articolo 21-bis", al comma 5, si invita a chiarire se per "beneficio di cui al presente articolo" si intendono i benefici di cui ai commi 1 e 2;
 - al capoverso "Articolo 32-bis", commi 1 e 3 e al capoverso "Articolo 34-bis", comma 1, occorre indicare il termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
 - sul subemendamento 21.0.500/1, si rileva che la definizione - ai fini della fruizione dei benefici da parte dei genitori - di una casistica puntuale (peraltro limitata al comma 1) dei contesti nei quali deve essere avvenuto il contatto del minore di anni quattordici con casi positivi, in quanto per sua natura non completa, potrebbe continuare a presentare profili di disparità di trattamento: si rinvia a quanto osservato sul comma 1 del capoverso "Articolo 21-bis", invitando il proponente a valutare una riformulazione in tal senso, estesa anche al comma 2;
 - sul subemendamento 21.0.500/17, al capoverso 2-bis, lettera b), occorre chiarire se l'indennità ivi prevista ha carattere mensile o una tantum;
 - sul subemendamento 21.0.500/35, occorre integrare i riferimenti al decreto ministeriale ivi previsto e chiarire se gli interventi sono limitati alla rete viaria di province e città metropolitane, come

sembrerebbe suggerito dalla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, o se si estendono anche alla rete viaria comunale;

in via generale:

per tutte le proposte emendative nelle quali è prevista l'adozione di un decreto ministeriale, il parere non ostativo è condizionato all'introduzione di un termine per la sua adozione;

per gli emendamenti nei quali si continua a fare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che contenga il corretto riferimento al ministero competente;

sui restanti emendamenti segnalati (e subemendamenti) trasmessi entro le ore 9,30 del 24 settembre il parere è non ostativo.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (pom.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti segnalati riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione da parte del senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ed esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere

proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che è volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere.

Ricorda che il provvedimento è stato presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti la Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette.

Sottolinea che la necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata raccomandata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica cosiddetta "Convenzione di Istanbul", dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (*Group of experts on action against violence against women and domestic violence - GREVIO*) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020, nonché dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (*European Institute for gender equality - EIGE*).

La Convenzione di Istanbul è chiara sulle strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie sono riassunte nelle cosiddette «3 P»: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione. Al fine di rispondere adeguatamente a tale obiettivo occorre, quindi, disporre di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti, statistiche multidimensionali complesse corredate da dati disaggregati per genere. Passando a illustrare il merito del provvedimento, precisa che la proposta si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'ISTAT, e che tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) sono chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*). Le informazioni da rilevare sono contenute nell'Allegato A al disegno di legge.

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso.

Al fine di ottenere l'indispensabile rilevazione di atti di violenza da parte dei *partners*, l'articolo 5 impone al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi

informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. Ad oggi, infatti, i dati riguardanti lo *stalking*, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia, pur essendo questi "reati spia", non rappresentano a sufficienza la violenza di genere contro le donne. Nello specifico, al comma 3, è riportata una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso (*partner, ex partner, parente, persona conosciuta o sconosciuta alla vittima*). Si prevede altresì la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato, infine, da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato a una omogenea rilevazione dei dati sulla violenza fisica; la violenza sessuale; la violenza sessuale prima dei sedici anni di età, sia in generale sia in ambito familiare; la violenza psicologica ed economica, per le donne in coppia; sullo *stalking*; la storia familiare delle violenze in quell'ambito; le molestie e i ricatti sessuali, nonché dall'elenco del *set* minimo di modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, della giustizia e nelle rilevazioni nei centri antiviolenza.

Riporta quindi alcuni dati ai fini di una migliore comprensione dell'entità del fenomeno:

Il Report sulla violenza di genere e domestica (gennaio - maggio 2020) Emergenza epidemiologica da covid-19, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno) riferisce che:

- a) l'incidenza degli atti persecutori rivolti contro le donne ha avuto un andamento costante pari al 76% nello scorso anno, mentre nel 2020 si è passati dal 76% di gennaio, al 71% ad aprile e maggio, per poi risalire al 73% a giugno;
- b) è oscillante nel 2020 anche la percentuale di donne vittime di maltrattamenti da parte di familiari e conviventi: dall'82% di gennaio il dato scende al 78% del mese di maggio, risalendo all'82% nel mese di giugno, mentre nel 2019 si attestava sull'83% in maniera pressoché costante;
- c) le violenze sessuali, dopo il periodo di *lockdown*, risultano in aumento a maggio e ancora di più a giugno, restando sempre al di sotto dei dati registrati a gennaio e febbraio 2020;
- d) anche i reati di minaccia, lesione personale e percosse in ambito familiare restano inferiori rispetto ai dati del 2019: durante il periodo del *lockdown* si registra un'importante flessione, addirittura un dimezzamento nei mesi di marzo e aprile rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, ma i reati tornano a crescere nei mesi di maggio (10.828) e giugno (10.662);
- e) un approfondimento riguarda i dati sugli omicidi volontari che si confermano in calo del 19% rispetto a quelli dell'anno scorso (da 161 a 131). Le vittime di sesso femminile, però, aumentano (da 56 a 59) e se nel 2019 costituivano il 35% degli omicidi totali, nel 2020 l'incidenza si attesta al 45%. Stesso *trend* per quanto riguarda gli omicidi in ambito familiare/affettivo che, seppur in diminuzione rispetto all'anno scorso (da 73 a 69), presentano un aumento dell'incidenza sul totale degli omicidi (da 45% a 53%). Anche le vittime di sesso femminile aumentano (da 45 a 53) e cresce l'incidenza (dal 62% nel 2019 al 77% nel 2020). Crescono, infine, gli omicidi commessi da *partner* o *ex partner* (da 32 a 36) e l'incidenza di donne uccise in questo modo (da 71% nel 2019 al 68% nel 2020).

A fronte dell'emergenza generata dall'epidemia da coronavirus, l'Istat ha predisposto una pagina *web* dedicata (Speciale emergenza Covid-19), ove rendere progressivamente disponibili gli indicatori utili alla valutazione dell'impatto del virus. Secondo quanto vi si legge, l'emergenza ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne in quanto spesso la violenza avviene dentro la famiglia, e le disposizioni normative in materia di distanziamento sociale introdotte per contenere il contagio, si sono rivelate un elemento di ostacolo all'accoglienza delle vittime.

Secondo il Report dell'Istat pubblicato a marzo 2020:

a) le donne vittime di omicidio volontario nell'anno 2018, a fronte di 345 omicidi totali (357 nel 2017), sono state 133 (lo 0,43 per 100.000 donne, 10 in più rispetto al 2017), a fronte di 212 gli uomini (22 in meno). Gli uomini sono quindi più numerosi ma in calo, mentre aumenta la quota di donne assassinate sul totale che, dall'11% del 1990, ha raggiunto il 38,6% nel 2018;

b) diversamente che per gli uomini, per i quali il rischio è rappresentato soprattutto dallo spazio pubblico, per le donne il rischio è principalmente nell'ambiente domestico: delle 133 donne uccise nel 2018, l'81,2% è stata uccisa da una persona conosciuta. In particolare, nel 54,9% dei casi dal *partner* attuale o dal precedente (dal *partner* attuale 47,4%, corrispondente a 63 donne, dal *partner* precedente 7,5%, pari a 10 donne), nel 24,8% dei casi (33 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e nell'1,5% dei casi da un'altra persona che conosceva (amici, colleghi, ecc.);

c) otto donne su dieci conoscevano il proprio assassino. La relazione tra autore e vittima permette di cogliere meglio le differenze tra gli omicidi compiuti a danno di uomini e donne. Sono, infatti, due fenomeni strutturalmente diversi: le donne vengono uccise in ambito domestico da *partner* e familiari, gli uomini da sconosciuti negli spazi pubblici. Delle 133 donne uccise nel 2018, più dell'80% è stata vittima di una persona conosciuta. In particolare, nel 54,9% dei casi dal *partner* attuale o dal precedente, un dato in aumento dallo scorso anno. Sono state uccise dal *partner* attuale 63 donne (47,4%) mentre per altre 10 (7,5%) l'autore del delitto è il *partner* precedente; altre 33 (24,8%) sono state vittima di un parente e solo nel 12,5% l'autore è sconosciuto; infine nel 6,8% dei casi si tratta di un omicidio con autore non identificato. Tra i *partner*, nel 2018, i mariti e gli ex mariti sono stati gli autori del 71,2% degli omicidi, con una percentuale in crescita rispetto al 2017 (anno che ha registrato il valore minimo, 51,9%). A livello mondiale le donne rappresentano il 20% delle vittime di omicidi, ma se si considera la relazione con il proprio uccisore le donne vittime salgono al 64% delle morti in ambito familiare e all'82% degli omicidi compiuti dai *partner*.

Con l'indagine campionaria sulla "Sicurezza dei cittadini", effettuata nel 2015-2016 su un campione di 50.350 individui di 14 anni e oltre, è stato analizzato il fenomeno delle molestie a sfondo sessuale (subite anche dagli uomini) e dei ricatti sessuali sul lavoro subiti dalle donne nel corso della propria vita e nei tre anni precedenti l'intervista. I dati raccolti, pubblicati dall'Istat nel Report di febbraio 2018 *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro - Anni 2015-2016*, mostrano che sono 8 milioni 816mila (il 43,6%) le donne dai 14 ai 65 anni che nel corso della loro vita hanno subito una qualche forma di molestia sessuale.

Sono un milione 404 mila le donne tra 15 e 65 anni che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche sul luogo di lavoro, o da parte di un collega o di un datore di lavoro, o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l'8,9% delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione.

Si stimano poi 1 milione 173mila donne (7,5%) che nel corso della loro vita lavorativa sono state sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un lavoro o per mantenerlo o per ottenere progressioni nella loro carriera. Questi ricatti hanno riguardato in misura più incisiva le donne laureate (8,5%) e le donne dai 35 ai 44 anni e dai 45 ai 54 anni (rispettivamente 8,6% e 8,9%). Negli ultimi tre anni le vittime sono 167 mila, pari all'1,1% delle donne che lavorano o hanno lavorato in passato, con una prevalenza maggiore fra le donne più giovani, fra i 15 e i 24 anni (2,7%) e fra i 25 e i 34 anni (2,1), e con scarse differenze per titolo di studio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che, sullo stampato del disegno di legge n. 1762, tra i firmatari del provvedimento, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, è erroneamente riportato il nome del senatore Giuseppe Pisani in luogo del senatore Pietro Pisani, esponente del Gruppo della Lega e, appunto, membro della Commissione.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*), in qualità di presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio e prima firmataria del disegno di legge in esame, ringrazia il Presidente e la Commissione affari costituzionali per la sollecita calendarizzazione del provvedimento. A suo avviso, per accelerarne ulteriormente l'esame, si potrebbe valutare il passaggio in sede deliberante.

Sottolinea che l'obiettivo principale del provvedimento è stabilire una cadenza periodica e costante di rilevazione dei dati e dell'analisi statistica sulla violenza di genere. A tal fine, occorre che sia precisata la relazione che intercorre tra vittima e carnefice, importante per inquadrare il delitto nell'ambito della violenza domestica.

È pertanto necessario che tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alla implementazione delle banche dati - ASL, pronto soccorso, Ministero dell'interno, procure, tribunali e centri antiviolenza - forniscano informazioni dettagliate, anche attraverso un elenco di quesiti specifici predefiniti. Ricorda, a tale proposito, che la carenza di queste informazioni, rispetto alle previsioni della Convenzione di Istanbul e di altre istituzioni europee, era stata evidenziata anche nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante potrebbe comportare un allungamento dei tempi. Sarebbe preferibile, quindi, proseguire in sede redigente fissando termini stringenti per la conclusione della discussione.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*), nel concordare con le considerazioni del Presidente, esprime l'auspicio che l'*iter* sia completato entro il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di giovedì 1° ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 41:

· in considerazione delle novelle introdotte ai commi 1 e 2 dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo nonché quella dell'articolo novellato, considerato che entrambe fanno ancora riferimento alla finalità iniziale dell'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome e non alla nuova finalità dell'intervento, ora rappresentata dal ristoro della perdita di gettito patita dalle regioni e dalle province autonome connessa all'emergenza epidemiologica;

- con riferimento alla previsione che venga determinato da ciascuna autonomia speciale, nel 2022, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020, si valuti la possibilità di stabilire un termine preciso entro cui debba essere calcolato l'importo delle effettive minori entrate;
- alla lettera *c*), capoverso 2-*novies*, appare opportuno precisare con quale strumento normativo sarà disposto il riparto fra le regioni degli importi ivi previsti;
- all'articolo 53:
 - al comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 129 del 2016), si valuti la maggiore idoneità dello strumento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in luogo del mero parere, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale volto a stabilire criteri e modalità di riparto del fondo a sostegno degli enti in deficit strutturale;
 - al comma 3, si invita a valutare l'opportunità di integrare la disciplina del fondo di rotazione con l'indicazione degli atti con i quali debbano essere definiti i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive e si debba procedere alla loro erogazione;
- all'articolo 55, al comma 1, occorre prevedere quale organo sia competente a deliberare sulla richiesta di anticipazione di liquidità per le province e le città metropolitane, dal momento che la Giunta non figura più nel loro assetto organizzativo, a seguito della legge n. 56 del 2014.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (ant.) del 30/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) segnala, in primo luogo, l'opportunità di uniformare il testo dell'articolo 3 alla rubrica: in essa, infatti, si fa riferimento alla violenza di genere - che, nella sua accezione più ampia, comprende anche le vittime di sesso maschile - mentre al comma 1 del medesimo articolo si citano specificamente le donne.

In secondo luogo, chiede se il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui alla lettera *ff*) del comma 3 dell'articolo 5, comprende anche i casi in cui le spose, pur formalmente consenzienti, sono minori di sedici anni o di età addirittura inferiore. Ritiene necessario, infatti, porre attenzione anche a usi e costumi della religione musulmana che risultano in evidente contrasto con quelli occidentali. Al di là dei chiarimenti richiesti, conferma il sostegno da parte del Gruppo della Lega al provvedimento in esame.

Il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

La relattrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*), nel replicare al senatore Augussori, precisa che effettuerà le opportune verifiche sui due rilievi segnalati. In particolare, quanto al secondo quesito, ricorda che

l'elenco dei reati considerati per la relazione tra autore e vittima ha rilievo solo dal punto di vista statistico e quindi sarebbe possibile, eventualmente, includere l'ulteriore fattispecie indicata dal senatore Augussoni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (n. 572) (Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul documento in esame, assegnato alle Commissioni 5ª e 14ª con il parere di tutte le altre Commissioni, che traccia le linee guida per la predisposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sarà valutato dalla Commissione europea a partire dal prossimo 15 ottobre.

Le linee guida rispondono all'iniziativa proposta dalla Commissione europea e successivamente approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, intitolata *Next Generation EU* (NGEU), e fissano i criteri stringenti di ammissibilità alle risorse del *Recovery fund* per i progetti da finanziare. Delineano un Piano nazionale di ripresa e resilienza coerente con il Piano di rilancio predisposto dal Governo nello scorso mese di giugno e articolato in sei missioni: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.

Per quanto attiene specificamente la competenza della Commissione affari costituzionali, nell'ambito della prima missione, si segnala la digitalizzazione della pubblica amministrazione che il Governo punta a incrementare, al fine di rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi ai cittadini e alle imprese. In particolare, si intende favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali (*datacenter e cloud*) e promuovere investimenti che favoriscano l'innovazione in vari settori strategici. Al riguardo, la pubblica amministrazione, sfruttando il suo ruolo di maggiore centrale di acquisto del Paese e con la piena digitalizzazione delle procedure di interazione con i suoi fornitori, può svolgere una funzione di catalizzatore della digitalizzazione del settore privato.

Con riguardo ai criteri di selezione dei progetti cui sono destinati i futuri finanziamenti europei, il documento sottolinea come siano prioritari, oltre alla coerenza con le Raccomandazioni specifiche al Paese, il rafforzamento del potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della resilienza economica e sociale dello Stato membro. Inoltre, condizione necessaria per l'ammissibilità dei progetti è che i costi totali siano quantificabili, ragionevoli e commisurati all'impatto economico, ambientale e sociale delle misure proposte e dovrà darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione.

Il documento in esame elenca ulteriori criteri di valutazione positiva dei progetti e specifica i criteri di valutazione negativa, al fine di evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra loro, difficili da valutare e monitorare o che potrebbero non ottenere l'approvazione in sede europea.

Nel capitolo dedicato alle politiche e alle riforme di supporto al Piano, si sottolinea il ruolo fondamentale della pubblica amministrazione nel processo di modernizzazione e rilancio del Paese. Il Governo intende rilanciare la macchina amministrativa, in particolare, attraverso la valorizzazione della *performance* organizzativa e la regolazione dello *smart working*, la semplificazione amministrativa e normativa. Oltre alla digitalizzazione, devono essere intraprese ulteriori azioni di riforma, a partire da quelle finalizzate alla riqualificazione del capitale umano, delle strutture organizzative, nonché delle procedure operative e delle modalità di erogazione dei servizi.

Nello specifico, il documento si sofferma sul reclutamento del personale - realizzato con procedure innovative e semplificate, totalmente digitali -, sulla formazione di dipendenti e sul rafforzamento

delle competenze manageriali dei dirigenti. Lo sviluppo della capacità amministrativa della pubblica amministrazione sarà condotto attraverso interventi radicali di innovazione organizzativa e un cambio di paradigma del lavoro pubblico - che deve tener conto delle nuove forme flessibili di lavoro e del conseguente adeguamento dei sistemi di misurazione e di valutazione della *performance* - da finalizzare attraverso i "piani triennali delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" e i "piani organizzativi del lavoro agile".

Nel solco del decreto-legge in materia di semplificazioni, sarà realizzato un vasto programma di interventi per la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è particolarmente avvertito l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici.

L'effettiva necessità di autorizzazioni, nulla osta, permessi verrà attentamente verificata, mirando ove possibile a sostituire i controlli *ex ante* con controlli *ex post*, favoriti anche dalle tecnologie digitali. La realizzazione del programma di semplificazione prevedrà azioni coordinate a livello statale, regionale e locale e obiettivi di riduzione di oneri e tempi misurabili. Gli interventi riguarderanno, tra l'altro, la reingegnerizzazione dei processi quale presupposto per la loro digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati, la generalizzazione del principio "*once only*" per le autorizzazioni per le attività produttive, l'edilizia, le procedure ambientali, le rinnovabili e la banda ultra larga.

In conclusione, la Commissione è invitata a fornire alle Commissioni riunite 5ª e 14ª indicazioni, alla luce delle proposte del Governo, sulle priorità da seguire nell'ambito della realizzazione del Piano.

Dal momento che sono previste audizioni dei ministri Dadone e Pisano sulle materie di competenza della Commissione, propone di svolgere la discussione generale dopo le comunicazioni del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti segnalati riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione da parte del senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il [PRESIDENTE](#) rivolge il benvenuto al ministro Paola Pisano e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Paola PISANO svolge le sue comunicazioni sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Prendono la parola i senatori [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) e [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) per porre quesiti, a cui risponde il ministro Paola PISANO.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di posticipare alle ore 11,30 di domani, mercoledì 7 ottobre, le comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Atto n. 572), inizialmente prevista per le ore 10,30. A quell'ora, infatti, saranno ancora in corso i lavori dell'Assemblea.

Tuttavia, dal momento che probabilmente il parere sull'Atto n. 572 dovrà pervenire alle Commissioni riunite 5a e 14a entro le ore 13, potrebbe essere necessario procedere alla votazione dello schema di parere immediatamente dopo la fine della procedura informativa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che quanto meno si preveda una breve pausa, prima del voto, in modo da consentire la predisposizione di eventuali osservazioni da inserire nello schema di parere proposto dal relatore, nel caso che emergessero ulteriori spunti di riflessione dalle comunicazioni del Ministro Dadone.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Augussori.

Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, e di posticipare alle ore 11,30 la seduta già convocata per le ore 10,30.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 9,30 E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 10,30 DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 10,30 è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1900, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si è tenuto un Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge in titolo. La documentazione depositata dei soggetti auditi, o anche inviata successivamente, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di

legge n. [1549](#) (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali), a prima firma del senatore Faraone, che sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. [1900](#), su cui è già stata svolta la relazione e sono iniziate le audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di riaprire i termini per integrare l'elenco delle audizioni informali, per estenderle anche al disegno di legge n. [1549](#).

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Augussori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone di fissare per le ore 12 di giovedì 8 ottobre il termine per l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati undici emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.2, 3.50, 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 e 7.1 e ne illustra il contenuto.

L'emendamento 3.2 propone di estendere l'indagine campionaria triennale dell'ISTAT e del SISTAN sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza contro le donne anche agli atti compiuti alla presenza o in danno dei figli e agli atti persecutori.

Con l'emendamento 3.50 si intende invece dividere l'Allegato in due parti: l'Allegato A comprenderebbe l'elenco dei quesiti per agevolare la raccolta di informazioni da parte dell'ISTAT, che richiede una particolare specializzazione; nell'Allegato B, invece, sarebbe riportato l'elenco delle domande che devono essere poste dagli operatori di polizia giudiziaria, del tribunale, dal pubblico ministero e della ASL, incentrate essenzialmente sulla relazione tra vittima e autore del reato, che rileva ai fini della qualificazione di un omicidio come femminicidio.

L'emendamento 4.1, oltre a inserire il riferimento introdotto con l'emendamento 3.2, prevede che sia sempre fatta salva la garanzia dell'anonimato per le vittime che sporgono denuncia.

Con l'emendamento 5.1 si precisano, nella lista dei reati per cui è necessario rilevare la relazione tra autore e vittima del reato, i corrispondenti articoli del codice penale. Inoltre, si amplia il novero dei dati da assumere, facendo riferimento anche alle misure di prevenzione e agli ordini di protezione.

Segnala che tali elementi sarebbero particolarmente utili, pur nella consapevolezza che l'accoglimento della proposta comporterebbe un onere aggiuntivo per gli operatori di polizia giudiziaria.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 6.1, si sofferma sull'emendamento 7.1, con il quale si prevede che i dati raccolti dall'ISTAT siano comunicati anche agli osservatori regionali, che quindi non dovranno richiederli ai centri antiviolenza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione giustizia e della Commissione bilancio, per cui non è possibile procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 anche all'interno del Senato, ritiene opportuno predisporre una lettera per chiedere alla Presidenza del Senato di non procedere, almeno in questa fase, all'assegnazione di provvedimenti a Commissioni riunite.

A seguito dell'osservazione della senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) circa il fatto che i provvedimenti già assegnati a Commissioni riunite dovrebbero a suo avviso essere conclusi secondo la medesima modalità di esame, il PRESIDENTE precisa che la propria proposta si riferisce solo alle assegnazioni future.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che eventualmente le Commissioni riunite potrebbero essere collegate tra loro in videoconferenza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere della Giunta per il Regolamento del 9 giugno 2020 consentiva ai senatori di partecipare da remoto solo alle audizioni informali in videoconferenza e soltanto fino al 31 agosto scorso.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che tale iniziativa era stata sollecitata da una lettera inviata dal proprio Gruppo. Precisa che è in corso di predisposizione una richiesta analoga per differire ed estendere la previsione a tutte le procedure informative, anche in sede formale, incluse le Commissioni bicamerali. Concorda sulle considerazioni della senatrice Pirovano circa la possibilità di mettere in comunicazione le Commissioni riunite con un collegamento in videoconferenza tra le rispettive Aule. Si potrà valutare in seguito se consentire anche la votazione con la medesima modalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che tale proposta, ulteriore rispetto a quella da lui avanzata, dovrebbe essere rivolta al Presidente del Senato e sottoposta alla Giunta per il Regolamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedere a modifiche regolamentari così rilevanti in una situazione di emergenza, soprattutto con riferimento alle modalità di espressione del voto, che potrebbero portare - con conseguenze rischiose per il Parlamento - a normalizzare ciò che viene deliberato nell'eccezionalità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime un avviso contrario rispetto alla proposta del Presidente, in quanto tale soluzione potrebbe penalizzare i Gruppi meno numerosi, sotto il profilo della rappresentanza, nel caso che tra i loro componenti vi siano senatori sottoposti alla quarantena. Nel ricordare il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni riunite 1a e 8a in occasione dell'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, ritiene anzi preferibile incentivare l'esame di provvedimenti in sede riunita.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il collegamento in videoconferenza tra due Commissioni è già possibile, dal momento che tale modalità di connessione è utilizzata dal Movimento 5 Stelle per le riunioni dei Gruppi di Camera e Senato. Tra l'altro, a suo avviso, sarebbe anche possibile effettuare le votazioni, in quanto il voto sarebbe rilevato per ogni Commissione dal Presidente, che dirige i lavori in presenza.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene che sui temi oggetto del dibattito dovrebbe esprimersi piuttosto la Giunta per il Regolamento, dopo un confronto tra la Presidenza del Senato e quella della Camera dei deputati. A tale proposito, osserva che il presidente

Fico si è espresso in senso contrario all'utilizzo di strumenti tecnologici che non prevedano la presenza dei deputati a Montecitorio.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) obietta che alla Camera è ancora consentita la partecipazione dei deputati alle audizioni informali da remoto e che tale modalità è applicata già dal mese di marzo.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) valuta positivamente la proposta del Presidente di limitare o addirittura escludere l'assegnazione di nuovi provvedimenti a Commissioni riunite, per evitare la concentrazione eccessiva di senatori nella stessa Aula. In ogni caso, ritiene opportuno che la Presidenza del Senato, su tale questione, avvii un'interlocuzione con la Presidenza della Camera dei deputati.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con le considerazioni del senatore Grimani.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che indirizzerà una lettera al Presidente del Senato per rappresentarle l'esigenza rilevata, tenendo conto del dibattito appena svolto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [953](#) (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali) che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 29 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Comunica inoltre che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1642](#) (*quorum referendum* art. 132 della Costituzione), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 30 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.1

[Conzatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora e coordina l'attività di rilevazione dei dati effettuata da ISTAT e SISTAN, secondo le modalità di cui al comma 3.»

Art. 3

3.1

Conzatti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole:* «, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A,»;

2) *al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole:* «da rilevare sono riportate nell'allegato A» *con le seguenti:* «sono da rilevare con modalità statuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole:* «secondo quanto previsto dall'allegato A e» *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1 e»

b) *all'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

c) *all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

d) *sopprimere l'allegato A.*

3.2

Laforgia, Valente

Al comma 1 sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori.»

3.3

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La raccolta delle informazioni da rilevare è effettuata a fini statistici e deve essere sottoposta al monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza».

3.50

Rauti, Valente

All'allegato A, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI» *e le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE» *aggiungere le seguenti:* «(I quesiti devono essere posti previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale)»;

b) *sostituire le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)» *con le seguenti* « ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA, ECONOMICA E ANCHE alla presenza o in danno dei figli (PER LE DONNE IN COPPIA)» ;

c) *dopo le parole* «minaccia di uccidersi?» *inserire le seguenti:* « l'episodio di violenza è avvenuto alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento dell'episodio?»;

d) *a l capoverso* *Elenco dei quesiti sullo stalking, inserire, in fine, le seguenti parole:* «Gli atti persecutori sono stati perpetrati alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento della commissione degli atti?»;

e) *sostituire le parole* da «Relazione autore-vittima: elenco del set minimo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Relazioni autore-vittima: elenco del set minimo di modalità che devono

essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT sui centri antiviolenza:

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

f) *dopo l'allegato A, aggiungere il seguente:*

«ALLEGATO B

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero della salute, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Medico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

Art. 4

4.1

[Rizzotti, Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009» *inserire le seguenti:* « e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;

b) *sostituire le parole da:* «tra vittima e autore dei reati» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ai sensi dell'Allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 e le caratteristiche dell'utenza, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime».

Art. 5

5.1

[Maiorino, Mantovani, Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «introduce» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nel proprio sistema informativo con riguardo ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto indicato all'Allegato A; all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* «di cui al comma 3» *inserire le seguenti:* «dell'età e del genere degli autori e delle vittime»;

2. *sostituire le parole:* «e stalking» *con le seguenti:* «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo

comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

4. *sopprimere il comma 4;*

5. *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in ogni grado del procedimento giudiziario»;*

b) *dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria»;*

c) *sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;*

6. *al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati riguardanti le donne che hanno*

subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.».

5.2

[Leone](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.».

5.3

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «informazioni» *inserire le seguenti:* «di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater»;

b) *al comma 6 sopprimere le parole:* «ordini di protezione»;

c) *dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì con riguardo alle misure cautelari e alle misure di sicurezza il tipo di misura applicata, l'eventuale applicazione degli strumenti di controllo elettronico, nonché le eventuali violazioni della misura applicata e il suo aggravamento, e l'avvenuta trasmissione al giudice civile ai sensi dell'articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

6-ter. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì i dati relativi alle misure di prevenzione applicate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38; dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e degli articoli 1, comma 1, lettera c), quando la persona sia dedita anche alla commissione dei reati di cui al comma 3 del presente articolo, e 4, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6-quater. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza in ogni grado del procedimento giudiziario altresì le informazioni sugli ordini di protezione in materia civile e sulle modalità di affidamento dei figli minorenni adottate nei procedimenti civili di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, in cui sono parti l'autore e la donna vittima di violenza, specificando se nel corso del procedimento civile sono stati acquisiti atti e documenti, non coperti da segreto istruttorio, formati nel corso dei procedimenti penali.».

Conseguentemente, all'articolo 6 aggiungere in fine la seguente lettera: «c) con riguardo agli indagati e agli imputati per i reati di cui all'articolo 5, comma 2 nonché alla persona offesa e alle parti civili l'indicazione delle misure di affidamento dei minorenni ovvero delle misure adottate ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, qualora disposte, nell'ambito di procedimenti civili tra le stesse parti.».

Art. 6

6.1

[Laforgia](#), [Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «autore-vittima del reato» *inserire le seguenti:* «secondo quanto indicato all'Allegato B»,

2) *sostituire le parole* « e delle vittime.» *con le seguenti* « e delle vittime, alla tipologia di

violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, alle informazioni su luoghi e alla eventuale tipologia di arma utilizzata con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) dopo la parola » nonché« inserire le seguenti » alla persona offesa e« e sostituire le parole »al patrocinio a spese dello stato« con le seguenti: »e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter d.P.R. n.115 del 2002 (TU spese di giustizia)«;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole da » all'applicazione« fino alla fine del periodo con le seguenti: »a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo«.*

Art. 7

7.1

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «case rifugio accreditati» inserire le seguenti: « su dati disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali».*

b) *al comma 1, lettera a) dopo le parole « dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati, »;*

c) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: « assistita e atti persecutori».*

d) *dopo le parole "tipologie di" inserire le parole "interventi di"*

e) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.*

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri anti violenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente **PARRINI** ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso sono stati pubblicati e illustrati gli emendamenti.

Comunica inoltre che il relatore, senatore Garruti, ha presentato il proprio emendamento 1.100 interamente sostitutivo dell'articolo unico (pubblicato in allegato). Al riguardo propone di fissare un termine per i subemendamenti alle ore 12 di giovedì 22 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito della discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione giustizia ha incardinato il provvedimento, in sede

consultiva, giovedì scorso: la relatrice ha proposto uno schema di parere favorevole sul testo, che potrebbe essere votato già oggi. Sugli emendamenti, invece, la Commissione ritiene di non dover deliberare, non essendo previste sanzioni penali o amministrative. La Commissione bilancio ha iniziato il proprio esame nella stessa data e ha richiesto al Governo una relazione tecnica, ad oggi non ancora pervenuta.

Comunica, inoltre, che è stato presentato l'emendamento 5.1 (testo corretto) che verrà pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), relatrice, preannuncia la presentazione, già nella giornata di domani, di due emendamenti a propria firma.

Interviene il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per sottoporre alla relatrice delle criticità da lui riscontrate su due emendamenti. Quanto al 3.1, fa riferimento a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non previsto dal testo del disegno di legge. Il 3.50, invece, prevede il consenso dell'esercente la potestà genitoriale per la raccolta di dati riguardanti i minori: una previsione che, in caso di violenza domestica si rivelerebbe antitetica rispetto alla *ratio* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi giovedì 15 ottobre, il senatore Pagano ha chiesto di iniziare l'esame del proprio disegno di legge n. 1834 (Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19). Dopo un'approfondita discussione, si è convenuto di affrontare il più complessivo tema delle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata all'interno di un apposito affare assegnato.

Al riguardo, ha già inviato la richiesta al Presidente del Senato: successivamente al deferimento dell'affare alla Commissione, si potrà procedere agli opportuni approfondimenti istruttori, anche al fine dell'approvazione di un atto di indirizzo.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di posticipare alle ore 18,30, ovvero al termine della seduta d'Assemblea, se successiva, la seduta già convocata per domani pomeriggio alle ore 16,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 5

5.1 (testo corretto)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «la compilazione obbligatoria» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel proprio sistema informativo con riguardo ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto indicato all'Allegato A;

all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: «di cui al comma 3» inserire le seguenti: «dell'età e del genere degli autori e delle vittime»;

2. sostituire le parole: «e stalking» con le seguenti: «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3. sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

- z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;
4. sopprimere il comma 4;
5. al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in ogni grado del procedimento giudiziario»;
- b) dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria»;
- c) sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;
6. al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [865](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) presenta gli emendamenti 2.100 e 3.100, pubblicati in allegato. Propone inoltre alcune riformulazioni.

Con riferimento alla proposta 4.1, invita a riformularlo nei seguenti termini:

«*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole "di concerto" inserire le seguenti: "con il Ministro con delega alle pari opportunità e"

b) sostituire le parole " 13 gennaio 2009 e al" con le seguenti: " 13 gennaio 2009 anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza";

c) sostituire le parole da: "tra vittima e autore dei reati" fino alla fine del periodo con le seguenti: «secondo quanto previsto dall'Allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 e le caratteristiche dell'utenza, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime».

Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato: "ALLEGATO A:

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero della salute, del

Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Medico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

Quanto all'emendamento 5.1, invita a riformularlo nei termini seguenti:

«All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 di funzionalità volte ad acquisire con riguardo ai reati di cui al comma 3, dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'Allegato A oltre che all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata. ";

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: " 1-*bis* Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati relativi ai fenomeni di violenza di genere contro le donne immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1. 1-*ter* Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia. 1-*quater* I dati di cui al comma precedente devono essere allegati alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica".

c) *Sostituire il comma 2 con il seguente:* "2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione autore-vittima, prevedendo che siano raccolti, per i reati di cui al comma 3, i dati indicati dall'Allegato A, oltre che i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata."

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* "3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

- k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- m) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;
- n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;
- e) *sopprimere il comma 4;*
- f) *sostituire il comma 5 con il seguente "5. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni."*
- g) *sostituire il comma 6 con il seguente "6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze."*
- h) *al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:*
- a. *sostituire le parole: "I dati" con le seguenti "Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, i dati"*
- b. *aggiungere in fine il seguente periodo: «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;*
- i) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al momento della richiesta, provenienti dalla banca dati di cui al comma 5".»*

Invita poi a riformulare l'emendamento 6.1 nel senso seguente:

« Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "dodici mesi";
- 2) sostituire le parole "al fine di prevedere l'obbligatorio" con le seguenti "al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento;"

- 3) *dopo le parole "autore-vittima del reato" inserire le seguenti: "secondo quanto previsto dall'Allegato A e di",*
- 4) *dopo le parole "e delle vittime. " inserire le seguenti "alla presenza sul luogo del fatto, dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata."*

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "dodici mesi";*
- 2) *alla lettera a) dopo la parola "nonché" inserire le seguenti "alla persona offesa e" e sostituire le parole "al patrocinio a spese dello stato" con le seguenti: "e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter d.P.R. n.115 del 2002 (TU spese di giustizia)";*
- 3) *alla lettera b) sostituire le parole da "all'applicazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo" .»*

Con riferimento, infine, all'emendamento 7.1, invita i proponenti a sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati" con le seguenti: "1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2" .»

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e la senatrice Valente per l'attento lavoro svolto finora, confidando in una rapida conclusione dell'iter.

Il senatore AUGUSSORI chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

Dopo un breve dibattito, il PRESIDENTE propone il termine di lunedì 26 ottobre alle ore 14, sul quale conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in replica il sottosegretario MALPEZZI, che risponde ai quesiti posti dal senatore Augussori.

Quanto al contingente della operazione "Strade sicure", precisa che, poiché la norma d'autorizzazione è unica ma gli impieghi sono distinti, la relazione tecnica ha semplicemente rappresentato la situazione nel dettaglio, pur includendo anche un riepilogo complessivo.

Circa la proroga dell'utilizzo dei dati del sistema di tracciamento di cui all'applicazione Immuni al 31 dicembre 2021, questa discende dalla previsione di interoperabilità con i sistemi di altri paesi dell'Unione europea, ciò che rende particolarmente opportuno mantenere un monitoraggio in caso di focolai oltre confine.

Quanto alla tutela dei lavoratori fragili, comunica che il Governo è impegnato a trovare soluzioni più incisive rispetto al recente passato, riservandosi di fornire quanto prima elementi aggiuntivi.

Anche sul tema del calcolo dei giorni di congedo per malattia legata al Covid-19, pur essendo in attesa delle risultanze di ulteriori approfondimenti in corso, anticipa che l'obiettivo è chiarire che comunque questi periodi siano considerati aggiuntivi rispetto a quanto previsto dai contratti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.100

Il relatore

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13.

persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121»

Art. 3

3.100

Il relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(*Relazione al Parlamento sulla attività dell'Istat*)

2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.»

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PARRINI** (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 3.100, che subordina l'entrata in vigore della legge una nuova consultazione referendaria: si tratta di una procedura non prevista dalla Costituzione, pertanto, a suo avviso, costituzionalmente illegittima. La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità, o modificando le disposizioni vigenti, anche costituzionali, qualora ritenga che il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione abbia una scadenza, o rispettando l'ordinamento che non ne prevede alcuna, e perciò procedendo ad approvare la legge. In ogni caso, ritiene che sia molto pericoloso lasciare spazio al principio per cui la parte soccombente nella consultazione possa sovvertire l'esito referendario semplicemente influenzando il legislatore chiamato ad attuare la volontà popolare.

Il **PRESIDENTE** precisa che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento, ma

semplicemente a fornire un parere all'Assemblea

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla costituzionalità delle proposte emendative: poiché l'articolo 132 della Costituzione prevede un procedimento diverso rispetto a quello prospettato dall'emendamento in questione, è necessario - sempre che l'emendamento non venga dichiarato inammissibile dalla Presidenza - esprimere un parere contrario.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a rivedere il parere sull'emendamento 3.100 nel senso della contrarietà, mentre non ha nulla da obiettare sulla restante parte dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo schema di parere proposto sia estremamente chiaro. Innanzitutto, è formulato in termini non ostativi per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni, aspetto sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi. Inoltre, poiché vi è una dubbia compatibilità dell'emendamento 3.100 con il dettato dell'articolo 132 che, pur non disciplinando il riparto tra lo Stato e le Regioni, è parte dello stesso Titolo V della Costituzione, ha ritenuto opportuno inserire uno specifico rilievo al riguardo.

Pone perciò ai voti lo schema di parere, che, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso si è conclusa la discussione generale e nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre è intervenuto in replica il rappresentante del Governo. Alla scadenza del termine fissato per le ore 16 di giovedì 22 ottobre sono pervenuti 3 ordini del giorno e 93 emendamenti. Tra questi vi è l'emendamento 1.0.100 del Governo (di trasfusione del decreto-legge n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale) per il quale sono state presentate, alla scadenza del termine per i subemendamenti, 25 proposte di modifica. Il fascicolo completo è pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Pichetto Fratin ha ritirato l'emendamento 3.0.23, e che il senatore Garruti ha presentato la riformulazione 3.0.18 (testo 2)

Quanto al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, informa di aver attivato un canale di comunicazione con il Presidente del Senato, per stabilire criteri uniformi: le dichiarazioni di inammissibilità e improponibilità verranno perciò rese note all'esito di una valutazione congiunta. In ogni caso, manifesta l'intendimento di procedere alle votazioni già a partire da questa settimana, ove pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Invita i presentatori che intendessero farlo a illustrare fin d'ora i propri emendamenti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia preferibile attendere la pronuncia di ammissibilità, prima di procedere all'illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere la richiesta, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La commissione conviene, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Interviene per illustrare i subemendamenti a propria firma il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Con l'emendamento 1.100/1 si vuole ripristinare il testo originario del disegno di legge laddove attribuiva la responsabilità degli interventi a favore dell'insularità allo Stato e non alla Repubblica: poiché l'articolo 119 conferisce compiti ai singoli soggetti che compongono la Repubblica, anche in questo caso occorrerebbe chiarire quale sia il livello di governo responsabile.

Con l'emendamento 1.100/2 si intende invece sopprimere il riferimento al "grave e permanente svantaggio naturale" dell'insularità. Con l'aggettivo permanente sembrerebbe infatti suggerirsi che non si possa fare nulla per eliminare tale svantaggio, mentre con l'aggettivo grave si tende a creare una gerarchia tra situazioni di svantaggio di per sé non accettabile in un testo costituzionale.

L'emendamento 1.100/3 è finalizzato a precisare che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di isola.

L'emendamento 1.100/4, in fine, ripristina l'originario verbo "dispone", molto più impegnativo di quello ("promuove") contenuto nell'emendamento del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa, innanzitutto, di aver proposto una riformulazione del testo del disegno di legge, attraverso il proprio emendamento 1.100, che ambisce a declinare i principi alla base dell'iniziativa legislativa in esame mantenendo la linearità e lo stile asciutto propri del testo costituzionale.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1: il riferimento alla Repubblica è a suo avviso preferibile, perché ricomprende l'impegno per lo Stato e per tutte le sue articolazioni.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.100/2, condividendo le riflessioni e l'auspicio del senatore Augussori.

Esprime poi parere contrario sul subemendamento 1.00/3, poiché, enumerando le tipologie di isole, già implicitamente contemplate, va contro il principio di astrazione.

Anche sul subemendamento 1.100/4 il parere è contrario, poiché il verbo "promuove" è coerente con il soggetto, ovvero la Repubblica, mentre il verbo "dispone" dovrebbe essere utilizzato con riferimento alle singole realtà che la compongono e non a questa nel suo complesso.

Infine, esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/5, nel presupposto che la libertà di circolazione è già garantita a tutti i cittadini e che, introducendo un'indicazione specifica in tal senso, si trascurerebbero immancabilmente altri aspetti ugualmente importanti.

Il sottosegretario MALPEZZI si rimette alla Commissione, anche con riferimento all'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge il subemendamento 1.100/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.100/2.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti.

In assenza della proponente, il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.100/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

IL [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché l'emendamento appena approvato è interamente sostitutivo dell'unico articolo, tutti i restanti emendamenti al disegno di legge risultano preclusi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche apportare nel corso dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.100, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2) 5.1.(testo 2), 6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), pubblicate in allegato, che recepiscono quasi integralmente le proposte avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

IL [PRESIDENTE](#), poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, valutata l'inopportunità di attendere ulteriormente, propone di

iniziare l'esame nella sede redigente.

La Commissione conviene.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1861](#), d'iniziativa dei senatori Salvini e altri, che all'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla

legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge n. [1894](#), approvato dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di non svolgere audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 29 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge già la prossima settimana.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'assunzione a testo base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore della definizione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. In ogni caso, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la scelta del testo base è legata all'auspicio che si possano creare le condizioni affinché il Senato non apporti modifiche e che quindi il testo possa diventare legge senza necessità di una terza lettura: ciò non impedisce tuttavia che possano essere presentate e valutate proposte emendative nella direzione del disegno di legge n. [1861](#). Ferma la volontà di concentrare l'esame del provvedimento, non vi sarà alcun tipo di compressione: coerentemente, la discussione generale potrà proseguire, se del caso, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato il termine per gli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accettando la proposta di proseguire la discussione nelle sedute di domani, osserva che, ferma la legittimità di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base, l'auspicio che non si svolga una terza lettura preclude la possibilità per il Senato di migliorare

l'articolato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'auspicio espresso non preclude la possibilità, laddove si registri una convergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nell'illustrare il provvedimento, si sofferma sulle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

Al comma 2, a seguito di un'ulteriore modifica della Camera, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva come il fatto stesso di esaminare in terza lettura il presente disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato in prima lettura, confermi la possibilità di apportare modifiche anche a testi così ampiamente condivisi nell'altra Camera. In questo caso, peraltro, la modifica della denominazione della giornata era stata proposta anche in Senato. Si dichiara favorevole, a nome del proprio Gruppo, a una discussione in tempi particolarmente rapidi.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), rilevando come le modifiche approvate dalla Camera abbiano carattere più formale che sostanziale, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per

l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) si sofferma sulle difficoltà di tipo tecnico e organizzativo, poste in luce anche dalle audizioni, che incontrerebbero i piccoli comuni nell'attuazione di un provvedimento pur condivisibile nelle finalità. Ritiene necessario al riguardo un ulteriore approfondimento, unitamente alla relatrice, per risolvere le criticità riscontrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), esprimendo soddisfazione per gli elementi raccolti nel corso dell'approfondito ciclo di audizioni, ritiene che sia necessario recepire quanto emerso in quella sede, e perciò concorda con la senatrice Valente. Tutti i soggetti sentiti hanno infatti evidenziato come, per i piccoli comuni, che sono la maggior parte, vi siano grandi difficoltà tecnico-organizzative e ingenti costi da sostenere. Non è infatti possibile, in materia, effettuare interventi senza prevedere spese e relative coperture.

Si associa il senatore [BREZZA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che intravede rischi per il precario equilibrio finanziario di oltre cinquemila comuni italiani.

Replica la relatrice [MANTOVANI](#) (M5S), ricordando come nel corso dell'emergenza epidemiologica, molti consigli comunali si siano riuniti a porte chiuse, senza garantire la pubblicità: anche le riunioni in videoconferenza hanno costituito, dal punto di vista della pubblicità, un ostacolo ulteriore. Il disegno di legge, presentato anteriormente alla pandemia, aveva in realtà inconsapevolmente percorso i tempi.

Osserva come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di cui questa proposta è parte, sia una grande opera che richiede il lavoro di persone competenti e preparate, e che perciò implichi dei costi: l'obiettivo, a questo punto, è passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno di legge di spesa con adeguata copertura. Al riguardo, precisa, sono già in corso contatti con il Dipartimento per l'Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità centralizzata per lo *streaming* delle sedute dei consigli, facendo anche tesoro dell'esperienza di alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, che già forniscono questo servizio su base volontaria. La piattaforma dovrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione.

Il sottosegretario VARIATI si sofferma dapprima sul principio di pubblicità delle sedute dei consigli comunali, ritenuto legittimo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso, permangono criticità dal punto di vista organizzativo, formativo e funzionale per i piccoli comuni: introdurre infatti le misure proposte dal disegno di legge a invarianza finanziaria è a suo avviso del tutto irrealistico.

Invita poi a riflettere sull'opportunità di estendere la trasmissione in diretta anche alle sedute delle Commissioni consiliari, che potrebbe ingenerare ulteriori difficoltà.

Occorre affrontare anche le criticità infrastrutturali che interessano numerose aree interne del Paese: a questo riguardo potrebbe essere utile coinvolgere per interventi a supporto le regioni e le province.

Invita a valutare l'ipotesi di una progressività nella introduzione della diretta telematica, a partire dai

comuni più grandi.

In sintesi, pur non esprimendo un parere favorevole sull'attuale impostazione del testo, ritiene vi siano ampie possibilità emendative per renderlo percorribile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine per emendamenti a martedì 3 novembre, alle ore 12.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) assicura che verrà garantita la possibilità di subemendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

La Presidenza ha assegnato l'affare il 21 ottobre scorso.

Ringraziando il Presidente del Senato per la rapidità del deferimento, propone di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione, e di stabilire altresì un numero massimo di cinque richieste per ciascun Gruppo, anche per favorire la qualità dei contributi.

Consapevole di quanto l'argomento si presti ad allargamenti di campo, ritiene tuttavia che la discussione debba concentrarsi sul tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative costituzionali nell'emergenza. Ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione trae origine dal disegno di legge del senatore Pagano, che propone l'istituzione di una commissione bicamerale competente sull'emergenza da Covid-19.

Scopo dell'affare è di conseguenza individuare le soluzioni più idonee per l'esercizio di tali prerogative, addivenendo all'approvazione di una risoluzione, oppure a una proposta di istituzione di una commissione, monocamerale o bicamerale, attraverso gli atti di impulso previsti per le varie tipologie di organo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di estendere a dieci il numero massimo di soggetti che possono essere richiesti da ogni Gruppo per le audizioni o, in subordine, che il numero di cinque possa essere successivamente esteso laddove si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di confermare il limite di cinque soggetti per Gruppo, con possibilità di valutare successive estensioni.

Propone altresì di fissare il termine per le segnalazioni a venerdì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144, 720, 959-A/R**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [865](#)**

Art. 1

1.100/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «La Repubblica», con le seguenti: «Lo Stato».

1.100/2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « il grave e permanente svantaggio naturale e».

1.100/3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la parola: «isole», inserire le seguenti: «marittime, lagunari, lacustri e fluviali»

1.100/4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire la parola: "promuove", con la seguente: "dispone".

1.100/5

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle popolazioni delle regioni insulari sono garantiti i diritti alla libera circolazione di persone e merci»

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/1/1

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Ortis](#), [Evangelista](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9;

successivamente, l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto una proroga del predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che:

i lavoratori cosiddetti fragili si trovano in una condizione di emergenza sanitaria che non gli consente di poter rischiare un contagio sul luogo di lavoro;

il Governo, già nei precedenti provvedimenti ha dato segnali di forte interesse e di particolare sensibilità nei confronti dell'argomento;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la misura prevista in favore dei cosiddetti lavoratori fragili al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine del perdurare dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

G/1970/2/1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De](#)

[Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

il predetto articolo 44, al comma 1-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 13 dicembre 2020, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;

considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare l'aumento della diffusione del virus da Covid-19 e di garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività scolastiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere immediatamente esigibili da parte delle Regioni e delle Province autonome le risorse di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 44 del d.l. n. 104/2020.

G/1970/3/1

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

in queste ultime settimane cresce la preoccupazione per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'OMS, già osservabile anche in Italia e in diversi altri Paesi europei, che avverrà contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali;

lo scenario prevedibile sarà caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e

di azioni sanitarie con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero Sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie;

un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri deve innanzitutto passare attraverso una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, a loro volta in prima linea ad educare e indirizzare correttamente i pazienti assistiti;

molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio non sempre risulta chiara con la tendenza dei cittadini a recarsi presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure;

considerato che per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte,

impegna il Governo:

a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici- farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio.

Art. 1

1.1

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Mautone](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

b) aggiungere in fine il seguente capoverso: «*hh-ter*) predisposizione nei luoghi pubblici, con particolare attenzione per le infrastrutture per il settore dei trasporti, di postazioni automatiche per la vendita di dispositivi di protezione.»

1.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 è abrogato.

1.3

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, al comma 1, primo periodo, le parole da "con uno o più" fino alle parole: "per materia, nonché" sono sostituite con le seguenti: "con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti"

1.4

[Vallardi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

[Mantovani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, informando contestualmente il Ministro della salute, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti, può disporre misure anche ampliative, d'intesa con il Ministro della salute";»

1.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole "informando contestualmente il Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro della salute";»;

1.7

[Romano](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti."»».

1.8

[Romano](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente o dal medico di medicina generale. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori affetti da gravi conseguenze sulla salute derivanti da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale."».

1.9

[Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";»;

2. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza";».

1.10

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), premette al numero 1) il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.11

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13 è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza".

1.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.13

[Totaro](#)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.14

[Mantovani](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.16

[Grimani](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente: «6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.17

[Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) dopo il numero 33 sono inseriti i seguenti:

"33-*bis* Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

33-*ter* Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

33-*quater* Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

1.18

[Matrisciano, Romano](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari 282,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I tamponi e i test sierologici Covid-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.»

1.21

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo Covid-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio».

1.22

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.23

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021"».

1.24

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa"».

1.25

[Granato](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021".»

1.19

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.26

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.27

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

1.28

[D'Angelo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo,".»

1.29

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.30

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.31

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;".»

1.32

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "con priorità".»

1.33

[Romano](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".»

1.34

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pescò](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".»

1.35

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.36

[Accoto](#), [Presutto](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.37 (testo 2)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e) dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "abis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme e dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f). Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-octies dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.37

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in considerazione delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) alla lettera *e*), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

2) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: "*e-bis*) possibilità di deroga o disapplicazione, da parte delle autorità di vigilanza di cui al comma 2-*septies* dei loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione;

b) al comma 2-*quater*, dopo la lettera *a*) è aggiunta seguente: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione";

c) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*";

d) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente: "2-*sexies*. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'autorizzazione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee dei regolamenti, degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale delle medesime autorità di vigilanza, concernenti i requisiti di ammissione all'attività, i requisiti patrimoniali, gli obblighi informativi, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili. All'esito della sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente segnala nella relazione di cui al comma 2-*septies* le deroghe e le disapplicazioni oggetto di autorizzazione e l'eventuale opportunità di modifiche da apportare per lo svolgimento dell'attività a regime. Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.38

[Romano](#), [Matrisciano](#)

A giungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccom andato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccagg io in condizio ni di sicurezz a
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccom andato	Raccom andato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccom andato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccom andato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccom andato	Raccom andato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la	impedire la	impedire la

	dispersione	dispersione	dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

1.0.100/1

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», con le seguenti: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sostituire la cifra: «137,2» con la seguente: «187,2».

1.0.100/2

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2021"»;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinnea, sostituire le parole: «109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «139,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 80,8 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a 305,8 milioni di euro per l'anno 2020»;*

3) *alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 80,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.100/3

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2020"».

1.0.100/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente"».

1.0.100/6

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/7

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni caso le proroghe riguardanti le azioni di riscossione non incidono sui termini di

accertamento da parte della Pubblica Amministrazione che rimangono fermi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni"».

1.0.100/8

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/9

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di

risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/10

[Ferro](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.0.100/5

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere la lettera b).

1.0.100/11

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

1.0.100/12

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.100/13

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 1 e 3».

1.0.100/14

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Ogni indicazione del presente articolo riguardante l'Agente di Riscossione deve intendersi riferita non solo alla Agenzia delle Entrate - Riscossione ma ad ogni agente di riscossione a cui la Pubblica Amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate».

1.0.100/15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

1.0.100/16

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.100/17

[Pesco, Accoto](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera e), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa».

1.0.100/18

[Vitali, Pagano](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **ter.**

(Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 7, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 7, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate entro il 31 gennaio 2021 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente articolo:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 dicembre 2020 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

e) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 31 dicembre 2020, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° gennaio 2021, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *d)*;

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudizio interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata; *h)* gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 gennaio 2021, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 8.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2021; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2021, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi dei commi 13, 14 e 15, riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2022, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2021, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 17 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 18 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2021. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 17, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.».

1.0.100/19

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo «1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale,

con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del diretto dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente

strumentale.».

Consequentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/20

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo 11, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alte somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/21

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c*), e 11, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/22

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in

tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/23

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».

1.0.100/25

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020».

1.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-*bis*

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

1.0.1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Ulteriore sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a: "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-*ter*. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento".»

1.0.2

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Corbetta](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Misure urgenti per il processo amministrativo connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio decisorie con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato o del presidente di sezione da lui delegato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata da lui delegato, secondo la rispettiva competenza, da adottarsi, salvo i casi di assoluta urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio.

2. L'autorizzazione può essere concessa nel caso: a) di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza; b) di impedimento, tempestivamente comunicato, dovuto all'obbligo di permanere, su documentata disposizione della competente autorità sanitaria, presso il domicilio in quarantena o in autoisolamento precauzionale a causa di profilassi per sospetta infezione da Covid-19; tale impedimento può riguardare uno dei magistrati del collegio giudicante, salvo che ne sia possibile la sostituzione, la parte che si difenda personalmente oppure il difensore di una parte, salvo che questa sia assistita da altro difensore munito di mandato disgiunto.

3. I decreti di cui al comma 1 possono disporre anche per uno solo degli affari relativi a una o più udienze o camere di consiglio e, fuori dai casi di assoluta urgenza, sono adottati sentito, senza formalità, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati della sede dell'Ufficio giudiziario, immediatamente pubblicati sul sito *internet* della giustizia amministrativa e comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per l'esercizio dei poteri di competenza.

4. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni liberi prima della udienza o della camera di consiglio, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nei casi di assoluta urgenza si prescinde dal termine e l'avviso è comunicato senza ritardo. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti di partecipare all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

5. Le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio decisorie tenute mediante collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati in esito a collegamento da remoto, si intendono, rispettivamente, celebrate e assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

6. Al collegamento da remoto non possono prendere parte soggetti diversi dai magistrati, dai segretari di udienza, dai difensori e dalle parti che si difendono personalmente; il presidente, con il decreto di cui al comma 1, può autorizzare la partecipazione al collegamento da remoto anche di tirocinanti e praticanti avvocati.

7. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, sull'accordo delle parti costituite, risultante da una o più istanze depositate almeno due giorni liberi prima della data della udienza pubblica o della camera di consiglio, qualunque sia il rito applicato, può essere chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione; in tal caso, le parti costituite possono anche depositare brevi note di udienza fino alle ore 12 del giorno libero antecedente l'udienza o la camera di consiglio, qualunque sia il rito applicabile, e i difensori che depositano tali istanze o note sono considerati a ogni effetto presenti all'udienza pubblica o alla camera di consiglio.

8. Al ricorrere delle situazioni di cui al comma 1 restano in ogni caso salvi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

9. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, il decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, stabilisce anche le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio decisorie con la possibilità di partecipazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei difensori o delle parti che si difendano personalmente mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, in ogni caso assicurando la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, e comunque nei limiti delle risorse assegnate ai singoli uffici. Il medesimo decreto prevede anche i tempi massimi degli interventi, anche in replica, dei difensori e delle parti che si difendano personalmente, fatti salvi i poteri presidenziali di direzione dell'udienza. Qualora ne ricorra la necessità, il presidente del Consiglio di Stato può adottare il decreto in via d'urgenza, senza la preventiva acquisizione dei pareri previsti nell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; in tal caso, i pareri sono richiesti e resi entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto e il presidente del Consiglio di Stato, nei quindici giorni seguenti, adotta, ove occorra, un nuovo decreto; restano in ogni caso fermi gli effetti già esplicatisi dei decreti adottati in via d'urgenza.»

1.0.3

[Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario).

1. I medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli istituti penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.4

[Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, e sino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.5

Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

1.0.6

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

1.0.7

Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione della decorrenza di termini per l'accesso al regime di detrazione dell'Irpef sui mutui ipotecari relativi all'abitazione adibita ad uso principale).

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa la decorrenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 15, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'ammissibilità ai relativi regimi di detrazione.».

1.0.8

[Romano](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno dei familiari dei cittadini che soggiornano nei paesi dell'UE e nel Regno Unito connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

1. Fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, coloro che soggiornano o transitano in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito, al fine del ricongiungimento, anche di natura temporanea, con un familiare entro il secondo grado di parentela, che ivi soggiorna per motivi di studio o di lavoro, possono inoltrare la domanda di rimborso per il test antigenico effettuato nel paese di origine, corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta, alla Asl di residenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione del test, solo nel caso in cui nei predetti paesi vige all'ingresso l'obbligo di presentazione del risultato di negatività al test molecolare antigenico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Le persone che intendono beneficiare del rimborso di cui al periodo precedente devono essere residenti in Italia ed essere in possesso nel nucleo familiare di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

2. *Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative di cui al comma 1.*

3. *Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»*

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che le singole piattaforme rimangono nazionali e ciascuna è titolare dei dati in proprio possesso, al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte»

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "30 aprile 2021".

2.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «la data fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 per il termine dell'emergenza».

2.4

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

2.5 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.5

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.6 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.7

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19»

2.8

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione legate all'emergenza COVID-19, ai lavoratori del settore pubblico e privato è sempre consentito l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro al solo fine di accedere tempestivamente alle informazioni rilasciate dalla piattaforma unica nazionale, in via eccezionale fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche in deroga ai regolamenti aziendali.»

Art. 3

3.1

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.»

3.2

[Campagna](#), [Romano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.3

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art. 21-bis. (Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) - 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."».

3.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#),

[Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono abrogati.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.7

[Quagliariello](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.6

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Visti gli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.23 (già 3.8)

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle

competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanoni di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanoni di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.»

3.0.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centottanta giorni"».

3.0.6

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.7

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.8

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, il termine di cui all'Allegato 1 è prorogato al 1° Gennaio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° Gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° Gennaio 2022".

3.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti

colici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".»

3.0.11

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di adeguamenti statutari da parte degli Enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

3.0.13

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta

nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.0.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.15

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".»

3.0.16

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.17

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Introduzione della certificazione medica di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

3.0.18 (testo 2)

[Garruti](#), [Mininno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.13 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata annualmente, secondo l'ordine della graduatoria finale, di un numero di soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, che costituisce tetto di spesa a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'espletamento delle procedure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.18

[Garruti](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.13 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica

da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di vice ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei ruoli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.19

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure concernenti il personale degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la procedura di stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli interessati che ne facciano domanda, entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La procedura di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di destinazione; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.20

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga dei permessi di sindaci lavoratori dipendenti)

All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero *13-bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

3.0.21

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per "servizi di Tutorship" quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

" *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere

dichiarati dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di richiesta della garanzia."»

Art. 4

4.1

[Romano, Matrisciano](#)

A ggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona

			filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o

vivi non siano stati:	fisici convalidati	fisici convalidati	fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

4.0.1

[Manca, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a

15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono abrogate.";

b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2021".»

Art. 5

5.0.1

[Pesco](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari).

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve- essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

5.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di sei persone per tavolo, di cui all'articolo 1, lett. *d*), numero 8) del medesimo decreto.»

5.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.»

5.0.4

[Vitali](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.0.5

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga in materia di Banca Dati Nazionale DNA)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente "2021".».

5.0.6

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)

1. All'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "di tutti i condomini" sono sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini".».

5.0.7

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.100/1

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "interamente dedicata alla violenza contro le donne" con le seguenti: "sulla violenza legata ai rapporti di coppia, anche passati, o di famiglia o a motivazioni sessuali ovvero di discriminazione o oppressione legata al sesso della vittima".

2.100/2

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, sostituire le parole: "contro le donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/3

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, dopo le parole: "contro le donne" inserire le seguenti: "e gli uomini".

2.100/4

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sopprimere le parole: "che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza".

2.100/5

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, dopo le parole: "atti persecutori" inserire le seguenti: "in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/6

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sostituire le parole: "fino al livello regionale" con le seguenti: "a livello nazionale e regionale".

2.100/7

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "trasmettono gli esiti di tale indagine" con le seguenti: "pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono".

2.100/8

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", al Senato e alla Camera".

2.100/9

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/10

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/11

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, primo periodo, sostituire le parole: "ai danni delle donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/12

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "riferendoli a tutte le persone".

2.100/13

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "che si riferiscano a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/14

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il terzo periodo.

2.100/15

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sopprimere le parole da: "e dalla Presidenza" fino alla fine del periodo.

2.100/16

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "I quesiti devono rispondere a criteri di oggettività e di imparzialità, al fine di scongiurare la possibilità che la loro formulazione induca a risposte pregiudizievoli o fuorvianti."

2.100/17

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, quinto periodo, sostituire la parola: "donne" con la seguente: "persone".

2.100/18

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sesto periodo, sostituire la parola: "fidanzato" con le seguenti: "fidanzato/a", le parole: "conoscente/amico" con: "conoscente/amico/a", la parola: "vicino" con: "vicino/a", la parola: "compagno" con: "compagno/a".

2.100/100

Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 01, sostituire le parole «o in danno» con le seguenti: « sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime»

b. al comma 02 sopprimere il quarto periodo e al sesto periodo sostituire le parole «ex

fidanzato/a» con le seguenti «ex fidanzato».

2.100

Il relatore

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121»

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro con delega alle pari opportunità e»;*

b) *sostituire le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, » con le seguenti: «anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;*

c) *sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla fine del periodo con le seguenti: « tra vittima e autore del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma*

02 dell'articolo 1 e rilevando la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica), se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. »;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:* « 1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:

1) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

2) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

3) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

4) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

5) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

6) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

7) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- 8) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- 9) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- 10) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- 11) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- 12) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- 13) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale;
- 14) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- 15) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- 16) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- 17) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- 18) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- 19) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- 20) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- 21) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- 22) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- 23) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- 24) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

e) sopprimere il comma 4;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

g) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.».

h) al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole:* «I dati» *con le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, i dati di cui al comma 6 »;

2. *aggiungere ,in fine, il seguente periodo:* «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;

i) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al

momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5. 7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Laforgia, Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
- 2) *sostituire le parole: «al fine di prevedere l'obbligatorio» con le seguenti: «al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento»;*
- 3) *dopo le parole: «autore vittima» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e di»;*
- 4) *dopo le parole: «e delle vittime» inserire le seguenti: «, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.»;*

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti «dodici mesi»;*
- 2) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alla persona offesa e» e sostituire le parole: «al patrocinio a spese dello stato» con le seguenti: «e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia»;*
- 3) *alla lettera b), sostituire le parole da: «all'applicazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo»;*

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati» con le seguenti: «1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e stalking» con le seguenti: «assistita e atti persecutori».

d) dopo le parole: «tipologie di» inserire le seguenti: «interventi di»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini

statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver completato l'esame degli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità. Essendo tuttavia in programma nel pomeriggio una riunione con la Presidente del Senato per procedere a una valutazione congiunta, propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 19, al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di rendere noti gli esiti del vaglio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) dissente dalla proposta del Presidente.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 29 ottobre.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, proponendo fin d'ora che le votazioni abbiano luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Pertanto, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 27 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*) espone alcune riflessioni sull'opportunità di predisporre un testo base che tenga conto di entrambi i disegni di legge in titolo. Infatti, a suo avviso, il disegno di legge n. 1861 è stato strutturato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge n. 1894, approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentire al Senato di apportare miglioramenti al testo in seconda lettura.

L'obiettivo è qualificare la Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19 non solo in una logica celebrativa, ma anche con una finalità di ristoro economico. Al contempo, si dovrebbero promuovere interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione in termini culturali, per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica, stimolando sani stili di vita e pratiche comportamentali, a cominciare dal coinvolgimento proattivo delle nuove generazioni quale migliore prospettiva di un nuovo patto intergenerazionale a tutela dei più fragili e vulnerabili, i quali durante l'emergenza pandemica hanno ricevuto assistenza e cura dal personale medico e sanitario, che ha dato prova di spirito di abnegazione e servizio ben oltre qualsiasi aspettativa da codice deontologico professionale. A tale riguardo, sottolinea che già il titolo del disegno di legge n. **1861** intende coniugare entrambe le dimensioni, proponendo di assumere la Giornata della memoria sia come altissimo riconoscimento morale, sia come un altrettanto importante riconoscimento di natura economica, che d'altronde è stato mutuato da un "grido di dolore" della categoria, attraverso gli ordini professionali, secondo quell'*idem sentire* che è il comune denominatore di entrambi i disegni di legge. Ritiene opportuno, a tale proposito, promuovere un ciclo di poche audizioni qualificate da svolgere in linea con la tabella di marcia indicata per l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Acquisisce, a suo avviso, la stessa rilevanza civica e valoriale l'accoppiamento della finalità di memoria delle vittime con quella del ristoro economico, per far sì che a un valore etico ideale

corrisponda anche un riconoscimento tangibile nei confronti di chi ha saputo in modo totalizzante pensare prima al bisogno sanitario e socio sanitario, secondo i dettami di Ippocrate, e poi a se stesso. Ribadisce che chi "rimane" deve essere non solo ricordato ma anche ristorato. Pertanto, l'indennizzo economico assume importanza fondamentale nei confronti sia degli operatori sanitari, sia dei loro familiari, dal momento che medici e infermieri hanno svolto la loro funzione di cura anche a rischio della propria vita, pur nella consapevolezza della pericolosità del virus. In estrema sintesi, ritiene doveroso prendersi cura di chi ha dato cura, sia dal punto di vista celebrativo che economico: trattasi di un riconoscimento per tutti i medici deceduti e compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, tanto più che medici di medicina generale e pediatri di famiglia, in qualità di liberi professionisti convenzionati, non hanno accesso alle procedure INAIL di infortunio e malattia professionale.

Evidenzia che una parte non meno significativa ed importante dell'articolato è dedicata a iniziative progettuali di promozione della salute, da divulgare attraverso gli strumenti di comunicazione a partire dalle scuole e in sinergia con i *media* istituzionali. Si tratta di una strategia più ampia di investimento in prevenzione sanitaria e sociosanitaria, intesa non solo come igiene e sanità pubblica, ma anche come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità. A tal fine, si dovrebbe puntare a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, promuovendo a livello culturale l'adozione di azioni di contrasto delle malattie infettive senza soluzione di continuità, dunque non solo in chiave didattica ma anche come adesione consapevole di corretti comportamenti quotidiani e sani stili di vita, anche dal punto di vista alimentare. La sfida è superare la logica della mera resilienza e rafforzare il governo dei rischi come individui e comunità.

Non sottace una certa macchinosità delle modalità di accesso all'indennizzo, che impone di esplorare la possibilità di adottare soluzioni semplificatrici, rafforzando al contempo il sistema dei controlli, in modo che il riconoscimento economico sia percepito esclusivamente da chi ne ha diritto. Occorre un livello di attenzione molto elevato, perché in Italia c'è troppa burocrazia e pochi controlli.

Pur confermando la clausola di invarianza finanziaria, ritiene opportuno considerare, in sede di elaborazione definitiva del testo, l'introduzione di un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale, con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato: per l'assegno *una tantum*, invece, i fondi di solidarietà attivi risultano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda.

Sottolinea che nel disegno di legge n. [1861](#) si è cercato di proporre soluzioni che tengano conto dei principi espressi, con meccanismi destinati a valorizzare la generosità dei tanti benefattori cittadini, lavoratori, imprese, nel convincimento che la Commissione saprà esprimere proposte migliorative, secondo procedure puntuali e controlli stringenti, assumendo il tema degli indennizzi non disgiunto dalla Giornata della memoria.

Per non limitarsi a considerare gli operatori sanitari come eroi, il legislatore è chiamato a prendersi cura di chi ha offerto cure durante l'emergenza sanitaria, a ricordare alla collettività il ruolo svolto da medici, infermieri e altri operatori che, pur in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno sanitario degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza.

È dovere dello Stato - che non aveva adeguato il piano pandemico né si era approvvigionato di dispositivi di protezione individuale - tutelare altresì i familiari dei sanitari vittime della pandemia. Si è quindi recepita la lettura dell'ordine dei medici di Milano sugli indennizzi, puntando però a un piano di promozione della salute che passa per una Giornata nazionale, in cui attori locali - scuole, ASL, Regioni - sono chiamati a ideare o appoggiare progetti di divulgazione ed educazione. Sottolinea come si tratti quindi di un piano che parte dai territori, che propone esempi e non impone divieti, soprattutto per i giovani, e che dovrebbe dare risultati concreti e capillari.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Cantù di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. A tal fine, propone di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 29 ottobre, il termine per comunicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame. Avverte infine che i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato) sono stati rinumerati: 1.300 (già 3.0.20), 1.301 (già 3.0.16), 1.302 (già 3.0.12), 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 1.0.203 (già 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (già 5.0.7), 3.0.200 (già 1.31). Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato. Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. [1970](#) possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno. Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge

n. [1894](#), adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di "Giornata dei camici bianchi", prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato", appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE
CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Mantovani](#)

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo2)

[Granato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al

presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.»

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni. »

1.27 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.».

1.33 (testo 2)

[Romano, Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.37 (testo 3)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";?

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per

ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-*quater*, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-*ter* "i casi in cui è ammessa la proroga"

d) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*"; e) al comma 2-*sexies* le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specificità del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.300 (già 3.0.20)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

1.301 (già 3.0.16)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.302 (già 3.0.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.0.100/12 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis ", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;*

2) *alla lettera b), capoverso "4-bis ", lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.»*

1.0.100/16 (testo 2)

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.200 (già 3.0.11)

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.0.201 (già 3.0.13)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.0.204 (già 5.0.7)

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Matrisciano, Romano, Morra](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

3.0.200 (già 1.31)

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-*quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5

5.0.2 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.» .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [953](#)

Art. 1

1.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"Capo I-bis -

Trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali

Articolo 54-bis - 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.4

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.5

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente "Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta streaming nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo".

1.6

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"

1.7

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: "I Comuni" inserire le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

1.8

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti ", con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,"

1.9

[Garruti](#), [Corbetta](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto" con le seguenti: "I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1"

1.11

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "1 gennaio 2022".

1.12

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

[Santangelo](#), [Perilli](#), [Corbetta](#), [Garruti](#), [Lezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Oneri finanziari)

1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)

Il relatore **GARRUTI** (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte

dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
 - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
 - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
 - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
 - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
 - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
 - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

- al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella giornata di ieri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in questa fase, potranno essere esaminati solo i provvedimenti attinenti all'emergenza sanitaria. Tuttavia, non essendo ancora pervenuta la comunicazione formale, chiede maggiori informazioni alla senatrice De Petris e al senatore Calderoli, in quanto membri della Conferenza.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) conferma che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato nel senso indicato dal Presidente, fatta eccezione per il disegno di legge n. **1762** (statistiche in tema di violenza di genere), di cui peraltro è relatrice, per permettere la discussione in Assemblea mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il senatore **CALDEROLI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che, nella sostanza, è stata rinnovata la delibera sull'organizzazione dei lavori adottata il 5 marzo scorso. Pertanto, i lavori delle Commissioni permanenti saranno limitati all'esame in sede referente e consultiva dei decreti-legge connessi alla situazione emergenziale, ai pareri sugli atti del Governo e alle audizioni svolte con la modalità della videoconferenza, essendo già stata consentita la partecipazione dei senatori da remoto.

Il **PRESIDENTE** avverte che, conseguentemente, si terrà conto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo nell'organizzazione dei lavori della prossima settimana. Per la seduta odierna, propone di incardinare comunque la discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1932** (riforma della decisione pubblica e del procedimento amministrativo), già prevista all'ordine del giorno.

Con riferimento al disegno di legge n. **1762**, invece, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, ritiene opportuno rinviarne l'esame alla seduta che sarà convocata per martedì

24 novembre, posto tra l'altro che - come appreso per le vie brevi - ci sarebbe un accordo tra i Gruppi per assicurarne la conclusione entro la giornata di martedì, in tempo per la discussione in Assemblea, prevista per il giorno successivo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura la piena disponibilità del suo Gruppo a collaborare affinché la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1762](#) possa concludersi martedì 24 novembre.

Allo stesso modo, ritiene opportuno completare la discussione dei disegni di legge n. [1894](#) e n. [1861](#) (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) in quanto il tema, sebbene non sia direttamente finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria, è comunque attinente alle conseguenze della diffusione del coronavirus.

Ritiene inopportuno, invece, incardinare nella seduta odierna un nuovo provvedimento, peraltro su un argomento non connesso alla crisi sanitaria ed economica in atto. Ciò, a suo avviso, sarebbe in evidente contrasto con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta del senatore Augussori di non avviare oggi la discussione del disegno di legge n. [1932](#), pur ritenendola non sufficientemente motivata. Non è ancora pervenuta, infatti, una comunicazione ufficiale sulle nuove modalità di organizzazione dei lavori. Del resto, sarebbe ininfluenza per l'economia dei lavori della Commissione iniziare la discussione del disegno di legge per poi sospenderla fino a data da definire.

Con riferimento all'affare assegnato n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), propone di formare un gruppo di lavoro ristretto per predisporre il testo di una relazione da comunicare, una volta approvato dalla Commissione, alla Presidenza del Senato. La documentazione raccolta all'esito del ciclo di audizioni informali, che si concluderanno oggi, infatti, risulta particolarmente corposa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che inizialmente era stata prevista la possibilità di svolgere ulteriori audizioni per chiarire aspetti specifici emersi nel primo ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che finora sono state svolte numerose audizioni e sono state accolte anche le richieste di integrazione dell'elenco dei soggetti da audire. In ogni caso, essendo stata originariamente prevista tale eventualità, conferma che sarà possibile richiedere ulteriori soggetti da audire, purché il numero sia limitato e le audizioni si svolgano entro la giornata di mercoledì 25 novembre. Rappresenta, infatti, l'esigenza di predisporre in tempi brevi una relazione conclusiva dei lavori della Commissione sull'argomento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di oggi, giovedì 19 novembre, il termine per l'eventuale indicazione di ulteriori esperti da audire. Propone altresì che entro lo stesso termine i Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro indichino un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.12. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 24/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
201^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre e rinviata nella seduta del 17 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che il subemendamento 2.100/1 è stato ritirato al fine della presentazione di un ordine del giorno. Sono stati altresì ritirati i subemendamenti 2.100/4, 2.100/6, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/12, 2.100/13, 2.100/14, 2.100/17 e 2.100/18 mentre il subemendamento 2.100/16 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che i subemendamenti 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G/1762/1/1, pubblicato in allegato.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere della Commissione bilancio. È pertanto possibile procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi articoli.

La relatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*), accogliendo le condizioni poste dalla Commissione bilancio, presenta gli emendamenti 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione dell'articolo 1, al quale non state presentate proposte di modifica.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7. Invita il proponente a ritirare i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15. Il parere è favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2). Infine, invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.1, che comunque risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è inoltre favorevole sul subemendamento 2.100/100 e sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 2.100/10, 2.100/15 e 2.100/16 (testo).

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato il subemendamento 2.100/100 della relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati i subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.100/10.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dopo che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di demandare all'ISTAT, in quanto organo di carattere tecnico, il compito di integrare i quesiti da somministrare per la raccolta dei dati, qualora emergano nuove esigenze informative, sarebbe inopportuno attribuire la medesima funzione al Dipartimento per le pari opportunità, che ha valenza politica. Per questo motivo, sono stati presentati tre subemendamenti che, con diversa gradazione, incidono sul terzo periodo del comma 02 dell'emendamento 2.100. Pur ritenendosi soddisfatto dal parere favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2), chiede che i subemendamenti sullo stesso tema 2.100/10 e 2.100/15 siano comunque posti in votazione.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15 sono respinti.

È quindi approvato il subemendamento 2.100/16 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, in quanto le modifiche apportate al testo originario hanno consentito di risolvere le criticità evidenziate nel corso della discussione.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.100, nel testo emendato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50, in quanto risulterebbero preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.100 della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3, la cui approvazione comporta l'approvazione dell'intero articolo, con preclusione o assorbimento dei restanti emendamenti ad esso riferiti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2).

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.100 risultano approvati.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia la propria astensione, non avendo avuto la possibilità di approfondire il contenuto della proposta di modifica, particolarmente corposa, appena presentata dalla relatrice al fine di recepire il parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che risulta perciò approvato con contestuale preclusione dell'emendamento 5.1 (testo 2).

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 6.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 7.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1762/1/1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), ritenendo soddisfacente la formulazione dell'ordine del giorno G/1762/1/1, aggiunge la propria firma e quella dei senatori Pagano, Fazzone e Schifani, chiedendo al

presentatore di farvi confluire la trasformazione del subemendamento 2.100/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) acconsente.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1762/1/1.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'ordine del giorno G/1762/1/1 impegna il Governo a indagare anche sul fenomeno delle violenze ai danni degli uomini. Sebbene si tratti raramente di violenza fisica, ritiene opportuno inserire nelle banche dati anche queste informazioni, in quanto è comunque utile compararle con quelle relative alle violenze sulle donne. Comunica che l'ordine del giorno è sottoscritto anche dai senatori Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi e Casolati, nonché dai senatori Rufa e Pisani, componenti della Commissione sul femminicidio.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) annuncia un voto favorevole, sottolineando che l'atto di indirizzo in esame rappresenta un punto di mediazione tra posizioni distanti, consentendo la formazione di un ampio consenso sul provvedimento. Anche se l'entità del fenomeno delle violenze sugli uomini non è assolutamente paragonabile a quello che riguarda le donne, ritiene opportuno che si raccolgano dati certi e obiettivi, sulla base dei quali effettuare un raffronto che, a suo avviso, non potrà che confermare tale sproporzione.

Conclude, ricordando che domani, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne; in questo giorno, infatti, è stata sottoscritta la Convenzione di Istanbul in materia.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per la convergenza su un orientamento comune su un tema così importante.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1762/1/1 è approvato.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) presenta la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato, che, posta ai voti, è approvata.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi alla relatrice De Petris il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1762, con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rappresenta che gli emendamenti a propria firma, con lo scopo di integrare definitivamente i due testi dei disegni di legge in trattazione, valorizzano l'impianto originario del disegno di legge n. [1894](#), assunto come testo base, recependo i suggerimenti emersi nelle audizioni e, nel merito e proceduralmente, le considerazioni scaturite dalla discussione e dal conseguente parere della 12ª Commissione, che si è espressa all'unanimità sull'opportunità di integrare le previsioni dispositive dei testi dei disegni di legge nn. [1861](#) e [1894](#).

Rileva che, avendo già avuto modo, in discussione generale, di dare contezza della *ratio* dei provvedimenti, procederà a una sintetica illustrazione dei due emendamenti più significativi, rimettendo al collega Augussori quella relativa all'emendamento 4.0.1, che ha una sua connotazione specifica.

L'impianto degli emendamenti proposti si può sintetizzare nel comma 3-*bis* dell'articolo 1, che riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Quanto alle coperture, il meccanismo previsto nell'articolo 2 fa sì che, nel breve e medio periodo, la proposta di modifica sia da considerarsi a invarianza finanziaria e la modalità di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime da Covid ne darà ampia dimostrazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 5.0.1, che concretamente affronta la questione dei ristori economici da assegnare agli aventi titolo, illustrandolo con richiami testuali, precisando che buona parte del contenuto ha carattere tecnico-giuridico.

Soggiunge che, qualora maggioranza e opposizione si trovassero concordi nel ritenere che una tale decisione non può essere posposta ulteriormente, si potrebbe inserire nei cosiddetti decreti ristori un articolo dedicato a recepire tale proposta, raccogliendo altresì con favore la disponibilità del sottosegretario Puglisi in occasione della procedura informativa resa nella Commissione bicamerale sugli enti gestori. Ciò anche alla luce dell'attuale recrudescenza epidemica che vede ancora una volta tutti gli operatori sanitari e sociosanitari impegnati con abnegazione nelle attività di assistenza e cura: a loro, anziché limitarsi a definirli "eroi", occorre infatti riconoscere un immediato segno tangibile della sensibilità con cui lo Stato segue il loro percorso professionale, di vita e di famiglia.

In tal modo, le misure potrebbero essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura nell'orizzonte temporale della vigenza della decretazione in conversione, anticipandosi con ciò proceduralmente la parte più qualificante del contributo emendativo in sede redigente, considerato peraltro che il parere della Commissione bilancio non ostativo, ma condizionato all'inserimento di una modifica all'articolo 2, impone di fatto la terza lettura. Questo consentirebbe anche di superare qualsiasi ulteriore eventuale condizionalità della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. In questo modo, si intende offrire a questi ragazzi la possibilità di seguire lo stesso percorso professionale dei propri genitori. Sottolinea che l'onere economico non è particolarmente rilevante, soprattutto a fronte del particolare significato del messaggio che si intende trasmettere.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la fase di illustrazione degli emendamenti è così conclusa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), in riferimento all'approvazione in sede redigente del disegno di legge n.1762, di cui è relatrice, ringrazia la Commissione per aver collaborato al fine di consentire la discussione del provvedimento in Assemblea nella giornata di domani, come convenuto. Ringrazia altresì il ministro Bonetti per aver favorito l'interlocuzione con gli altri Ministeri competenti. Esprime tuttavia il proprio disappunto per aver dovuto presentare proposte di modifica particolarmente incisive al fine di recepire il parere condizionato della Commissione bilancio. Ciò ha determinato, a suo avviso, una inaccettabile compressione delle prerogative dei senatori, perfino su un testo di iniziativa parlamentare. Auspica quindi che il tema sia affrontato in sede di esame delle modifiche da apportare al Regolamento del Senato.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) riferisce che, alla richiesta di chiarimenti del senatore Licheri, rappresentante del Movimento 5 Stelle nella Conferenza dei Capigruppo, sulla determinazione assunta la scorsa settimana circa l'organizzazione dei lavori nella fase di emergenza sanitaria, il Presidente del Senato ha precisato che, sui provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza ovvero in scadenza, possono essere svolte, con lo strumento della videoconferenza, solo le audizioni già programmate.

A suo avviso, appare irragionevole limitare la possibilità delle Commissioni di proseguire l'esame di provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza sanitaria, nel caso in cui non vi siano rischi per la salute, come in effetti avviene per le audizioni, alle quali, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento, possono partecipare da remoto non solo gli auditi ma anche i senatori. Chiede pertanto al Presidente di valutare, insieme agli altri Presidenti di Commissione, l'opportunità di avviare una interlocuzione con la Presidente del Senato su tale questione.

I senatori [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) concordano con le considerazioni del senatore Perilli.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene corretto approfondire quanto sollevato dal senatore Perilli, sottolineando tuttavia che l'organizzazione dei lavori del Senato è una specifica competenza della Conferenza dei Capigruppo e del Presidente del Senato. In ogni caso, auspica che si possa giungere a una sintesi delle diverse posizioni.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), nel concordare con il senatore Perilli, ricorda di essere stata tra i promotori dell'iniziativa per autorizzare la partecipazione alle audizioni, anche formali, in videoconferenza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, per quanto a sua conoscenza, la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo consente di svolgere le audizioni sui provvedimenti già in corso di esame, anche se non attinenti l'emergenza sanitaria. In ogni caso, concorda sulla opportunità di sottoporre la questione alla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare dapprima alla senatrice De Petris, conviene sull'opportunità di intervenire sia a livello politico, sia attraverso appropriate modifiche regolamentari, al fine di garantire la centralità del Parlamento.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Perilli, ricorda che la Giunta per il Regolamento aveva consentito lo svolgimento di audizioni in videoconferenza, così come la partecipazione dei senatori da remoto. Sarebbe pertanto ingiustificata una limitazione dei lavori parlamentari anche nei casi in cui non vi siano rischi per la salute.

Nell'assicurare pertanto che si farà carico di prendere contatti con gli altri Presidenti di Commissione,

ritiene opportuno che al contempo i rappresentanti dei Gruppi pongano la questione nella sede della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) ribadisce che la questione è già stata posta, e che è stata respinta qualsiasi possibilità di deroga, con riferimento a provvedimenti diversi da quelli relativi all'emergenza Covid-19. A suo avviso, la Conferenza dei Capigruppo non dovrebbe incidere in modo vincolante sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, limitandosi piuttosto a formulare un indirizzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la Presidenza del Senato ha trasmesso una determinazione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo che, quindi, sarà stata condivisa dalla maggioranza.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Perilli. A suo avviso, occorre rimeditare una decisione che spinge ulteriormente il Parlamento verso quella autoemarginazione rilevata da molti costituzionalisti auditi nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 588. Tutto ciò risulta quindi ancor più paradossale nel momento in cui la Commissione affari costituzionali sta cercando di individuare una soluzione che restituisca dignità e centralità alle Camere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete delle sollecitazioni formulate, anche al fine di verificare se le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo in tema di organizzazione dei lavori delle Commissioni hanno un valore vincolante.

La seduta termina alle ore 18,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1762](#)

G/1762/1/1 (già emti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11)

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Casolati](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Rufa](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1762,

premessi che:

il provvedimento in esame ha lo scopo di indagare sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne che a diversi livelli permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese;

l'indagine statistica che qui si propone è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. In tal senso appare opportuno anche ampliare l'oggetto d'indagine ad eventuali casi di violenza nei confronti degli uomini al fine di accertare la proporzione degli stessi rispetto ai dati relativi alle violenze contro le donne;

il provvedimento prende giustamente in esame non solo la violenza fisica o sessuale, ma anche lo *stalking* e la violenza economica o psicologica, che creano ferite molto profonde, anche se non visibili o refertabili. Vengono quindi considerate anche le forme di abuso in presenza dei figli;

le disposizioni qui contenute si concentrano sulla violenza subita dalle donne, troppo spesso vittime di episodi di brutalità fisica da parte di uomini che si trasformano in femminicidi, ma il monitoraggio a cui si fa riferimento ha lo scopo evidente di ampliare la visione, mostrando quindi un quadro realistico della situazione sociale del nostro Paese e di come si inserisce in questo contesto la condizione femminile,

impegna il Governo:

entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, al fine di arricchire i dati rilevati dall'indagine in oggetto, nonché al fine di avere un quadro quanto più completo del fenomeno nel nostro Paese, a rilevare anche i dati relativi ad eventuali forme di violenza contro gli uomini.

Art. 2

2.100/16 (testo 2)

[Pillon](#), [Augussori](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sostituire le parole: «e dalla» con le seguenti: «anche su indirizzo della»

Art. 4

4.100

Il relatore

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 5

5.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.».

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «in coppia» con le seguenti: «che intrattengano una relazione di coppia»;*

b) al comma 3, dopo le parole: « di cui all'art. 5-bis,» inserire le seguenti: «comma 7,».

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole da: «e rilevando» fino alla fine del comma con le seguenti:

« a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

c) gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

All'articolo 7, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assistita e atti» con le seguenti: «o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1762
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Titolo breve: *statistiche in tema di violenza di genere*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 196 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 337 \(pom.\)](#)

14 ottobre 2020

[N. 338 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 343 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2020

[N. 344 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 347 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

[N. 349 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 350 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

[N. 351 \(pom.\)](#)

24 novembre 2020

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 352 \(ant.\)](#)

25 novembre 2020

5ª Commissione permanente (Bilancio)

[N. 353 \(pom.\)](#)

25 novembre 2020

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 175 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2020

[N. 176 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 1900, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Il disegno di legge n. 1549, ad esso congiunto, è d'iniziativa del senatore Faraone ed altri ed ha analogo oggetto.

L'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1900 indica i compiti della istituenda Commissione, finalizzati ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. La Commissione è chiamata, fra le altre, ad indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

La Commissione deve poi verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare

l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

La Commissione deve assolvere, ancora, i seguenti compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, l'istituenda Commissione deve tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è chiamata a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è riconosciuta la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. Il disegno di legge Faraone, invece, così declina le funzioni della Commissione: a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano; b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale; c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi che ricevono supporto da istituzioni estere per la loro organizzazione o il loro finanziamento, allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica; d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet; e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione; f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete internet; g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete internet, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti; h) promuovere,

anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Gli articoli da 3 a 8 dell'Atto Senato n. 1900 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione 1900 (in modo pressoché analogo regolati dall'altro disegno di legge).

L'articolo 3 fissa un termine per la conclusione dei lavori della inchiesta (18 mesi dalla sua costituzione). Al termine dei lavori la Commissione è chiamata a presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione: di essa sono chiamati a farne parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 7 impone l'obbligo del segreto ad ogni componente della Commissione nonché per a tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che il disegno di legge A.S. n. 1892 -

approvato dalla Camera dei deputati - reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*)).

I principi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2. Si rileva altresì che: l'articolo 1, comma 3, pone una norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo, a carico dell'ufficiale di stato civile, di rendere informazioni sul beneficio istituito in sede di esercizio della delega; l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Sono poi confermati i benefici e prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle altre previsioni dell'articolo 2. L'assegno unico e universale è subordinato al possesso, in via cumulativa, dei requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, una commissione nazionale può concedere specifiche deroghe ai criteri predetti.

Il disegno di legge A.S. n. 472, congiunto in sede di esame al precedente, reca una disciplina di delega per l'introduzione sia dell'assegno unico per i figli a carico sia di una dote unica per i figli a carico (quest'ultima utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia). Come emerge dai lavori preparatori svoltisi alla Camera, la soppressione delle analoghe norme di delega - presenti in quella sede e relative all'introduzione di una dote unica per i figli a carico - è dovuta alla considerazione che tale materia potrà essere valutata nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" ([A.C. n. 2561](#), cosiddetto *family act*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di

altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra dichiara che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà definito dall'art. 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE), in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Viene evidenziato che l'intervento dell'Unione è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Viene precisato che la proposta introduce una deroga temporanea e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione. La durata della deroga è limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

[La lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea. Il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori \(COM\(2020\)607\)](#), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori.

La Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche. L'obiettivo della legislazione annunciata sarà quello di istituire misure obbligatorie per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori.

La Commissione ricorda che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico. Tali organizzazioni comprendono le linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione della pornografia minorile, nonché le organizzazioni che si prefiggono di ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori.

La direttiva 2002/58/CE (detta *di e-privacy*) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online. A legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva. La Commissione ritiene pertanto essenziale intervenire immediatamente.

La proposta mira a introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e

segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine (art. 1).

L'art. 2 fa riferimento alla definizione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella direttiva (UE) 2018/1972 e a talune definizioni contenute nella [direttiva 2011/93/UE](#) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'art. 3 definisce introduce una dispensa dai citati obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilendo inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga. In particolare il trattamento deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; la tecnologia utilizzata deve essere di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori chiave pertinenti; il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico (se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario); il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.

Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (art. 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in titolo fu presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette: esso è volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere. La necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata evidenziata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta "Convenzione di Istanbul"), anche dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'ISTAT: tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) sono chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*).

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso.

L'articolo 5 impone, poi, al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. In particolare il comma 3 riporta una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso. Si prevede inoltre la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale, all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 - di particolare interesse per la Commissione giustizia - interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato, infine, da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato a una omogenea rilevazione di dati: sulla violenza fisica; sulla violenza sessuale; sulla violenza sessuale prima dei sedici anni di età, sia in generale sia in ambito familiare; sulla violenza psicologica ed economica, per le donne in coppia; sullo *stalking*; sulla storia familiare delle violenze in quell'ambito; sulle molestie e i ricatti sessuali. Vi è anche l'elenco minimo delle modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, della giustizia e nelle rilevazioni nei centri anti-violenza.

Si propone parere favorevole sul testo.

Nessuno degli emendamenti proposti comporta sanzioni penali o amministrative, per cui sul punto non c'è luogo per deliberare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso

nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **OSTELLARI** dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (*M5S*), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 337 (pom.) del 14/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 14 OTTOBRE 2020
337ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 17,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, come in relazione al testo occorra avere conferma che dal provvedimento, e in particolare dall'istituzione della banca dati di cui all'articolo 5, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va pertanto valutato l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria, della quale deve essere verificata la sostenibilità: appare a tal fine necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica. In relazione agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 5.1 (testo corretto), 5.2 e 5.3, che intervengono sull'ambito delle rilevazioni statistiche spettanti al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La Commissione conviene sulla richiesta di acquisizione di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che annualmente venga stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, un atto aggiuntivo alla convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con la richiamata convenzione vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. Lo schema di atto aggiuntivo in esame definisce le citate strategie in materia di riscossione per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020. I contenuti dell'atto in esame sono stati definiti in coerenza con le previsioni del Documento di economia e finanza 2020 e con le priorità indicate nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2020-2022 (adottato il 13 luglio 2020). Nella relazione che accompagna il testo si evidenzia che, ai fini della stesura del documento, si è altresì tenuto conto delle disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi in materia di definizione agevolata (rottamazione-ter e definizione agevolata delle risorse proprie UE di cui al decreto-legge n. 119 del 2018), nonché saldo e stralcio (legge n. 145 del 2018) e da ultimo delle misure introdotte per mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alla sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (decreti-legge nn. 18 e 34 del 2020).

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 specifica che, con l'atto in esame, si dà attuazione alle previsioni del menzionato articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. L'articolo 3 stabilisce che l'atto aggiuntivo regola per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020 i rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate.

L'articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

L'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia disponga delle risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi per: servizi di riscossione mediante ruolo prestati in favore di soggetti privati o pubblici (incluse le amministrazioni statali); le altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle entrate; le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali.

L'articolo 6 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia le risorse stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all'erogazione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

L'articolo 7 fornisce alcune indicazioni in materia di comunicazione istituzionale. La norma dispone che, nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i cittadini e i contribuenti, l'Agenzia realizza forme di coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate. Inoltre, nell'ambito delle diverse presenze sulla rete *internet* afferenti al

Ministero, il portale del Ministero, attraverso il sito del Dipartimento delle finanze, diviene il punto di riferimento per tutta l'amministrazione finanziaria.

L'articolo 8, in materia di sistemi informativi, prevede che l'Agenzia si impegni ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di *e-government*, nonché con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento delle finanze.

L'articolo 9 stabilisce che l'Agenzia conduca autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie.

L'articolo 10, in materia di modalità di esercizio della funzione di vigilanza, riconosce al Dipartimento delle finanze la funzione di vigilanza finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell'attività di riscossione da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (ferma restando l'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze).

L'Agenzia delle entrate-Riscossione esercita, a sua volta, una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento delle finanze una rendicontazione annuale sugli esiti della suddetta attività.

L'articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, nonché i relativi indicatori.

L'articolo 12 ricorda che l'Agenzia è sottoposta al monitoraggio costante dell'Agenzia delle entrate secondo principi di trasparenza e pubblicità. A tal fine, fornisce rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione.

L'articolo 13 ricorda che lo schema dell'atto aggiuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate possano concordare le modifiche e integrazioni necessarie al presente atto aggiuntivo.

L'articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione di eventuali controversie.

L'Allegato 1 contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2020. Il Piano stima il volume di incassi in circa 6,4 miliardi di euro per il 2020, 9,6 miliardi per il 2021 e 9,8 miliardi per il 2022. La previsione originaria della riscossione per l'anno 2020 (precedente al blocco delle attività nel periodo di sospensione della riscossione) stimava un livello complessivo degli incassi da ruoli pari a 9,187 miliardi di euro. Per l'esercizio 2020, sono state identificate tre aree di intervento strategico in coerenza con le previsioni che l'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022 pone a carico di Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dell'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque svolgersi secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione, nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Le tre aree strategiche di intervento riguardano: servizi, riscossione ed efficienza e per ciascuna di esse sono state individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.

Infine, sempre nell'Allegato 1, è presente il Piano annuale degli investimenti per il 2020. Il Piano, tenendo conto anche degli interventi già avviati nel 2019, e che si concluderanno nel corso dell'anno, prevede investimenti per complessivi 19,1 milioni di euro, così ripartiti: 14,9 milioni di euro per software, sviluppi applicativi e altre immobilizzazioni immateriali necessarie per realizzare gli interventi riguardanti i servizi ai contribuenti, agli enti, di riscossione e amministrativi, nonché per favorire l'interoperabilità con gli enti creditori; 4,2 milioni di euro per attrezzature, impianti, hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni materiali.

Nell'Allegato 2 (flussi informativi per il 2020), sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi: a tal fine, sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi

informativi necessari per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministero, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a fornire al Dipartimento delle finanze.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in data 14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.

Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7), possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al punto n. 8), ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, anche se, considerato che trattasi di oneri retributivi ai quali sono ordinariamente associati effetti indotti, la Relazione tecnica andrebbe integrata con il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità. In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, tramite riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, chiede conferma della compatibilità degli oneri con un limite massimo di spesa, nonché dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, andrebbe confermato che la copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottragga risorse alle altre autorizzazioni di spesa, con conseguenti integrazioni per maggiori bisogni finanziari futuri. L'articolo 3 prevede la proroga dei termini scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Al riguardo, andrebbe confermato che eventuali risparmi che dovessero venire meno per effetto della proroga non siano stati contabilizzati

nei tendenziali di finanza pubblica. Circa l'articolo 4, andrebbe confermato che l'inclusione della SARS-CoV-2 tra gli agenti virali nocivi non comporti un aggravio delle spese per la prevenzione a regime ovvero una volta superato il periodo della fase pandemica. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota n. 171 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota istruttoria, unitamente all'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812-A) CALIENDO. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sostanzialmente identico alla proposta 3.0.1, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 15 gennaio 2020, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Prospetta pertanto di ribadire, sul citato articolo 4, il medesimo parere. Sulla parte restante dell'articolo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'articolo 4.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 4. Il parere è non ostativo sulla parte restante dell'articolo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come il Governo avesse rappresentato la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sull'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA consegna la relazione tecnica che subordina la verifica positiva sull'emendamento 1.100 alla riformulazione della lettera f), espungendovi le parole: "e la durata".

La RELATRICE, alla luce dell'avviso del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f*) delle parole: "l'organizzazione, le modalità e la durata", con le seguenti: "l'organizzazione e le modalità".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ricorda di aver illustrato, nell'ultima seduta, il contenuto del provvedimento in esame, sul quale propone l'espressione di un parere non ostativo relativamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricordando che, per il terzo anno consecutivo, questo tipo di provvedimento viene presentato negli ultimi mesi dell'annualità di riferimento, reiterando una prassi non accettabile e chiedendo quindi la rimodulazione della tempistica di presentazione.

Il PRESIDENTE concorda circa l'opportunità che tale provvedimento venga presentato all'inizio dell'anno di riferimento, consentendo al Parlamento di svolgere un esame effettivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal presidente Pesco, in qualità di relatore, nella seduta del 14 ottobre scorso, segnala, per quanto di competenza, che in data

14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.

Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso non ostativo sullo schema di decreto.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere, onde consentire ai senatori un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce di un approfondimento svolto, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo ad acquisire dal Ministero delle politiche agricole gli elementi istruttori necessari per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice **CONZATTI (IV-PSI)** ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto, da diversi mesi, l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo del disegno di legge, oltre che elementi istruttori su diverse proposte emendative.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La relatrice **CONZATTI (IV-PSI)** fa presente che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Governo per predisporre la corretta riformulazione di alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire gli elementi di risposta già richiesti al Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3

novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([101-bis](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), preliminarmente, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione e integrazione del richiamato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto. Questa Commissione ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 maggio 2020. Più precisamente, è stato espresso un parere favorevole con due osservazioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi. Le due osservazioni richiamate consistevano in una correzione della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 23 (ora 28) istitutivo dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e nella riformulazione della rubrica dell'articolo 29 (ora 34) recante la clausola di invarianza finanziaria generale.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'atto, con riferimento all'articolo 3 - che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che, con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina - pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembrerebbe volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, appare opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire gli elementi di risposta in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), in conformità al parere già reso dalla Commissione bilancio sul corrispondente emendamento 20.0.14 approvato dalla Commissione di merito. Propone altresì di formulare un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29, risultanti dall'approvazione di emendamenti su cui la

Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Su tutto il restante articolato, propone di esprimere un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, propone di confermare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*", con il seguente: "*n-bis* introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residui industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". Propone quindi di riaffermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.100 e 5.200 (quest'ultima sostanzialmente corrispondente all'emendamento 5.1, sul quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché minori entrate l'emendamento 5.105 (rinumerato 5.305). Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 (rinumerato 5.300), 5.101 (rinumerato 5.301), 5.102 (rinumerato 5.302) e 5.103 (rinumerato 5.303), in tema di localizzazione degli impianti a energie rinnovabili. Rileva quindi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerato 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Occorre quindi valutare gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici. Rileva poi che devono valutarsi i profili finanziari degli emendamenti 15.100 e 15.101, che riducono la quota di fatturato destinata al finanziamento del governo dei dispositivi medici.

In relazione al parere sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del testo, osserva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 22.105 e 22.106, che modulano l'applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ai bicchieri. Rileva quindi opportuno valutare, in relazione al parere sul suddetto articolo 22, comma 1, lettera *d*), la portata finanziaria degli emendamenti 22.105 (testo 2) e 22.105 (testo 3). Osserva che risulta suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 22.107. Su tutti i restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 22.102 (testo 2), fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo approvato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Pertanto, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*), e un avviso di semplice contrarietà limitatamente agli articoli 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*), 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico", 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché limitatamente all'articolo 29.

Concorda, quindi, sull'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Su tutto il restante articolato, concorda con l'espressione di un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte richiamate dal relatore 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2).

Concorda altresì con la riformulazione dell'emendamento 5.50, nel senso indicato dal relatore.

In merito agli emendamenti sui quali il relatore propone il parere di semplice contrarietà, rappresenta l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.35, 5.6 (testo 3), 5.84, 5.85, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38, stante la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di confermare anche sulle proposte richiamate dal Sottosegretario il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, trattandosi di una scelta già precedentemente ponderata.

Il sottosegretario BARETTA prende atto dell'indicazione del relatore.

In merito, poi, agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 4.100 e 5.200, mentre rappresenta come l'emendamento 5.305 possa determinare una riduzione di entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede una rivalutazione da parte del Governo sulla proposta 5.305, ritenendo infondata l'obiezione circa la paventata riduzione di gettito tributario.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) illustra la portata dell'emendamento 5.305, osservando che, qualora l'emendamento non venisse approvato, verrebbe meno la convenienza per i consumatori nella creazione di nuove configurazioni di autoconsumo denominate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche".

Il rappresentante del GOVERNO osserva come, sull'emendamento 5.305 in esame, sia pervenuto un chiarimento da parte del Ministero dello sviluppo economico che evidenzia l'assenza di onerosità.

Il PRESIDENTE chiede, incidentalmente, al senatore Girotto se la configurazione di "comunità energetiche" determini anche il rilascio di una bolletta unitaria.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) fa presente che, anche nelle "comunità energetiche" ogni componente può mantenere il proprio gestore.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 5.302 e 5.303, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.300 e 5.301.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) rileva come gli emendamenti 5.300 e 5.301 siano stati ritirati in Assemblea.

Sull'emendamento 5.306, il sottosegretario BARETTA osserva che si è in attesa di acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulle implicazioni di ordine finanziario. Altresì, occorre acquisire elementi istruttori sull'emendamento 5.311.

Sulla portata normativa dell'emendamento 5.306, intervengono i senatori [GIROTTI](#) (M5S) e

[DELL'OLIO](#) (M5S), che ritengono tale proposta priva di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 5.306 e 5.311.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 12.102, 12.102 (testo 2), 15.100 e 15.101.

In merito agli emendamenti 22.105, 22.105 (testo 2), 22.105 (testo 3) e 22.106, formula un avviso non ostativo, ricordando che, secondo il Dipartimento delle finanze, gli eventuali effetti di natura fiscale correlati alle proposte in esame potranno essere stimati soltanto in occasione della predisposizione, da parte del Governo, dei decreti delegati.

Da ultimo, esprime un avviso contrario sull'emendamento 22.107, in quanto tale proposta risulta suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito erariale.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 22.107 che abroga la cosiddetta "*plastic tax*".

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sopprima un tributo i cui effetti sono già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*). Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29.

Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101 e 22.107.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*)", con il seguente: "*n-bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1944, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione" e con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto" (atto del Governo n. 198).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto ([n. 198](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (ant.) del 29/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
343ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), posta la vaghezza del principio di delega, andrebbero forniti chiarimenti sui profili finanziari dell'organismo chiamato a monitorare l'attuazione dell'assegno unico, al fine di poter verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza. Analogamente, con riferimento dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di neutralità relativa all'istituzione e al funzionamento della commissione nazionale competente a concedere specifiche deroghe ai requisiti di accesso all'assegno unico. Al riguardo, occorre segnalare che l'istituzione della commissione nazionale è prevista mediante decreto ministeriale, non soggetto alla trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, previsto nel testo all'articolo 5 per gli schemi di decreto legislativo. Con riguardo all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, posto che i principi e i criteri direttivi sui requisiti dell'assegno unico non consentono di stabilire *ex ante* una quantificazione certa della misura, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi informativi sui mezzi finanziari astrattamente previsti a fini di copertura, con particolare attenzione all'attuale disponibilità delle risorse relative alle misure specificamente indicate alle lettere *a*) e *b*) del suddetto articolo 3, di cui si prospetta il graduale superamento o la soppressione. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota n. 174 del Servizio del bilancio.

Oltre alle considerazioni sopra esposte, fa presente come il disegno di legge in esame, rispetto al testo sul quale era stato avviato l'esame da parte della Camera dei deputati, sia stato scorporato delle

disposizioni recanti la delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, confluite nel disegno di legge governativo all'esame della Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2561).

In linea generale, osserva come il disegno di legge 1892 abbia l'obiettivo di riformare e riordinare la normativa sull'assegno unico familiare, superando gli istituti finora vigenti, come le detrazioni per i figli a carico e gli assegni in favore dei lavoratori autonomi.

Il provvedimento si ispira quindi a principi di equità sia "orizzontale" sia "verticale".

Per quanto attiene ai profili di finanza pubblica, auspica che la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere un parere non soltanto di carattere contabilistico, ma basato su considerazioni di ordine politico, nella consapevolezza che una riforma di tale portata richiede risorse adeguate, da individuarsi nella prossima legge di bilancio, al fine di evitare che la delega si riduca ad una promessa effimera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, all'articolo 2, commi 6, 7 ed 8, è previsto che gli oneri derivanti dai costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa sostitutiva. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) viene individuata come ente preposto alla statuizione dei criteri e delle modalità per la definizione della predetta componente. Fa presente che è altresì previsto che, con decreto interministeriale, siano individuate misure premiali nei confronti del peschereccio che si occupa del conferimento dei rifiuti. Al riguardo, osserva che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria delle suddette previsioni normative, considerato che, in base all'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, ogni norma di legge che comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. In particolare, andrebbe fornita una stima dei costi derivanti dalla raccolta dei rifiuti - considerato che la maggior parte dei porti non dispone attualmente di impianti di raccolta disponibili - e dei conseguenti aumenti, sul piano delle entrate, a carico della collettività. Andrebbero, inoltre, esplicitate le modalità di funzionamento dell'eventuale meccanismo di perequazione sia verso i comuni che verso le autorità portuali. Inoltre, rileva che non risulta chiara la portata normativa delle misure premiali da individuarsi con apposito decreto interministeriale e l'eventuale ricorso a risorse finanziarie. Da ultimo, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, anche in riferimento alle previsioni recate dall'articolo 8 sull'educazione ambientale nelle scuole e dall'articolo 10 sulle misure di riconoscimento ambientale. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 175 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogato i contenuti del provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 28 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 che determinano la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza (ossia al 31 gennaio 2021) della previsione del decreto "cura Italia" che consente di rideterminare i permessi per i sindaci. Occorre richiedere la relazione tecnica per l'emendamento 1.18. Occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui

subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per gli emendamenti 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto), che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 3.5 (sostanzialmente identica alle proposte 3.6 e 3.7).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori.

Il vice ministro MISIANI si sofferma sui subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100, esprimendo un avviso contrario sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2 per mancanza di relazione tecnica. Formula altresì un avviso contrario anche sulle proposte 1.0.100/3, 1.0.100/4 e 1.0.100/5, per le quali rappresenta le obiezioni formulate dalla Ragioneria generale e dall'Agenzia delle entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) interviene sulla proposta 1.0.100/5, illustrandone la *ratio* normativa e sottolineandone l'analogia con i subemendamenti a sua prima firma 1.0.100/12 e 1.0.100/13. Considerato il tenore di tali proposte, ritiene del tutto immotivate le obiezioni formulate dal rappresentante del Governo e chiede l'accantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) e il senatore [CALANDRINI](#) (FdI) concordano con le raccomandazioni del senatore Dell'Olio chiedendo l'accantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore Dell'Olio e chiede di accantonare anche l'esame della proposta 1.0.100/11.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno accantonare l'esame dei subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12 e 1.0.100/13.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sulla proposta 1.0.100/7 per mancanza di relazione tecnica, oltre che per profili di criticità sollevati dall'Agenzia delle entrate.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno sospendere l'esame della proposta 1.0.100/7, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il vice ministro MISIANI chiede poi di accantonare l'esame del subemendamento 1.0.100/14, per consentirne un supplemento istruttorio. Formula quindi un avviso contrario sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24 e 1.0.100/25.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa la motivazione della contrarietà formulata sulle proposte 1.0.100/19, 1.0.100/20 e 1.0.100/21 e 1.0.100/22.

Il vice ministro MISIANI fa presente che i subemendamenti 1.0.100/19 e 1.0.100/21 presentano profili di incompatibilità con la normativa europea sull'IVA.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.0.100/20, rappresenta i profili di criticità finanziaria derivanti dalla nuova rottamazione dei carichi esattoriali.

Con riferimento poi al subemendamento 1.0.100/22, evidenzia l'incongruità della copertura finanziaria. Con riguardo agli altri emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri, chiede di mantenere in sospeso la valutazione della proposta 1.0.5 sulla quale la relazione tecnica è in corso di verifica. Formula quindi un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso dal Governo sugli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il vice ministro MISIANI fornisce i chiarimenti richiesti e, successivamente, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.18, per inidoneità della copertura, e 1.31, segnalando al riguardo la necessità di acquisire la relazione tecnica che confermi la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 1.0.4, per inidoneità della copertura, e 1.0.7 per effetti finanziari negativi con riferimento all'annualità nella quale verrà fruita la relativa agevolazione fiscale per i mutui sulla prima casa di abitazione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver illustrato la *ratio* della proposta 1.0.7, ne dispone l'accantonamento.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, per mancanza di relazione tecnica, 2.5, 2.5 testo corretto, 2.6 e 2.6 testo corretto.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.3.

Successivamente, il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte analoghe 3.5, 3.6 e 3.7, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica per valutare l'impatto finanziario degli emendamenti 4.1 (già 1.38) e 5.0.1.

Su richiesta della senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) dispone di accantonare l'emendamento 4.1 già 1.38, nonché la proposta 5.0.1.

Rappresenta poi la necessità che la Commissione acquisisca la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.1, sul quale è stata espressa una valutazione non ostativa nella seduta pomeridiana di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi, il Presidente [PESCO](#) (*M5S*) in qualità di relatore propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/15,

1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24, 1.0.100/25, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.100/17, 3.5, 3.6 e 3.7. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/13, 1.0.100/14, 1.0.100, 2.3, 4.1 e 5.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice **CONZATTI** (*IV-PSI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (testo 2), al fine di verificarne la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Fa presente che occorre poi valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 7.1 (testo 2). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100, nonché sugli emendamenti 3.100, 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ragguagli sui lavori della Commissione per la settimana corrente.

Il PRESIDENTE fornisce, al riguardo, elementi informativi, precisando che l'organizzazione dei lavori relativi al cosiddetto decreto-legge "ristori" sarà oggetto di esame da parte degli Uffici di Presidenza riuniti della Commissioni bilancio e finanze, convocati alle ore 15,30 di oggi.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere un indirizzo di saluto al senatore Ferro, rientrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso e degli ulteriori emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)]. Segnala che la proposta 1.300 (già 3.0.20), in materia di proroga dei permessi dei sindaci lavoratori dipendenti, ha avuto una valutazione di nulla osta, nonostante la sostanziale corrispondenza con gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 - segnalati dal Governo - sui quali è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che risulta opportuno un approfondimento sulla proposta 1.32 sulla quale, a seguito della segnalazione del Governo, era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.37 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate.

Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 1.0.100 (a cui è allegata la relazione tecnica positivamente verificata).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 3.3 (testo 2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 5.0.2 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo

2) e 5.0.3 (testo 3).

Il vice ministro MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.203 (testo 2) (già 3.0.15 (testo 2)).

Con riguardo all'emendamento 1.300 (già 3.0.20), concorda con l'esigenza di formulare una valutazione contraria, a rettifica del parere reso precedentemente, in conformità a quanto stabilito per le analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, segnalate dal Governo.

Con riguardo all'emendamento 1.32, nel far presente che l'eventuale approvazione potrebbe avere un effetto di spiazzamento dell'attuale platea di beneficiari, rettifica in senso non ostativo la precedente valutazione, atteso che la misura non risulta presentare, alla luce di un ulteriore approfondimento, criticità sotto il profilo della finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.32 interviene il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, per fornire informazioni sul funzionamento del cosiddetto "Fondo Gasparrini" e sui destinatari della misura, in modo da chiarire la *ratio* della proposta emendativa.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) concorda con la valutazione non ostativa del Governo, dal momento che il Fondo opera nei limiti delle risorse stanziare, cessando l'accettazione delle domande a fronte del venir meno delle disponibilità finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel concordare circa l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento in esame, invita a valutare l'utilità della discussione in corso, attesa l'attuale improponibilità della proposta, che potrebbe essere ripresa, stante la meritevolezza della questione ivi sottesa, in un altro veicolo legislativo.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone comunque di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.32, rimettendo alla Commissione di merito le valutazioni sulla proponibilità della misura.

Il vice ministro MISIANI, proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta relativo alle proposte 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3).

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, formula un giudizio contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.0.100/5.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) non condivide la valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta, che a suo avviso non presenta, al di là del giudizio di merito, criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala che il subemendamento 1.0.100/12, a propria firma, ha un contenuto analogo all'1.0.100/5. A tale proposito, annuncia di aver presentato, presso la Commissione di merito, una riformulazione volta a superare eventuali perplessità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Chiede pertanto di valutare l'accantonamento dell'esame del relativo esame.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame delle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/12 e 1.0.100/12 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Vengono altresì accantonati i subemendamenti 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/11 e 1.0.100/13, concernenti le medesime questioni.

Il vice ministro MISIANI, riprendendo la valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso contrario, per gli aspetti finanziari, sul subemendamento 1.0.100/14, in ordine al quale vi è un avviso sfavorevole del Dipartimento delle finanze, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.100/16 (testo 2), la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), prospetta, in qualità di relatore, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento del Governo 1.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime su tutti un avviso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla motivazione della valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 2.3.

Il vice ministro MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla portata normativa e finanziaria della proposta.

Il vice ministro MISIANI, alla luce degli approfondimenti svolti, concorda con l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), reputa poco comprensibili le ragioni della contrarietà espressa dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la complessa operazione delineata dalle proposte emendative, che presentano anche espressioni poco chiare, richiede una relazione tecnica, in assenza della quale non si può che ribadire l'avviso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 3.1 (testo 3), su cui sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia, ai fini della verifica della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.3 (testo 2), nonché sull'emendamento 3.0.17 (testo 2).

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 3.0.17 (testo 2), osserva che la proposta non sembrerebbe presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario.

I senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) condividono l'osservazione del Presidente, evidenziando come la proposta in questione abbia essenzialmente finalità di coordinamento, senza determinare effetti finanziari.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene necessario chiarire la portata normativa e finanziaria dell'emendamento in discussione, mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), pur rilevando che, a una prima lettura, la proposta sembrerebbe avere natura poco più che terminologica, considera opportuno, in via prudenziale, acquisire chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede nuovamente, anche per ragioni di equità e parità di trattamento, che vengano accantonate le proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il vice ministro MISIANI, nel dichiararsi comunque disponibile allo svolgimento di un supplemento di istruttoria, ribadisce la presenza, nelle proposte in discussione, di criticità finanziarie, anche alla luce del fatto che l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da parte degli enti territoriali era stato, a suo tempo, finanziato con un apposito stanziamento di risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'ulteriore accantonamento delle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso non ostativo sull'emendamento 4.1 (già 1.38), che è stato verificato positivamente.

Sulla proposta 5.0.1, esprime quindi un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, che allo stato risulta improponibile.

Il vice ministro MISIANI concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3), mentre gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) risultano improponibili.

Interviene per chiedere delucidazioni al riguardo il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale risponde il PRESIDENTE.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)], 1.0.100/14 e 3.3 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 1, lettera *d*), il capoverso *1-quinquies* sia sostituito dal seguente: "*1-quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso *3-bis.2* sia sostituito dal seguente: "*3-bis.2*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso *7-bis* sia sostituito dal seguente: "*7-bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100, 4.1, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.300 (già 3.0.20) e un parere di nulla osta

sull'emendamento 1.32.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2, in tema di sostegno alla ricerca scientifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per esigenze di carattere tecnico-contabile.

La RELATRICE, alla luce dell'avviso espresso dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: "2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga i rilievi di carattere finanziario avanzati sul testo e sull'emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI formula, in relazione al testo, una valutazione di nulla osta condizionata alla soppressione dell'articolo 3 e delle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 5.

Sull'emendamento 1.0.1, nel concordare con la Commissione sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria e del divieto di emolumenti comunque denominati, segnala comunque la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

In assenza di ulteriori interventi, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita nuovamente la predisposizione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI assicura che provvederà a riportare la richiesta di sollecito alle amministrazioni competenti, anche in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 10 novembre e degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.500 (testo 2)/1. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.500 (testo 2)/2 recante una norma transitoria sul compenso degli amministratori delle società controllate dalle regioni e dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/4. Occorre valutare la proposta 1.501 (testo 2)/3 che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani. Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3) relativo ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Occorre valutare l'emendamento 3.0.17 (testo 3) che dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente debbano essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo, si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.0.100.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 5.01 (testo 2)/4.

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/3 esprime un avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3), sul quale permane la contrarietà dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime apprezzamento per la proposta di semplice contrarietà avanzata dal rappresentante del Governo sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3).

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e Donatella [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) si associano alla considerazione svolta dal senatore Errani.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ribadisce come il subemendamento in esame sia privo di effetti finanziari negativi.

Il vice ministro MISIANI evidenzia come l'espressione di un parere di semplice contrarietà sia funzionale a permettere una votazione presso la Commissione di merito, ferma restando la possibilità di approfondire la tematica alla base del subemendamento nel corso di un prossimo provvedimento.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, invita la maggioranza ad approfondire la questione in sede di esame, presso le Commissioni riunite 5a e 6a, del disegno di legge n. 1994 (cosiddetto "Decreto ristori").

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dell'avviso espresso nella seduta di ieri, chiede poi di rivedere il parere espresso sull'emendamento 1.0.100/16 (testo 2), al fine di correggerne non solo la norma di copertura, ma anche alcuni profili della parte dispositiva.

Successivamente esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3), mentre formula un avviso di nulla osta sull'emendamento 4.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni e proposte emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/3, 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3).

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100/12 (testo 3).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sulla proposta 1.0.100/16 (testo 2), la Commissione esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: «All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi

previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-ter. Il beneficio previsto al comma *3-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *3-bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/4 e 4.0.100 il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, di riproporre per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli

agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: 3-2. 'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; - alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente:"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."

Sull'emendamento 2.3 si ribadisce un parere di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea si ribadisce una valutazione non ostativa. Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime una valutazione non ostativa."

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione sul testo e sugli emendamenti formulata dal relatore.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la proposta 1.200, subordina la valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in

merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: "3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.".

Sull'emendamento 2.3, ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, l'esame resta sospeso.

Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia

di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conseguire elementi informativi al fine di valutare se dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale possano derivare oneri o vincoli nella gestione del patrimonio a carico del comune di Servigliano o il diritto a provvidenze a carico del bilancio dello Stato. Risulta pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere che, dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale all'*ex* campo di prigionia di Servigliano, possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, comma 1, istitutivo di un Comitato promotore, appare opportuno valutare la formulazione della disposizione, con specifico riferimento alla composizione del suddetto Comitato, ai fini della verifica della sostenibilità dei costi di funzionamento.

In relazione al successivo comma 3 dell'articolo 3, il quale dispone che il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dal disegno di legge in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, rileva che il contributo straordinario di cui all'articolo 4 è previsto per le sole annualità 2021 e 2022: al riguardo, occorre avere chiarimenti sugli eventuali profili finanziari di tale disallineamento temporale. Con riferimento poi al comma 6 dell'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di missione dei componenti del citato Comitato promotore e del Comitato scientifico di cui al comma 5 nonché, in assenza di una espressa esclusione, il possibile rimborso di spese di altro tipo.

In merito all'articolo 4, comma 1, che attribuisce al Comitato promotore un contributo straordinario di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative celebrative, la copertura di eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi i rimborsi spese, e la realizzazione di un sito *internet* istituzionale, occorre acquisire ulteriori elementi informativi sulle risorse umane e strumentali di cui potranno avvalersi i suddetti Comitati, anche in relazione all'eventuale supporto offerto dai soggetti pubblici e dalle fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, con una stima di massima relativa anche alle spese di istituzione e di funzionamento del suddetto sito *internet*. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, in base al quale al Comitato promotore possono essere altresì destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, con l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale, sarebbe opportuno fornire delucidazioni sulla natura giuridica del Comitato promotore e chiarire se alle summenzionate liberalità si applichino le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Con riguardo infine alla copertura finanziaria di cui all'articolo 5, a carico del fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo lontana la conclusione dell'esercizio finanziario e trovandosi il procedimento in prima lettura, occorre valutare l'aggiornamento al bilancio triennale 2021-2023.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, che disciplina il contributo a fondo perduto, sarebbe opportuna una più dettagliata indicazione circa i nuovi beneficiari, distinguendo i dati dei soggetti che, pur avendo diritto, non avevano in precedenza presentato istanza e i dati della platea prima esclusa per il fatturato troppo alto, al fine di consentire una verifica più puntuale della quantificazione.

Relativamente all'articolo 2, che incrementa il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, per quanto riguarda l'impatto sui saldi si chiedono chiarimenti in merito alla concentrazione degli effetti attesi sul fabbisogno del settore statale per il solo 2020, che si avvia alla conclusione, e non anche per il 2021.

Riguardo l'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sul possibile impatto della misura sulle fondazioni lirico-sinfoniche e sugli enti teatrali ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, atteso che la disposizione può determinare maggiori spese (nel caso di restituzione del prezzo già versato) ovvero minori entrate (nel caso di erogazione dei *voucher*) a carico dei suddetti enti.

In relazione al successivo comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", chiede conferma che la stima degli oneri, quantificati in complessivi 350 milioni di euro, sia abbastanza prudenziale. In relazione alla copertura finanziaria, configurata come tetto di spesa, si valuti la sua riformulazione nei termini di previsione di spesa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto la misura in questione.

All'articolo 8 è prevista l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre. Considerato che la predetta norma stanziava 1.499 milioni di euro per 4 mesi mentre ora si stanziavano 259,2 milioni di euro per 3 mesi, chiede ulteriori dati idonei a confermare la stima dell'onere, con particolare riguardo all'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola, considerato che la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti alla verifica quantitativa.

Analogamente, con riferimento all'articolo 9, che dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU per determinate attività, occorre acquisire informazioni che permettano di verificare la stima predisposta, attesa la laconicità della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la norma stabilisce la conservazione *ex lege* nel conto residui dell'esercizio 2021 degli stanziamenti rimasti inoptati e già iscritti in bilancio in conto competenza per il 2020, in relazione a due autorizzazioni di spesa destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria, in attuazione della possibilità, prevista in tal senso dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità, di derogare in via espressa e con legge al principio generale, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Preso atto che la finestra temporale per l'accesso ai predetti interventi non è ancora chiusa, potrebbero presentarsi oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati, con conseguente decremento delle risorse destinate allo slittamento al 2021. Osserva tuttavia che, nell'ambito dell'importo complessivo riportato dalla disposizione in parola (3.588,4 milioni di euro), una quota dovrebbe in realtà essere utilizzata per coprire l'onere di 582,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare iscritto al 2020 in

relazione all'articolo 12, comma 13, mentre il restante importo di circa 3 miliardi dovrebbe essere appunto conservato in conto residui per il 2021.

In relazione agli effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021, una parte della copertura - secondo la relazione tecnica - sarebbe da attribuire al Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Al riguardo, ricorda che tale documento, previsto dalla normativa europea e italiana, non ha efficacia normativa ma finalità informative nei confronti della Commissione europea e pertanto non potrebbe costituire fonte di copertura dello slittamento di oneri.

Comunque, considerato che le risorse (ri)stanziare in conto dei residui in gestione nel 2021 possono ritenersi scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente con riguardo alla competenza finanziaria, dovrebbero svolgersi adeguati approfondimenti sui conseguenti effetti in termini di cassa e competenza economica per il 2021. Andrebbe poi valutato se lo strumento del mantenimento in conto residui sia quello più adeguato dal punto di vista della legge di contabilità e non sia piuttosto opportuno operare una rimodulazione della spesa.

All'articolo 12, per quanto riguarda i profili di quantificazione, chiede conferma che l'onere relativo ai commi da 8 a 12, concernenti gli ulteriori trattamenti di Cassa integrazione, possa essere effettivamente riferibile per 582,7 milioni di euro al 2020 e 1501,9 milioni di euro al 2021, considerato che alla fine del 2020 mancano meno di due mesi nonché alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi trascorsi, con i conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno. Con riguardo all'articolo 21, che dispone uno stanziamento di 85 milioni di euro per la concessione in comodato d'uso gratuito a studenti meno abbienti di dispositivi digitali e di connettività, nella misura risultante dalla rilevazione dei fabbisogni conclusasi lo scorso 1° settembre 2020, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere, nonché chiarimenti sugli eventuali effetti di trascinamento della spesa per il 2021 e su eventuali effetti finanziari connessi ad un'accelerazione della spesa, trattandosi di risorse in conto capitale.

Per quanto concerne l'articolo 23, chiede conferma che alle previsioni di cui all'articolo in esame si possa fare fronte con le risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente e valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo un'apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, chiede conferma del fatto che all'istituzione del portale telematico e alle nuove modalità di cura degli atti processuali si possa far fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, è opportuno valutare l'inserimento nel testo dell'articolo di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 26, appare opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria nella seguente versione: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

In relazione agli articoli 27 e 30, appare opportuno valutare l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

L'articolo 32 reca norme volte alla prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 fino al 24 novembre 2020, data che coincide con quella di cessazione di efficacia del dPCM del 24 ottobre 2020, mentre il termine dello stato di emergenza è attualmente fissato al 31 gennaio 2021. Al riguardo, potrebbe essere oggetto di valutazione l'opportunità di preordinare risorse adeguate all'attuale termine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda l'articolo 34, recante le coperture finanziarie, si premette che la somma degli importi di cui alle lettere da a) a p) del comma 3 garantisce la copertura degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma per ogni anno e su tutti saldi.

Entrando nel merito delle singole coperture adottate, in relazione alla lettera a), osserva che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni che consentano di ripercorrere le modalità di calcolo con cui viene definito l'ammontare del *surplus* di risorse per il *bonus* vacanze rispetto all'originaria quantificazione e dotazione. Risulta quindi opportuno un chiarimento circa l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Con riferimento al comma 4, in materia di monitoraggio delle risorse, occorre valutare l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare. Osserva, inoltre, che potrebbe porsi un problema di coordinamento con i decreti-legge n. 18, n. 23, n. 34 e n. 104 del 2020. Infatti, non sono formalmente modificate le norme che prevedono una procedura speciale, diversa da quella prevista dalla legge di contabilità, per il monitoraggio e le eventuali compensazioni dei maggiori oneri.

La relazione tecnica rileva poi che sarebbe emerso un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, al *bonus* per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e alle misure di integrazione salariale. Sarebbe quindi opportuno acquisire maggiori elementi informativi circa i risparmi derivanti dal minor utilizzo dei crediti di imposta che sono stati contabilizzati in compensazione.

Evidenzia, peraltro, che tali risparmi contribuiscono a garantire la copertura del provvedimento, come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tuttavia, tale modalità di copertura non risponde ai criteri previsti dalla legge di contabilità e potrebbe essere considerata anche non rispondente all'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe quindi necessaria una formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, non potendosi ritenere sufficienti generiche affermazioni contenute nella relazione tecnica.

Da ultimo, la relazione tecnica effettua altresì la nuova stima dell'indebitamento netto per il 2020 al 10,7 per cento del PIL, in revisione rispetto all'ultima stima comunicata al Parlamento con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020, che lo aveva fissato al 10,8 per cento, e anche rispetto al Documento programmatico di bilancio (DPB) che lo aveva invece fissato al 10,5 per cento.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici, come il saldo di indebitamento netto e il saldo netto da finanziare, sono il DEF e la NADEF. In sede di esame di provvedimenti legislativi, la relazione tecnica dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa e le relative coperture comportano rispetto agli aggregati "tendenziali" di finanza pubblica, mentre la legge di assestamento sarebbe la sede specificamente deputata a certificare il miglioramento o il peggioramento delle previsioni finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario, rispetto agli andamenti effettivi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 177 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, da cui risulta che: il meccanismo di copertura tariffaria dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica; le misure premiali previste dall'articolo 2, comma 8, in favore dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti negli impianti di raccolta saranno individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le istituzioni scolastiche potranno fare fronte alle attività di educazione ambientale di cui all'articolo 8 nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge n. 92 del 2019; la previsione dell'articolo 10, comma 3, che attribuisce ai comuni la facoltà di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non determina ricadute negative per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al rappresentante del Governo se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, richiesta formalmente dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MISIANI fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia è in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti ([n. 199](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta al 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo, al fine di rispondere ai rilievi avanzati dalla relatrice Accoto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4, 2.7, 2.23 e 2.24. Comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.22 e 2.27. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.12, 2.14 e 2.14 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 che attribuisce ai comuni interessati dalle previsioni dell'articolo 2 il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda l'emendamento 2.26, occorre valutarne la portata finanziaria, con riferimento alle risorse necessarie ad attuare gli interventi ivi previsti. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.30 che conferisce ai comuni la facoltà di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dalle imbarcazioni da pesca. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.6 e 3.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.3 che consente ai comuni delle isole minori di stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in favore dei commercianti e degli artigiani ai quali è vietata la distribuzione o la commercializzazione di prodotti di plastica monouso.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.3 interamente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 5. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.1 che prevede la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del piano nazionale per lo sbarramento dei fiumi, con finanziamento annuale a carico della legge di bilancio. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.3 (testo 2) che introduce un credito di imposta in favore degli imprenditori ittici che acquistano prodotti ittici biodegradabili o compostabili. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.1 recante disposizioni per la Laguna di Venezia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 11.0.2 recante criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.4 e 2.7. Per quanto riguarda l'emendamento 2.23, rappresenta l'avviso contrario del Dipartimento delle finanze, mentre evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.24.

Concorda poi con la relatrice sulla onerosità degli emendamenti 2.15, 2.22 e 2.27.

In merito all'emendamento 2.12, formula una valutazione non ostativa, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.14 e 2.14 (testo 2).

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 2.21 per inidoneità della copertura.

Dopo aver chiesto di accantonare l'esame dell'emendamento 2.21 (testo 2), esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.26 per mancanza di relazione tecnica e sull'emendamento 2.13 per incongruità della copertura.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2) per un approfondimento istruttorio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede quali siano le motivazioni alla base della contrarietà espressa sulle proposte 2.4, 2.24 e 2.15.

Il vice ministro MISIANI ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.24, mentre, per quanto riguarda la proposta 2.24, osserva che, ferma restando la necessità della relazione tecnica, la copertura è inidonea per assenza di sufficienti disponibilità sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.15, concorda con la Commissione circa il fatto che la proposta determina maggiori oneri.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.4, rilevando la necessità di disporre di apposita relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4, osservando come eventuali costi siano comunque coperti dal meccanismo tariffario, che comporterebbe, quindi, oneri non a carico delle finanze pubbliche, bensì dell'utenza. Peraltro, la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti potrebbe anche, con ogni probabilità, favorire il miglioramento dei costi di gestione, con benefici anche di carattere finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.4 e 2.24, stante il fatto che l'avviso contrario trova motivazione nell'assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MISIANI esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 3.4 per assenza di relazione tecnica e inidoneità della copertura.

Concorda poi con la Commissione sulla necessità di acquisire la relazione tecnica anche in merito all'emendamento 3.6, che peraltro reca profili di onerosità, nonché sulla proposta 3.0.1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il disegno di legge in esame abbia un impianto positivo e condivisibile, in quanto la finalità del provvedimento consiste nel recupero e nella gestione dei rifiuti raccolti in mare.

Tuttavia, il disegno di legge è strutturato in termini di invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché gli eventuali costi trovano copertura attraverso rimodulazioni tariffarie. Ne deriva che ogni proposta emendativa, anche di carattere migliorativo, determina necessariamente un costo, con effetti sulla finanza pubblica.

Auspica un approfondimento su tale aspetto, anche per evitare che ogni miglioramento del disegno di legge venga scaricato sui cittadini attraverso il meccanismo tariffario. Peraltro, l'emendamento 3.6 contiene proposte di grande ragionevolezza.

Il vice ministro MISIANI fa presente che, ai fini della copertura di eventuali proposte emendative, si potrebbero utilizzare i fondi speciali accantonati presso il Ministero dell'ambiente.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 3.4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 4.3 per assenza di relazione tecnica, analogamente all'emendamento 5.3.

In merito all'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario, in quanto determinerebbe un vincolo di finanziamento annuale a carico della legge di bilancio.

Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 che, tra l'altro, presenta profili finanziari negativi in termini di riduzione delle entrate da canoni demaniali e profili di criticità legati al meccanismo dei trasferimenti finanziari alle regioni.

Rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti articoli 10 e 11, il vice ministro MISIANI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3, sulle quali sussiste comunque un avviso contrario del Dipartimento delle finanze.

Con riguardo all'emendamento 10.0.3 (testo 2), rappresenta la contrarietà del Dipartimento delle

finanze, mentre rileva che l'emendamento 10.0.6 comporta maggiori oneri.

In merito agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica. Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, rappresenta la sussistenza di profili di criticità finanziaria circa gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.25, 2.28, 2.29, 2.0.1, 3.5, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno sospendere l'esame degli ulteriori emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, per consentire alla Commissione un adeguato approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO propone quindi l'approvazione del seguente parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.30, 3.6, 3.0.1, 4.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.0.3, 10.0.3 (testo 2), 10.0.6, 11.0.1 e 11.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1 (testo 2), 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.100, 2.0.1, 3.1 (testo 2), 3.4, 3.5, 5.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ferma restando la condivisione del merito della proposta, sottolinea la necessità di adeguare il disegno di legge all'attuale contesto emergenziale, con inevitabile aggiornamento dei relativi costi finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, l'approfondimento istruttorio sul disegno di legge in esame e che permane al momento una criticità di carattere finanziario sull'articolo 5. Auspica pertanto che si riesca in tempi ravvicinati a risolvere i problemi ancora in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa l'assenza di criticità di carattere finanziario.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal GOVERNO, propone l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 11,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere non ostativo.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 350 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
350ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Presidente **RIVOLTA** preannuncia che, a quanto risulta per le vie brevi, la Conferenza dei capigruppo ha convenuto che i lavori parlamentari siano limitati, nelle presenti circostanze, all'esame degli atti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché agli altri provvedimenti urgenti e indifferibili. Dovrebbe seguire, al riguardo, una comunicazione formale del Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il vice ministro MISIANI deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MISIANI comunica che l'amministrazione competente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una versione integrata della relazione tecnica, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, ragionevolmente auspicando che possa essere depositata in Commissione in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 351 (pom.) del 24/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
351ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente **PESCO** comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. 2790-*bis*) e della Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (*Doc. LVII-bis*, n. 3), è disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno rinviare ad altra seduta l'elezione suppletiva del senatore segretario.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei "nuovi" beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro; in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione; con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del *virus* Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*; in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", si precisa che, sulla base di dati di fonte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudentiale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame; con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa; per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabiliti con i recenti provvedimenti normativi; con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari

classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari; per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica; con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 5, comma 7, le parole: "pari a", siano sostituite dalle seguenti: "valutati in";
- all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: "11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: "7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 26, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
- all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: "10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

e con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;
- in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre,

che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;

- in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020.

Il vice ministro MISIANI rinvia alle note istruttorie precedentemente formalizzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) riepiloga il contenuto del testo e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dal provvedimento, e in particolare dall'istituzione della banca dati di cui all'articolo 5, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va pertanto valutato l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria, della quale deve essere verificata la sostenibilità: appare a tal fine necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica. In relazione agli emendamenti, osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che occorre inoltre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 5.1 (testo corretto), 5.2 e 5.3, che intervengono sull'ambito delle rilevazioni statistiche spettanti al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (testo 2), al fine di verificarne la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Rileva, poi, che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 7.1 (testo 2). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MISIANI, dopo aver messo a disposizione della Commissione una nota istruttoria, esprime un avviso non ostativo sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 4, subordina la valutazione non ostativa all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 5, condiziona l'avviso non ostativo alla sostituzione della disposizione, conformemente ad una proposta che mette a disposizione della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dalla relatrice, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 2.100 e 7.1 (testo 2). Per quanto riguarda invece gli emendamenti 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3, esprime un avviso contrario, sottolineando peraltro come gli emendamenti all'articolo 5 siano di fatto assorbiti o preclusi dalla proposta di riformulazione avanzata sulla disposizione medesima.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa la valutazione espressa sull'emendamento 2.100 e sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MISIANI conferma un avviso non ostativo sull'emendamento 2.100 e sui relativi subemendamenti. Esprime quindi un avviso conforme alla relatrice sull'assenza di osservazioni in merito a tutti gli emendamenti non richiamati, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia) 1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;

- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1."

In merito agli emendamenti, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice viene approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 3) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il documento in titolo, segnalando che la Relazione illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) già autorizzato con la precedente Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020.

La Relazione in esame è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. È

opportuno ricordare che la Relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nell'anno in corso per far fronte alla crisi economico-sanitaria da COVID-19.

L'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di contagi da COVID-19 sviluppatasi in autunno ha indotto il Governo ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie a cui sono associate delle regole differenziate di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche. Il quadro sanitario delle regioni è in continua mutazione, rendendo necessario adeguare le misure di sostegno in corso di approvazione e quindi reperire risorse finanziarie aggiuntive.

Chiariti i presupposti e le finalità della Relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Nel dettaglio, si rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale al 10,4 per cento del PIL principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi. Con la Relazione in esame, pertanto, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per il solo anno 2020, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto.

Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti dalla NADEF 2020 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare, per il 2020, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa.

Per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda la stima, il Governo conferma il percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF di ottobre scorso, in base al quale si avrebbe un indebitamento netto pari al 7 per cento del PIL nel 2021, 4,7 per cento nel 2022 e 3 per cento nel 2023.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 22 curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

E' quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 352 (ant.) del 25/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
352ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

AFFARI ASSEGNATI

[\(Doc. LVII-bis, n. 3\)](#) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in relazione al provvedimento sulle statistiche in tema di violenza di genere (A.S. 1762), informa che non risulta ancora trasmesso il testo licenziato dalla Commissione di merito. Pertanto, il parere all'Assemblea sarà presumibilmente reso nella seduta pomeridiana.

A seguito di una breve interlocuzione, alla quale prendono parte i senatori [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) e [COMINCINI](#) (IV-PSI), il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito ulteriori ragguagli sulla programmazione dei lavori, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 353 (pom.) del 25/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
353ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762-A) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che sono state recepite le condizioni espresse dalla 5ª Commissione al fine di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 3) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, già nel corso della discussione sul primo decreto "ristori", il proprio Gruppo aveva rilevato come l'esigenza di

fornire sostegno alle diverse categorie produttive avrebbe richiesto l'incremento dello stanziamento per i contributi a fondo perduto oppure un nuovo scostamento di bilancio.

In linea di principio, il Gruppo della Lega non è mai stato contrario ad un nuovo scostamento finalizzato a dare respiro a settori produttivi costretti a rimanere chiusi o ad essere penalizzati da una riduzione della clientela.

Ricorda peraltro che, in più occasioni, quest'anno, i Gruppi di centrodestra hanno appoggiato le proposte di scostamento e, nella prima circostanza, sono stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta.

Focalizza quindi l'attenzione sul tema dell'estensione dei ristori alle imprese localizzate non solo nelle aree rosse o arancioni, ma anche in quelle gialle, dal momento che queste si trovano a subire penalizzazioni derivanti dai problemi del relativo indotto. Di qui, risulta necessario modulare le politiche di ristoro, apparendo ingiustificato precludere ogni forma di sostegno alle imprese localizzate in area gialla.

Su tale punto, chiede alla maggioranza e al Governo una maggiore chiarezza, per fornire risposta alle esigenze di larga parte del settore economico-produttivo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come il senatore Tosato abbia illustrato con precisione la posizione dei Gruppi di centrodestra, e quindi anche di Forza Italia, rispetto alla proposta di scostamento.

Nell'esprimere consapevolezza circa la necessità di acquisire risorse necessarie a fronteggiare interventi di emergenza, ritiene doveroso che l'impiego delle risorse sia finalizzato ad obiettivi precisi e trasparenti.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Tosato, sottolineando l'utilità di una forma generalizzata di ristoro basata su meccanismi di calcolo chiari. Ritiene che sul punto l'intera Commissione condivida tale auspicio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, è quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*), intervenendo in sede di replica, prende positivamente atto della richiesta volta a modulare i ristori anche in favore delle imprese e delle attività localizzate in area gialla.

Evidenzia, peraltro, che lo scostamento in esame non esaurisce i provvedimenti che dovranno essere adottati per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza epidemiologica, auspicando che il Parlamento e il Governo sappiano adottare un approccio lungimirante per risolvere le problematiche del settore economico-produttivo.

Il vice ministro MISIANI fa presente come la recrudescenza dell'emergenza sanitaria in Italia e in Europa abbia indotto il Governo ad adottare, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, misure di sostegno al sistema economico-produttivo modulate sul territorio, in base ad una suddivisione dei rischi condivisa con le Regioni, in modo da scongiurare un *lockdown* generalizzato.

I vari decreti "ristori" all'esame delle Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato sono stati costruiti in modo da tenere conto della classificazione di rischio delle Regioni e delle tabelle dei codici Ateco.

Si tratta di un modello recante spazi di flessibilità e accompagnato ad altre misure come i contributi a fondo perduto, la proroga degli ammortizzatori sociali e il rinvio di adempimenti tributari e contributivi.

L'esigenza di un nuovo scostamento di bilancio nasce dalla valutazione di una situazione che, pur in miglioramento, richiede comunque un'ulteriore azione di sostegno all'economia.

Conformemente alle sollecitazioni provenienti da diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, come Forza Italia, lo scostamento verrà focalizzato sul posticipo di scadenze

fiscali quantitativamente molto rilevanti e dotate di forte impatto sul sistema produttivo. Peraltro, l'impostazione del prossimo decreto "ristori *quater*" riflette anche l'intenzione di recepire richieste avanzate dai diversi Gruppi parlamentari nel corso dell'esame dei primi decreti "ristori".

Altresì, è intenzione del Governo, all'inizio del prossimo anno, avviare un'ulteriore riflessione sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle condizioni economiche e sociali che saranno oggetto di verifica.

Nel ricordare che il disegno di legge di bilancio 2021, in discussione alla Camera dei deputati, prevede uno stanziamento di quasi 4 miliardi per il sostegno al settore produttivo, ritiene che il tema dei ristori generalizzati vada oltre la rigida classificazione dei codici Ateco e possa trovare adeguato approfondimento proprio nella sede di un futuro e organico provvedimento economico.

Apprezza quindi la disponibilità manifestata da alcuni Gruppi di opposizione, come Forza Italia, che hanno esplicitato l'intenzione di sostenere la richiesta di scostamento e rivolge un appello a tutte le forze di opposizione a tenere un'analogia condotta.

Da ultimo, conferma l'intenzione del Governo di avviare una riflessione complessiva sul sostegno al mondo del lavoro, dando la priorità alle categorie al momento meno tutelate, come quelle del lavoro autonomo, del commercio, dell'artigianato e delle partite IVA.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, osservando come lo scostamento di bilancio richiesto dal Governo si inserisca all'interno di una strategia organica e coerente perseguita sin dal primo *lockdown* e basata sull'adozione di misure rivelatesi efficaci.

Tale considerazione risulta suffragata dai dati sull'andamento del prodotto interno lordo del terzo trimestre di quest'anno, che hanno registrato un incremento congiunturale di circa il 16 per cento e una flessione su base annuale abbastanza contenuta, in considerazione della portata della crisi epidemiologica.

Peraltro, la sostanziale tenuta del sistema economico è ancor più fondata, se si considera che il nostro Paese è stato penalizzato dalla sostanziale assenza del turismo straniero e dalla forte riduzione del turismo interno.

Altresì, le misure contenute nei decreti "ristori" perseguono l'obiettivo di garantire la tenuta del tessuto economico-sociale, prevenendo ogni tipo di tensione.

L'approvazione dello scostamento di bilancio rappresenta quindi un passaggio indispensabile per rafforzare l'efficacia e la portata applicativa delle misure di sostegno e di rilancio dell'economia.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si ricollega alle considerazioni svolte in discussione generale dal senatore Tosato, lamentando come la richiesta di scostamento venga avanzata nella sostanziale mancanza di idonee informazioni sui contenuti del decreto "ristori *quater*".

Evidenzia, peraltro, l'imminente scadenza, prevista per il prossimo 30 novembre, degli adempimenti tributari che dovrebbero essere oggetto di dilazione, con la conseguenza di ingenerare ancora più incertezza nel mondo produttivo e delle partite IVA, che si trova già in grande difficoltà.

Reputa necessario individuare un meccanismo di calcolo dei ristori basato sul raffronto tra la diminuzione dei fatturati di impresa, anche avvalendosi dei dati della fatturazione elettronica: tale sistema eviterebbe di rimanere invischiati nei meccanismi dei codici Ateco.

Da ultimo, auspicando un utilizzo dello scostamento funzionale al sostegno del settore produttivo, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) si ricollega alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero, annunciando il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia. Incidentalmente, chiede che il Governo valuti l'adozione di una forma di comunicazione ufficiale per preannunciare l'imminente adozione di un decreto-legge di posticipo degli adempimenti tributari, in modo da fornire certezza alle categorie professionali e produttive interessate.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.3.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 174 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
174ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ([n. COM\(2020\) 571 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La relatrice [IORI](#) (PD) riferisce sulla proposta di direttiva in titolo, sottolineando che essa è volta a integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove sostanze - l'acrilonitrile e i composti del nichel - e riducendo i valori limite relativi al benzene.

Fa presente che, nella relazione illustrativa della proposta, si afferma che il cancro costituisce di gran lunga la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE, con il 52 per cento dei decessi professionali ascrivibili a tumori professionali. Pertanto, la proposta intende migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali) riducendone l'esposizione professionale alle tre citate sostanze cancerogene.

Ricorda che la direttiva 2004/37/CE stabilisce una serie di requisiti minimi generali volti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione, prevedendo misure di sostituzione del procedimento o dell'agente chimico, di utilizzo in sistema chiuso o di riduzione dell'esposizione al livello minimo consentito dalla tecnica. L'allegato III della stessa direttiva fissa valori limite di esposizione professionale (OEL), sulla base delle informazioni disponibili, in relazione a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò sia possibile. Segnala che, alla luce delle ultime informazioni disponibili, derivanti anche dai pareri del Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure dai pareri del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), risulta confermata la necessità di integrare l'allegato III con OEL nuovi o riveduti per le tre sostanze cancerogene menzionate.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rileva anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva 2004/37/CE oggetto di modifica, ovvero l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (corrispondente all'ex articolo 137 del Trattato CE), in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. L'articolo 153 stabilisce inoltre che tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, osserva che, poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare argomentabile che all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.

In proposito, segnala che i dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni. Alcuni Stati membri hanno già fissato valori limite vincolanti su un livello equivalente o inferiore al valore raccomandato dal CCSS. Vi sono però anche molti casi in cui gli Stati membri non hanno valori limite per questi agenti cancerogeni e, in altri casi, i valori limite nazionali differiscono considerevolmente tra loro, con conseguenti livelli diversi di protezione. In tali circostanze le condizioni minime per la protezione della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione a tali agenti cancerogeni non possono essere garantite per tutti i lavoratori dell'UE in tutti gli Stati membri mediante provvedimenti adottati individualmente a livello nazionale.

Inoltre, livelli divergenti di protezione potrebbero inoltre incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. In ogni caso, l'esistenza di prescrizioni divergenti in materia di lavoro influisce sulla concorrenza poiché ne derivano costi diversi per gli operatori. Tale effetto distorsivo nel mercato unico può essere ridotto mediante la definizione di prescrizioni minime a livello dell'UE.

Peraltro, sul piano giuridico, invita a considerare che solo mediante un atto dell'Unione è possibile modificare una direttiva europea.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, rileva che la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, i valori limite proposti sono stati determinati dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) e dopo aver preso in considerazione i fattori di fattibilità socioeconomica.

Saggiunge che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, le disposizioni europee adottate non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure maggiormente restrittive, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori.

Fa inoltre notare che la direttiva prevede un lasso di tempo idoneo per il suo recepimento negli Stati membri, pari a due anni dalla sua entrata in vigore, con una efficacia relativa ai valori limite del benzene e all'acrilonitrile fissata gradualmente a partire da 2 e poi da 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, e relativa ai composti del nichel fissata a partire dal 2025.

Dà atto che il Governo ha trasmesso alle Camere la nota illustrativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali. In particolare, secondo il Governo, la riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni sul posto del lavoro, mediante la fissazione di valori limite a livello dell'UE, contribuisce efficacemente alla prevenzione dei casi, migliorando la protezione dei lavoratori e aumentando la qualità e la produttività della vita lavorativa, e contribuisce a migliorare la produttività delle imprese e la parità di condizioni di concorrenza tra loro nel mercato interno europeo.

In base alla predetta nota, per quanto riguarda gli oneri per le imprese, la proposta non impone

obblighi amministrativi aggiuntivi, ma potrebbe comportare costi. Tuttavia, secondo il Governo, le aziende che utilizzano l'acrilonitrile sono di grandi dimensioni, mentre gli investimenti da parte delle PMI che si occupano di composti del nichel e di benzene rappresentano una piccola parte del loro fatturato e solo un esiguo numero di PMI potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Inoltre, a tale riguardo la proposta prevede periodi transitori, per favorire un adeguamento graduale ai nuovi limiti.

La relatrice rimarca, infine, che occorre tenere conto del parere favorevole già espresso, sui profili di propria competenza, dalla 11ª Commissione: in esso si dà atto che la proposta in esame potrebbe comportare costi più elevati per le imprese, ma si rileva al contempo che gli investimenti nelle misure di protezione consentiranno alle imprese di evitare i costi relativi all'assenza del personale e alla riduzione della produttività che potrebbero essere altrimenti causati da problemi di salute.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto presente che sull'atto in esame è chiamata a pronunciarsi anche la 14ª Commissione, chiede ai rappresentanti dei Gruppi se ravvisino la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che potrebbe essere utile integrare le conoscenze della Commissione su una tematica complessa come quella trattata dalla proposta di direttiva in esame, ma reputa che non sia imprescindibile lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), tenuto conto dei carichi di lavoro gravanti sulla Commissione, manifesta l'avviso che sia preferibile non avviare un ulteriore ciclo di audizioni.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), premesso che la proposta in esame appare, a prima lettura, condivisibile nel merito, reputa che si possa rinunciare allo svolgimento delle audizioni.

La relatrice [IORI](#) (*PD*) si associa alla posizione espressa dalla senatrice Boldrini.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la [PRESIDENTE](#) prende atto che la Commissione non ravvisa la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. - *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. - *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Non essendovi richieste d'intervento, la [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore.

Il relatore [MAUTONE](#) (*M5S*) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), nell'annunciare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, si domanda se i problemi affrontati dai disegni di legge in esame siano tra quelli che, in questa fase politica, possono essere ritenuti meritevoli di trattazione in via prioritaria.

Si augura che nel prossimo futuro l'attività del Senato, ed in particolare della Commissione, possa essere dedicata a temi suscettibili di essere considerati davvero prioritari, come quelli attinenti alla tutela della salute.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), annunciato il voto favorevole della sua parte politica, fa propri le considerazioni e gli auspici della senatrice Binetti.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che a suo avviso ha individuato profili di oggettivo rilievo sanitario, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato lo schema di parere presentato dal relatore.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) sottolinea che la discussione svolta sul provvedimento in esame è stata molto approfondita ed ha fornito diverse indicazioni meritevoli di considerazione. Dà quindi lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che i dati parlino da soli e comprovino che il provvedimento in esame è incentrato tutto sulla possibilità di dare poteri speciali al Governo senza che questo abbia messo in campo tutte le misure che avrebbero potuto contenere la recrudescenza epidemica: è di tutta evidenza, a suo avviso, che serviva più concertazione e conseguenti decisioni in chiave di effettiva e leale collaborazione inter-istituzionale nell'intera filiera Stato Regioni Enti Locali. Ricorda che le forze di opposizione hanno rinnovato proposte come il tracciamento capillare con il coinvolgimento di Medicina Territoriale, medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale, che possono essere supportati dalle USCA nella fase della recrudescenza epidemica. Questo anche per validarne il modello con diagnostica strumentale di primo livello (tra cui,

elettrocardiogramma ed ecografie polmonari) e interventi domiciliari e con l'impiego su larga scala delle nuove tecnologie, telemedicina *in primis*.

Soggiunge che, oltre al coinvolgimento proattivo dei medici di cure primarie, si sarebbero già potute integrare nella Rete altre strutture con sedi facilmente accessibili, quali le farmacie, nella logica di un'evoluzione "prototipale" della farmacia dei servizi. Richiama altresì la possibilità di valorizzazione formativa e professionale dei medici con esperienza da affiancare agli specializzandi, garantendo a chi ritarda la pensione o è disposto a rientrare dalla pensione volontariamente, purché non collocato a riposo da oltre un triennio, la salvaguardia dei diritti economici, giuridici e previdenziali acquisiti, con defiscalizzazioni del compenso.

Rimarca che si tratta di proposte precise, concrete, di immediata realizzazione, non di generiche osservazioni senz'altro suscettibili di apprezzamento, quali quelle che accompagnano la proposta di parere della relatrice, ma del tutto improduttive di effetti normo-procedimentali: occorre agire sulla Commissione di merito sì da intervenire sul piano normativo con poche semplici regole di riassetto della Rete e occorre altresì prescrivere la messa a disposizione, a cura del Commissario Straordinario, di tutte le risorse umane e strumentali necessarie in emergenza secondo incidenza del rischio pandemico, con un sistema di sorveglianza attiva nazionale a tutt'oggi mancante, oltre che dei DPI e dei vaccini (a cominciare da quelli antinfluenzali quali livelli essenziali di assistenza in emergenza). Evidenzia che il Governo ha voluto e avuto i poteri straordinari previsti dallo stato di emergenza sanitaria e dalla sua reiterata proroga ed è stato l'unico a chiederli e ottenerli in Europa; poteri che, come a suo giudizio palesato dai risultati, a nulla sono serviti.

Ritiene che sarebbe stato meglio fare delle 'piccole cose' per le quali lo stato di emergenza non era richiesto: aumentare le corse dei treni, dei tram, degli autobus; prevedere turni scolastici scaglionati in modo da valorizzare la didattica a distanza e far sì che una singola classe andasse in Istituto una sola volta alla settimana, con i corollari in tema di diminuzione delle occasioni di contagio. Si sarebbero altresì potute studiare misure di conciliazione impiegando i percettori del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, della cassa integrazione e quanti altri beneficiari di sussidi per attività accuditive. Questo avrebbe potuto far sì che vi fosse da questa congiuntura una consapevolezza solidale *extra* familiare che avrebbe potuto trasformare la pandemia in un'opportunità di crescita anche etica e valoriale nel rafforzamento dei legami di comunità e di sussidiarietà.

Reputa inutile proseguire con esempi e suggestioni che non vengono neppure presi in considerazione e annuncia il voto contrario del suo Gruppo, pur nella consapevolezza che esso non avrà nessuna incidenza sulle decisioni né tantomeno farà aprire una riflessione propedeutica a un confronto.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva che l'emergenza epidemiologica non è solo una tragedia per il Paese ma è anche un'importante occasione per cambiare il sistema sanitario. Fa rilevare che la sua parte politica si è impegnata a fondo in questa direzione, ad esempio con proposte emendative alla legge di bilancio volte a riformare il sistema delle cure primarie, con la creazione di strutture a rete e con il ricorso alla telemedicina, ma non ha ricevuto supporto da parte delle forze politiche che ora si dolgono per l'assenza di dialogo. In termini più generali, stigmatizza l'atteggiamento dell'opposizione, che in questa fase sembra voler cavalcare a fini politici le tensioni sociali, mentre nel resto d'Europa anche chi non sostiene gli Esecutivi mantiene un atteggiamento responsabile e collaborativo.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) dà atto alla relatrice di aver colto gli spunti di riflessione scaturiti dal dibattito, specie per ciò che attiene alla necessità di tutelare anche la salute dei malati non Covid, tra i quali quelli oncologici o affetti da malattie croniche o rare. Invita a considerare che, del resto, la Commissione ha una competenza a 360 gradi sulla sanità e non settoriale, sulla sola emergenza epidemiologica.

In riferimento all'intervento della senatrice Castellone, rimarca che la telemedicina è tema da

molti anni costantemente trattato in sede parlamentare, ma mai realmente implementato.

Rileva che, mai come in questa fase, la democrazia ha bisogno di una corretta dialettica tra maggioranza ed opposizione, nella prospettiva di un armonico perseguimento del bene collettivo.

Sottolinea che le forze di opposizione, e probabilmente non soltanto esse, sono stanche dell'eccessivo ricorso allo strumento del D.P.C.M., che ha ormai assunto un connotato patologico. Annuncia, infine, che la sua parte politica, pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, esprimerà un voto contrario, col quale s'intende anche parlamentarizzare il malcontento popolare per l'operato del Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#) di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1762](#).

La [PRESIDENTE](#), in risposta ad una sollecitazione del senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), ricorda che si è programmato di riprendere la trattazione dei Documenti istitutivi di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale nella giornata di giovedì 29 ottobre, essendo in corso interlocuzioni informali del relatore Endrizzi con i rappresentanti dei Gruppi in ordine alle modalità di definizione del testo di riferimento.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, ferme restando le altre sedute già convocate, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di domani, per esaminare, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, il succitato disegno di legge n. [1762](#).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 810-918-933

La 12a Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che i disegni di legge summenzionati sono volti a disciplinare la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo, anche con riferimento ai profili concernenti i controlli;
presto atto che la Commissione agricoltura ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione ai prefigurati decreti attuativi e tavoli tecnici, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, atteso che la normativa in esame impatta anche su ambiti di natura sanitaria, quali l'igiene e sicurezza degli alimenti;
- 2) in sede di definizione degli ambiti applicativi della normativa, appare opportuno l'inserimento di un richiamo alla disciplina generale concernente l'igiene dei prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;
- 3) con specifico riguardo ai requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare, appare opportuno espungere dal testo ogni riferimento alla notifica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, in quanto tale disposizione riguarda la registrazione degli stabilimenti e sembra pertanto non pertinente;
- 4) in tema di controlli, appare opportuno, per la tutela della salute pubblica, prevedere espressamente che le verifiche delle competenti aziende sanitarie siano comprensive dell'accertamento della specie da parte degli esperti micologi delle aziende stesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 825/2004, dal momento che sussistono tipologie di tartufi non idonee per il consumo alimentare o tossiche, analogamente a quanto può verificarsi per i funghi epigei.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che il decreto-legge in conversione reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

- 1) occorre assicurare che la recrudescenza della pandemia da Sars-Cov-2 non pregiudichi il diritto alle cure dei pazienti affetti da patologie diverse dal Covid-19, a partire da coloro che soffrono di malattie croniche, oncologiche e rare, né l'effettuazione delle attività di prevenzione e *screening*;
- 2) occorre che le modalità di presa in carico dei pazienti con sintomi di Covid-19, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, siano disciplinate da linee di indirizzo stabilite a livello nazionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome, essendo allo stato ravvisabile una situazione di incertezza che può pregiudicare la celerità della sottoposizione ai test e l'efficacia della cura presso il proprio domicilio dei soggetti positivi che non richiedono ricovero ospedaliero.

1.4.2.3.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 175 (ant.) del 29/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
175ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo.

Premette che il provvedimento - volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere - è stato presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti la Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

Fa presente, in proposito, che la necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata raccomandata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (*Group of experts on action against violence against women and domestic violence* - GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020, nonché dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (*European Institute for gender equality* - EIGE).

Ricorda che la Convenzione di Istanbul indica le strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie sono riassunte nelle cosiddette «3 P»: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione. Al fine di rispondere adeguatamente a tale obiettivo occorre, quindi, disporre di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti, statistiche multidimensionali complesse corredate da dati disaggregati per genere. Ciò posto, passa a illustrare il testo, che si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che

partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio circa l'attività dell'ISTAT, e che detto Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) realizzino, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*). Le informazioni da rilevare sono contenute nell'Allegato A al disegno di legge.

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche. Più in dettaglio, si prescrive che tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, forniscano i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. Si stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare, si prevede che le informazioni statistiche debbano essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra vittima e autore del reato attraverso una classificazione condivisa minima, secondo quanto previsto dal citato allegato A, e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

Al fine di ottenere l'indispensabile rilevazione di atti di violenza da parte dei *partner*, l'articolo 5 impone al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza.

L'articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7, infine, prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che, al termine della seduta, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire la programmazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta ieri in sede di Ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti dei Gruppi, circa lo stato di avanzamento dello studio TSUNAMI su efficacia e ruolo del plasma ottenuto dai convalescenti da Covid-19, è stata consegnata documentazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,50.

1.4.2.3.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
176ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FIBP-UDC*) sottolinea che il disegno di legge in esame, che ricorda essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione di inchiesta sul femminicidio, è molto importante, essendo volto a recepire le indicazioni della Convenzione di Istanbul in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. In particolare, evidenzia che il provvedimento consentirà di superare le attuali carenze informative, che sono spesso causa di decisioni sbagliate in sede giudiziaria, e potenzierà il monitoraggio sulla gestione dei fondi e sull'operato dei centri anti-violenza e delle strutture di accoglienza delle vittime.

La senatrice **BINETTI** (*FIBP-UDC*) manifesta il convincimento che gli indicatori statistici previsti dal provvedimento in esame siano importanti ma non sufficienti ad assicurare l'efficace contrasto delle condotte violente, che dovrebbero essere possibilmente intercettate in maniera tempestiva. Auspica che le misure previste dal provvedimento in esame siano accompagnate da interventi volti ad aumentare i posti disponibili nelle scuole di specializzazione in statistica sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice **BOLDRINI** (*PD*), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, nel recepire la Convenzione di Istanbul, non solo adegua i dati statistici a disposizione per la lotta contro

la violenza di genere, ma mette questi ultimi in rete tra i Ministeri coinvolti e accende un faro sulle relazioni tra vittima e carnefice. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sull'opportunità di un rafforzamento delle scuole di specializzazione in materia di statistica sanitaria.

Segnala che, tra gli emendamenti presentati presso la competente Commissione, ve n'è uno volto a espungere dal testo l'allegato, che presenta alcuni contenuti ultranei.

In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, nutrendo perplessità in ordine all'allegato cui ha appena fatto riferimento la Relatrice, la cui espunzione dal testo non può dirsi ancora certa.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere avanzata dalla Relatrice.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle modifiche sostanziali apportate al testo durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso. All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'ambito della celebrazione, reputando opportuno che l'istituenda Giornata onori tutte le figure che si sono sacrificate per contenere l'emergenza epidemiologica.

Auspica che con l'approvazione del disegno di legge in esame - la cui iniziativa ricorda essere stata a suo tempo assunta dal Gruppo Forza Italia - si ripristini quel sentimento di solidarietà verso gli operatori sanitari e socio-sanitari che è andato smarrendosi negli ultimi tempi, nei quali si sono registrati addirittura episodi di violenza, correlati all'exasperazione per la situazione di difficoltà vissuta dal Paese. Sottolinea l'importanza di una corretta e completa informazione all'utenza, che può altrimenti essere indotta a pensare che i disservizi che tuttora si riscontrano siano imputabili agli incolpevoli operatori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) plaude a sua volta all'ampliamento dell'ambito della celebrazione e si associa alle preoccupazioni manifestate dalla senatrice Rizzotti in merito al clima di crescente intolleranza nei riguardi degli operatori sanitari. Ritiene che gli episodi di violenza siano figli del negazionismo talora professato anche da esponenti politici, e invita pertanto tutti coloro che rivestono cariche pubbliche a osservare comportamenti improntati alla massima responsabilità.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, ma segnala al contempo la necessità di accompagnare le previste celebrazioni con iniziative concrete per rifondare il sistema sanitario nella direzione dell'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, e con misure per sostenere il personale sanitario, che appare allo stato dimenticato dal Governo. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di adeguare le dotazioni di organico, sia medico che infermieristico, e di assicurare la sicurezza e l'adeguata retribuzione di tutti coloro che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) si associa al plauso trasversale per il provvedimento in esame, ma osserva che la retorica non è sufficiente: occorrono anche interventi sostanziali per potenziare la sanità, a partire dai reparti di terapia intensiva. Si domanda, in proposito, per quale motivo le forze di maggioranza si ostinino a rinunciare ai fondi del MES, puntando tutto sulle risorse del *Recovery Fund*, che sono incerte nel "se" e nel "quando".

Tra gli interventi cui si potrebbe porre mano grazie a fondi del MES, segnala l'implementazione della telemedicina.

In conclusione, ribadisce il proprio apprezzamento per la prevista Giornata celebrativa, ma rimarca che il personale sanitario ha bisogno di iniziative di sostegno più concrete, anche di tipo psicologico.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le modifiche introdotte durante l'esame della Camera e trova che ogni forma di violenza nei riguardi degli operatori sanitari sia da reprimere e da sanzionare. Invita però a non fornire giustificazioni ai violenti, accreditando un collegamento tra le loro inaccettabili condotte e posizioni che possono essere espresse in sede di dibattito politico.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ribadisce che il proprio Gruppo appoggia il disegno di legge in esame, vieppiù alla luce delle modifiche apportate dalla Camera: è fondamentale l'istituzione della Giornata celebrativa, per ricordare il sacrificio di tutti coloro che si sono sacrificati per difendere la Nazione dall'epidemia.

Fa notare che i medici sono stati abbandonati non già dal Governo ma dalle Regioni, che hanno mancato di implementare in maniera adeguata le disposizioni recate dalla normativa statale. Torna a sottolineare, in proposito, l'urgenza di un ripensamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Quanto al MES, nel confermare la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso a tale strumento, ricorda che lo stesso Ministro dell'economia ha ritenuto marginali i benefici finanziari ad esso correlati.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Relatore.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

In assenza di richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adotta all'unanimità.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri;

Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relattrice **CASTELLONE** (M5S) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1894.

Esso - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e adottato come testo base dalla 1a Commissione - dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Relattrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1861.

Esso reca istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la Giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno una tantum di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 2\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

[\(Doc. XXII, n. 13\)](#) AUDDINO ed altri - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) IANNONE - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

[\(Doc. XXII, n. 16\)](#) SILERI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di

assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il relatore Endrizzi è stato chiamato svolgere interlocuzioni informali con i rappresentanti dei Gruppi, prodromiche alla definizione del testo base.

Dà quindi la parola alla senatrice Cantù, che ha chiesto di poter intervenire per dare atto della posizione unitaria raggiunta, sul punto, dai Gruppi d'opposizione.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, auspica che lo schema di testo unificato sia redatto nel solco dei documenti n. 16, n. 2 e n. 19, i cui oggetti sono sostanzialmente sovrapponibili in punto di disamina di tutte le principali incongruenze rilevabili nell'intera filiera sanitaria alla base della dispersione significativa di risorse, sprechi e distorsioni, e sia inoltre integrato con riferimenti ai seguenti temi:
analisi del sistema di regolazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie basata su analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi quale vettore conoscitivo della rilevante differenza dei SSR;
analisi dei costi e *score* rispetto all'attualizzazione dei prezzi/corrispettivi da ricondurre a nomenclatore con verifica in ordine all'effettivo impiego delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, economie di gestione e appropriatezza nel contesto di un'attenta verifica dei fattori produttivi delle principali prestazioni ed interventi LEA, dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica ecc.) finalizzata a un *delisting* ragionato delle prestazioni ormai obsolete e inserimento nuove tecnologie, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispositivi, valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo e di marginalizzazione delle inapproprietezze;
regole di ingaggio degli erogatori, criticità e analisi di coerenza sulla base delle tecnologie realmente applicate, verifica incidenza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli;
stato di validazione delle nuove tecniche e/o procedure di intervento rispetto a quelle già codificate con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso risultato/tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superandosi la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole di remunerazione degli erogatori;
verifica e analisi delle gestioni commissariali;
professioni medico sanitarie;
divario delle prestazioni e erogazione delle prestazioni LEA nel Paese;
salute mentale.

Il relatore **ENDRIZZI** (M5S), preso atto della posizione testé rappresentata dalla senatrice Cantù, si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di testo unificato, che terrà conto anche del contributo in precedenza fornito dal Gruppo PD.

La **PRESIDENTE** fa rilevare che, in assenza di osservazioni contrarie, si intende dunque che la Commissione rinunci all'istituzione di un comitato ristretto.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 novembre, per trattare, in sede consultiva, i disegni di legge 1861-1894 e 1994.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1762
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Titolo breve: *statistiche in tema di violenza di genere*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 277](#)

25 novembre 2020

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 7, testo della Commissione.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)
(approvato all'unanimità)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 243, contrari 0, astenuti 0, votanti 243, presenti 244.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 277 del 25/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

277a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 279 del 2 dicembre 2020
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 23 novembre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» (2027).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Collegli, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 15,05).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 15,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Collegi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori fino al 2 dicembre.

L'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge concernente statistiche in tema di violenza di genere.

Nella seduta di domani, alle ore 9,30, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri della difesa, dell'istruzione e per gli affari europei.

Alle ore 13 sarà discussa la Relazione al Parlamento sull'autorizzazione al piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo, per la cui approvazione è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La settimana dal 30 novembre al 4 dicembre sarà prevalentemente riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge ristori.

L'Assemblea si riunirà mercoledì 2 dicembre, alle ore 9,30, per comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

Su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze di riferire alle Camere in vista della riunione dell'Eurogruppo del prossimo 30 novembre sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità e l'introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, è stato stabilito che tale informativa abbia luogo presso le Commissioni competenti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 2 dicembre:

Mercoledì	25	novembre	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1762
				- Statistiche in tema di violenza di genere (<i>dalla sede redigente</i>)
				- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento
Giovedì	26	"	h. 9,30	(giovedì 26, ore 9,30)
				- Doc. LVII- <i>bis</i> , n. 3 - Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (<i>voto a</i>

				<i>maggioranza assoluta dei componenti del Senato) *</i> (giovedì 26, ore 13)
--	--	--	--	---

* Le proposte di risoluzione alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Mercoledì	2	dicembre	h 9,30	- Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19
-----------	---	----------	-----------	--

La settimana dal 30 novembre al 4 dicembre sarà prevalentemente riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame del Rendiconto e del Bilancio interno del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII-bis, n. 3

(Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	15'
Governo	15'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
M5S	31'
L-SP-PSd'Az	24'
FIBP-UDC	22'
PD	18'
Misto	16'
FdI	14'
IV-PSI	14'
Aut (SVP-PATT, UV)	11'
Dissenzienti	5'

Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	37'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	26'

PD	21'
Misto	20'
FdI	16'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	5'

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, alla luce delle sue comunicazioni sulle due riunioni della Conferenza dei Capigruppo, che si sono rispettivamente tenute ieri e nella tarda mattinata di oggi, il Gruppo Lega non voterà a favore del calendario, così come è stato proposto, e avanza delle proposte alternative.

Ieri, pur apprezzando la volontà del ministro Speranza di venire il 2 dicembre in Assemblea per le comunicazioni, facciamo notare però che si tratta proprio del giorno prima della scadenza dell'ultimo DPCM, che è in vigore appunto fino al 3 dicembre. Sembra quasi che la maggioranza voglia venire in Assemblea con il DPCM già pronto, senza mostrare nessuna disponibilità e senza darci la possibilità di fare proposte (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*) in grado di consentire al Parlamento di dare davvero un indirizzo. Quindi, proponiamo di anticipare dal 2 dicembre al 1° dicembre le comunicazioni del ministro Speranza.

L'altra proposta di modifica del calendario, che avanziamo - poi valuterà la Presidenza se metterle in votazione insieme o fare due votazioni distinte - riguarda la disponibilità che ha dato il ministro Gualtieri, con una lettera consegnata alla Camera dei deputati e al Senato, di venire in Aula a riferire circa la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), visto che il 30 novembre si terrà all'Eurogruppo una riunione, in cui si valuteranno eventuali proposte.

Nell'odierna Conferenza dei Capigruppo ho abbandonato la seduta per una cosa che mi ha dato un po' fastidio. Lo dico a tutti: ci siamo trovati di fronte ad un Ministro che ha offerto la sua disponibilità a venire a parlare alle Camere di un tema, che sappiamo tutti essere delicato e che mostra divisioni, anche all'interno del centrodestra (sappiamo bene che sul MES noi abbiamo una posizione un po' diversa rispetto a Forza Italia: non sto nascondendo nulla, ci sono posizioni differenti tra i vari partiti su questo tema).

Di fronte, dunque, alla possibilità che il Ministro venga in Aula, tra l'altro per un'informativa su cui non si deve neanche votare, non si capisce davvero perché voi abbiate detto che è sufficiente un passaggio alle Commissioni finanze e politiche dell'Unione europea, come a dare anche poco risalto, quasi a sminuire un tema così delicato e importante. Peraltro, si tratta in un certo senso di uno sgarbo istituzionale: sinceramente non si è mai visto che un Ministro dia la propria disponibilità a venire a riferire alle Camere e noi gli diciamo di andare in Commissione.

Inoltre, ci ha fatto un po' arrabbiare il fatto che, nell'ambito della discussione su questo tema, qualcuno abbia detto che non possiamo procedere domani perché si deve fare la sanificazione dell'Aula e che nella lettera che è stata mandata in realtà si celava la vera volontà di andare in Commissione. Io ne ho sentite talmente tante di tutti i colori che - signori della maggioranza - se siete frantumati sul tema del MES, ditelo apertamente, abbiate il coraggio di dirlo e basta. (*Applausi*). Non nascondetevi dietro alla Commissione o a qualcos'altro. Domani - ed è l'invito che rivolgo - c'è tutta la possibilità per discutere di questo tema. Eravamo anche pronti a rinunciare al *question time* di domani: Gualtieri potrebbe venire alle ore 9 per fare la sua esposizione; dieci minuti sono concessi a ogni Gruppo per intervenire, e alle ore 10,30 finiremmo; Gualtieri potrebbe andare alla Camera a presentare lo scostamento per poi tornare qui a presentarlo al Senato. I tempi ci sono anche per la sanificazione dell'Aula: iniziamo alle ore 9, dopo tre ore si arriva alle ore 11 e, quindi, si può sanificare tranquillamente; un'ora di pausa e alle ore 13 riprendiamo i lavori. Quindi tutto si può fare senza alcun problema.

La domanda, però, è per quale ragione la maggioranza, di fronte a un tema così importante e delicato,

dopo aver preso l'impegno di venire a discuterne in Parlamento, si tira indietro ritenendo sufficiente il passaggio in Commissione. Signori, diciamo sì alla Commissione, ma anche all'Assemblea! Il Parlamento è Commissioni e Aula. *(Applausi)*. Si dice che l'Assemblea è sovrana: bene!

È un'informativa: di fronte alla disponibilità di un Ministro come si fa a dire di no? È davvero assurdo questo vostro modo di comportarvi. Pertanto, proponendo in concreto che domani mattina il ministro Gualtieri venga qui in Senato alle ore 9 a discutere di questo tema, mi auguro davvero che ci sia da parte vostra l'intenzione di confrontarci in Parlamento senza questioni pregiudiziali, perché tanti partiti hanno visioni diverse, sia della maggioranza sia dell'opposizione.

È vero che il 9 dicembre arriverà Conte e ne discuteremo anche quel giorno; ma sapete come funzionano queste cose: si arriva al 9 dicembre e tutto è già preparato, sistemato e, quindi, si procede alle comunicazioni e - si fa per dire - al voto. Ormai abbiamo imparato a conoscere come funziona il sistema. È meglio cominciare già a discuterne adesso, ma in trasparenza. Forse c'è il timore che si dia troppo peso a questa riforma o riformetta, alla pillola addolcita che si vuole dare al MoVimento 5 Stelle per poi obbligarlo ad aderire al MES?

Signori, c'è una grande opportunità ed è quella di discuterne in Aula. Quindi, le nostre proposte sono le seguenti: il ministro Speranza venga in Aula il 1° dicembre alle ore 16,30 e il ministro Gualtieri domani mattina alle ore 9. *(Applausi)*.

[MALAN](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la nostra proposta riguarda la discussione sulla relazione inerente allo scostamento dal pareggio di bilancio. Su questo tipo di documenti Camera e Senato sono sempre andati in contemporanea. Sappiamo che questo non è un obbligo, ma è sicuramente molto opportuno, tanto è vero che - solo per parlare di questo recente periodo - nei tre casi che si sono verificati, sono sempre andati in contemporanea.

Domani mattina alle ore 9,30 abbiamo le interrogazioni a risposta immediata, per le quali sappiamo sono previsti tempi precisi e, quindi, alle ore 10,45 saranno sicuramente finite.

Non vediamo ragioni per aspettare le ore 13 - e anche per ragioni logistiche, in quanto sappiamo quanto sia difficile spostarsi in Italia in questo periodo - per iniziare la discussione, che invece nell'altro ramo del Parlamento è già in atto.

Pertanto, la nostra proposta è la seguente. Se si vuole individuare un orario preciso, si può iniziare alle ore 11, anche se - in realtà - si può benissimo prevedere che la discussione sia prevista come secondo punto all'ordine del giorno, da svolgere subito dopo le interrogazioni a risposta immediata.

Questa è la nostra proposta per fare quello che si è sempre fatto. È evidente che l'importanza del voto è tale da suggerire - così come è sempre avvenuto - una contemporaneità delle deliberazioni dei due rami del Parlamento.

In secondo luogo, chiediamo che il ministro Gualtieri venga non solo in Commissione, ma anche in Assemblea. L'argomento è estremamente importante, coinvolge di sicuro tutti i settori del Paese e non può essere confinato nel pur prestigioso e altamente rispettato ambito delle Commissioni. Deve esserci un passaggio in Assemblea, che è estremamente importante in quanto si tratta di una somma rilevante per il nostro futuro e le strutture del nostro Paese. Crediamo sia importante che questa discussione si svolga in Assemblea e lunedì prossimo potrebbe essere un giorno adatto, prima di quando avverranno le discussioni a livello internazionale ed europeo. *(Applausi)*.

[LA PIETRA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'inserimento nel calendario dei lavori delle comunicazioni del ministro Speranza e della discussione sullo scostamento di bilancio in concomitanza con la Camera dei deputati, siamo in linea con quanto detto dai colleghi di Forza Italia e Lega.

Vorrei invece approfondire il ragionamento per quanto riguarda l'intervento del ministro Gualtieri. Come è già stato detto, è arrivata la disponibilità da parte del Ministro a intervenire in Parlamento per informarci sulla riunione dell'Eurogruppo che si svolgerà lunedì prossimo sulla riforma del MES e

l'introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico.

Se posso permettermi, stamattina in Commissione abbiamo notato un certo tipo di imbarazzo da parte della maggioranza, perché la sensazione emersa nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di questo pomeriggio è che, molto probabilmente, la lettera arrivata dal ministro Gualtieri sia stata un po' un fulmine al ciel sereno per la maggioranza, che non ha saputo bene come gestire. Non per altro, ci risulta che questa lettera sia arrivata ieri sera sul tardi, dopo la fine della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Anche in questo caso la maggioranza ha dato il messaggio di non sapere bene, certe volte, cosa fa la mano destra rispetto alla sinistra. Anche in questa ultima conferenza diversi interventi hanno cercato di spostare lo svolgimento dell'informativa dall'Assemblea del Senato alle Commissioni. Si è trattato di interventi più che legittimi dei membri della maggioranza, ma che di fatto nascondevano l'imbarazzo nel voler portare in Assemblea la discussione.

Come ha già detto il capogruppo Romeo, noi non ci nascondiamo. Il MES è sicuramente un argomento su cui sono diverse le posizioni all'interno sia della maggioranza che dell'opposizione. Tuttavia, ciò non significa che questa sia la sede ideale per poter discutere tale argomento. Addirittura, c'è stato anche chi, durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo - lei, signor Presidente, sicuramente avrà sentito - ha detto che la relativa discussione in quest'Aula potrebbe dar luogo a un circo mediatico.

Questo non è un circo mediatico: è il luogo preposto per le discussioni politiche di argomenti che riguardano la Nazione e gli indirizzi che questo Governo dovrà avere all'interno della Commissione europea e dell'Eurogruppo.

Mi taccio, sarò brevissimo. La nostra proposta è che il Ministro venga in Aula, in base anche alle sue disponibilità. Possiamo sicuramente fare in modo che venga domani. Per quanto ci riguarda, siccome abbiamo sempre dimostrato la nostra volontà di lavorare nell'interesse della Nazione, se non ci fosse la disponibilità del Ministro per domani mattina, noi proponiamo che venga venerdì mattina, in maniera tale da non rimandare ulteriormente alla prossima settimana l'informativa del Ministro. La maggior parte dei senatori sarà presente qui a Roma anche domani, perché abbiamo in discussione lo scostamento di bilancio e, quindi, è possibile rimanere a lavorare anche venerdì mattina, se non è possibile farlo giovedì mattina. *(Applausi)*.

[FARAONE](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FARAONE](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, credo che questa discussione sul calendario dei lavori sia importante, perché sta nascondendo un non detto che io invece vorrei esprimere fino in fondo. Se uno ascoltasse soltanto le parole del senatore Romeo, si chiederebbe per quale ragione la maggioranza non accorda la possibilità di fare una seduta d'Assemblea per discutere di un tema così importante. Vorrei però dire all'Assemblea e anche al senatore Romeo che la discussione non verte sull'utilizzo o meno del MES, ma sulla riforma del MES, che è un'altra storia rispetto alla questione su cui maggioranza e opposizione si sono divise e si dividono al loro interno.

Il problema è un altro, signor Presidente. Qui c'è una forza politica - lo dico soprattutto a Forza Italia e a Fratelli d'Italia - che sta sistematicamente lavorando per interrompere ogni forma di dialogo fra maggioranza e opposizione e per impedire di discutere di qualunque provvedimento che riguarda il Paese e l'emergenza sanitaria ed economica in cui si è cacciato. Questa forza politica è la Lega. Lo dico perché è dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri che la Lega e Massimiliano Romeo, in particolare, cercano il pretesto per interrompere ogni discussione che ci veda lavorare insieme. Romeo ha abbandonato la Conferenza dei Capigruppo quando ancora i senatori Capigruppo della maggioranza stavano intervenendo. Non ha dato la possibilità di fare nemmeno una proposta, scegliendo di abbandonare la Conferenza dei Capigruppo e di condizionare la scelta che gli altri Gruppi dell'opposizione avrebbero fatto, tant'è vero che la discussione sull'intervento del Ministro in Aula o in Commissione era aperta, signor Presidente; lei era lì a presiedere la Conferenza dei Capigruppo e lo sa bene.

Ora non è lecito affermare in quest'Aula che si sarebbe voluta fare la seduta d'Assemblea con

l'informativa, mentre la maggioranza ha imposto l'intervento del Ministro in Commissione, perché chi ha partecipato fino alla fine alla Conferenza dei Capigruppo - lo dico a Forza Italia e a Fratelli d'Italia - sa benissimo che le forze politiche di maggioranza hanno dato disponibilità per la seduta d'Assemblea, per lo svolgimento dell'informativa con Gualtieri. Il problema è che Romeo non vuole sentir parlare di dialogo e di trovare insieme dei percorsi per andare avanti, nel merito e nel metodo. Quando sente parlare di dialogo, gli viene l'allergia: il tema è questo. Egli ci impedisce di dialogare e impedisce alle forze parlamentari di svolgere un percorso unitario in un momento in cui l'unità delle forze politiche dovrebbe essere prioritaria. *(Commenti)*.

Chiedo a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, che sono testimoni del fatto che il senatore Romeo ha abbandonato la Conferenza dei Capigruppo, di non assecondarlo. È stato lui ad alzarsi e ad andar via quando la maggioranza ha dato la propria disponibilità a fare una seduta con l'informativa.

Se non si fa seduta con l'informativa, è perché il senatore Romeo ha abbandonato la Conferenza dei Capigruppo e non ha ascoltato neanche le proposte che venivano dalla maggioranza!

Pertanto, signor Presidente, ristabiliamo la verità. A noi interessa il dialogo. Interesserebbe, da ieri, votare insieme almeno il calendario. In quest'Aula non si riesce neanche a votare insieme il calendario, perché il senatore Romeo e la Lega ce lo impediscono. È ridicolo! Sul calendario dovremmo trovare unità di intenti; sullo scostamento dovremmo trovare unità di intenti; sui provvedimenti dovremmo sforzarci di trovare unità di intenti. La Lega lo impedisce.

L'invito e l'appello che rivolgo a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, che - lo ripeto - sono stati testimoni dell'impedimento messo in campo dal senatore Romeo, è di dire altro rispetto a quanto la Lega, strumentalmente, mette in campo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Faraone, lei è intervenuto sul calendario, ma non ho sentito avanzare alcuna proposta di modifica.

[FARAONE \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, io ho detto che, se ora si arriva alla scelta delle Commissioni, è perché la Lega ha abbandonato la Conferenza dei Capigruppo, scegliendo un'altra proposta.

[PRESIDENTE](#). Quindi, la proposta è di mantenimento del calendario dei lavori votato dalla Conferenza dei Capigruppo.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, vorrei parlare in dichiarazione di voto sul calendario, per essere chiari.

Io non capisco e non comprendo l'ilarità provocata tra i banchi del Gruppo della Lega dall'intervento del collega, presidente Faraone, perché quella che è stata fatta è corretta. E lo dimostrano le proposte avanzate dal collega Romeo.

La prima proposta, pur di non votare il calendario insieme alla maggioranza, pur di distinguersi, pur di boicottare il forte tentativo di confronto che stiamo portando avanti, è stata quella relativa alla data della presenza in Senato del ministro Speranza. Noi abbiamo chiesto, come Parlamento, proprio per svolgere un ruolo centrale anche sui DPCM, che il Governo ci venga sempre ad aggiornare e a informare. Tant'è che il ministro Speranza ha avanzato esattamente la proposta di venire in Senato prima di approvare il DPCM per informare il Parlamento. Ma qui il senatore Romeo ha una questione relevantissima: lo vorrebbe fare ventiquattr'ore prima, pur di votare contro il calendario.

In aggiunta a questo, il ministro Speranza, viste le continue accuse di alcuni mezzi di comunicazione e anche di alcuni partiti politici sulla preparazione del Governo e del nostro sistema sanitario, verrà a comunicarci il piano di vaccinazione, che è pronto perché si dovrà realizzare fra poche settimane. Quindi, quella presenza è importantissima per il Parlamento, per il Senato della Repubblica. Andare a cavillare sui tempi, prima o dopo, senza centrare l'importanza di quel passaggio parlamentare, testimonia un arroccamento su posizioni che tendono a boicottare ed escludere un confronto serio e collaborativo in una situazione di emergenza per il nostro Paese.

Aggiungo, sulla questione della disponibilità del ministro Gualtieri, che oggi ho sentito il senatore Romeo assurgere a difensore delle prerogative del Ministro. Il Ministro, con una lettera - per così dire - tipica, ha chiesto di venire in Parlamento, presso le Camere e, quindi, davanti ai loro organi, per fare

un confronto.

È già previsto un voto. Signor Presidente, su questi temi è previsto un voto, che è già stato calendarizzato. Il 9 dicembre verrà qui in Aula il presidente Conte, prima del Consiglio d'Europa, proprio per ottenere dal Parlamento un mandato preciso.

Se il ministro Gualtieri dà la propria disponibilità a fare un confronto con il Parlamento; se quel confronto deve creare dei presupposti, deve creare consenso, deve servire a dare una linea di comportamento del nostro Governo, è certo che deve essere svolto in Commissione e non - come è stato chiesto stamani - in Aula, magari con interventi di cinque minuti.

Noi vogliamo una cosa seria. Vogliamo parlare con franchezza e determinazione sul futuro del nostro Paese. Vogliamo avere la possibilità di approfondire i temi.

Non c'è bisogno di utilizzare l'Aula del Senato per fare una conferenza stampa: per quello ci sono tante sale in Senato, di cui lei, signor Presidente, concede sempre la disponibilità. La Lega prenoti dunque una sala e faccia una conferenza stampa per sostenere la volontà della mancanza di dialogo.

Credo che sia giunto davvero il momento di fare un passo in avanti e di dimostrare al Paese che l'attuale classe politica - quindi tutti noi - è in grado di gestire questa emergenza, di dare concretezza alla volontà di dialogo e di votare un calendario di buonsenso, che prevede il coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni del Governo, che sono importanti per il nostro futuro. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, penso che in momenti come questi i cittadini ci chiedano non di dividerci su cose sicuramente secondarie - e credo che sia capitato un po' a tutti noi - ma di dare risposte certe. Per questo francamente è un po' avvilente che si debba venire in Aula a discutere di cose che forse, se si avesse la volontà di sentirsi e di ascoltarsi, parrebbero a tutti di buonsenso.

Dico questo per un motivo molto semplice. Il Ministro dell'economia ha inviato una lettera, dando una disponibilità per venire a informare e a riferire al Parlamento prima della riunione dell'Ecofin del prossimo 30 novembre. Mi risulta, tra l'altro, che la Camera dei deputati abbia deciso che il Ministro riferirà in Commissione.

Su questo punto io e altri Capigruppo di maggioranza ci siamo permessi di dire con molta tranquillità che delle due l'una. Da un lato, infatti, si vuole venire in Aula: per un momento si è prospettata addirittura l'ipotesi di interventi di cinque minuti. Ma ditemi voi, anche se i minuti fossero dieci, quale approfondimento e quale dibattito ci sarebbero. Ognuno verrebbe qui e farebbe la sua parte - sempre in modo che tutti possano fare in diretta o successivamente un comunicato - discutendo magari di MES e non invece di quello di cui si tratterà nella riunione dell'Ecofin, e cioè anche della riforma del MES.

C'è poi l'altra opzione, che ribadisco perché mi pare seria, che è quella di sentire il Ministro e di discutere all'interno delle Commissioni competenti - magari delle due che se ne occupano - in cui i rappresentanti di tutte le forze e di tutti i Gruppi parlamentari possano parlare di più, avere evidentemente più approfondimenti e risposte da parte del Ministro stesso. Tutti sappiamo infatti che un'informativa è un'informativa: non sono comunicazioni, per cui non si conclude con un voto, con una presa di posizione del Parlamento. La votazione ci sarà quando verrà il presidente del Consiglio Conte, quando chiaramente ci sarà un punto anche sul MES.

Sulla questione del MES, la dobbiamo far finita con il fatto che l'Italia si presenti all'Ecofin sempre con dibattiti che onestamente rischiano di essere fuorvianti: siamo l'unico Paese in Europa che discute dalla mattina alla sera, senza approfondirla, della questione del MES.

Questa era l'occasione per entrare davvero nel merito, nelle Commissioni, di come sarà questa riforma, se l'accesso al MES sarà o meno privo di condizionalità, per poi prendere le nostre decisioni.

Questo è il punto: si tratta di essere seri una volta per tutte. Se invece si deve agitare la bandierina, facciamolo, tanto siete divisi voi, colleghi, come lo siamo noi: ognuno ha le proprie opzioni.

Ciò che però non tollero, signor Presidente, è che con un dibattito in Aula, che rischia di essere solo propagandistico, il nostro Paese si presenti all'Ecofin con una discussione assolutamente sfilacciata e nessun tipo di approfondimento. È arrivato il momento di dare una prova di serietà. Non possiamo essere il Paese che discute solo delle riaperture o meno, del cenone e degli impianti di sci.

Quanto alla presenza del Ministro in Aula o in Commissione, siamo stati aperti - poi il presidente Romeo se n'è andato dalla Conferenza - anche ad altre opzioni, ma non prendiamoci in giro: domani c'è una priorità che riguarda il Paese e tutti noi, che è lo scostamento; non facciamo trucchi e trucchetti. Ci può essere poi la disponibilità a fare una discussione, ma credo che, se siamo delle persone serie, dobbiamo assumerci la responsabilità una volta per tutte davanti al Paese: dobbiamo fare una discussione seria e tecnica per poter davvero provare a entrare nel merito, e non rinfacciarci le cose gli uni con gli altri in dibattiti che rischiano di essere inutili e ideologici.

Signor Presidente, penso ancora che sia assolutamente utile che l'informativa venga svolta all'interno delle Commissioni e lei ovviamente deciderà, come Presidente, a quale Commissioni affidarla.

(Applausi).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto sulla nostra proposta, ma anche su quelle dei colleghi di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Intanto non immaginavo - lo dico al collega Faraone e mi scuso se mi sono messo a sorridere - di avere tutto quel potere in Parlamento, al punto che da solo possa addirittura bloccare un'iniziativa della maggioranza. *(Applausi)*. Questo è abbastanza incredibile. Ma se davvero fosse così e mi voleste attribuire questo potere, allora vi dico che già nel tardo pomeriggio potrei firmare un DPCM che permetta agli italiani di poter tornare a votare *(Applausi)*. Lo farei con grande voglia e fermezza, se davvero fosse come dice lei, collega Faraone.

Tornando a questioni più serie, il vostro *bluff* lo vediamo subito. Visto che è colpa mia e del mio atteggiamento - la Lega ha fatto la sua proposta, che è di far venire il ministro Gualtieri domani in Assemblea - potete benissimo votare contro la proposta avanzata dalla Lega. Ma Forza Italia e Fratelli d'Italia, ai quali in questa occasione avete cercato un po' di strizzare l'occholino per cercare di dividerli, hanno fatto una proposta analoga. Quindi, votate contro la proposta della Lega, ma votate a favore della proposta di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, che dice la stessa cosa. Così almeno non sarà la Lega che, abbandonando la Conferenza dei Capigruppo, condiziona il Parlamento. Sarete voi, con il voto che fra pochi minuti darete, a stabilire se avete il coraggio come maggioranza di venire ad affrontare il tema del MES, perché non avete paura di andare davanti agli italiani e di far vedere come la pensate. Questa è la strada giusta che dovete mettere in evidenza. *(Applausi)*. È il vostro voto che determina le scelte.

C'è una proposta per lunedì, giusto? Saremmo entro il 30 novembre, ossia il termine stabilito dal ministro Gualtieri, e ci sarebbe tutto il tempo per preparare assolutamente l'Assemblea. Ma siccome non voglio passare come il cattivo, sapete cosa facciamo? Ritiriamo la nostra proposta di modifica del calendario; non c'è alcun tipo di modifica del calendario per noi. Noi voteremo la proposta che ha fatto Forza Italia, ossia che il ministro Gualtieri venga lunedì in Aula a mezzogiorno. Così, tolte le nostre proposte, non ci sono più scuse, signori. Avanti, forza, coraggio. Tirate fuori tutto quello che avete dentro e volete dimostrare al popolo italiano *(Applausi)*, e vediamo se avete il coraggio di far venire il ministro Gualtieri in Aula.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, vi dico da subito che sulle modifiche del calendario disporrò il procedimento di voto elettronico, ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento, proprio per agevolare il computo dei voti, attese alcune riserve che sono state espresse in votazioni precedenti. Naturalmente, questa votazione elettronica sarà senza indicazione dei nomi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai Gruppi Forza Italia e Fratelli d'Italia, volta a inserire nel calendario della prossima settimana l'informativa del ministro Gualtieri da svolgere in Aula e non in Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). *(Applausi)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori del Gruppo Forza Italia, volta ad anticipare la discussione

sull'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, prevista per la giornata di domani, alle ore 11.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

La proposta del senatore Romeo di anticipare le comunicazioni del ministro Speranza è stata ritirata. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulle dichiarazioni del Presidente della Commissione antimafia

[VITALI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa il Presidente della Commissione bicamerale antimafia ha rilasciato dichiarazioni sgradevoli nei confronti dei cittadini calabresi, dei malati oncologici e della compianta collega Santelli.

Abbiamo chiesto, come si deve fare in questi casi, che vi fossero delle scuse perché è possibile a chiunque incorrere in un infortunio o in uno scivolone. Il presidente Morra, anziché scusarsi, ha rilanciato con dichiarazioni ancora più antipatiche e inopportune. Abbiamo letto una serie di prese di posizione di tutti gli esponenti istituzionali di maggioranza e di opposizione che si univano alla nostra richiesta di scuse che, a questo punto, signor Presidente, non credo possano più bastare. Abbiamo comunicato, pertanto, formalmente per iscritto che non parteciperemo più alle riunioni della Commissione bicamerale antimafia e dei suoi Comitati fino a quando la questione non sarà chiarita nei modi e nei tempi opportuni.

Chiediamo di sapere cosa intenda fare la maggioranza sulla vicenda: ci dica se ritiene che una Commissione bicamerale di garanzia così importante debba proseguire i suoi lavori senza l'opposizione (e in questo caso ne prenderemo atto) o se invece ritiene di adottare, come abbiamo letto nelle numerose dichiarazioni dei giorni scorsi, delle iniziative per dirimere questa vicenda caratterizzata da uno scontro istituzionale senza precedenti. *(Applausi)*.

[PEPE](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, per riprendere l'intervento del collega Vitali, voglio citare una dichiarazione che mi è stata sottoposta pochi secondi fa: «Morra non avrebbe dovuto dire quella frase»; l'ha pronunciata poco fa il procuratore capo di Catanzaro Gratteri dicendo, tra l'altro, che tra le mille intercettazioni telefoniche che ha letto durante la sua attività di magistrato non ha mai trovato il nome di Jole Santelli, né come soggetto di intercettazioni, né come persona tirata in ballo da altri delinquenti o presunti delinquenti. *(Applausi)*. È stata scritta una brutta pagina in queste ore e onestamente questo intervento avrei voluto evitarlo. C'è stato un crescendo anzitutto perché, con quella frase pronunciata dal senatore Morra è stata attaccata una persona che oggi non c'è più e alla quale mandiamo da questa Aula un caloroso abbraccio soprattutto in una giornata come questa. *(Prolungati applausi. Molti senatori si levano in piedi)*. Presidente, sono stati inoltre attaccati tutti i malati oncologici, persone straordinarie che devono vivere intensamente la loro vita e che hanno da trasmetterci valori indelebili di cui tutti dovremmo essere portatori. *(Applausi)*. Sono poi stati offesi tutti i calabresi per una scelta libera e democratica che hanno fatto soltanto pochi mesi fa. E mi dispiace ribadirlo in questa giornata: addirittura il senatore Morra ha offeso tutte le donne quando ha parlato di «riverginare l'imene» per tutto quello che è accaduto in passato sulla sanità lucana. *(Applausi)*.

VOCI. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

[PRESIDENTE](#). Per cortesia, senatore Pepe, la invito a concludere. *(Commenti e proteste)*.

Per cortesia, colleghi, se parlate fuori microfono non vi sento. Potete anche protestare ma non si sente nulla. Lasciate che il senatore Pepe concluda il suo discorso. *(Proteste)*. Ognuno ha il diritto di esprimere quello che crede, specie in una circostanza come questa. *(Applausi)*.

Prego, senatore Pepe, concluda.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. In conclusione, Presidente, sperando che sia finita, il senatore Morra ha offeso

tutti gli italiani dicendo che chi non la pensa come lui è favorevole alla mafia, ma il vessillo dell'antimafia non lo lasciamo, né al senatore Morra, né al MoVimento 5 Stelle, perché quel vessillo è di tutti gli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani onesti. *(Applausi)*.

È chiaro che noi continueremo a non partecipare ai lavori della Commissione, Presidente. È chiaro perché il ruolo di garanzia della Presidenza della Commissione antimafia, che richiede equilibrio e senso di responsabilità, così come è interpretato adesso finisce per delegittimare tutta la Commissione antimafia. *(Applausi)*.

E soprattutto, Presidente, fino ad oggi abbiamo visto che il presidente Morra... *(il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Termini, senatore Pepe.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. ... uso a pontificare, a attaccare gli avversari, adesso l'ha fatta davvero grossa, ha superato qualsiasi limite, qualsiasi tipo di decenza. Mi rivolgo alle forze di maggioranza: tanti esponenti della maggioranza hanno stigmatizzato le frasi del presidente Morra.

PRESIDENTE. Si rivolga a me.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Carissimi colleghi di maggioranza, abbiate uno scatto di orgoglio e di dignità, perché tocca a voi e non a noi chiedere le dimissioni del presidente Morra! *(Applausi)*. Pronunciate questa parola, abbiate uno scatto di orgoglio e di dignità! *(Applausi)*.

VOCI. Dimissioni! Dimissioni! Dimissioni!

[IANNONE](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia, nelle persone del sottoscritto quale Capogruppo del partito in Commissione antimafia, insieme al senatore Ciriani e alla deputata Ferro, si è visto costretto a comunicarle, nella giornata di sabato, che non avremmo più preso parte alle sedute della Commissione perché, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, le dichiarazioni del presidente Morra sono indegne dell'alto livello istituzionale che ricopre.

Presidente, a noi oggi dispiace ancor di più, dopo le cose gravissime che abbiamo già registrato, vedere il presidente Morra rimanere seduto nel momento in cui in quest'Aula viene evocato ancora una volta il nome di Jole Santelli *(Applausi)*, un presidente di Regione eletto liberamente dai calabresi, ma soprattutto - mi sia consentito dirlo - una donna che nel momento in cui era a rischio la sua vita sentiva ancora di essere impegnata per la propria gente e per amore della propria terra.

Non si possono lanciare pietre, non si possono adombrare realtà meschine quando siamo al cospetto di persone che andrebbero soltanto elogiate e prese come esempio.

Non capiamo, presidente Morra, per quale motivo un malato oncologico non possa essere votato da un cittadino. Siamo tutti sotto al cielo; i malati oncologici possono guarire. Qual è la logica della sua dichiarazione? È assolutamente incomprensibile e fuori luogo, così come non si capisce quale sia l'incapacità del popolo calabrese nello scegliersi i propri rappresentanti. Mi sembra che alle elezioni politiche del 2018 i calabresi, come gran parte del popolo meridionale, hanno votato per i 5 Stelle in maniera massiccia. In quell'occasione, allora, i calabresi e i meridionali erano persone in grado di scegliere e di scegliere il meglio *(Applausi)* mentre oggi sono incapaci di intendere e di volere e completamente piegati alla logica dei corrotti e dei malavitosi?

Nessuno ha la patente di onestà che può conferire agli altri e offende ancor di più quello che abbiamo ascoltato nelle ore successive, quando ci siamo sentiti dire che era in atto un complotto che voleva Morra fuori dalla Commissione antimafia per fare il gioco di forze oscure. È un'accusa che noi di Fratelli d'Italia rifiutiamo nella maniera più completa, e lo testimonia la nostra storia da sempre schierata per la legalità e per lo Stato che tutti rappresentiamo. Nessuno ha il vessillo esclusivo della lotta alla malavita e alla corruzione.

Presidente, le chiediamo un intervento forte e autorevole, come lei è in grado di fare, per fare chiarezza su questa vicenda, compresa la mancata partecipazione del presidente Morra alla trasmissione della RAI. Spero che la Commissione di vigilanza RAI nei prossimi giorni ascolti il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, e chissà che non scopriremo, presidente Morra, che alle spalle di determinate decisioni e della sua esclusione non ci sia una parte politica molto diversa dall'opposizione. *(Applausi)*.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, voglio ringraziare, tra le tante persone, una cittadina di Padova, che qualche sera fa mi ha espresso la sua opinione su questa vicenda. Ha detto: «Cosa guardo per capire se un politico è autentico? Non quando dice la cosa più comoda, la più ovvia o porta acqua al suo mulino ma quando ha il coraggio di dire ciò che altri tacciono, anche se gli nuocerà». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per cortesia, facciamo finire il discorso. Non riesco a capire. Prego, prosegua, vediamo cosa deve dire.

ENDRIZZI (M5S). Presidente, capisco che c'è fibrillazione, c'è frenesia alimentare, come succede con gli squali.

[PRESIDENTE](#). Scusate, se le persone vogliono uscire lo facciano, così possiamo sentire l'intervento del senatore Endrizzi. (*Commenti*).

Per cortesia, altrimenti sospendo la seduta. Non create assembramenti, uscite. Mi pare che si stia trattando un tema molto delicato e vorrei che ci fosse silenzio. Senatore Endrizzi, prosegua.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Grazie, Presidente, se consente che mi venga restituita l'inquadratura video completo il mio intervento. Capisco che alla Lega dia fastidio l'opinione di una cittadina, ma ho riportato parole che non sono mie. Ho riportato parole che mi vengono dalla gente e questo evidentemente dà fastidio, perché la lingua batte - soprattutto quella del popolo - dove il dente duole. Bene, questa signora mi ha detto che non guarda se una persona fa la cosa più comoda, o che le fa più comodo, ma quando ha il coraggio di andare controcorrente, a maggior ragione se sa riconoscere un errore proprio. Il presidente Morra si è scusato per quella parte delle sue parole che sono andate oltre il suo spirito e le sue intenzioni, soprattutto nel passaggio magari dal verbale alla trascrizione stampata e ciò, all'occhio di questa signora, lo rende credibile. Mi ha detto di aver ascoltato le sue parole e di aver ascoltato quelle che vengono anche dalle altre forze politiche e le loro reazioni e di essersi fatta una sua idea: non sta dando una dimostrazione di credibilità un certo centrodestra tracotante, muscolare e spregiudicato, che prima ha scelto una figura di alto profilo istituzionale come Jole Santelli, quale candidato presidente alla Regione, e poi ha inserito nelle sue liste Domenico Tallini; abbiamo infatti, da una parte, la Vice Presidente della Commissione antimafia, una persona stimata nel suo ruolo, e dall'altra una persona che invece doveva rispondere di diversi episodi di corruzione. Qual è la coerenza tra il votare all'unanimità in Commissione bicamerale antimafia le linee guida del codice di autoregolamentazione per i partiti nella composizione delle liste e poi non trarre le conseguenze dal fatto che, dopo che in quella Commissione cui partecipavano avevano votato tutti all'unanimità, dalla Lega a Fratelli d'Italia, il documento che dichiarava Domenico Tallini impresentabile, lo stesso è stato premiato con l'elezione a presidente del Consiglio regionale? (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Non peggiori però la situazione con queste giustificazioni, per cortesia, perché non si può fare questa cosa.

ENDRIZZI (M5S). Se vuole darmi un suggerimento lei.

PRESIDENTE. Mi faccia parlare: lei non ha sentito in Aula che è stato proprio Gratteri della procura di Catanzaro a richiamare al rispetto?

ENDRIZZI (M5S). Presidente, vuole polemizzare con me?

PRESIDENTE. Noi stiamo parlando di una persona che è morta. Non si può parlare neanche di un assente, figuriamoci di una persona che è morta. Non si può! Non si può e non si deve! C'è un codice deontologico di comportamento e di condotta oltre il quale non si può andare. (*Vivaci commenti*).

Non è possibile. Non si parla di una persona defunta. Non si può infangare il nome di Jole Santelli. (*Reiterati commenti*).

[ENDRIZZI](#) (M5S). Guardi, Presidente, che io di Jole Santelli ho detto il contrario: o lei allora non mi ascolta, oppure già era preparata a censurare le mie parole, lei che dovrebbe garantire il dibattito. (*Applausi*). Non ho offeso nessuno. Ho detto che era una figura di alto profilo istituzionale e apprezzata in sede di Commissione bicamerale antimafia.

Dunque, facciamo uno sforzo per capire le parole, perché altrimenti non ne usciamo. (*Vivaci commenti*).

VOCE. Vattene a casa! Non è possibile!

PRESIDENTE. Non si permetta, perché sennò la mando fuori, ha capito? Non si permetta, nei confronti della Presidenza. Abbia rispetto delle istituzioni. Qui manca il rispetto istituzionale se ci si permette in quest'Aula di parlare di defunti. *(Applausi)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, riprendo. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. La violenza verbale non ha nulla a che fare con il confronto democratico!

ENDRIZZI *(M5S)*. Se vuole passarmi lei l'intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Vorrei che in casa propria ognuno facesse l'esercizio di riconoscere gli errori, perché se dal centrodestra, almeno la parte più libera e liberale, che oggi si è espressa con toni senz'altro diversi rispetto ad altri e che forse si sta smarcando da un abbraccio un po' ruvido e poco conciliabile con il dialogo politico, se almeno da queste forze non arriva una spiegazione di quel che è successo il cittadino le spiegazioni le deve trovare da sé e nelle parole del presidente Morra, pur suscettibili di equivoco e per certi versi sbagliate, si riconosce e pensa che qualcuno quel coraggio lo ha trovato ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

La Lega dovrebbe avere il coraggio di dire se i sentimenti buoni e giusti possono essere distorti ed etichettati come buonismo e dipinti come un male quando si parla di profughi, immigrati e - perché no? - anche di immigrati irregolari. Ho parlato infatti di sentimenti buoni e giusti, basati sulla giustizia, non ideologici e astratti. Mi chiedo perché in questo caso il buonismo è un male e diventa invece una virtù, quando giustamente si difende la dignità della malattia e della morte. Questo è anche stato fatto e non si può negare che su questo ci sia stato un problema, ma non si può fare per nascondere una vergogna inaccettabile... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Non si può fare per nascondere una vergogna, inaccettabile e voluta, come porre Tallini in lista e premiarlo poi con la presidenza del Consiglio regionale. *(Applausi)*. Non una parola è venuta dalla Lega su questo. Chi ha speculato allora sul ruolo importante di Jole Santelli? Abbia la Lega il coraggio di dirlo oggi che su Tallini sono giunti non sospetti, ma accuse gravissime, che lo hanno portato all'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso.

Voglio dirlo in questa sede: secondo l'accusa, i rapporti di Domenico Tallini con la cosca Grande Aracri, di Nicolino Grande Aracri, oggi recluso al 41-bis nel carcere di Opera, avrebbero riguardato la costituzione di una società, con base a Catanzaro. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. È vero che è stato interrotto più volte, però il tempo l'ha recuperato. Le concedo ancora un minuto e poi basta.

ENDRIZZI *(M5S)*. Stavo parlando di una società finalizzata alla ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* Presidente, possiamo cambiare microfono? Se c'è qualche problema tecnico cambio microfono perché è veramente difficile per me intervenire in questo modo. *(Applausi)*. Stavo parlando di una società finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali, mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie: venti in Calabria, due in Puglia e una in Emilia-Romagna. Chi allora speculava davvero sui malati oncologici, sulle cure, sui farmaci? *(Applausi)*.

VOCE. Bravo!

ENDRIZZI *(M5S)*. Invece questo non è avvenuto. Io posso accettare critiche da chi si mette in gioco e guarda al proprio interno, altrimenti il peggior tradimento della verità è usarla per scopo di interesse.

Il MoVimento 5 Stelle (oltre al Presidente stesso) ha fatto quello che doveva fare: ha preso le distanze da quelle parole e solo da quelle, perché molti cittadini si riconoscono nel resto del messaggio, nella sua parte centrale e portante: una trave per un cambiamento che gli onesti di tutta Italia vedono intoccabile e cristallina.

La politica in Calabria è deviata dalla 'ndrangheta. *(Applausi)*. La Regione Calabria ha un disavanzo ormai non più sanabile autonomamente; la gran parte di questo disavanzo è dovuto alla gestione della sanità. La Regione Calabria non sta garantendo ai calabresi il diritto alla salute. Sono... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore, adesso concluda davvero perché il tempo è superato davvero. Concluda. Ho

visto che ha preparato un intervento scritto, ma se magari lo sintetizza mi fa una cortesia.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Lo sintetizzo allora, grazie.

Domenico Tallini doveva rispondere per più episodi di corruzione, ma è stato inserito nelle liste e poi premiato con la presidenza del Consiglio regionale. Ora, a seguito dell'inchiesta "Farmabusiness", proprio sui lati oscuri della sanità calabrese, è detenuto con questa accusa. Grazie all'operato dell'onorevole Tallini il gruppo criminale Grande Aracri ha potuto ottenere facilitazioni, contatti e incontri con funzionari della Regione per ottenere agevolazioni. Per questo motivo gli viene contestato il concorso esterno e viene considerato la cerniera tra i clan e la pubblica amministrazione.

Si può scegliere se si vuole andare oltre l'occasione di speculare e armare una polemica che per la gran parte è strumentale e con questa bloccare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[PRESIDENTE](#). Il tempo è terminato. Mi scusi, ma lei lo ha raddoppiato. Io le avevo dato il tempo che aveva perso.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente perché credo che questa discussione vada fatta in un modo e in un contesto diverso, ricostruendo un quadro.

In questi mesi abbiamo avuto sollecitazioni da molti (Forze dell'ordine, magistratura, commercianti, realtà imprenditoriali) che ci hanno spiegato quanto la lotta alla mafia in questo momento assuma un valore ancora più particolare di prima, perché il rischio reale che le mafie possano approfittare della crisi economica che la pandemia ha prodotto è molto grave e molto rilevante. Consentitemi di dire che se la risposta della politica e del Parlamento è questa discussione, penso che sia totalmente inadeguata *(Applausi)*.

Lo dico da Capogruppo in Commissione antimafia che ha subito affermato con grande chiarezza che i toni e il contenuto di alcune dichiarazioni del presidente Morra erano sbagliate e che le parole usate non erano adatte a chi rappresenta un'istituzione.

Detto questo, Presidente, se la situazione è quella di cui ho discusso, penso che dobbiamo cambiare registro e che la discussione non si possa esaurire in una polemica o in un braccio di ferro ma debba guardare alla priorità di noi tutti, ossia combattere le mafie e che - lo dico a tutti, non do la responsabilità a qualcuno - delegittimare, svuotare e boicottare la Commissione antimafia, facendo venir meno uno strumento decisivo nella lotta alla criminalità organizzata, sia una follia. *(Applausi)*.

Ripeto, penso sia una follia.

Pertanto, invito il presidente Morra, il centrodestra (che giustamente si ritiene offeso da alcune dichiarazioni che nulla hanno a che fare con la lotta alla mafia e che hanno offeso la memoria di Jole Santelli) e tutti noi a guardare a questa priorità, ossia alla necessità di non uccidere la Commissione antimafia e non far venire meno, proprio in questo momento, uno strumento così importante.

Nessuno deve porre paletti; cerchiamo di aprire una discussione e vediamo su cosa è possibile ragionare per rilanciare il lavoro della Commissione antimafia (lo deve fare prima di tutto il Presidente). Invito però tutti a fare un passo indietro; mettiamoci a disposizione di una priorità che abbiamo come politici di destra e di sinistra, al Governo o all'opposizione: combattere le mafie e mettere nel mirino la criminalità organizzata. *(Applausi)*. Le nostre polemiche non devono andare a condizionare negativamente la lotta alla mafia. Davvero chiudiamo, con questo pomeriggio, le polemiche e anche - consentitemi di dirlo - un po' di propaganda da tutte le parti e concentriamoci sulla necessità di rilanciare l'antimafia in questo Paese. *(Applausi)*.

[DRAGO](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (Misto). Signor Presidente, Aldo Moro utilizzava sempre un'espressione: «La persona prima di tutto». Ritengo che proporre che il Presidente della Commissione antimafia rinunci alla sua posizione sia inappropriato in questo momento storico, come il collega che mi ha preceduto ha già affermato. Mi preme però sottolineare un particolare non indifferente. Con le affermazioni che sono state fatte dal presidente Morra e anche con le giustificazioni successive sia dello stesso, che di chi - magari - lo rappresenta e ha parlato in vece sua, noi stiamo mandando al Paese un messaggio

chiarissimo: ovvero che la persona non vale per quello che è ma per quello che ha o che può dare. E questo è inaccettabile perché nessuno di noi sa né il momento, né l'ora, né il modo.

Quindi, il fatto che Jole Santelli fosse purtroppo malata di cancro, o che potesse essere un'anziana o una persona con disabilità, avrebbe determinato l'impossibilità di una sua candidatura? Vorrei attenzionare questo aspetto perché, in questo caso come in altri, nelle decisioni legislative e proposte emendative a volte è sottesa questa sottile visione della nostra società. *(Applausi)*.

[PARAGONE](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, poiché oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne penso sarebbe opportuna quantomeno una parola di profondo rammarico per un'espressione volgare, usata come metafora politica, quella relativa alla riverginazione dell'imene. È una frase brutta; per quanto possa essere stata pronunciata in un contesto di dialettica politica sicuramente ci sono altre metafore che un uomo di cultura come Morra avrebbe potuto utilizzare.

Poi ho ascoltato l'intervento del senatore Endrizzi. È vero: le accuse in capo al presidente del Consiglio regionale della Calabria Tallini sono molto gravi e bisogna considerarle nella gravità dell'accusa (che è un'accusa) e nella gravità del contesto. Però quell'intervento perde un orientamento politico laddove il MoVimento 5 Stelle e il Governo hanno riconfermato a capo dell'ENI non un indagato ma un imputato (stando alla procura della Repubblica e alle sue accuse) per la più grande tangente internazionale mai pagata dall'ENI. Quella non è un'indagine: lui è un imputato e a breve si dovrebbe arrivare a sentenza. Forse per prudenza io non l'avrei riconfermato, perché potrebbe accadere quello che è accaduto per l'amministratore delegato della Leonardo SpA, ex Finmeccanica, condannato per avere truccato i bilanci del Monte dei Paschi di Siena e che oggi si ritrova ancora a capo della Leonardo. Quando si fanno degli strani interventi questi perdono la loro fibra nel momento in cui si fanno impropriamente figli e figliastri tra i cosiddetti cattivi. Voglio ricordare che il MoVimento 5 Stelle e questo Governo hanno riconfermato a capo dell'ENI e della Leonardo due persone; nel caso della seconda si è già arrivati a sentenza e l'imputato è stato dichiarato colpevole, mentre nell'altro caso ancora non lo sappiamo, ma sappiamo che è imputato nel più grave processo per corruzione internazionale che riguarda l'ENI. Quindi state attenti quando fate le classifiche dei cattivi. *(Applausi)*.

[MORRA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti)*

Fate parlare il senatore Morra, per cortesia. Prego, senatore Morra.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, credo che anche in quest'Aula ci siano diversi malati oncologici, anche a distanza di pochissimi metri dal sottoscritto. E credo che chi mi conosce (e non solo) capisca che tutti quanti noi italiani, tutti, proprio perché ognuno potrebbe aver sperimentato su di sé l'esperienza amara del dolore vissuto da chi ti sta accanto, portiamo rispetto nei confronti di chi combatte la malattia, qualunque essa sia. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Fate parlare.

MORRA *(M5S)*. Esiste una questione che si chiama rispetto. Io ho ascoltato tutti. *(Applausi. Commenti)*.

Ricordo a me stesso che la defunta Jole Santelli, in un'intervista rilasciata ad un quotidiano cosentino (non ricordo se «La Gazzetta del Sud» o «Il Quotidiano del Sud»: vi prego di verificare), nella passata legislatura, alla precisa domanda su chi apprezzasse di più fra i suoi colleghi calabresi, rispose: il senatore Morra. Vi invito a verificare.

Ora, io devo chiedere scusa a tutte quelle persone che, avendo sperimentato sulla loro carne la sofferenza di una malattia imponderabile, di una malattia lancinante, che non ti dà la possibilità di costruire futuro, hanno avvertito in quelle parole un'offesa alla loro condizione. A quelle persone io devo chiedere scusa, perché, comunque, avendo pronunciato una frase sincopata, cioè senza aver completato il pensiero, ho prestato il fianco a tutte le interpretazioni possibili. *(Applausi)*.

Un poco, però, ci conosciamo, signor Presidente, e, se una cosa contraddistingue la mia azione politica, è quella di guardar sempre a chi sta dietro di me, a chi è più debole, più fragile, più sofferente.

Io sono un senatore eletto in Calabria e mi vergogno per le condizioni in cui versa la sanità calabrese. *(Applausi)*.

Signor Presidente, se lei ricorda quell'intervista radiofonica - invito tutti ad ascoltarla nel *podcast*, e non nella trascrizione, da alcuni fatta sapientemente, con l'abilità del sarto: prendo qualcosa di qua, prendo qualcosa di là e poi costruisco qualcosa di assolutamente diverso rispetto all'originale - forse rileverà anche la rabbia che prova un eletto, nonché un cittadino, nonché un congiunto di persone che hanno dovuto fare i conti con la sanità pubblica calabrese, dovendo scappare e dovendo anche andare fuori Regione perché, altrimenti, non c'erano problemi nel senso che tutto si risolveva male.

Io stesso ho prodotto, nella passata legislatura ma anche in questa legislatura, interrogazioni parlamentari, alle quali non ho avuto risposta, per casi di malasanità, cui è seguita, probabilmente, anche malagiustizia, perché in Calabria si muore anche di questo. Se io allora ho di fronte un quesito, che recita: secondo lei, senatore Morra, la Calabria è irrecuperabile? E la mia risposta è: la Calabria è irrecuperabile nella misura in cui il Governo centrale decide di non investire in formazione, istruzione e cultura; perché questa è stata la mia risposta, io non sto affatto asserendo che la Calabria sia condannata ad un destino tragico, come parecchi vorrebbero. *(Applausi)*. Io sto semplicemente mandando un grido disperato di aiuto alle istituzioni, anche al mio Governo, perché lo supporto anche io, che ancora oggi ha difficoltà ad indicare un Commissario *ad acta* per la sanità calabrese. Vedete, adesso sto portando un argomento che potrebbe tirare la volata alle cosiddette opposizioni, perché io ho un solo padrone: si chiama verità. Ed è questa la verità, che parecchi non vogliono sentire.

Allo stesso modo, signor Presidente, è altrettanto vero che c'è un'altra verità, cioè che in Calabria, se si indaga sui rapporti perversi fra sanità pubblica e sanità convenzionata, molto spesso si scopre l'indicibile, come appunto è stato dimostrato... *(il microfono si disattiva automaticamente)* ...operazione "Farmabusiness", condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro la volta passata.

È altrettanto vero, signor Presidente, che io ho l'obbligo morale - di fronte al quale non mi sono sottratto - di chiedere scusa a tutte quelle persone che autenticamente e sinceramente si sono sentite offese da quelle parole, perché potevano essere interpretate anche in quel modo. *(Applausi)*.

È vero anche che forse qualcuno - ma forse - sta strumentalizzando la questione. *(Applausi)*. Forse indagare su un *business* come quello della sanità in Calabria - adesso cito anch'io il dottor Gratteri - che produce probabilmente più profitti della cocaina... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Vi chiedo scusa, ma probabilmente anch'io come il senatore Endrizzi ho problemi tecnici con il microfono. Come dicevo, forse indagare su tali questioni può diventare problematico per chi appunto ha rapporti perversi e intrecci loschi con la sanità.

Sa, il dottor Gratteri - altra citazione - parla volutamente di disorganizzazione organizzata della sanità calabrese: mi sembra infatti un caso unico in tutta Italia che vi siano aziende sanitarie con la contabilità orale.

Questa è la Calabria e adesso chiedo a lei, signor Presidente, e all'Assemblea chi è che ha governato la sanità in Calabria. *(Commenti)*. Chi è che ha delle responsabilità su quanto avvenuto?

Ricordo poi a tutti che, durante la campagna elettorale per le ultime regionali, la stessa Jole Santelli, con un coraggio e con una determinazione che le vanno comunque riconosciuti, in più interviste, anche ad Antonello Caporale su «Il Fatto Quotidiano», ebbe a prendere in considerazione il tema della malattia, avendo il coraggio di portarlo al centro del dibattito pubblico, cosa che con grande ipocrisia e tanto perbenismo italico, ipocrita e dai sepolcri imbiancati, non è concesso.

Se allora lei ben ricorda, signor Presidente, in occasione della commemorazione di Jole Santelli, fu il sottoscritto a intervenire in Aula, pregando tutte le forze politiche di lavorare. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Morra, purtroppo ha abbondantemente superato il tempo a sua disposizione.

Colleghi, prima di passare ad esaminare il tema all'ordine del giorno della seduta odierna, ci tengo a dire che francamente non avrei mai voluto che si fosse tenuta oggi questa discussione. *(Applausi)*.

Per questo motivo voglio ancora una volta ricordare in quest'Aula Jole Santelli, così come l'abbiamo ricordata quando è mancata, come una grande donna. *(Applausi)*. Bisogna dirlo oggi che celebriamo la

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; bisogna dirlo ad alta voce. (*Applausi*). Tutti allora abbiamo detto e abbiamo ricordato il suo coraggio, la sua testimonianza di servizio alla comunità calabrese e alla Calabria, una terra cui lei teneva profondamente e che amava intensamente di un amore chiaramente corrisposto, come si è visto.

Per chiudere questo dibattito, vorrei dire che con lei la Calabria ha perso un riferimento e una guida, anche rispetto a quel concetto di legalità che oggi è stato più volte richiamato. (*Applausi. Commenti*).

Ognuno fa quello che vuole nella vita.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1762) Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (Relazione orale) (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1762.

La relatrice, senatrice De Petris, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

DE PETRIS, relatrice. Signor Presidente, non è semplice, anche dopo il dibattito appena concluso, affrontare oggi questo tema. Ma richiamo un po' tutti al lavoro svolto in Commissione affari costituzionali, che ha visto convergere tutti i Gruppi - e di questo li voglio ringraziare - sul disegno di legge in discussione, che è decisamente importante. Vorrei dire che è stata una scelta assolutamente giusta, oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, arrivare qui non solo con un dibattito generico ma mettendo a disposizione di questa lotta uno strumento assolutamente fondamentale.

Questo disegno di legge, che nasce dal lavoro della Commissione d'inchiesta sul femminicidio - ringrazio pertanto la presidente Valente e tutto i suoi componenti - è uno strumento assolutamente fondamentale per mettere in campo politiche e iniziative sempre più adeguate e necessarie a difendere le donne nella lotta contro la violenza e anche per avere tutta conoscenza del fenomeno, disponendo di tutti gli elementi a disposizione. È così che fanno le istituzioni: hanno degli elementi a disposizione, studiano, dispongono dei dati, e per questo motivo possono deliberare e adeguare le proprie politiche.

Il disegno di legge in discussione, approvato all'unanimità dalla 1a Commissione, rappresenta un importante tassello nel quadro complessivo della lotta dello Stato contro la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Esso introduce efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo non sembra conoscere soste né arretramenti. La violenza basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese.

Le Nazioni Unite, in occasione della Conferenza mondiale sulla violenza contro le donne, tenutasi a Vienna nel 1993, definiscono tale violenza come ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l'arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata (articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne).

Secondo l'Istat, nel nostro Paese una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza nel corso della sua vita, specialmente in famiglia. Questo vuol dire che in Italia poco meno di 7 milioni di donne tra i sedici e i settant'anni hanno subito violenza fisica, dalle forme meno gravi a quelle più gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. La punta dell'*iceberg* del fenomeno - lo sappiamo bene - è il femminicidio, che rappresenta una parte preponderante degli omicidi di donne, con la caratteristica della maturazione in ambito familiare o all'interno delle relazioni sentimentali meno stabili.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto da tempo che la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i sedici e i quarantaquattro anni avviene per mano di persone conosciute. I

numeri sono spaventosi: circa 140 casi all'anno in Italia per un totale di circa 600 femminicidi ogni quattro anni.

Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono state più di 3.300, di cui 2.400 in ambito familiare e circa 1.650 per mano del proprio coniuge, *partner* o *ex partner*. Ciò significa che nel nostro Paese in media ogni tre giorni circa viene uccisa una donna. Nel 55,8 per cento dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela, si scopre che in più del 75 per cento dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare di questa stretta cerchia, all'interno cioè dell'ambiente nel quale dovresti sentirti più sicura e più amata.

All'interno della classe di femminicidi avvenuti per mano del *partner*, il 63,8 per cento dei casi evidenzia che la vittima e l'autore sono coniugi o conviventi, il 12 per cento fidanzati, il 24 per cento aveva comunque intrattenuto una relazione sentimentale.

Come era prevedibile, durante il *lockdown* della scorsa primavera la situazione si è ulteriormente aggravata: il numero complessivo degli omicidi è diminuito, ma non gli assassini con vittime di sesso femminile. È questo uno dei dati più significativi che emerge dal *report* elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione della Criminalpol. Il documento analizza infatti l'andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020, confrontato con l'analogo periodo dell'anno precedente. Un approfondimento riguarda proprio i dati sugli omicidi volontari, che si confermano in calo rispetto a quelli dell'anno scorso; ma le vittime di sesso femminile aumentano, da 56 a 59 e, se nel 2019 costituivano il 35 per cento degli omicidi totali, nel 2020 l'incidenza si attesta al 45 per cento.

Complessivamente, quindi, proprio negli ottantasette giorni di *lockdown* per l'emergenza coronavirus sono stati 58 gli omicidi in ambito familiare e affettivo; ne sono state vittime 44 donne e 14 uomini. Ciò significa che durante il *lockdown* ogni due giorni una donna è stata uccisa in famiglia.

La violenza di genere, pur essendo, come abbiamo visto, un fenomeno strutturale e diffuso, resta però in gran parte sommersa. I dati che ricordavo prima, così impietosi, impongono allo Stato di dotarsi di strumenti per comprendere quali siano i meccanismi che legittimano e alimentano la violenza sulle donne e di elaborare strategie e politiche per contrastarli. In Italia la mancanza di dati statistici ufficiali aggiornati sul numero dei delitti commessi a danno di donne e, più in generale, sul fenomeno della violenza di genere è stata più volte posta alla nostra attenzione. La direttrice generale dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, parlando nel 2019, durante la sua audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ha proprio evidenziato come gli strumenti di analisi siano attualmente insufficienti e le fonti esistenti siano plurime, frammentarie, carenti e perfino non definite univocamente. Anche le fonti di tipo amministrativo in ambito sanitario, giuridico e sociale non risultano ancora adeguate.

Ebbene, il provvedimento oggi al nostro esame si propone di colmare le lacune presenti nel nostro ordinamento, partendo da quanto disposto in merito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che definisce chiaramente le strategie che gli Stati aderenti devono porsi, con l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Le riassume nelle cosiddette tre P: prevenire, proteggere e perseguire, cui si aggiunge una quarta P relativa alle politiche, asse strategico trasversale per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione.

In quest'ottica la Convenzione di Istanbul ritiene fondamentale che ogni Stato aderente si doti di strumenti in grado di effettuare una compiuta analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza e, infatti, all'articolo 11, rubricato come «Raccolta dei dati e ricerca», si dice espressamente: «Ai fini della applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a) raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione». Quindi, noi con questo disegno di legge attuiamo esattamente ciò che la Convenzione di Istanbul aveva prescritto.

Veniamo al provvedimento. Nell'articolo 1 si individuano le finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne. L'articolo 2 prevede che, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvalga dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istat e dal Sistema statistico nazionale (Sistan). L'Istat e il Sistan realizzano, quindi, con cadenza triennale un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca anche - questo è molto importante - stime sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed economica).

La disposizione assegna al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione dell'esigenza di rilevazione statistica in materia di prevenzione.

Altro aspetto importante, che è stato elemento di discussione, sono i quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne, che devono essere integrati anche con domande relative alla presenza dei figli minori. È previsto, inoltre... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). I quesiti per la raccolta di dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuate dall'Istat, con la possibilità che gli stessi possano essere integrati dall'Istat e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti.

Con l'articolo 3 si stabilisce che la relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat, di cui all'articolo 24, venga integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2. Molto puntuali sono poi gli obblighi previsti all'articolo 4 con riguardo alle novità operative di pronto soccorso. Tale disposizione stabilisce, altresì, che con un decreto a firma del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le opportune modifiche all'attuale sistema vengano realizzate e indicate.

All'articolo 5 si stabilisce che il Ministero dell'interno, entro dodici mesi dall'approvazione di questo disegno di legge, metta in campo un decreto per far sì che il centro di elaborazione dati possa consentire di rilevare un elenco dettagliato di tutti i reati che abbiamo indicato.

L'articolo 6 dispone che il Ministro della giustizia, entro dodici mesi con proprio decreto, modifichi il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato. L'articolo 7 realizza indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati su impulso e richiesta anche del Dipartimento per le pari opportunità.

In conclusione, oggi mi auguro che il voto all'unanimità espresso in commissione sia confermato dall'Assemblea. Ancora una volta, purtroppo, anche nella giornata di oggi, dobbiamo ricordare altre due donne uccise, una in Calabria e l'altra in Veneto. È veramente incredibile che anche nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza, dobbiamo piangere l'assassinio di due donne.

Credo quindi che aver scelto oggi di approvare questo provvedimento - e, ringraziando tutti per la collaborazione, spero che l'Aula possa approvarlo all'unanimità - sia anche un modo per onorare queste due donne, insieme a tutte le altre, uccise solo in quanto donne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONETTI, *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, solo poche parole per riconoscere l'importanza di aver portato proprio oggi in approvazione un disegno di legge che va a colmare la carenza delle strategie che, come Paese, possiamo mettere in campo.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e arrivare oggi ad assumere un impegno così importante significa certificare che le istituzioni del nostro Paese non solo celebrano questa giornata nel doveroso ricordo e nella testimonianza delle vittime di violenza, ma si assumono la responsabilità fattiva di mettere in campo politiche che vadano a contrastare questa violenza senza se e senza ma.

Il processo di conoscenza di cui ci andiamo a dotare grazie a questo provvedimento, non riconosce alla violenza solo la caratteristica di un atto istantaneo ma anche il fatto di essere il prodotto di dinamiche in divenire che vanno conosciute e interpretate attraverso un processo scientifico e strutturale stabile. Sono grata alla Commissione sul femminicidio per aver portato questo provvedimento in Aula, sono grata alla relatrice per averlo seguito con così grande attenzione in Commissione e a tutte le forze

politiche che, in modo trasversale, l'hanno sostenuto.

Le politiche che metteremo in campo a partire da questo provvedimento si dovranno rivolgere certamente alla prevenzione, alla protezione, al perseguimento dei reati ma, ancora e sempre di più, a promuovere quella libertà e quella dignità che dobbiamo restituire a tutte le donne del nostro Paese e che solo una piena parità di genere potrà realmente tutelare e garantire.

Sia oggi questo un punto di partenza ulteriore per un percorso da fare tutti insieme come istituzioni e come Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LONARDO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,57)

(Segue LONARDO). È molto importante che il Senato la celebri con l'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

Ringrazio la Commissione tutta, la sua Presidente e in particolare... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, chi deve uscire lo faccia subito, per cortesia, così consente alla senatrice Lonardo di intervenire. Mi rivolgo anche a chi sosta nella zona dell'emiciclo.

LONARDO *(Misto)*. La ringrazio, Presidente.

Come dicevo, ringrazio la Commissione, a cominciare dal suo Presidente fino alla relatrice. Condivido tutto il lavoro svolto e ogni articolo di questo provvedimento.

Desidero soffermare l'attenzione di noi tutti sull'encomiabile obiettivo che si pone l'indagine della relazione vittima-autore, di cui all'allegato A del disegno di legge, rispetto a tutti i reati elencati al comma 3 dell'articolo 5, poiché è mia opinione che questo Parlamento, con il presente disegno di legge, possa fare la differenza, ovvero segnare un punto importante verso una maggiore emersione del fenomeno.

È stata più volte citata la Convenzione di Istanbul, che fa riferimento alle tre P (prevenire, proteggere, perseguire) per addivenire a una quarta P, quella relativa alle politiche.

Per prevenire bisogna anche proteggere, e mi rifaccio ai centri antiviolenza, ottima intuizione della politica, sperando che non restino senza fondi adeguati.

Come dicevo, proprio con particolare attenzione alla relazione vittima-autore, svolgono un ruolo insostituibile i centri antiviolenza, che da sempre si pongono l'obiettivo di accogliere, ascoltare, protegge e, non da ultimo, orientare le donne vittime di violenza. È sui centri antiviolenza che le istituzioni devono puntare, fornendo tutto il supporto necessario poiché rappresentano lo strumento senza il quale molte donne non riuscirebbero neanche a trovare il coraggio per rompere le catene che le legano ai propri carnefici. È all'interno di tali centri che donne abusate psicologicamente prendono coscienza di ciò che hanno vissuto, perché non dimentichiamoci che quando si subiscono cooptazioni psicologiche si rinuncia persino al proprio punto di vista pur di sopravvivere e si arriva a pensare che ciò che si subisce è normale. È proprio attraverso percorsi mirati ad incrementare l'amor proprio e l'autostima che queste donne realizzano il male subito e smettono di compiacere, finanche giustificandolo, il proprio carnefice.

Non bisogna fermarsi, ma perseguire nell'intento di creare tutte le occasioni necessarie per combattere il fenomeno. La politica è presente ed anche il disegno di legge di oggi lo dimostra, ma per creare le condizioni e per cercare di limitare il fenomeno tutti devono fare la propria parte. Quest'anno è senz'altro una ricorrenza che assume un significato ancora più forte: siamo infatti nell'era della pandemia da coronavirus e questa ha impattato pesantemente sul fenomeno della violenza domestica sulle donne e sulle ragazze, che sta letteralmente esplodendo proprio in ragione del *lockdown*. Nell'anno della pandemia incredibilmente diminuiscono gli omicidi, ma i femminicidi continuano la loro impennata, triplicati nei giorni del *lockdown*. I numeri ufficiali della polizia criminale raccontano che il 75 per cento delle vittime dei delitti compiuti in famiglia è composto da ragazze, mogli ed ex fidanzate. La pandemia ha abolito la socialità, ma non certo la violenza sulle donne: l'ha solo confinata ancor più dentro le loro case. Siamo davanti ad un'emergenza nell'emergenza che cresce all'interno delle nostre abitazioni, è vero, ma che corre anche e soprattutto sul *web*. Proprio quel *web* deve essere la prossima imminente mira di questo Parlamento. C'è un forte bisogno di renderlo sicuro e controllato; a noi il compito di essere responsabilmente gli strumenti normativi a disposizione per stringere anche intorno alla rete quelle stesse viti che stiamo stringendo oggi con questo disegno di legge.

È proprio da quella rete che sovente oggi escono i mostri che entrano dentro le case delle donne, delle ragazze e non solo; è cosa nota infatti che reati come lo *stalking*, ad esempio, trovino il loro *incipit* proprio sul *web*, così come attraverso il *web* si consumano reati come il *revenge porn*, una tra le più vigliacche forme di violenza, che statisticamente vede come vittime principali le donne. Esso può ritenersi purtroppo un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi anni nel nostro Paese, dove gli episodi di vendetta pornografica e i ricatti sessuali hanno talvolta assunto contorni drammatici, risolvendosi nella morte delle vittime esasperate dalla situazione creatasi a seguito della diffusione dei propri video o scatti privati. Non sono pochi i casi che si possono ricordare di donne violate sul filo del *web*, i cui video *hard* sono circolati in rete, su WhatsApp e sui *social*. Non sono quindi pochi questi casi di donne esauste dal dolore; proprio così, perché siamo nel campo delle cosiddette violenze invisibili, ferite che non perdono sangue, perché l'anima è l'unica ad essere colpita. Attraverso quel *web* il distacco emotivo del carnefice rispetto alla vittima è massimo, come se attraverso quello schermo passassero le immagini, passassero le parole digitali, ma mai le emozioni.

Quel *web* oggi deve essere attenzionato dal Parlamento, con la stessa premura che si sta ponendo all'odierno disegno di legge, perché futuri interventi normativi divengano corollario e completamento di questo provvedimento, educando gli utenti della rete e responsabilizzando i genitori, perché competenza digitale ed educazione digitale non sono in alcun modo l'una sinonimo dell'altra e devono far parte entrambe del bagaglio culturale di noi tutti, adulti e ragazzi, nessuno escluso. Del resto lo stereotipo vuole che il *web* inteso come un oggetto sia fortemente superato: il *web* è un luogo a tutti gli effetti, è luogo sconfinato e senza protezione. Io da donna ad essere sincera quella assenza di protezioni in rete l'avverto in maniera nitida. L'insulto, l'*hate speech* e la minaccia sono dietro l'angolo, pronti ad essere lanciati contro un popolo di odiatori e di mazzieri del *web* e se sei donna si perde

anche il limite.

Le donne abusate e violentate assomigliano a fiori recisi - questa è l'immagine che mi sovviene - e come fiori recisi sono destinati ad appassire prima. È la loro anima che appassisce, prima ancora che il corpo. È il dolore che le attraversa a spegnerle e ogni donna che si spegne rappresenta un fallimento per le istituzioni e per la società tutta. Mi sento di dire che questo Parlamento non fallirà, non perderà l'occasione per fare la sua parte nella storia contro la violenza alle donne e contro la violenza in generale, così come dimostra il disegno di legge che stiamo per votare, al quale dichiaro il mio voto favorevole. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il mio percorso politico è iniziato nel 1999, quando sono stata eletta presidente del Comitato per le pari opportunità del Sud Tirolo. All'epoca eravamo molto attive nella battaglia per i diritti delle donne e abbiamo fatto molte campagne per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Ne ricordo in particolare una, in cui era ritratta una giovane donna, con due lividi blu sugli occhi e la scritta: «Gli occhi blu sono di suo padre»; oppure un'altra, in cui era ritratto un ragazzino che picchiava una ragazzina, con la scritta: «Lo fa anche papà». All'epoca queste campagne suscitarono grandi discussioni e molti uomini si dissero offesi da tali rappresentazioni.

A vent'anni di distanza ho l'onore di parlare di questi temi in Senato e mi sembra che nulla sia cambiato. Oggi quelle campagne, probabilmente, non susciterebbero più scandalo e tutte le più alte cariche dello Stato si esprimono pubblicamente contro la violenza sulle donne, ma il fenomeno non si è arrestato e, anzi, i numeri ci dicono che la situazione è peggiorata, con 93 femminicidi solo quest'anno, di cui due proprio in queste ore.

Ci si chiede allora come tutto questo sia possibile, nonostante le campagne, l'attivismo delle femministe e le leggi, che nei vari Paesi europei hanno inasprito le pene. L'unica risposta è che il maschilismo è un principio fondativo delle nostre società e ha radici talmente profonde, che ci vorranno davvero tanto tempo e tanti sforzi prima di rimuoverlo dalla nostra cultura. È chiaro che se l'uomo, nel suo inconscio, crede di essere superiore alla donna e questa poi si ribella, non facendo quello che vuole lui, o addirittura aspira a una vita senza di lui, spesso egli reagisce nell'unico modo che ha disposizione, ovvero la violenza. Quindi, ciò che principalmente c'è da fare è contrastare questa cultura di presunta supremazia maschile, che troppo spesso trova alimento nei *mass media*, dalla pubblicità alla rappresentazione della donna nelle serie televisive.

Basta leggere i giornali degli ultimi giorni: a Torino una maestra condivide alcune immagini della propria intimità col suo fidanzato, che le invia alla *chat* della sua squadra di calcio, fino a quando queste non finiscono alla preside, che chiama la maestra per spingerla a lasciare il lavoro; tutti discutono di cosa fa questa donna nel suo privato e nessuno parla di chi ha commesso reati, dalla preside che l'ha indotta al licenziamento a tutti coloro che hanno condiviso i video.

Per non dire poi della Rai: solo grazie alla protesta delle donne non è stata mandata in onda l'intervista all'uomo che ha sfregiato Lucia Annibali, spruzzandole dell'acido sul volto.

Come ha ricordato Michela Murgia, a nessun ladro viene fatta un'intervista per sapere perché ha rapinato una banca. D'altro canto, a nessuno verrebbe mai in mente di pensare che la banca possa avere una qualche responsabilità per il furto che ha subito.

Invece nelle donne, nelle vittime, l'opinione pubblica cerca sempre una colpa, come si può leggere nel commento di Vittorio Feltri sulla vicenda della diciottenne, che, mentre partecipava a una festa, è stata portata in una stanza, rinchiusa e violentata per una notte intera. Per Feltri la ragazza si è comportata da ingenua e per questo dice di voler concedere le attenuanti generiche alla vittima. Se non fosse stata ingenua, secondo la logica di Feltri, sarebbe stata pienamente colpevole. Questa cultura del «com'era vestita», del «perché è entrata nella sua camera da letto» e del «cos'ha fatto per far perdere la testa a uno per bene» è tanto radicata nelle menti delle persone.

Il compito di noi donne, di noi femministe, quindi è proprio quello di rilevare i meccanismi invisibili della denigrazione delle donne, che si nascondono ovunque, anche nel linguaggio, che conosce la

forma femminile solo per le posizioni basse, mentre quelle di spicco esistono solo al maschile, o in cui vengono usate metafore come quella della riverginazione dell'imene. Ecco l'aspetto più difficile della battaglia a questo insidioso fenomeno, ma naturalmente non è l'unico.

Ci sono ancora lacune legislative che vanno colmate con urgenza: il codice rosso ha introdotto nuove fattispecie di reato molto importanti come il *revenge porn*, ma il reato di istigazione all'odio di genere non ha ancora visto la luce.

Tuttavia, la più grande cassa di risonanza della cultura maschilista e misogina è la Rete. Qui, in un clima di vera e propria impunità, l'odio contro le donne che non si comportano come qualcuno vorrebbe raggiunge i massimi livelli.

Manca altresì una norma efficace contro la violenza economica. Sappiamo che quest'ultima è il terreno fertile per ogni tipo di violenza. In Italia l'occupazione femminile è la più bassa d'Europa e c'è un alto numero di casalinghe senza alcun tipo di tutela economica. In Austria e in Germania hanno diritto a una percentuale del reddito del marito, che possono ottenere con esecuzione forzata anche in costanza di matrimonio. Ci sarebbero tanti altri esempi sulle lacune del diritto di famiglia a danno delle donne, ma purtroppo la discussione da noi è solo intorno ai padri separati.

Bene allora il provvedimento in esame che, col miglioramento delle statistiche, contribuisce a inquadrare meglio il fenomeno e può essere anche uno strumento importante per le decisioni della politica, che deve lavorare per la parità, perché la lotta per la parità e quella contro la violenza sono due facce della stessa medaglia; deve favorire la presenza delle donne nei ruoli apicali e incentivare i padri a farsi carico del lavoro familiare. Alle donne la metà del mondo, agli uomini la metà della famiglia: questo dev'essere il nostro *Leitmotiv*. Ciò può essere raggiunto favorendo l'occupazione femminile, aumentando le strutture di accudimento dei figli, premiando i congedi parentali presi dai padri e prevedendo quote di genere nella politica e nelle posizioni di vertice della pubblica amministrazione e delle imprese quotate in Borsa.

La politica e soprattutto le donne in politica sono chiamate ancora a un grande impegno per sconfiggere la pandemia delle tante forme di violenza contro le donne. Sarà un cammino lungo, ma solo alla fine l'Italia potrà davvero definirsi un Paese civile e moderno (*Applausi*).

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, signor ministro Bonetti, sottosegretario Castaldi, oggi è il 25 novembre 2020 e purtroppo siamo ancora in quest'Aula a ricordare le donne che non ci sono più, che sono state uccise, e quelle che ci sono ancora, ma soffrono, perché sono state gravemente maltrattate. Questo purtroppo è un fenomeno mondiale molto grave: l'Organizzazione mondiale della sanità, l'ha ammesso, scrivendo che è un problema di salute pubblica mondiale, perché in tutto il mondo almeno una donna su tre nel corso della propria vita subisce gravi forme di violenza e di mutilazione, fino a essere uccisa. Questo fenomeno è grave anche nei Paesi che dicono di essere Stati di diritto e cultori della libertà individuale, della democrazia e della libertà; sono anche Paesi dell'Unione europea, istituita sulla base dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, che dice di basarsi sui valori della non discriminazione e della parità tra uomini e donne.

L'Italia, uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea, presenta gravi fenomeni di violenza: dobbiamo ammetterlo e dobbiamo dirci che è una violenza strutturale, basata, com'è stato detto molto bene dalle mie colleghe, su una sperequazione di potere e di ruoli tra uomini e donne; è omogenea su tutto il territorio nazionale, trasversale e indipendente dal lavoro, dalla formazione e dal tipo di vita che le persone conducono; prescinde da tutto questo e si basa su una discriminazione nei rapporti tra uomini e donne. Questo è confermato dai dati che già oggi l'Istat ci offre, perché l'80 per cento delle donne non subisce violenza dagli estranei, come magari i luoghi comuni vogliono farci credere, ma dai propri familiari, dai propri amici, dal *partner* o dall'*ex partner*.

In Italia fino al 2019 veniva uccisa una donna ogni due giorni e mezzo. Quest'anno, durante il *lockdown*, quando le donne sono state segregate in casa insieme agli uomini autori di violenza, abbiamo registrato un femminicidio ogni due giorni, quindi con una frequenza maggiore. Nel 70 per cento dei casi, i fatti di femminicidio avvengono in casa, in contesti domestici. Per questo motivo, la

Convenzione di Istanbul parla di violenza domestica. Dobbiamo dircelo in maniera chiara e dobbiamo capire il fenomeno da affrontare, che riguarda 7 milioni di donne, ossia una donna su tre in Italia oggi, nell'anno 2020. Certo, è innegabile che sia stato fatto molto, però questi dati ci dicono che dobbiamo continuare a fare altrettanto o forse molto di più.

La Convenzione di Istanbul è una pietra miliare sotto moltissimi profili. Nel 2011 è stata votata dal Consiglio d'Europa e ratificata in Italia nel 2013. Fornisce linee guida strategiche, che è fondamentale avere; ci dice chiaramente che la violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani e una forma grave di discriminazione e indica la strada per contrastare la violenza di genere. Ci dà quattro linee guida strategiche e ci dice che bisogna attuare leggi sulla prevenzione, sulla protezione, sulla punizione e sulle politiche, cosa che stiamo facendo. Oggi lavoriamo sulla quarta P, ossia sulle politiche.

Sulla prevenzione lavoreremo con altri disegni di legge che la Commissione sul femminicidio e le colleghe stanno preparando, perché bisogna lavorare nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università, che forma i giudici, gli avvocati, i giornalisti (così da non leggere più cose come quelle che abbiamo letto ieri su «Liberò»), la classe dirigente che deve cambiare la cultura di questo nostro Paese, i pubblicitari, coloro che passano le immagini e coloro che devono formare una nuova coscienza critica in questo Paese.

Quanto alla protezione, storiche sono le battaglie e l'importanza dei centri antiviolenza, mentre meno storico, ma molto efficace, è il ruolo dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti. Dobbiamo dire chiaramente che, finché non agiamo sugli autori della violenza, non saremo capaci di debellarla. Sono gli uomini a dover cambiare il loro comportamento: la violenza è un loro problema. *(Applausi)*.

In tema di punizione è stato fatto molto. Molti riconoscono che l'Italia ha un sistema giuridico completo. Anche con l'ultimo codice rosso sono stati integrati i reati che la Convenzione di Istanbul prevedeva, come il *revenge porn*, il reato di deturpazione del viso, il matrimonio coatto e le mutilazioni genitali femminili. Abbiamo un sistema giuridico completo, che naturalmente può essere migliorato.

Molto c'è da fare sul capitolo delle politiche, che è quello su cui stiamo operando oggi. È chiaro che l'azione del Parlamento e del Governo può essere completamente efficace se basata su dati certi, completi e diffusi. Questo è quello che abbiamo scritto nel disegno di legge in esame. I dati raccolti a partire dai pronto soccorso, dalle Forze dell'ordine, dalle questure, dalla magistratura, dai centri antiviolenza e dai centri per gli uomini maltrattanti, devono confluire in un'unica grandissima banca dati che arriva all'Istat, la quali li rielabora e li consegna alla politica, affinché possa attuare le politiche migliori, più efficaci e mirate per contrastare questo fenomeno. Abbiamo bisogno di flussi continui di dati di grande qualità e accuratezza e completi a livello territoriale.

Ci rendiamo conto che si tratta di una grandissima sfida, però possiamo agire efficacemente solo così, in quanto questa è una piaga enorme del nostro Paese. Possiamo fare tutto questo solo se ci diamo lo spazio, nel tempo, per non dire ogni volta che arriviamo in Aula: ancora un disegno di legge sulle donne; certo, ancora; fino a che non avremo attuato la Convenzione di Istanbul in tutte le sue quattro linee guida, non avremo finito di fare il nostro lavoro né di completare tutta l'azione strategica che ci serve per debellare la violenza in Italia. *(Applausi)*.

Siamo pronti a lavorare duramente, giorno per giorno; è quello che stiamo facendo in Commissione femminicidio, con la guida, l'aiuto, la collaborazione e la grande unità di intenti del ministro Bonetti. Lo vogliamo fare ogni giorno, nell'intento di contrastare la violenza, a partire dalle parole e dai comportamenti violenti. Dobbiamo farlo tutti i giorni: non ci accontentiamo di farlo oggi, ricordando e celebrando; dobbiamo farlo tutti i giorni, come fanno le donne che soffrono; da adesso in poi, però tutti i giorni devono impegnarsi a farlo gli uomini, certamente quelli maltrattanti, ma anche i non maltrattanti e i non violenti, che devono aiutare quelli violenti a cambiare radicalmente le loro parole, il loro comportamento e il loro modo di stare nella società che vogliamo costruire. *(Applausi)*.

[RAUTI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*Fdl*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, sono passati ventuno anni dalla prima Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre e, dall'inizio della legislatura, questa è la terza che celebriamo. Voglio sottolineare che abbiamo sempre fatto qualcosa e che in tutte e tre le occasioni siamo sempre riusciti a farlo insieme, come la materia merita, chiede e pretende. Anche quest'anno, derogando alle regole che ci siamo dati, abbiamo giustamente inserito il disegno di legge in discussione in coincidenza con questa giornata.

Questo disegno di legge è il figlio e il frutto condiviso del lavoro della Commissione di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, poi approvato in 1a e in 5a Commissione. Torniamo alle origini: voglio sottolineare il fatto che sia un lavoro condiviso, devo dire anche con qualche fatica e, a volte, qualche contrapposizione, superando talvolta le differenze di visione tra noi. Non casualmente compaio come seconda firmataria, dopo la collega Valente (credo che questo sia un fatto simbolico), anche perché facevo parte del gruppo che si dedicava al lavoro sulle statistiche e dalle prime riunioni della Commissione abbiamo sottolineato proprio ciò che il titolo del disegno di legge recita, ovvero «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere».

Noi, cari colleghi, abbiamo aggredito così un nodo antico e annoso, ovvero l'assenza dei dati e di banche dati che potessero dialogare tra loro a livello nazionale, ma anche europeo. La raccolta dei dati non è una mania della matematica, ma l'esigenza di una dimensione quali-quantitativa per restituire analisi statistiche reali, utili ed efficaci. È questo il senso del nostro disegno di legge. Penso di poter dire che tutti abbiamo inteso elaborare criteri di rilevazione omogenei e (secondo elemento) vincolanti, tra i quali la cadenza triennale delle ricerche di campionatura dell'Istat e la cadenza biennale delle indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio e ancora la relazione tra vittima e autore della violenza. Tutto questo perché? Abbiamo il dovere di far emergere un sommerso, quello della violenza. Sappiamo quanti di questi atti di violenza scivolino e si nascondano nelle lesioni, nelle percosse, nelle minacce e nella violenza privata, quando invece hanno un nome: violenza sulle donne e di genere.

Non ci possiamo fermare alla constatazione della classica punta dell'*iceberg*. È per questo, cari colleghi, che abbiamo chiesto dati di livello sanitario e giudiziario, quindi disaggregati e ragionati, a livello interministeriale, che riguardano anche i casi di denunce per violenza subita, ma anche di femminicidio, ovvero quegli omicidi di donne in ragione del loro essere donna. Insomma, l'obiettivo che ci siamo dati e che oggi in qualche modo raggiungiamo - o, comunque, il percorso che abbiamo - è un sistema informativo sulle violenze di genere, per mettere a punto politiche di prevenzione e di contrasto, proprio per non fermarci a quella punta dell'*iceberg* e far emergere lo spazio invisibile e maledetto delle violenze domestiche o che si annidano e si nascondono dietro le relazioni sentimentali private o, comunque, dietro legami sentimentali in atto o interrotti.

Potrei continuare con tecnicismi, chiamando in causa la letteratura scientifica o gli atti del Senato, che invito a leggere. No: vorrei che questa discussione fosse appassionata e più partecipata di quanto, peraltro, non trapeli dalle presenze in Aula.

Voglio dire, senza rivendicazioni, che i componenti del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, alla Camera e al Senato, oggi indossano una mascherina segnata dal colore rosso. Il rosso è il colore del sangue, che si lega purtroppo agli atti di violenza, ma è anche lo stesso delle azioni che mettiamo in campo tutti, in termini di prevenzione e di contrasto, dalle panchine alle scarpe rosse. Insomma, è un colore che indossiamo anche in questa giornata non per vuote celebrazioni, ma per ricordare tutte le vittime di violenza nel mondo e per richiamare l'attenzione sulle tristi statistiche.

In Italia e nei Paesi europei, infatti, la media è l'uccisione di una donna ogni tre giorni. Sono già 91 quest'anno le vittime e sono state 96 le donne uccise nel 2019. È anche per tale ragione che oggi abbiamo deciso di indossare questa mascherina, come campagna di sensibilizzazione, richiamando anche quello che è successo durante il *lockdown* e contestualizzandolo.

Non sfuggirà a nessuno, infatti, che la situazione di pandemia che stiamo vivendo ci deve spingere a riflettere maggiormente sulla ricaduta sul mondo femminile, anche in termini di crisi economica, di tenuta, di coesione sociale e di condizione occupazionale. Mezzo milione di donne ha perso il lavoro in questi ultimi mesi e per questo pensiamo che proprio le famiglie, insieme alle donne, stiano pagando il prezzo esistenziale più alto alla pandemia. Occorre dunque un'attenzione politica e istituzionale di

tutti, che non si esaurisca nelle celebrazioni di oggi, ma si concretizzi in un sistema organico di misure straordinarie e di tutela e in un piano di strumenti economici e ristori, nonché nell'applicazione integrale delle norme penali previste per rendere giustizia alle vittime e punire gli autori dei reati.

Per tutti noi si tratta quindi di una battaglia politica quotidiana, ma anche culturale, contro ogni arretramento che favorisce e fomenta tutte le forme di violenza sulle donne, senza se e senza ma, com'è stato detto; aggiungo: senza *copyright* politici da parte di nessuno. È una questione sociale che riguarda tutti, non un fatto privato, e non è appannaggio di nessuno.

Per questo il nostro pensiero va oggi a tutte quelle donne che durante il *lockdown* - che ha visto un aumento del 73 per cento delle richieste di aiuto - hanno dovuto vivere prigioniere dei loro aguzzini, intercettate dalle *app* e dalle *chat* perché non si potevano recare dove avrebbero potuto essere accolte o rendere denuncia.

Annunciando dunque il voto convintamente favorevole del partito che rappresento, voglio concludere invitando tutti a fare uno sforzo: non lasciamo mai le donne sole, né lasciamo mai loro l'onere della prova della violenza subita.

Purtroppo, diciamocelo, quello di cui stiamo parlando è un mondo che attraversa il mondo, le geografie, le latitudini, le religioni, i ceti e le credenze. È un flagello sociale e una pandemia nella pandemia, che, come tale va guardata e percepita, senza girarsi mai dall'altra parte. I dati ci dicono infatti che ognuno di noi conosce almeno un caso di violenza: se non lo vediamo, vuol dire che abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo girato le spalle, e questo ci rende complici.

Dobbiamo tutti assumere la questione come un'emergenza sociale, collettiva e condivisa, non come un fatto privato da scaricare sulle spalle delle vittime. (*Applausi*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ringrazio lei e il ministro Bonetti, che sta seguendo con attenzione i lavori dell'Assemblea finalizzati all'approvazione del disegno di legge in esame.

Ringrazio naturalmente anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di cui sono orgogliosamente membro. Non si offenderanno certamente le senatrici e i senatori della Commissione, se rivolgo una menzione speciale al presidente Valente, che rappresenta tutti in quell'ambito e non solo; lo fa anche oggi, in quest'occasione, spingendo per la proposta di legge in esame. Un ringraziamento va ovviamente anche alla relatrice, senatrice De Petris.

Non si tratta di ringraziamenti formali. Oggi infatti siamo qui ad esaminare questo provvedimento all'interno della cornice della drammatica ricorrenza del 25 novembre - e non potrebbe essere diversamente - in cui celebriamo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'occasione è intanto quella di aggiungere un tassello importante che, come diceva poca fa lo stesso ministro Bonetti, sostanzialmente mancava nei ragionamenti che rientrano tra le armi di cui ci dobbiamo dotare per contrastare la violenza di genere. Si tratta segnatamente di tutta la parte riguardante il quadro conoscitivo che, vorrei dire, è la base per affrontare questo passaggio così drammatico, che non solo ha a che fare con un elemento di tipo culturale - quello che deve informare la discussione pubblica - ma è anche uno strumento investigativo molto importante, come ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto nella misura in cui ci focalizziamo sulla lista di reati rispetto ai quali diventa obbligatoria l'indagine nel rapporto tra autore e vittima.

In ogni caso, questa è anche l'occasione per fare una riflessione di carattere generale. Non aggiungo nulla alle cose che ho già ascoltato e procedo rapidamente, anche in relazione alle esigenze di tempo con le quali dobbiamo misurarci.

La riflessione è la seguente. Ci siamo dovuti confrontare con il quadro emerso dal passaggio drammatico del *lockdown*, che tutti abbiamo vissuto e che ci ha sbattuto letteralmente in faccia una realtà, vale a dire come quella condizione di costrizione - nella quale tutti ci siamo posti, naturalmente seguendo le indicazioni del Governo e le regole che ci siamo dati a tutela della nostra salute - sia diventata una vera e propria trappola per molte donne.

Fanno riflettere sia il numero drammatico degli omicidi, quindi delle uccisioni di donne in quanto tali, ricordato dalla relazione della senatrice De Petris, sia soprattutto quanto sia crollato il dato delle denunce dei reati in quella fase. Questo ci dice quanto drammatica fosse la condizione di molte donne che hanno vissuto una situazione di vera e propria prigionia, vorrei dire un inferno. Dobbiamo ricordarcelo. Non lo vede soltanto chi non lo vuole vedere: mi riferisco al fatto che questi reati hanno come epicentro - vorrei dirlo usando un'espressione antica - il focolaio domestico e le mura di casa, che dovrebbero essere invece il perimetro della protezione di ciascun individuo, a maggior ragione di ogni donna di questa società. Dobbiamo prenderci un impegno: non deve accadere mai più che tutte le donne possano potenzialmente restare in una condizione di solitudine, che si aggiunge a quella che abbiamo vissuto tutti.

In secondo luogo, com'è stato ricordato, qui mettiamo un mattoncino per rafforzare l'impegno che abbiamo assunto dentro la cornice della Convenzione di Istanbul. Le colleghe che mi hanno preceduto hanno ricordato le quattro P, i famosi quattro impegni: protezione, prevenzione, punizione e politiche. Oggi quindi facciamo la nostra parte per rafforzare quel quadro. Lo dico innanzitutto a lei, signor Ministro, che molto si è spesa in questa direzione: abbiamo fatto molto in questi anni, a partire ad esempio dal tema della punizione, ma molto dev'essere ancora fatto, soprattutto se penso a quel pezzo importante dell'ossatura e dell'intera strutturazione che fa parte della strumentazione per contrastare la violenza di genere, ossia le case rifugio e i centri antiviolenza.

Molto è stato fatto a questo proposito in termini di risorse, anche in termini di aggiustamento rispetto a un meccanismo più intelligente di quello che si era immaginato in passato rispetto alla ripartizione dei fondi attraverso le Regioni. Molto dev'essere ancora fatto, però, perché non c'è dubbio che la sostanza di queste risorse, quindi la loro entità, ma soprattutto la possibilità che possano essere finanziate con una prospettiva più lunga sul piano temporale, siano l'unica garanzia per programmare i lavori e le attività di quelli che sono diventati terminali importantissimi in questa battaglia per il contrasto alla violenza sulle donne. Questo è un impegno che ci siamo assunti, che abbiamo portato avanti e che bisogna assumere fino in fondo, con tutte le conseguenze che implica.

Infine, viene il tema forse più importante. La pandemia ci ha messo anche di fronte un altro dato, forse più drammatico: il rischio è che la crisi peggiore, per proporzione e numeri, della storia della Repubblica e quindi della storia democratica di questo Paese venga scaricata innanzitutto sulle spalle delle donne e che siano esse innanzitutto a pagare il prezzo più alto. Lo dico perché non ci stiamo misurando con disuguaglianze nate oggi: le faglie che si stanno allargando preesistevano alla pandemia, ma questo è un allargamento drammatico, e tra di esse c'è anche il tema della differenza e della sproporzione tra uomini e donne in termini di diritti, di parità, di accesso alle opportunità e di rapporti di forza e di potere; al dunque, stiamo infatti parlando di questo.

Lo dico in relazione ad alcune cose di cui abbiamo discusso anche in questi mesi, da cui dobbiamo farci persino affascinare: penso ad alcune trasformazioni del mercato del lavoro.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,38)

(Segue LAFORGIA). Citiamo spesso lo *smart working* e tutte quelle forme che i lavoratori stanno oggi sperimentando fino in fondo, che però rischiano di essere una trappola insidiosa per molte donne in assenza di un quadro di regole, a partire, ad esempio, dal diritto alla disconnessione. Se non mettiamo mano a un simile quadro di regole, questa crisi rischia di essere pagata innanzitutto e soprattutto dalle donne.

Oggi mi è capitato di pensare - come faccio sempre, ma mai in termini pubblici - alla mia bimba, che tra qualche ora compirà quattro anni; oggi l'ho fatto in questa chiave, esattamente come avranno fatto in queste ore - credo - molti papà che hanno figlie. Ho pensato alla mia bimba e alla donna che diventerà e soprattutto a ciò che dobbiamo costruire. La discussione di queste ore non va esattamente nella direzione migliore, ma dobbiamo costruire un clima tra di noi...

PRESIDENTE. La prego di concludere, perché ha già superato di oltre un minuto il tempo a lei assegnato.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Dobbiamo costruire una società in cui il 25 novembre non sia semplicemente una ricorrenza drammatica, ma il giorno della liberazione, innanzitutto dalla violenza

di genere. (*Applausi*).

Sulla scomparsa di Diego Armando Maradona

PRESIDENTE. Devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, lo sportivo, il calciatore che credo in Italia abbia molto influito sulla passione per questo sport. Alla famiglia e ai tifosi che l'hanno amato vanno le mie condoglianze.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1762 (ore 17,42)

***VALENTE (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, anch'io, come il senatore Laforgia, parto da ringraziamenti non formali. Non è un tempo facile per arrivare in Aula con un provvedimento votato all'unanimità e il dibattito di questo pomeriggio ne è una prova; però ci siamo riusciti e, se l'abbiamo fatto, ovviamente è merito di tutti (di nessuno in particolare, ma di tutti in egual misura).

Parto ovviamente dai ringraziamenti ai rappresentanti del Governo: al ministro Bonetti, prima tra tutti per aver coordinato un lavoro che ha interessato tanti Ministeri; al sottosegretario Malpezzi, che in una prima fase ci ha aiutato a coordinare; ai Ministeri dell'interno, della giustizia e della sanità, che sono quelli competenti.

Mi consentirete poi un ringraziamento particolare a tutti i componenti e le componenti della Commissione che ho l'onore di presiedere: a tutti, maggioranza e opposizione. Come sottolineava la senatrice Rauti, insieme ai due vicepresidenti, ieri abbiamo tenuto un'importante iniziativa e abbiamo davvero lavorato tutte insieme. Questo credo sia un merito soprattutto da ascrivere al tema di cui siamo chiamate ad occuparci.

Un ringraziamento particolare rivolgo anche ai componenti e alle componenti della Commissione affari costituzionali e al presidente Parrini e uno speciale, da donna a donna, a una relatrice combattente, com'è sempre la senatrice De Petris, che non si è mai arresa di fronte alle tante difficoltà che abbiamo incontrato. Credo che gran parte del merito di essere arrivati oggi in Aula sia suo, più che di tutti noi, quindi grazie davvero.

In occasione di una giornata del genere, nonostante l'impegno di ciascuno di noi, è a portata di mano il rischio di cadere nella retorica con frasi fatte o di circostanza; così sicuramente non solo non si onorerebbero in maniera giusta le tante donne che ogni anno continuano a lasciarci, ma non si renderebbe neppure merito al lavoro prezioso che ciascuno di noi prova a fare ogni giorno. Credo quindi che il Senato abbia fatto bene a rifuggire da questa retorica e a pensare di portare un atto concreto all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea in questa giornata. Avremmo potuto limitarci a fare commemorazioni, interventi, il minuto di silenzio, tante cose che pure hanno il loro valore; abbiamo invece pensato che era più giusto, utile e importante - in modo particolare per noi della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio - portare a casa un risultato per le donne di questo Paese e per i tanti operatori e soprattutto le operatrici che lavorano sul fronte.

Sul provvedimento in esame è stato detto già tanto. Mi limito soltanto a dire che, per affrontare in maniera adeguata un fenomeno, lo si deve conoscere e noi oggi non lo conosciamo. Basti pensare ai dati emersi in questa giornata: 70 femminicidi o 90 non sono la stessa cosa; in mezzo ci sono 20 persone, 20 famiglie, 20 donne, 20 storie dolorose e drammatiche. Non mi sentirete dare i numeri, quindi. Non li darò perché questo Paese non ne dispone e per questa ragione abbiamo pensato di approntare questo disegno di legge, che chiede innanzitutto di fare chiarezza sui numeri, monitoraggi costanti per osservare il fenomeno nel corso del tempo, ma soprattutto di indagare il sommerso. Tanti tipi di violenza come quella psicologica ed economica non arrivano a galla. Lo facciamo chiedendo a tutti gli operatori di indagare quella famosa relazione tra autore e vittima che può distinguere un danneggiamento normale da un danneggiamento che è fatto in tema di violenza di genere. Credo che questo sia stato un grande merito.

Personalmente voglio onorare questa giornata - l'ho detto anche in altre circostanze in queste ore - con parole di verità, che credo debbano interrogare la politica, le forze politiche, ma soprattutto il Parlamento e il Governo di fronte a un dato che viene letto ed è semplice, che interroga e inchioda ciascuno di noi e la politica, in modo particolare, alle sue gravissime responsabilità.

Noi abbiamo un quadro normativo oggi assolutamente soddisfacente. Lo posso dire assumendomi la responsabilità di quanto dico e non abbiamo nulla da invidiare ad altri Paesi europei. Siamo a ricordare a tutti noi che nel 1981 c'era il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era una violenza contro la morale e non contro la persona e siamo arrivati qualche anno fa a prendere in prestito misure addirittura dal codice antimafia come il divieto di soggiorno in un Comune o l'obbligo di residenza in altro Comune, per tentare di aggredire il fenomeno. Abbiamo davvero dotato l'impianto normativo di misure dure. L'impianto non è fatto solo di misure repressive perché abbiamo la Convenzione di Istanbul, la ratifica, il reato di *stalking*, che sono ascrivibile a tutti i Governi di tutte le forze politiche e ciò vuol dire che non si riconosce un merito particolare a qualcuno perché tutti ci siamo impegnati. Ebbene, di fronte a questo fenomeno, noi non conosciamo alcuna battuta d'arresto: è di questi giorni la notizia che il 2020 è stato un anno drammatico non soltanto per il *lockdown*. Non riusciamo ad aggredire qualcosa di più profondo; ci dobbiamo interrogare su cosa non funziona perché, se non ci interroghiamo, non renderemo giustizia a noi stessi, alla nostra onestà intellettuale e, soprattutto, alle donne vittime di violenza e alle tante che ogni giorno lavorano su questo fronte.

La cosa che non va è la prospettiva con la quale guardiamo il fenomeno. Anche ricordando alcune vittime, continuiamo ancora oggi a interrogarci su cosa avrebbe potuto fare una donna per evitare, su come una donna avrebbe potuto chiedere di più e meglio aiuto e sul perché non lo abbia fatto. Perché continuiamo a farci domande su cosa avrebbero dovuto fare le donne? Vorrei che provassimo a chiederci cosa può scattare nella mente di un uomo che si attribuisce il diritto di poter abusare di una donna senza che questa gli dia esplicitamente il proprio consenso. (*Applausi*).

Quanto ha detto ieri Feltri non è una cosa che offende Feltri o una testata giornalistica. Deve essere un qualcosa che faccia interrogare noi tutti sul perché in Italia non ci sia stata una reazione corale di indignazione rispetto al fatto che una donna possa scegliere di andare vestita succinta a qualsiasi ora, possa uscire di casa a qualsiasi ora, possa andare a un festino dove si fa uso di coca o pensare di fare la *escort*. È una sua scelta, che sarà giudicabile se costituisce reato su altri fronti. Ciò non dà a nessuno il diritto di abusare di una donna contro la sua volontà per una notte intera mentre lei dice "basta, no, fermati". (*Applausi*). Credo che questo ce lo dovremmo dire.

Il tema è la prospettiva. Proviamo a chiederci cosa scatta nella mente di questi uomini. Esiste ancora l'impalcatura di un modello patriarcale, che pensiamo di avere cancellato dalla carta e che per questo è più subdolo e pericoloso. Nei fatti quel modello è ancora fortemente vivo. Noi siamo ancora dentro quel modello perché le donne, quando partecipano alla vita pubblica e sociale, lo fanno attraverso due scelte ugualmente drammatiche: si omologano agli uomini oppure devono fare tripli o quadrupli salti mortali facendo i conti con i loro sensi di colpa e con la difficoltà di condividere e conciliare la responsabilità familiare con quella pubblica. E lo fanno con grandissima difficoltà.

Viviamo in una società ancora piena di stereotipi e di pregiudizi. Il dramma è che questo non accade soltanto con il vicino di casa o con il negoziante, che, se una donna ha subito violenza alle tre di notte in mezzo alla strada, dirà sempre che avrebbe potuto evitare di uscire a quell'ora con una minigonna o un jeans attillato e che un po' se l'è cercata. Non sono cose che dico io. L'Istat il 25 novembre dell'anno scorso ci ha detto esattamente questo: più della metà degli italiani pensa che una donna si è trovata a subire una violenza perché se l'è cercata o perché non l'ha evitata. È grave, gravissimo, ed è questo che ci deve indignare tutti.

Il dramma, però, è che questo - ripeto - non accade solo con il commerciante sotto casa o con il vicino di casa. Il dramma è che, purtroppo, accade anche agli operatori che si occupano di questi problemi. Accade, a volte, nelle aule dei tribunali, oppure quando si rilascia una consulenza tecnica sbagliata, con un assistente sociale o con un giudice che motiva una uccisione in una sentenza parlando di tempesta emotiva, cercando in qualche modo di dare un'attenuante generica ad un uomo, sicuramente inconsciamente, involontariamente, almeno così immagino e do per scontato. Si colpevolizza in qualche modo la donna quando si dice che era parte di una relazione amorevole e tranquilla e poi ha tradito il suo compagno. E quindi? Chiedo a tutti voi: quindi? Lei lo ha tradito: e quindi? Questo giustifica che un uomo ammazzi una donna? Perché lei lo ha tradito? Credo proprio di no. Giustificare in qualche modo o trovare delle attenuanti generiche in questo è un errore, è frutto di un pregiudizio e

di uno stereotipo che non si può lasciar passare; non si può nelle aule dei tribunali, non si può negli interrogatori degli ufficiali di polizia giudiziaria, non si può nel racconto che ne fanno i *media*. Non si può perché se si scrive su un giornale che una donna viene uccisa mentre nella sua relazione d'amore sembrava andare tutto bene, dopo che lui, improvvisamente, ha scoperto il suo tradimento, allora questo significa avere trovato un attenuante per lui e aver colpevolizzato lei.

Per quanto riguarda il ruolo delle scuole e delle università, ne abbiamo parlato tante volte. In conclusione vorrei dire che oggi il tema non riguarda quello che possono fare le scuole ma che cosa accade nelle scuole, chi dovrebbe insegnare ai nostri figli il rispetto della differenza, a cominciare da quella di genere, così come la capacità di capire che due persone sono diverse e quella differenza va rispettata come tale, e non invece concepita come subordinazione di un genere sull'altro soltanto perché ad un certo punto nel corso della storia, un sesso si è autoproclamato più forte dell'altro e ha deciso che a lui spettavano i compiti della vita pubblica e alle donne spettava essere angeli del focolare. Ci sono stati tornanti storici, civiltà in cui questo non accadeva, quindi non è vero che c'è un sesso più forte e uno più debole.

Io credo che le donne anche in questo frangente storico, nel corso della pandemia, abbiano dimostrato la loro straordinaria forza. E allora il tema è provare a riconoscere questa forza, nelle scuole, in famiglia, nelle agenzie educative e nelle università che formano i formatori, nelle quali si scrivono i libri di testo che sono ancora pieni di stereotipi. Lavoriamo per una società che sia in grado di superare stereotipi e pregiudizi e, soprattutto, in grado di riaffermare parità effettiva tra gli uomini e le donne, una società che faccia del rispetto dell'altro, e dell'altro sesso, un fondamento non solo della nostra Carta costituzionale ma a tutti gli effetti perché tra quella parità formale citata dalla Carta e quella sostanziale che si concretizza ogni giorno nella nostra vita quotidiana, purtroppo, il passo è ancora troppo lungo e il prezzo finiscono per pagarlo le tante donne che subiscono violenza. (*Applausi*).

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ringrazio la Presidenza del Senato e tutti coloro che hanno contribuito a portare in Aula oggi questo disegno di legge. Ringrazio il Presidente della nostra Commissione di inchiesta e tutti i suoi componenti per aver sottoscritto la proposta di legge in materia di statistiche in tema di violenza di genere all'unanimità.

Ad oggi, i dati non rappresentano adeguatamente la violenza di genere contro le donne, sebbene *stalking*, violenza sessuale e maltrattamenti possano certamente essere considerati reati spia. Ecco il principale obiettivo del disegno di legge che voteremo convintamente. Abbiamo sempre lamentato la carenza di sistemi informativi che potessero parlare tra loro, anche per tutelare i figli delle vittime. Questo disegno di legge impone al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi, tra le altre, informazioni sulla relazione tra vittima e autore del reato per misurare adeguatamente questo tipo di violenza: un passo avanti per una maggior tutela delle donne e dei loro figli. Altri passi dobbiamo fare per adeguare le politiche di prevenzione e contrasto a questi drammatici episodi.

Approfitto della presenza del ministro Bonetti, che ha sempre partecipato e sostenuto le attività della Commissione e che ringrazio, per sollecitare altri temi che la Commissione ha molto a cuore. Mi riferisco, ad esempio, all'implementazione delle risorse per l'intero sistema di prevenzione e semplificazione, all'erogazione ai centri e alle case rifugio.

La proposta di revisione in sede Stato-Regioni è di ripensare ai sistemi di trasferimenti plurimi delle risorse destinate ai centri e alle case rifugio per le tempistiche dell'erogazione dei fondi molto lente. Si dovrebbe pensare, come hanno promesso ieri il presidente Conte e il Ministro nel corso dell'evento che abbiamo tenuto in Senato - a un riparto triennale.

Dalla scorsa legislatura, anche nella relazione finale, mi sono impegnata per avere una mappatura nazionale dei centri e delle case rifugio; è stata presentata anche una relazione da parte della nostra Commissione di inchiesta. Ci vuole un'analisi della *governance* a livello territoriale dei sistemi di finanziamento, con particolare riguardo alla distribuzione delle risorse nazionali e regionali.

Ci sono sempre ritardi nella distribuzione, ma da un rapporto del 2020 di ActionAid è risultato che, nei

tre mesi da marzo a giugno del 2020 e di fronte a un 120 per cento in più di richieste di aiuto ai centri rispetto al 2019 per i ritardi di erogazione dei fondi molti centri non hanno potuto pagare gli stipendi alle operatrici per sostenere le spese di guanti, mascherine, senza possibilità di effettuare tamponi.

Il ministro Lamorgese ha chiesto ai prefetti delle varie città una sorta di B&B come cuscinetto di accoglienza; il Dipartimento per le pari opportunità ha promesso di accollarsi quelle spese straordinarie, ma oggi i fondi non sono arrivati e, con la seconda ondata di Covid e le varie chiusure, è possibile che tanti non ce la facciano.

Vi do qualche numero: le Regioni devono ancora erogare il 28 per cento delle cifre pattuite nel 2015, il 33 del 2016, il 61 per cento dei fondi stanziati per il 2018, il 90 per cento dei fondi stanziati per il 2019, e credo e spero che il Ministro a breve firmi il decreto per i 28 milioni previsti per il 2020.

Un altro punto sta particolarmente a cuore, un punto legislativo, e cioè creare un protocollo di requisiti per l'accreditamento dei centri e delle case rifugio univoco su tutto il territorio nazionale, e controllare e monitorare il lavoro e i servizi che questi centri dovrebbero dare per la tutela delle donne e dei loro figli, perché abbiamo notizie di centri che non fanno quello per cui percepiscono i soldi.

Ulteriore intervento legislativo, fondamentale sul procedimento, è la regolamentazione dell'affidamento dei figli. Sappiamo che i tribunali non si parlano, quindi spesso il tribunale dei minori dà l'affido congiunto a una coppia in cui la moglie ha chiesto la separazione e c'è una denuncia nei confronti del marito o del padre dei figli. Questo non va bene; lo chiediamo da anni.

Dobbiamo implementare i punti più deboli del codice rosso, che è stata una grandissima conquista. Sono giusti i tre giorni come tempo della denuncia perché arrivi sul tavolo del pubblico ministero, ma non è giusta la lentezza del procedimento perché è il momento in cui la donna è più esposta alle violenze e alle ritorsioni. *(Applausi)*.

In conclusione, stiamo facendo molto, ma non abbastanza. Chiediamo un cambio di passo culturale, è vero, contro la violenza e contro gli attacchi in Rete. È capitato a tutte noi donne di essere violentemente attaccate anche in Rete da forze politiche che la usano per il loro odio. È diventato abituale anche da parte di rappresentanti delle istituzioni usare un linguaggio crudo e violento - penso a molti *talk show*, a volte, purtroppo, anche in Aula - che toglie dignità e che riceve consenso per la sua immediatezza, proiettando la propria rabbia contro un nemico che "se l'è cercata", esattamente come dicono di tante donne: se l'è cercata, per quello che pensa o che ha detto o che ha fatto; così dicono.

Non basta essere contro la violenza; si deve essere coerenti nei propri comportamenti, soprattutto se si ha un ruolo pubblico.

Si vuole e si deve insegnare nelle scuole l'educazione al rispetto. Ricordo ancora la "settimana rosa" istituita nel 2009 dal Governo Berlusconi, con i ministri Gelmini, Carfagna e Prestigiacomo, per insegnare ai bambini nelle scuole ad essere contro la violenza. Poi si è persa negli anni, forse perché non andava troppo bene o non so.

Ebbene, se pretendiamo di formare gli educatori, di formare i professori e gli studenti universitari, non dobbiamo dare spettacoli mediaticamente indecorosi. È dalla comunicazione e dall'uso delle parole che si può cominciare a parlare di rispetto. È da ognuno di noi, dalla pratica quotidiana del rispetto e della dignità, che tutti possiamo cambiare le cose. *(Applausi)*.

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevole Presidente di Commissione, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, stamattina appena sveglia ho acceso la televisione e dopo pochissimi minuti è stata comunicata la notizia di due femminicidi: uno avvenuto in provincia di Padova e uno in provincia di Catanzaro; uno effettuato da uno straniero e uno da un italiano. Entrambi gli omicidi da *partner* ed entrambi in zona rossa. Questo deve obbligatoriamente imporci una riflessione, perché questo dimostra quanto purtroppo sia trasversale il problema.

Durante il *lockdown* c'è stato un calo significativo delle denunce rispetto all'anno precedente, che però sono aumentate di colpo a maggio-giugno appena c'è stata data la possibilità di uscire di casa. Eh sì, perché al contrario degli omicidi, le cui vittime sono uomini e per i quali il rischio è rappresentato

dallo spazio pubblico, per le donne il rischio di subire violenza è all'interno della famiglia. Da dati Istat del 2018 otto donne su dieci conoscevano il proprio assassino e in più della metà dei casi questo era il *partner* o l'*ex partner*. Solo cinque uomini (pari al 2,4 per cento) è stato ucciso da un *partner*, peraltro attuale, e nessuno da *ex*.

Nel corso di questa legislatura molto è stato fatto per cercare di porre un argine a questa deriva omicida, con l'istituzione del numero antiviolenza 1522 e con l'approvazione del cosiddetto codice rosso fortemente voluto dalla Lega, legge che obbliga la presa in carico e l'ascolto della vittima da parte del magistrato entro tre giorni dalla denuncia: un grande passo avanti dal momento che nel 63 per cento dei casi di femminicidio il carnefice è un recidivo, ovvero la vittima aveva già denunciato di essere stata molestata o maltrattata dallo stesso. Evidentemente non basta dal momento che sono ben 91 le vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno: una ogni tre giorni.

Con questo documento la Commissione di inchiesta sul femminicidio vuole strutturare un metodo, che solo il tempo ci potrà dire se adeguato o meno, per capire però quali sono le cause scatenanti di tanta cattiveria. La maturità e l'attenzione che questo Parlamento dà alla situazione violenta attuale si evince anche dalla mediazione che ha trovato in questo documento, dove tutte le forze politiche hanno dato il loro contributo anche nel sottolineare le criticità di talune domande poste nel questionario, domande le cui risposte potevano prestarsi a interpretazioni pregiudizievoli o fuorvianti. A tal proposito ringrazio le senatrici Valente, De Petris e la maggioranza tutta per aver accolto il nostro ordine del giorno volto a svolgere un'identica ricerca anche sulla violenza perpetrata ai danni degli uomini, il tutto a fine comparativo. Non è sicuramente una gara e nessuno ha mai sostenuto il contrario.

Ricordo a noi tutti e in prima battuta a me stessa che le donne hanno un importantissimo ruolo nel futuro della nostra società che è l'educazione dei nostri figli, maschi o femmine che siano, che devono crescere imparando il rispetto per la persona: uomo, donna, grasso, magro, alto, basso, bianco, giallo o nero. Devono insegnare loro che la propria libertà finisce quando invadono lo spazio di libertà altrui, far capire loro che le parole sono armi pericolose, qualche volta letali. Bisogna usarle sempre con attenzione. Purtroppo però non sempre questo accade e qualche volta lo scivolone vede protagonisti persone che dovrebbero essere esempio per la società. A tal proposito, ricordo a quest'Assemblea che più di un senatore ci ha lasciato per patologie tumorali durante questa legislatura e qualche collega che partecipa attualmente ai lavori sappiamo che ne è affetto e sta combattendo questa malattia. Bene, senza timore di alcuna smentita, affermo che il valore aggiunto prodotto da queste persone ai lavori del Senato è pari se non superiore a quanto prodotto da tanti altri e mi limito qui. (*Applausi*).

Noi mamme dobbiamo far capire ai nostri figli che la debolezza è umana e non si può sopperire con la violenza, sia essa fisica o verbale. Dobbiamo spiegare che piangere, per un maschio, non è un tabù e anzi, a volte, può essere un valore aggiunto. Dobbiamo far capire chiaramente che non basta essere dotati di pene e gonadi per essere uomo, ma lo si è quando si rispetta il prossimo.

Concludo il mio intervento comunicando che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenta il superamento effettivo del femminismo da salotto *radical chic* e il successo del pragmatismo. Per questo motivo, comunico il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[LEONE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LEONE \(M5S\)](#). Signor Presidente, desidero ringraziare il ministro Bonetti, il Presidente della Commissione, tutti i componenti della stessa e tutti i parlamentari, che oggi permetteranno l'approvazione del disegno di legge in esame. Si tratta di un provvedimento importantissimo, a distanza di poco più di un anno dall'approvazione della legge sul codice rosso, fortemente voluta dal ministro Bonafede e dunque dal Movimento 5 Stelle. Oggi licenziamo quindi, all'unanimità, un provvedimento ritenuto di estrema importanza, relativo alla disciplina statistica applicata all'intelligenza del fenomeno della violenza di genere, che darà strumenti conoscitivi e di intervento più accurati alla Commissione di cui mi onoro di far parte.

La statistica, infatti, assurta alla dignità di scienza autonoma da appena un secolo, ha sempre offerto un valido supporto conoscitivo e programmatico per fenomeni complessi, come ha dimostrato già durante

la prima guerra mondiale e poi nelle fasi successive del dopoguerra e proprio come sta facendo in questi giorni, per fronteggiare la crisi pandemica. La raccolta dei dati numerici, infatti, offrirà una base scientifica imprescindibile per qualsiasi intervento, permettendo una maggiore comprensione del fenomeno e un migliore funzionamento dei meccanismi di tutela per le donne, già operativi nel nostro Paese.

L'ausilio della disciplina statistica migliorerà senz'altro la capacità di previsione e dunque di prevenzione del fenomeno violento, permettendo di agire d'anticipo. Di certo a questo momento conoscitivo dovranno affiancarsi un'accurata e capillare azione informativa, tramite le agenzie di comunicazione, che dovrà per forza di cose rinnovarsi nel linguaggio e nello stile comunicativo, come noto con piacere stanno già facendo importanti aziende, il cui *target* è il mondo dell'infanzia.

Oltre a questo, come Commissione parlamentare di inchiesta ci siamo prefissati l'obiettivo di intensificare gli interventi educativi nelle scuole, già nei prossimi anni, con personale adeguatamente formato e con pianificazioni strutturali, posto il fatto che la violenza contro le donne è prima di tutto una questione culturale, che attraversa in modo trasversale tutti i ceti sociali e che affonda le proprie radici nel permanere dello squilibrio di potere e nella visione asimmetrica, esistente nei rapporti tra uomini e donne, spesso rinforzata dal permanere di una mentalità restia al cambiamento.

Posto ciò, si è individuato nell'indagine statistica un formidabile strumento di contrasto e soprattutto di comprensione scientifica della realtà, permettendo, sulla base del dato numerico, anche l'emersione del fenomeno, che in buona parte sfugge, perché si consuma all'interno delle pareti domestiche. L'approccio al fenomeno non può restare legato a reazioni di tipo emotivo, ogni qualvolta la cronaca ci presenta un caso, suscitando rabbia o compassione, complice anche certa stampa, che insegue il sensazionalismo, ma che resta in superficie e che rischia sempre di scadere in una rivittimizzazione di chi già ha patito trattamenti degradanti o di chi addirittura ha perso la vita. È ora di passare all'attacco e di intervenire in anticipo, come dicevo prima, e il presente disegno di legge intende fare proprio questo: una raccolta sistematica dei dati numerici, a cui seguirà una lettura ragionata degli stessi e dunque la predisposizione di interventi fattivi. Dobbiamo essere tempestivi, giacché tra i tanti effetti negativi, conseguenti al *lockdown*, c'è pure l'acuirsi di tale fenomeno.

Il disegno di legge persegue la creazione di un flusso informativo sulla violenza di genere adeguato per cadenza e contenuto, prescrivendo obblighi di rilevazione a tutti i soggetti pubblici, ma anche privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel Programma statistico nazionale, che dispone altresì l'attuazione di tale rilevazione di oggetto nella relazione annuale al Parlamento, trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'Istituto nazionale di statistica. Si prevede poi che tale Istituto, insieme al Sistema statistico nazionale, vadano a realizzare con cadenza triennale un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza di genere contro le donne, con attenzione alla parte sommersa. Si prescrive altresì che tutte le strutture sanitarie pubbliche forniscano i dati e le notizie relative alla violenza contro le donne e che, per una serie di reati puntualmente numerati, sia tracciata una relazione autore-vittima, secondo una rilevazione alla quale concorrano sia il Ministero dell'interno che quello della giustizia; quest'ultimo è tenuto ad aggiornare conseguentemente la disciplina applicata dal registro delle notizie di reato.

Ancora, il disegno di legge dispone che l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditate.

In particolare, ho ritenuto importante evidenziare nelle elaborazioni statistiche il dato relativo alle patologie psichiatriche di cui possa essere affetto l'autore del reato. Tale proposta trae origine dalla necessità e dal dovere di contrastare con efficacia le condotte dei maltrattanti e di apprestare una reale tutela alle vittime di tali reati. Un fenomeno che risulta sconosciuto è che sono scarsamente tutelate le stesse persone offese. In presenza di patologie psichiatriche accade, infatti, che il soggetto non ne risulti affetto e rimanga a convivere all'interno del nucleo familiare, dando luogo alla violenza. Pertanto, una volta accertata la conseguente incapacità di intendere e di volere del maltrattante, al fine proprio di tutelare l'incolumità della persona offesa, viene richiesta un'urgente misura di sicurezza. Dunque, solo facendo emergere dati reali relativi a un fenomeno così allarmante si possono apprestare

maggiori strumenti per garantire il recupero del maltrattante, proteggere le vittime e fare adeguata prevenzione.

Concludo dicendo che il mondo maschile e quello femminile, così vicini ma allo stesso tempo così lontani, devono riprendere un dialogo costruttivo improntato sulla reciprocità, come avviene in moltissimi casi di coppie evolute. Questa reciprocità non può prescindere dalla conoscenza di esigenze e differenze fisiologiche innegabili tra i due sessi, ma che possono coesistere e armonizzarsi tra loro, senza nessuna sopraffazione. Il rapporto tra uomini e donne deve creare vita, non deve essere mortificante e soprattutto non deve uccidere. Per tutte queste ragioni annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva all'unanimità. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PIARULLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, oggi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, ho deciso di intervenire anche io in quest'Assemblea al fine di porre l'attenzione su un argomento che spesso viene sottaciuto, vale a dire le molestie e le violenze sessuali nelle Forze armate.

L'uguaglianza, intesa come uguagliamento dei diversi, è un ideale permanente e perenne degli uomini viventi in società; ogni superamento di questa o quella discriminazione viene interpretata come una tappa del progresso civile: oggi più che mai, queste parole, pronunciate dal filosofo Norberto Bobbio, sono estremamente significative.

Un rinnovamento della politica e soprattutto della società si realizza con il contributo congiunto e con una partecipazione sia delle donne, che degli uomini. L'ingresso del personale femminile nelle Forze armate, comprese Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, ha costituito un evento che nella coscienza comune è stato e forse viene ancora avvertito come la conquista da parte della donna di una nuova frontiera in una società che, purtroppo, è fortemente declinata al maschile.

Risale a un anno e mezzo fa la mozione del MoVimento 5 Stelle, a prima firma della senatrice Maiorino ([1-00134](#)), che ha impegnato il Governo a proporre norme di aggiornamento dei codici penali militari in tema di reati sessuali commessi da appartenenti alle Forze armate. *(Applausi)*.

Tale forte esortazione morale, prima ancora che politica, assume nuova portata e rilevanza nella giornata di oggi, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, con il forte auspicio che determini misure sempre più efficaci nel contrasto ai soprusi sessuali anche in ambito militare. L'ingresso della componente femminile nella compagine militare ha non soltanto comportato la necessità di adeguare le infrastrutture militari, ma anche imposto nel contempo un radicale cambiamento soprattutto nella mentalità. Il Ministro della difesa si è mostrato attento alla promozione e protezione dei diritti delle donne, ma, nonostante i tangibili progressi, da quando le donne sono entrate nelle Forze armate, nell'ordinamento militare non esiste una fattispecie autonoma di reato di violenza sessuale o molestia, essendo configurabile una semplice circostanza aggravante allorché il fatto sia commesso da un militare uomo.

Per questi motivi, si rende necessario rafforzare gli strumenti giuridici di contrasto alle molestie e alla violenza sessuale mediante la prevenzione e la formazione, affinché si raggiunga la coesione e l'efficacia di tutti gli assetti operativi. *(Applausi)*.

LUPO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero attirare la vostra attenzione sul sistema di accoglienza nelle comunità per minori e, in particolare, sugli episodi di violenza che si consumano soprattutto durante i turni notturni.

Busto Arsizio: un'educatrice è stata aggredita da 4 minori in una comunità durante un turno di notte.

Nuoro: 4 minorenni, ospiti di una comunità per recupero di minori con particolari disagi comportamentali, sono stati ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, *stalking*, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Treviglio: un giovane viene arrestato per una violenza sessuale ai danni di un'educatrice durante il turno notturno. Bergamo: un giovane ospite della comunità una notte, dopo aver scassinato la porta della camera da letto dell'educatrice, si sarebbe introdotto furtivamente nella stanza mentre la giovane dormiva e avrebbe tentato di stuprarla. Varese: una donna in servizio di turno in una comunità per minori è stata aggredita da 4 utenti della struttura, ragazzi di quattordici, quindici, sedici e diciassette anni. Frosinone: un'educatrice è stata violentata e picchiata selvaggiamente da tre giovani che seguiva come *tutor* in una casa famiglia del Frusinate.

Sono solo alcuni esempi degli episodi di violenza che si registrano nelle comunità di minori, soprattutto durante l'orario notturno. In molti casi si è scongiurato il dramma o l'episodio di violenza ha potuto trovare fine solo dopo l'intervento del collega che arrivava per il turno del mattino successivo. Sono solo esempi noti alla cronaca di persone che hanno avuto il coraggio di denunciare, laddove in molti casi si rinuncia a farlo, qualche volta - ahimè - anche perché scoraggiati dagli stessi gestori di queste strutture.

Oggi 25 novembre, nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, io intervengo per chiedere a questa onorevole Assemblea di riflettere sulla necessità di intervenire con norme tecniche e contrattuali a tutela della figura dell'educatore, ad esempio prevedendo negli orari notturni un turno in compresenza che non lasci queste educatrici da sole dentro le comunità e dando maggiore dignità all'attività professionale svolta a servizio della comunità e dei giovani in particolari difficoltà.

(Applausi).

PRESIDENTE. Si erano un po' tardivamente iscritti anche altri due colleghi che volevano intervenire, in particolare il senatore Carbone su Maradona e poi anche il senatore Astorre, che per la verità non ha precisato l'argomento; ma la regola è che la richiesta di un intervento di fine seduta deve pervenire prima che finisca il dibattito, altrimenti si potrebbe verificare un tentativo di emulazione sul tema che ciascuno ha posto, fatto di botta e risposta. Per cui ringrazio per la loro cortesia coloro che avrebbero voluto intervenire, in particolare il senatore Carbone, napoletano, e che quindi ne aveva più titolo.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 26 novembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Vedi ordine del giorno

La seduta è tolta (*ore 18,22*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (**1762**)

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

(Finalità)

Approvato

1. Il presente disegno di legge è volto a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

Approvato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità.
2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del *set* minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.
3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-*bis*, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
 - a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
 - b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
6. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento sulla attività dell'ISTAT)

Approvato

1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

Art. 4.

(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

Approvato

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:
 - a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
 - b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;
 - c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

Approvato

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.
3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:
 - a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;
 - b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
 - c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
 - d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui

- all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-*quinqies* del codice penale;
 - f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
 - g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
 - h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
 - i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
 - l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;
 - m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
 - n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinqies* del codice penale;
 - o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;
 - p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
 - q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
 - r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
 - s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
 - t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
 - u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
 - v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
 - z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
 - aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
 - bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
 - dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.
5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

Approvato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al

fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

- a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Art. 7.

(ISTAT e centri antiviolenza)

Approvato

1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:

- a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
- b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;
- c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1762:

sull'articolo 2, i senatori Marino e Papatheu avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bossi Umberto, Calandrini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Ciampolillo, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Florida, Galliani, Iori, Mallegni, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Turco e Vanin.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bonifazi, Errani, Faggi e Matrisciano.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

A partire dal 18 novembre 2020 la componente Più Europa con Emma Bonino cambia la propria denominazione in "+Europa - Azione".

Alla suddetta componente aderiscono i senatori Emma Bonino, Gregorio De Falco e Matteo Richetti.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, con lettera in data 19 novembre 2020, ha comunicato che il senatore Dessì cessa di far parte della 10a Commissione permanente ed entra a far parte della 3^a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 novembre 2020 è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 18 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020) 571 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 3).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 20 novembre 2020, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Andrea Romano in sostituzione della deputata Carla Cantone, dimissionaria, e il deputato Michele Bordo in sostituzione del deputato Antonello Giacomelli, cessato dal mandato parlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Naturale Gisella, Accoto Rossella, Puglia Sergio, Donno Daniela, Romano Iunio Valerio, Angrisani Luisa, Mininno Cataldo, Piarulli Angela Anna Bruna, Trentacoste Fabrizio, Vanin Orietta, Lorefice Pietro, Agostinelli Donatella, Mollame Francesco, Ferrara Gianluca

Disposizioni a tutela del comparto agricolo (2024)

(presentato in data 19/11/2020);

senatori D'Arienzo Vincenzo, Stefano Dario, Valente Valeria, Pittella Gianni, Ferrazzi Andrea, Astorre Bruno, Laus Mauro Antonio Donato, Vattuone Vito, Fedeli Valeria, Messina Assuntela, Giacobbe Francesco, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, D'Alfonso Luciano, Manca Daniele, Taricco Mino
Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto (2025)

(presentato in data 20/11/2020);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (2026)

(presentato in data 20/11/2020);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2027)

(presentato in data 23/11/2020);

senatore Pellegrini Emanuele

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi (2028)

(presentato in data 23/11/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pavanelli Emma ed altri

Norme per l'estensione del diritto di accesso agli atti pubblicati nell'albo pretorio on line (1962)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/11/2020);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Pillon Simone

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a
spese dello Stato (1881)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/11/2020);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Santangelo Vincenzo

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento
delle origini biologiche (1979)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/11/2020);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Conzatti Donatella

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di equilibrio tra i generi nei
Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2003)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 24/11/2020);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Siri Armando ed altri

Disposizioni in materia di definizione agevolata del «saldo e stralcio» per i soggetti diversi dalle
persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica (1577)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo)
(assegnato in data 24/11/2020);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Pacifico Marinella

Indennizzo del patrimonio espropriato agli agricoltori italiani in Tunisia (1973)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/11/2020);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Rufa Gianfranco ed altri

Introduzione dell'obbligo di installazione di telecamere su tutti i convogli ferroviari viaggianti sul
territorio italiano (1753)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/11/2020);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Santillo Agostino

Modifica all'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a
procedure d'appalto (2001)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/11/2020);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Ripamonti Paolo ed altri

Disciplina della professione di guida turistica (1921)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Mautone Raffaele

Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo osseo (1748)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e scarificazione (1951)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Vanin Orietta

Disposizioni in materia di Magistrato alle acque (1830)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Ginetti Nadia, Sen. Grimani Leonardo

Disposizioni urgenti per la salvaguardia, il risanamento, la manutenzione e la valorizzazione del lago Trasimeno (1997)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020);

Commissioni 2^a e 12^a riunite

sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di norme per la tutela sociale della maternità, per la tutela della potenziale vita nascente e interruzione volontaria della gravidanza (1904)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020).

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Balboni Alberto ed altri

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (1402)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Già deferito in sede redigente alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 18/11/2020);

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Toscana

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute (1876)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

Già deferito in sede redigente alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/11/2020);

Commissioni 5^a e 6^a riunite

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Gualtieri

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2027)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/11/2020).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 25/11/2020 la 1^a Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Valente Valeria ed altri "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" (1762)

(presentato in data 06/03/2020).

Affari assegnati

In data 19 novembre 2020 è stato deferito alle Commissioni riunite 7a e 12a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (Atto n. 621).

È deferito alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche connesse alla riforma della Politica agricola comune (PAC) anche nell'ottica degli interventi per contrastare gli effetti del COVID-19 (Atto n. 627).

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, con lettera in data 18 novembre 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238 - lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.A. (TELT), per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (n. 221).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 25 dicembre 2020.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 novembre 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - lo schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (n. 222).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 9 dicembre 2020. Le Commissioni 5a e 10^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione entro il 5 dicembre 2020.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 23 novembre 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i seguenti atti:

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione

tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di comando e controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (n. 223);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (n. 224).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il termine del 4 gennaio 2021. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione entro il 25 dicembre 2020.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 23 novembre 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte:

la proposta di nomina del dottor Zeno d'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (n. 67);

la proposta di nomina del dottor Pino Musolino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centro-settentrionale (n. 68).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà i relativi pareri entro il termine del 15 dicembre 2020.

Governo, trasmissione di documenti e deferimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2020, ha trasmesso la Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il predetto documento è stato deferito, in data 23 novembre 2020, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. LVII-bis*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 novembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2020 recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in ordine alla notifica delle società Teemo Bidco S.à.r.l. e Telecom Italia S.p.A., avente ad oggetto l'acquisto da parte di Teemo Bidco S.à.r.l. del 37,5% del capitale sociale di FiberCop S.p.A.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente (Atto n. 628).

Il Ministro della salute, con lettera in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 2-8 novembre 2020 e aggiornati all'11 novembre 2020 nonché quelli riferiti alla settimana 9-15 novembre 2020 e aggiornati al 18 novembre 2020. Sono inoltre trasmessi i verbali del 13, 18 e 20 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 e della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 (Atto n. 623).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 24 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

l'ordinanza del 13 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 284 del 14 novembre 2020 (Atto n. 624);

l'ordinanza del 19 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie

generale n. 289 del 20 novembre 2020 (Atto n. 625);

l'ordinanza del 20 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 290 del 21 novembre 2020 (Atto n. 626).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 novembre 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Federico Testa, del consigliere Tullio Berlinghi e del dottor Giovanni Giuliano, rispettivamente a Presidente e consiglieri di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a Commissione permanente (n. 36).

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 13 novembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. CX*, n. 3).

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 24 novembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXX*, n. 4).

Con lettera in data 11 novembre 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Carbone (Potenza).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2020) 708 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 9a, 10a e 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2020) 724 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1a, 3a e 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Nuova agenda dei consumatori - Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile (COM(2020) 696 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 8a, 13a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1-*quater*, dell'articolo 21-*bis*, paragrafo 5, e dell'articolo 24-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, in considerazione della pandemia di COVID-19 (COM(2020) 714 definitivo), all'8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili *offshore* per un futuro climaticamente neutro (COM(2020) 741 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 19 e 20 novembre 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria: di ENEL - Società per Azioni, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 347); dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per gli esercizi dal 2018 al 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 348); di Studiare Sviluppo S.r.l. per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 349); dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 350).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 23 novembre 2020, ha trasmesso la deliberazione n. 12/2020/G in merito alla relazione concernente "Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (2016-2020)".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 622).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Craxi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02108 del senatore Battistoni ed altri.

La senatrice Granato e il senatore Vaccaro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02112 del senatore Lanzi ed altri.

L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Lanzi, Montevicchi, Mantovani, Croatti, Abate, Accoto, Agostinelli, Angrisani, Auddino, Botto, Campagna, Castellone, Crucoli, D'Angelo, De Lucia, Di Girolamo, Di Micco, Donno, Fenu, Gallicchio, Gaudiano, Guidolin, L'Abbate, Lannutti, Lorefice, Marinello, Matrisciano, Naturale, Ortis, Pavanelli, Pirro, Presutto, Romano, Russo, Santangelo, Trentacoste, Vanin, Granato e Vaccaro.

La senatrice Campagna e il senatore Trentacoste hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04461 del senatore Lannutti ed altri.

Mozioni

[MALLEGN](#), [MASINI](#), [BERARDI](#), [DAL MAS](#), [VITALI](#), [STABILE](#), [BARACHINI](#), [RONZULLI](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi sanitaria del COVID-19 e tutte le problematiche connesse continuano a mettere in difficoltà anche gli studenti universitari;

è necessario avere un sistema universitario che non penalizzi nessuno e che garantisca a tutti i diritti dettati dalla Costituzione con interventi adeguati alle sfide della pandemia;

preso atto che:

digitalizzazione, espletamento dei tirocini previsti nel *pre* laurea, didattica ed esami a distanza in diversi casi hanno messo in grande difficoltà gli utenti, i quali si trovano molto spesso a non avere la connessione adeguata con interruzioni non solo delle lezioni ma, ancora più grave, degli esami, i quali non vengono dai docenti riproposti nell'immediato ma rimandati ad altra sessione (si rammenta che in alcuni atenei, per la ripetizione dell'esame, per statuto, è previsto il "salto" di una sessione);

tutto ciò comporta ritardi incredibili nel percorso universitario, portando gli studenti ad andare fuori

corso con aggravio anche dal punto di vista economico, in quanto in tale situazione è previsto un considerevole aumento delle tasse annuali da pagare, che penalizza soprattutto quei ragazzi che lavorano per potersi pagare gli studi o chi è in condizioni di disagio economico, impegna il Governo, al fine di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono tra lo studente e la laurea, in modo da avere il minor impatto possibile della difficile situazione che sta vivendo il nostro Paese, ad adottare tutte le iniziative utili affinché si possa disporre:

- a) il prolungamento dell'anno accademico 2020/2021, per evitare ricadute negative sulla vita universitaria degli studenti;
- b) l'abbassamento delle tasse;
- c) l'aumento delle agevolazioni;
- d) la sospensione della tassa per chi si dovesse laureare oltrepassando la durata massima del corso di laurea, cercando di abbattere quell'eccessiva burocrazia che non fa altro che danneggiare il percorso di studi;
- e) la sospensione delle regole che prevedono il "salto" d'appello (con tale pratica è più facile andare fuoricorso) e che si deroghi anche a causa delle difficoltà di collegamento;
- f) la disapplicazione delle maggiori quote di iscrizione per i fuori corso;
- g) l'eliminazione degli sbarramenti sui crediti scolastici per accedere agli anni successivi;
- h) la proroga data per il conseguimento dei crediti formativi universitari.

(1-00299)

[PITTONI](#), [SAPONARA](#), [BORGONZONI](#), [ALESSANDRINI](#), [VALLARDI](#), [LUCIDI](#), [AUGUSSORI](#), [ZULIANI](#), [FERRERO](#), [PIANASSO](#), [RICCARDI](#), [URRARO](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [RIVOLTA](#), [FREGOLENT](#), [LUNESU](#), [RUFA](#), [PUCCIARELLI](#), [PISANI Pietro](#) - Il Senato,

premessi che:

è ormai chiaro che urge un cambio di passo affinché nell'attuale crisi economica, occupazionale e sociale diventino davvero prioritarie la questione educativa e l'effettiva pluralità dell'offerta scolastica; a tal fine si ritiene necessario prendere concretamente in considerazione la possibilità di: sottoscrivere patti educativi di comunità che coinvolgano il Ministero dell'istruzione, le Regioni e i Comuni, generando un'alleanza tra le 40.000 scuole statali e le 12.000 scuole paritarie, al fine di reperire locali e mezzi di trasporto che consentano a tutti gli allievi di frequentare, alle stesse condizioni, una scuola statale o una paritaria, con particolare attenzione alle famiglie che vivono una situazione di difficoltà a causa della pandemia o che condividono l'esperienza della disabilità; prevedere un incremento delle risorse per il pluralismo scolastico in riferimento a qualità e continuità del servizio scolastico ed educativo offerte dalle scuole paritarie, di cui alla legge n. 62 del 2000, e prevedere, a partire dall'esercizio fiscale 2021, la deducibilità della retta versata per studente per la frequenza della scuola pubblica paritaria del ciclo primario e secondario di istruzione, per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno; eliminare ogni discriminazione fra scuola pubblica statale e scuole pubbliche paritarie, per superare l'impari accessibilità in tema di erogazione di fondi, dotazioni e risorse, specie se legate alle criticità e agli oneri determinati dalla pandemia, al fine di garantire la migliore funzionalità dell'apprendimento e la sicurezza sanitaria negli edifici; incrementare il fondo, di cui all'art. 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo disabile la disponibilità del docente di sostegno, al fine di evitare una grave discriminazione quale quella di negare il docente di sostegno ad allievi svantaggiati, imponendone il costo alla famiglia o alle scuole paritarie che, chiaramente, non sono in grado di sostenerlo;

va inoltre evidenziato che le scuole pubbliche paritarie offrono assoluta disponibilità alla rendicontazione dei contributi, rivedendo le linee di finanziamento del sistema scolastico italiano attraverso l'introduzione dei costi *standard* di sostenibilità da declinare in: convenzioni, *voucher*, buono scuola, detraibilità, 10 per mille alle paritarie, misura peraltro già proposta dalla Lega con specifico disegno di legge presentato in Senato (AS 1787);

la fase 2 del COVID-19 ha reso evidente che la scuola statale, il cui costo annuale a carico della collettività per alunno è pari a 8.500 euro, non è riuscita ad assicurare la ripartenza della didattica per

tutti, mentre le scuole paritarie che sono sopravvissute alla carenza di risorse generata dalla pandemia con rette che vanno dai 3.800 euro per la scuola dell'infanzia, ai 5.000 euro per il liceo, hanno comunque assicurato il servizio, impegna il Governo ad avviare una sinergica collaborazione tra scuole pubbliche statali e paritarie, al fine di innalzare il livello qualitativo del sistema scolastico nel suo complesso, rendendolo più equo e, a fronte di un servizio migliore, generando un significativo risparmio di risorse pubbliche.

(1-00300)

Interrogazioni

STABILE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nelle ultime settimane il numero dei contagiati da COVID-19 è tornato a salire, con un impatto preoccupante sulle strutture ospedaliere di molte regioni;

secondo quanto stabilito in una circolare del Ministero della salute del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", sarebbe stato necessario identificare prioritariamente strutture e stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19, tenuto conto che le attività precipue sono legate alle malattie infettive, assistenza respiratoria e terapia intensiva. Parimenti, le Regioni avrebbero dovuto individuare altre strutture ospedaliere da dedicare alla gestione dell'emergenza ospedaliera non COVID (patologie complesse tempo dipendenti). Solo in casi eccezionali, laddove non fosse risultata possibile la separazione degli ospedali dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 da quelli non COVID-19, i percorsi clinico-assistenziali e il flusso dei malati avrebbero dovuto essere nettamente separati;

in questi mesi, dunque, occorre individuare specifiche strategie organizzative e gestionali che, nel più breve tempo possibile, avrebbero dovuto consentire la netta separazione delle attività COVID-19 da quella "non COVID";

l'interrogante lo scorso 21 aprile ha depositato un atto di sindacato ispettivo (4-03216), che non ha avuto riscontro, con cui richiedeva di accertare eventuali responsabilità dell'azienda ospedaliera operante a Trieste per non aver garantito il corretto adempimento di tutte le procedure di sicurezza necessarie a garantire la tutela della salute dei cittadini e degli operatori sanitari e di fornire indicazioni più stringenti sulle strategie organizzative e gestionali da adottare, al fine di consentire negli ospedali del territorio nazionale, e in particolare a Trieste, la netta separazione delle attività COVID-19 dalle altre strutture ospedaliere non COVID-19;

inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome, dopo aver individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, avrebbero dovuto provvedere a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale, assicurando altresì la ristrutturazione dei punti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;

lo stesso Ministro in indirizzo a luglio dichiarava in Parlamento: "Mi fa molto piacere informare il Parlamento che entro pochi giorni il ministero avrà terminato l'esame di tutti i progetti pervenuti dalle regioni per gli ospedali Covid. Conseguentemente saranno trasmessi al commissario all'emergenza per mettere in essere, con procedure straordinarie, tutti gli adempimenti necessari per la loro rapida realizzazione. Si tratta, di un passo in avanti fondamentale per rafforzare la nostra rete dell'emergenza, delle terapie intensive e sub intensive e contemporaneamente rendere più sicuri i nostri ospedali superando qualsiasi forma di promiscuità tra la rete Covid e quella non Covid";

all'interrogante sono giunte segnalazioni circa la mancanza, nelle strutture sanitarie, di percorsi rigorosamente differenziati per i malati;

preso atto, inoltre, che è quanto mai evidente la necessità di garantire le opportune misure cautelative per scongiurare qualsiasi rischio di trasmissione del virus, in particolare presso le strutture sanitarie;

in particolare, a Trieste i reparti dedicati ai malati COVID-19 sono distribuiti nei due ospedali cittadini, e l'ospedale di Cattinara non sembra strutturalmente idoneo alla netta separazione dei percorsi;

tenuto conto che quello di Cattinara è l'unico ospedale dell'azienda sanitaria giuliano-isontina predisposto alla cura delle patologie complesse tempo dipendenti di alta specializzazione, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire una maggiore protezione ai pazienti e agli operatori sanitari coinvolti quotidianamente in prima linea per le cure necessarie ai pazienti con COVID-19 all'interno delle aziende ospedaliere, e in particolare a Trieste;

se non ritenga opportuno intervenire affinché nei due ospedali della città avvenga una netta differenziazione tra ospedali COVID e non COVID, considerate anche le difficoltà strutturali che ha uno dei due edifici;

se intenda intervenire al fine di risolvere con la massima urgenza la situazione descritta, così da garantire e tutelare la salute di tutti i cittadini e del personale sanitario, assicurando tempestivo e opportuno intervento a tutti i malati, in condizioni di completa sicurezza sanitaria.

(3-02117)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [DE VECCHIS](#), [CASOLATI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a distanza di due mesi dalla comparsa in Germania di un caso di peste suina africana l'allarme per una sua possibile diffusione anche in Italia resta alto, e ciò richiede un rafforzamento delle misure di controllo e contenimento di questa pericolosa malattia animale;

i divieti e le limitazioni imposti all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone indicate come "rosse" e "arancioni", per effetto dell'attuazione, con ordinanze del Ministero della salute, di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, hanno riaperto il dibattito sulla necessità di interventi selettivi di contenimento della fauna selvatica, rappresentando questa il principale vettore della diffusione della malattia;

l'arrivo in Italia di questa malattia comporterebbe un danno incalcolabile per l'economia italiana, e in particolar modo della Lombardia, dove viene allevato il 53 per cento dei suini italiani, alla base delle grandi filiere agroalimentari;

alle Regioni, nonostante il Paese abbia attivato un piano di sorveglianza e prevenzione della PSA, approvato dalla Commissione europea, è lasciata la responsabilità di implementarlo con rigorosi interventi di contrasto della malattia, anche attraverso l'adozione di misure di contenimento della fauna selvatica;

il proliferare dei cinghiali, acuitosi a seguito delle misure restrittive imposte dal Governo all'esercizio dell'attività venatoria, rischia di sfuggire dal controllo, determinando seri pericoli, non solo per gli allevatori e gli agricoltori, ma anche per i cittadini, aumentando oltre tutto il rischio di un'eventuale diffusione della stessa PSA, con ricadute anche sul comparto della suinicoltura nazionale;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Operano nel comparto circa 25.000 aziende agricole, che gestiscono 8,3 milioni di capi, e circa 3.500 aziende di trasformazione. La produzione di carne si aggira intorno a 1,45 milioni di tonnellate. L'Italia è il settimo Paese produttore in Unione europea;

è evidente che si parla di un settore altamente competitivo che non può essere messo in crisi dall'inerzia del nostro Paese nell'approntare un'organica revisione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che contempli anche la possibilità di adottare specifici piani di gestione, controllo e contenimento selettivo della fauna selvatica;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in sede di risposta ad interrogazioni con risposta immediata alla Camera dei deputati lo scorso 4 novembre, aveva annunciato l'imminente adozione di un decreto-legge per la gestione e il controllo delle popolazioni dei cinghiali, al fine di prevenire la diffusione della peste suina. Ad oggi il decreto non risulta adottato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover mettere in atto interventi urgenti per scongiurare l'eventuale diffusione della malattia, anche attraverso l'adozione di un piano nazionale, quale sommatoria di piani regionali, per la gestione, il controllo ed il contenimento selettivo delle

popolazioni di cinghiali e quali siano i motivi della mancata pubblicazione dell'annunciato decreto-legge.

(3-02118)

URSO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ai primi di novembre 2020 lo scontro politico e istituzionale tra il Governo regionale del Tigray, guidato dal Tigray people's liberatin front (TPLF), e il Governo nazionale guidato dal premier Abiy Ahmed è degenerato in un conflitto militare, che ha provocato già migliaia di vittime civili e oltre 30.000 profughi nel vicino Sudan;

la sera del 14 novembre tre missili terra-aria, lanciati dalle milizie del TPLF dal territorio del Tigray, hanno raggiunto la città di Asmara, capitale dell'Eritrea, con l'obiettivo dichiarato di colpire l'aeroporto, come affermato dallo stesso Debretsion Gebremichael, *leader* della regione settentrionale etiope che guida la rivolta contro Addis Abeba;

l'esercito etiope sembra giunto a poche decine di chilometri da Makallè, capoluogo del Tigray, con il rischio di ulteriori vittime civili e di nuove ondate di profughi nel vicino Sudan;

il 20 novembre l'Unione africana ha nominato tre inviati per cercare di fermare il conflitto in corso;

è noto quale sia il ruolo storico, culturale, economico e politico che l'Italia ha sempre avuto nella regione e quali siano le aspettative e le speranze che quei popoli hanno sempre avuto nei confronti del nostro Paese,

si chiede di sapere:

quali informazioni il Governo abbia avuto, sul piano diplomatico o dalla nostra *intelligence*, in merito a quanto stava per accadere in Etiopia e che cosa abbia fatto in via preventiva per evitare che la situazione degenerasse in un conflitto armato;

quali iniziative abbia intrapreso nell'immediato degli eventi bellici per soccorrere gli italiani presenti a Makallè e nel Tigray, impegnati nelle loro attività produttive, che sono ormai fortemente a rischio;

se risulti vero che il Governo non abbia espresso alcuna forma di condanna in merito ai missili lanciati dal territorio del Tigray verso obiettivi civili in Eritrea, come invece fatto subito da altri Paesi europei e dagli Stati Uniti e, ove ciò fosse confermato, quale sia il significato di questa mancanza che rischia di far apparire il nostro Paese estraneo a quanto accade nel Corno d'Africa e comunque lontano dal destino del popolo eritreo, proprio in una fase in cui occorre mostrare il massimo impegno per recuperare posizioni, anche in riferimento alla nota grave vicenda della scuola italiana ad Asmara;

se risulti al vero che ancora oggi non vi siano stati contatti di alto livello tra il nostro Governo e il Governo etiope in merito a quanto di estremamente grave accade nell'area con immediate e pericolose ripercussioni in tutta la regione e, ove ciò fosse confermato, se tale assenza non appaia incongrua rispetto al ruolo che l'Italia ha storicamente svolto in Etiopia, e agli interessi strategici che ancora persistono nel Corno d'Africa, oltre alle giuste aspettative che i popoli e i governi di Etiopia, Eritrea e Somalia nutrono nei confronti del nostro Paese;

se risulti vero che non vi siano stati contatti di alto livello neanche con il Governo della Somalia, Paese che rischia di pagare il prezzo più alto ove l'esercito etiope dovesse ritirarsi lasciando campo libero al fondamentalismo islamico e nel contempo alla penetrazione turca, la cui egemonia contrasta apertamente, non solo in quell'area, con gli interessi nazionali italiani, oltre a favorire il radicalismo islamico e, ove ciò fosse confermato, quale sia il motivo di questo disimpegno che contrasta apertamente con quanto più volte affermato in sede parlamentare e nei consessi internazionali oltre che negli incontri bilaterali;

quali iniziative il Governo intenda avviare in sede bilaterale e multilaterale in sostegno dell'Etiopia e degli altri Paesi della regione per supportare la composizione pacifica dei contrasti, sopperire alla nuova crisi umanitaria che rischia di coinvolgere anche il Sudan, Paese già stremato sul piano umanitario, e per dare nuovo impulso al processo di pace che proprio il *premier* etiope Abiy aveva attivato e a cui Eritrea e Somalia si erano subito associati, al fine di evitare che la sollevazione del TPLF, con le probabili interferenze esterne di altri Paesi, possa invece interrompere;

se non ritenga che dietro la sollevazione della classe dirigente tigrina e nello specifico del TPLF, partito espressione della etnia tigrina che aveva guidato il Paese sin dalla cacciata di Menghistu e che

ora ritiene di essere stato estromesso dal potere dal nuovo corso di Abiy, possano esserci anche le mire di Paesi che si sono sentiti esclusi dal nuovo corso politico dell'Etiopia e quindi dal processo di pace che ne è seguito, con la risoluzione del pluridecennale conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente sostegno alla stabilizzazione della Somalia.

(3-02122)

[NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Marigliano è stato colpito dall'arresto del sindaco Antonio Carpino, avvenuto il 21 luglio 2020, per "scambio elettorale politico-mafioso" e "corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso", in relazione a reati che sarebbero stati commessi tra il mese di ottobre 2014 e il mese di giugno 2015;

durante l'amministrazione Carpino si è resa evidente, ad avviso dell'interrogante, una crisi della gestione democratica e del rispetto della legalità, con il verificarsi a Marigliano di una serie di anomalie tra cui: un vile attentato eseguito con una bomba *molotov* contro l'automobile del responsabile del settore urbanistica, costretto a lasciare l'incarico; l'eliminazione delle fasce di rispetto per i Regi Lagni, i canali borbonici di raccolta delle acque piovane e sorgive, in spregio al parere del tecnico comunale; le assunzioni di decine di operai per la gestione dei rifiuti comunali che, secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbero avvenute secondo modalità poco trasparenti e con probabili meccanismi clientelari, che non hanno tenuto conto di criteri in base al reddito e ai requisiti professionali, come denunciato da un operatore ecologico; il rinvio a giudizio di 61 dipendenti comunali ("furbetti del cartellino") tra i quali alcuni sono stati sospesi ed altri sono stati destinati ad incarichi di prestigio e responsabilità;

l'arresto dell'ex sindaco Carpino è avvenuto dopo pochi giorni dalla sua dichiarazione ufficiale di ricandidatura a sindaco presso il Comune di Marigliano;

in seguito all'arresto è stato nominato un commissario straordinario, che ha condotto il Comune di Marigliano alle nuove elezioni;

considerato che:

secondo quanto risulta all'interrogante, prima e durante le nuove elezioni, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, sono avvenute gravi inadempienze da parte dell'apparato comunale che non ha provveduto a consegnare per tempo le tessere elettorali ai cittadini, i quali sono stati costretti ad attese lunghissime, in assembramenti pericolosi, arrivando a rinunciare al libero voto e a segnalare nuovamente pratiche clientelari di voto di scambio;

queste anomalie sono state segnalate all'amministrazione comunale, alla Prefettura di Napoli e all'opinione pubblica tramite proteste ed esposti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, qualora corrispondano al vero, quali iniziative urgenti intenda assumere di fronte a simili violazioni della legalità, delle libertà costituzionali, della trasparenza istituzionale e della sospensione, di fatto, della democrazia;

se ritenga necessario intervenire, sollecitando il prefetto territorialmente competente, affinché nomini una commissione d'indagine con potere di accesso e accertamento, al fine di verificare la correttezza degli atti amministrativi presi in considerazione e di adottare ogni provvedimento utile al ripristino della normalità amministrativa dell'ente, liberandolo da ogni malfunzionamento e condizionamento clientelare o mafioso, così come previsto dall'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

(3-02123)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è stato avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, dal Governo *pro tempore* Renzi, ed è stato ripreso dai successivi governi con l'obiettivo meritorio di rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed accessibile, continuando a procedere nell'implementazione anche nei mesi di *lockdown*;

la digitalizzazione dei servizi pubblici ha opportunamente coinvolto anche gli italiani iscritti all'AIRE, attraverso, ad esempio, l'erogazione all'estero della CIE, la carta di identità elettronica, prevista dal

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come pure una serie di altri servizi attraverso il portale dei servizi consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "Fast IT";
allo stesso tempo, però, l'utilizzo della CIE, e, analogamente, l'utilizzo dello "SPID" o della firma digitale, come presupposto vincolante per la fruizione di servizi pubblici in via telematica, rischia di pregiudicarne l'esercizio, a causa dell'incapacità di numerosi connazionali di farvi ricorso;
documenti elettronici e identità digitali, infatti, non sono ancora diffusi capillarmente presso i connazionali all'estero. Molti di loro non hanno dimestichezza nell'uso di servizi digitali, a causa delle carenti competenze in ambito telematico o a seguito della mancanza delle necessarie dotazioni tecnologiche;

considerato che un numero sempre maggiore di servizi dedicati agli italiani nel mondo a breve termine sarà accessibile solamente attraverso autenticazione digitale. A partire dal 28 febbraio 2021, ad esempio, il portale "Fast IT", con il quale ci si può iscrivere all'AIRE, od il portale "Prenota *on line*", che serve a prenotare un appuntamento presso gli uffici consolari, potranno essere accessibili esclusivamente con SPID o con la carta di identità elettronica,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in coordinamento con il Dipartimento per la trasformazione digitale, prevedere un periodo di transizione nel quale sia ancora possibile per gli italiani all'estero accedere ai servizi consolari, anche nel caso in cui siano sprovvisti di un'identità digitale;

se non ritenga a tal fine opportuno ricorrere all'ausilio della rete dei patronati, enti già consolidati nell'assistenza agli italiani nel mondo, per tutti i servizi di carattere anagrafico, fiscale, burocratico e amministrativo;

se non ritenga opportuno stilare al più presto una convenzione tra il Ministero e i patronati per l'erogazione dei servizi di assistenza agli iscritti all'AIRE, avente ad oggetto lo svolgimento di pratiche consolari o anagrafiche che comportino l'impiego di un'identità digitale o il ricorso a uno sportello di *identity provider*, attribuendo altresì loro il legittimo riconoscimento per l'attività svolta.

(3-02124)

[CUCCA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto che "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020";

la disposizione non rinvia ad una precisa norma, e quindi si intende destinata ad essere applicata alla generalità dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche in ragione delle evidenti finalità connesse con le misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 e con le difficoltà contingenti di famiglie e imprese;

tra i provvedimenti di rilascio degli immobili vi è anche quello disciplinato dall'articolo 560 del codice di procedura civile, che prevede che il giudice possa disporre "la liberazione dell'immobile pignorato per [il debitore] ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare";

a titolo di esempio, il *dossier* elaborato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati all'Atto Senato 1766, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", commenta la norma precisando che essa si riferisce anche alle "procedure di esecuzione dello sfratto", di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile;
secondo il legislatore, quindi, non rileva la natura del provvedimento di rilascio degli immobili, né se essa è contenuta nelle disposizioni sulla procedura civile;

nonostante la lettura del comma 6 dell'articolo 103 risulti confermare questa interpretazione, l'applicazione del medesimo comma non risulta all'interrogante uniforme su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare specifiche iniziative volte a chiarire, ai fini di un'omogenea applicazione della norma sull'intero territorio nazionale, che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, si applica anche alle procedure di cui agli articoli 560 e 657 del codice di procedura civile.

(3-02125)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

le aziende agricole sono tornate a segnalare i grandi ritardi nei rimborsi delle polizze agevolate per i danni da avversità atmosferiche in agricoltura da parte di AGEA, organismo pagatore preposto all'erogazione dei contributi, ritardi più volte denunciati dal primo firmatario con specifici atti di sindacato ispettivo;

le imprese del settore primario sono oggi in un momento di estrema difficoltà, dovendo fronteggiare questa situazione con una forte carenza di liquidità, dovuta alle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la misura 17.1 del programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) prevede la possibilità per le aziende agricole di stipulare polizze assicurative agevolate per i rischi collegati ad avversità atmosferiche, rimborsando al beneficiario fino al 70 per cento del costo della polizza, su un contratto che preveda un rimborso per danni superiore al 20 per cento della produzione;

se pure negli ultimi anni, anche grazie all'operato del Ministro *pro tempore* Centinaio, si sia giunti ad un sostanziale riallineamento delle tempistiche di rimborso, con l'erogazione di un numero rilevante di pagamenti, le aziende agricole, specie nel cuneese dove vi è un'alta percentuale di mancati rimborsi, vedono oggi incerto il loro futuro per il concreto rischio di non beneficiare nell'anno in corso delle risorse loro spettanti;

sembrirebbe che con il decreto ministeriale 19 ottobre 2020, infatti, che venga erogato, entro il 2020, soltanto il 30 per cento, contro l'attuale 70 per cento, del costo dell'assicurazione stipulata, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie del PSRN;

il restante 40 per cento potrà essere finanziato da economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti o da ulteriori risorse rivenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2020; l'evidente allungamento dei tempi di pagamento rischia di mandare in crisi le aziende di settore, privandole delle risorse necessarie per programmare gli investimenti futuri;

secondo Condifesa Cuneo, nel 2020 sono state 2.325 le aziende che hanno stipulato una polizza per danni da avversità atmosferiche, per un valore assicurato totale di 269 milioni di euro, a fronte di un pagamento di premi per conto dei soci di 29,5 milioni di euro. Con il mese di dicembre arriveranno nelle casse delle aziende cuneesi contributi per 6.491.000 euro, a fronte di un rimborso dovuto di 15.145.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia prontamente attivarsi per risolvere la problematica denunciata, provvedendo all'erogazione della parte restante di rimborso assicurativo nel più breve tempo possibile, e comunque prima dell'inizio della nuova campagna assicurativa a tutela delle attività, non solo delle aziende agricole cuneesi, ma dell'intero comparto agricolo nazionale;

quali immediate iniziative intenda adottare affinché le aziende agricole possano disporre della necessaria liquidità che permetta loro di superare le attuali difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di programmare gli investimenti necessari per tornare a crescere ed essere competitive sul mercato.

(3-02126)

[LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [STEGER](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, ad oggi non è stato ancora bandito il concorso nazionale per il personale educativo,

l'ultimo essendo stato bandito nel 2000;
considerato che:

il numero di posti vacanti è in continua crescita ed è destinato ad aumentare, in conseguenza del raggiungimento dei requisiti di pensionamento;

le conseguenze che il precariato comporta, sia a livello scolastico, sia a livello personale, sono del tutto logoranti;

anche in Valle d'Aosta, come in altre regioni, si sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia, relativamente alla reperibilità di personale educativo;

per fare un esempio, presso l'istituzione scolastica "Convitto regionale F. Chabod" della Valle d'Aosta, il numero di posti attualmente vacanti e messi a supplenza come educatore è assai rilevante;

tenuto conto, infine, che la volontà del Governo è quella di procedere ad una stabilizzazione del personale attualmente precario di tutti gli ordini e gradi all'interno delle istituzioni scolastiche italiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda procedere al reclutamento del personale, attraverso la pubblicazione del bando di concorso nazionale per il personale educativo, eventualmente specificando entro quali termini.

(3-02127)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Poste italiane SpA è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia, ma è operativa anche nel settore della telefonia mobile, assicurativo e finanziario;

la trasformazione di Poste italiane in società per azioni è avvenuta con delibera del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) il 18 dicembre 1997, in attuazione della legge n. 71 del 1994;

inizialmente la società è stata partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze per il 65 per cento del capitale sociale e dalla Cassa depositi e prestiti per il rimanente 35 per cento; successivamente, però, l'intero ammontare delle quote societarie è stato assorbito dal Ministero dell'economia;

il settore del servizio postale (così come ad esempio quello del trasporto ferroviario) è stato negli anni oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione;

con l'emanazione del più recente decreto legislativo n. 58 del 2011 di recepimento della terza direttiva postale (direttiva 2008/6/CE), risulta ad ogni effetto abolita l'ultima quota residua del monopolio di Poste italiane;

la direttiva, in particolare, distingue tra servizi postali universali e non universali; i primi sono soggetti a regolamentazione e ad obblighi specifici su prezzi e qualità definiti da norme nazionali; i secondi, invece, compresi sia i servizi postali non universali sia quelli forniti dai corrieri espressi, essendo offerti in un mercato concorrenziale, sono sottoposti a minori obblighi di natura regolamentare;

la società è stata centro di un vivace dibattito circa la sua natura: secondo i TAR la sua natura è quella di organismo di diritto pubblico, invece negata dalla Corte di cassazione. Indi per cui, è stato rimesso alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea il seguente quesito: se la società Poste italiane SpA, in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata "organismo di diritto pubblico", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE). La Corte, recependo la tesi di Poste italiane, ha concluso che è confermata la natura di impresa pubblica di Poste italiane, trattandosi di una società che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite risultanti dall'esercizio delle sue attività, e dunque non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico;

la nozione di organismo di diritto pubblico, prevista a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, si ricava da quella delineata dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

ai sensi dell'art. 3 del codice degli appalti, per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo che sia dotato di personalità giuridica (cosiddetto requisito personalistico), istituito al fine di soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o

commerciale (cosiddetto requisito teleologico) e di influenza pubblica dominante. Per impresa pubblica si intende un'articolazione organizzativa volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, avente responsabilità gestoria di un soggetto pubblico o di una società in mano pubblica e qualificabile quale amministrazione aggiudicatrice nei settori speciali;

il principale elemento di differenziazione tra gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche, affrontato peraltro nella sentenza della Corte di giustizia UE 15 maggio 2003, C-214/2000, Commissione contro Regno di Spagna, risiede nel fatto che mentre i primi operano per il perseguimento di bisogni di carattere generale, secondo logiche che esulano da quelle del mercato, le seconde, invece, agiscono tramite l'offerta sul mercato dei propri beni e servizi, con conseguente assunzione del rischio economico connesso all'esercizio dell'attività;

l'impresa pubblica è esposta alla concorrenza, gestisce servizi rinunciabili per l'ente di riferimento e può subire delle perdite commerciali, mentre l'organismo di diritto pubblico è caratterizzato dalla mancata esposizione alla concorrenza, dall'irrinunciabilità del servizio e dal conseguente obbligo di ripianamento in caso di perdite da parte dell'ente di riferimento;

considerato che:

a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 il servizio allo sportello degli uffici postali è stato drasticamente ridotto;

nei piccoli centri urbani, la riduzione degli orari e la chiusura di alcuni uffici periferici hanno purtroppo comportato un grave disagio ai cittadini. Se lo scopo era quello di evitare assembramenti ciò non è accaduto, infatti molto spesso si creano delle file molto lunghe fuori dagli uffici con un netto peggioramento del servizio soprattutto a discapito della popolazione anziana, ancora più fragile in questo particolare momento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave disagio causato da una gestione inefficace del servizio di apertura delle poste;

se voglia provvedere con un'indagine conoscitiva rivolta agli enti locali su quali criteri siano stati attuati per far fronte a tale disservizio e se voglia stimolare gli enti territoriali competenti ad una rivalutazione dei criteri per lo svolgimento essenziale del servizio.

(3-02128)

[GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [MONTEVECCHI](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato, a partire dal mese di marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per gran parte del tempo trascorso fino ad oggi, rendendo necessario disciplinare con strumenti emergenziali dapprima le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e, in seguito, quelle inerenti all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

in ogni caso, nell'ambito della decretazione d'urgenza che ha riguardato il settore scolastico, sono state stanziare, in via progressiva, risorse sempre più ingenti al fine di permettere il prosieguo delle attività in modalità digitale (didattica a distanza; didattica digitale integrata), in modo da garantire, per quanto possibile, la continuità didattica;

tra le misure da ultimo disposte con la proroga (fino al 31 gennaio 2021) dell'efficacia delle misure di contenimento previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è annoverata anche la possibilità di sospendere le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; ciò è avvenuto, in via obbligatoria, in tutto il territorio nazionale per le scuole secondarie di secondo grado e per il secondo ed il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e sulla base di scenari di rischio, articolati su base regionale, per la scuole dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado;

tuttavia è opportuno notare come uno scenario caratterizzato per la gran parte dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, fermo restando il rigoroso rispetto delle imprescindibili misure di sicurezza e prevenzione volte a contenere i contagi, possa determinare sia ripercussioni sullo stato psicologico degli alunni e degli studenti sia l'aumento di un fenomeno deleterio quale la dispersione

scolastica, che rischia di lasciare tracce indelebili in quei contesti più degradati e caratterizzati da povertà educative e arretratezza socio-economica. Per tale ragione, la riapertura delle scuole in sicurezza si pone quale priorità assoluta per il nostro Paese;
in particolare, è da sottolineare come il settore scolastico risulti particolarmente danneggiato dalle carenze afferenti ad altri settori, come nel caso dei trasporti locali. Difatti, nonostante il basso numero dei contagi da COVID-19 registrati all'interno dei plessi scolastici nei mesi di settembre e ottobre 2020, si è stati propensi alla sospensione dell'attività didattica in presenza anche al fine di decongestionare il sistema dei trasporti pubblici, incapace sostanzialmente di adattarsi, sulla base dell'organizzazione disposta dagli enti territoriali competenti, alla sfida dell'apertura delle scuole;
nel panorama attuale, caratterizzato da un'estrema incertezza anche nel breve periodo, è indispensabile che lo Stato investa adeguate risorse, per la spesa corrente e per gli investimenti, in modo da assicurare il più possibile il prosieguo dell'attività didattica in presenza, per garantire, in un'ottica di bilanciamento tra salute pubblica e altri diritti costituzionalmente previsti, il diritto all'istruzione, *in primis* nei riguardi dei soggetti più deboli o vulnerabili,
si chiede di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro in indirizzo, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio in materia di scuola, sia al fine di fronteggiare in modo più adeguato l'emergenza sanitaria in corso sia in una visione prospettiva di più ampio respiro, in primo luogo in materia di sostegno e inclusione scolastica.

(3-02129)

[RAUTI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

in considerazione dell'attuale scenario nazionale ed internazionale, nonché della rilevanza geopolitica e geostrategica acquisita dalla dimensione cibernetica in misura progressivamente sempre più estesa, in quanto «canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia» - come evidenziato, tra l'altro anche dal Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2020-2022 - è essenziale che le relative scelte siano caratterizzate da criteri di assoluta chiarezza e trasparenza;
come noto le bozze del disegno di legge di bilancio per il 2021, circolate nelle scorse settimane, contenevano una disposizione volta a istituire una Fondazione, denominata «Istituto italiano di Cybersicurezza», con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela della sicurezza nazionale;
la stessa disposizione prevedeva con precisione compiti e funzioni di tale Fondazione, posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Segretario Generale e del DIS, nonché le norme di raccordo con la vigente normativa in ordine alla strategia nazionale di sicurezza cibernetica, le forme di cooperazione interna e internazionale, le caratteristiche essenziali dello Statuto e la procedura di approvazione;
ne veniva altresì stabilita la struttura di *governance*, qualificando come «membri fondatori» il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri partecipanti al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica;
tale ipotesi di intervento normativo veniva enfatizzata in molte anticipazioni giornalistiche, suscitando conseguentemente forte curiosità e molte attenzioni tra gli «addetti ai lavori» e nei settori di competenza, ma nella sua versione definitiva, il disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Parlamento, non contiene tale norma, stralcio che, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, sarebbe attribuibile a contrasti e disaccordi interni alla maggioranza;
è evidente come la pandemia mondiale abbia aumentato gli scenari di crisi ed accresciuto i fronti di vulnerabilità e di permeabilità dei sistemi di sicurezza nazionali, mentre si registra contestualmente crescente preoccupazione in ordine all'*escalation* della minaccia terroristica internazionale, anche alla luce dei più recenti attentati di Parigi, di Nizza e di Vienna, pertanto ogni questione relativa al potenziamento di tutte le attività di *intelligence* rappresenta una scelta organizzativa e strategica di preminente interesse,
si chiede di sapere quali siano le iniziative di sua competenza che il Ministro intende adottare in tema

di difesa e sicurezza cibernetica per la tutela degli interessi nazionali e se le stesse riguardino anche indirettamente la previsione dell'Istituto italiano di Cybersicurezza previsto da una norma del disegno di legge di bilancio successivamente stralciata.

(3-02130)

[PITTONI](#), [SAPONARA](#), [BORGONZONI](#), [ALESSANDRINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

urge un cambio di passo affinché nell'attuale crisi economica, occupazionale e sociale diventino davvero prioritarie la questione educativa e l'effettiva pluralità dell'offerta scolastica;

a tal fine si ritiene necessario prendere concretamente in considerazione la possibilità di: a) sottoscrivere patti educativi di comunità che coinvolgano il Ministero dell'istruzione, le Regioni e i Comuni, generando un'alleanza tra le 40.000 scuole statali e le 12.000 scuole paritarie, al fine di reperire locali e mezzi di trasporto che consentano a tutti gli allievi di frequentare, alle stesse condizioni, una scuola statale o una paritaria, con particolare attenzione alle famiglie che vivono una situazione di difficoltà a causa della pandemia o che condividono l'esperienza della disabilità; b) prevedere un incremento delle risorse per il pluralismo scolastico in riferimento a qualità e continuità del servizio scolastico ed educativo offerte dalle scuole paritarie, di cui alla legge n. 62 del 2000, e prevedere, a partire dall'esercizio fiscale 2021, la deducibilità della retta versata per studente per la frequenza della scuola pubblica paritaria del ciclo primario e secondario di istruzione, per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno; c) eliminare ogni discriminazione fra scuola pubblica statale e scuole pubbliche paritarie, per superare l'impari accessibilità in tema di erogazione di fondi, dotazioni e risorse, specie se legate alle criticità e agli oneri determinati dalla pandemia, al fine di garantire la migliore funzionalità dell'apprendimento e la sicurezza sanitaria negli edifici; d) incrementare il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo disabile la disponibilità del docente di sostegno, al fine di evitare una grave discriminazione quale quella di negare il docente di sostegno ad allievi svantaggiati, imponendone il costo alla famiglia o alle scuole paritarie che, chiaramente, non sono in grado di sostenerlo;

considerato che:

le scuole pubbliche paritarie offrono assoluta disponibilità alla rendicontazione dei contributi, rivedendo le linee di finanziamento del sistema scolastico italiano attraverso l'introduzione dei costi *standard* di sostenibilità da declinare in: convenzioni, *voucher*, buono scuola, detraibilità delle rette, devoluzione del 10 per mille, misura peraltro già proposta dalla Lega con specifico disegno di legge presentato in Senato (AS 1787);

la fase 2 del COVID-19 ha reso evidente che la scuola statale, il cui costo annuale a carico della collettività per alunno è pari a 8.500 euro, non è riuscita ad assicurare la ripartenza della didattica per tutti, mentre le scuole paritarie sopravvissute alla carenza di risorse generata dalla pandemia con rette che vanno dai 3.800 euro per la scuola dell'infanzia, ai 5.000 euro per il liceo, hanno comunque assicurato il servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare una sinergica collaborazione, ed eventualmente in che termini, tra scuole pubbliche statali e scuole paritarie, al fine di innalzare il livello qualitativo del sistema scolastico nel suo insieme, rendendolo più equo e generando, a fronte di un servizio migliore, un significativo risparmio di risorse pubbliche.

(3-02131)

[FARAONE](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

i recenti sviluppi sanitari che hanno portato alla creazione di un vaccino sperimentale efficace contro il virus responsabile della pandemia da COVID-19, nonché i positivi risultati dei *test* che sono stati predisposti per accertarne gli effetti, stanno guidando verso quella che sarà l'ultima vera fase operativa nell'azione di contrasto alla malattia, ossia alla somministrazione del vaccino medesimo e alla progressiva immunizzazione della popolazione;

nei giorni scorsi, parecchie fonti stampa hanno riportato le notizie riguardanti l'organizzazione, da parte del Ministero della difesa, di un piano specifico per la predisposizione di una rete logistica di

distribuzione vaccinale che coinvolga il personale dell'Esercito;
tra le ipotesi che sono state avanzate, infatti, vi sarebbe anche quella di mettere a disposizione le forze armate non solo per la distribuzione, ma anche per la somministrazione del vaccino, potendo altresì contare sull'allestimento di siti militari esclusivamente adibiti alla vaccinazione;
giunti a questo punto, infatti, risulta ormai chiaro che, nei mesi imminenti, di fronte alla tangibile possibilità di immissione del vaccino sul mercato, e in attesa di probabili ulteriori vaccini, attualmente ancora in fase sperimentale, il problema più urgente si sostanzierà nella rapida somministrazione di massa a cui dovranno essere sottoposte le differenti fasce della popolazione. E tuttavia, allo stato attuale, l'Italia non ha ancora definito l'elemento propedeutico alla concreta vaccinazione di massa, ossia il piano logistico di distribuzione del vaccino;
il Governo, in particolare, non ha ancora chiarito tale aspetto, il quale risulta essere, a ben vedere, fondamentale per giungere finalmente a mettere in atto un'azione efficace di contrasto al virus rivolta non più alla sola interruzione della catena di trasmissione dei contagi, quanto piuttosto alla vera e propria immunizzazione, quantomeno preventiva e temporanea, di tutti i cittadini;
a tale proposito, conviene in questa sede auspicare che il Governo prenda come punto di riferimento, a cui ispirare la propria azione distributiva, il Paese europeo che più di ogni altro ha saputo far fronte in maniera consistente alla seconda ondata pandemica, ossia la Germania;
in Germania, già dai mesi scorsi, governo federale e singoli Lander, affiancati dalla "COVID-19 *task force*", hanno collaborato per concepire un articolato piano di distribuzione: da una parte, infatti, i singoli Lander avranno il compito di realizzare i centri adibiti alla somministrazione del vaccino, dall'altra, invece, le forze militari federali saranno impegnate nella logistica integrata, comprendente, cioè, il trasporto, lo stoccaggio e la consegna delle dosi;
un'ulteriore grave criticità a cui l'Italia sta attualmente assistendo riguarda i ritardi nell'approvvigionamento delle adeguate quantità di vaccini antinfluenzali: la risoluzione delle problematiche organizzative che hanno determinato tali rallentamenti, a ben vedere, potrà essere la base su cui impostare la campagna di distribuzione del vaccino anti COVID;
considerato che:
l'enorme mole di lavoro, responsabilità e mansioni che, nel corso di questi mesi, sono stati progressivamente attribuiti al commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, risulta oggi sproporzionata e disfunzionale rispetto all'obiettivo incalzante di assicurare una distribuzione delle dosi vaccinali che sia al contempo massiccia e diffusa in tutto il Paese, e che contemperi perciò la predisposizione di una rete logistica ramificata e consolidata, nell'ambito della quale saranno chiamate ad operare risorse umane qualificate;
lunedì 23 novembre 2020, durante il proprio intervento in occasione dell'audizione organizzata dalle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, il commissario Arcuri ha spiegato che, attualmente, le stime fatte per mettere a punto un futuro piano di distribuzione del vaccino prevedrebbero la predisposizione di un "punto di somministrazione e forse di conservazione" del medesimo "ogni 20-30.000 cittadini", tenendo altresì conto che, probabilmente, la somministrazione del vaccino dovrà consistere in due iniezioni, a distanza di alcuni giorni;
l'azione di distribuzione vaccinale sarà la più grande sfida che il Paese si troverà davanti nei mesi a venire: la necessità di garantire la priorità di somministrazione alle categorie più a rischio, il bisogno di raggiungere ogni comunità diffusa sul territorio, nonché l'esigenza che tale opera venga effettuata nei tempi più brevi possibili e nei confronti del maggior numero di persone, richiederanno uno sforzo ingente ed integrato da parte di tutto il personale e delle amministrazioni coinvolte, il cui coordinamento verticale sarà nondimeno centrale per assicurare il successo di una siffatta operazione, si chiede di sapere:
quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in merito alle questioni descritte;
se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative necessarie volte a coinvolgere maggiormente e principalmente le forze armate nell'azione logistico-distributiva del vaccino anti COVID-19 di prossima immissione sul mercato, e se non intenda altresì predisporre il prima possibile un piano

operativo *ad hoc* volto a garantire una capillare e repentina distribuzione del vaccino su tutto il territorio nazionale.

(3-02132)

[STEFANO](#), [MARCUCCI](#), [FERRARI](#), [NANNICINI](#), [PITTELLA](#) - *Al Ministro per gli affari europei.* -

Premesso che:

nel processo di approvazione del bilancio pluriennale dell'Unione europea e del recovery fund, dopo il raggiungimento, a inizio novembre 2020, di un accordo negoziale tra Parlamento e Consiglio UE su bilancio di lungo termine (MFF 2021-2027) e meccanismo di ripresa ("Next generation EU") che, raccogliendo gli orientamenti politici forniti in sede di Consiglio europeo nel luglio scorso, aveva altresì introdotto un nuovo regime di condizionalità finalizzato a tutelare maggiormente il bilancio UE da violazioni dei principi dello Stato di diritto, si è giunti ad un nuovo grave momento di crisi che espone l'Unione europea al serio rischio di esercizio provvisorio di bilancio e di un pericoloso ritardo nell'erogazione delle risorse europee finalizzate a risollevare l'Europa dalla profonda crisi determinata dalla pandemia da COVID-19;

la battuta d'arresto è dovuta alla netta opposizione di Ungheria e Polonia proprio all'inserimento del meccanismo di condizionalità che subordina l'erogazione dei fondi dal bilancio europeo al rispetto dello Stato di diritto; esso prevede che gli esborsi possano essere congelati o ridotti, con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, nel caso in cui l'indipendenza e l'imparzialità della giustizia in uno Stato membro fossero gravemente lese, facendo mancare la garanzia essenziale per l'accesso ai fondi, la loro distribuzione e l'eventuale controllo su casi di corruzione e abusi di potere;

il veto dei due Paesi, tuttavia, non può essere esercitato sul meccanismo di applicazione del criterio dello Stato di diritto ai fondi europei, perché quel meccanismo è stato concordato con il Parlamento europeo ed approvato a maggioranza qualificata. Essi possono tuttavia esercitare il proprio veto sulla "decisione sulle risorse proprie", imposte il cui gettito finisce nel bilancio dell'Unione, che bloccherebbe l'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 all'unanimità; considerato che la situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, sia in Ungheria che in Polonia, sta peggiorando. In Ungheria, in particolare, il ritorno allo stato di emergenza decretato il 3 novembre è stato usato come pretesto per ulteriori gravi interventi sulla legge fondamentale, la legge elettorale e i diritti dei cittadini ungheresi, come d'altronde già avvenuto durante la prima ondata della pandemia,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere, nelle preposte sedi istituzionali europee, al fine di garantire nei tempi necessari l'approvazione e l'immediata operatività del nuovo ciclo di bilancio, evitando l'esercizio provvisorio e le gravi conseguenze che esso determinerebbe anche nell'erogazione delle risorse del recovery fund, nonché l'introduzione del nuovo regime di condizionalità finalizzato a tutelare maggiormente il bilancio UE da violazioni dei principi dello Stato di diritto.

(3-02133)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [BERARDI](#), [CAUSIN](#), [MINUTO](#) - *Al Ministro della difesa.* -

Premesso che:

fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è apparso fondamentale il ruolo delle forze armate, che insieme alle forze dell'ordine hanno agito non solo in funzione di sicurezza, ma anche di supporto alla popolazione in vari e spesso drammatici contesti;

ciò mette in risalto la pericolosità delle politiche di riduzione degli stanziamenti per la difesa e per il complessivo comparto difesa e sicurezza, poiché tutti in questi mesi sono stati invocati ospedali militari da campo o la presenza dei militari a sostegno della popolazione, mettendo in luce l'importanza delle risorse finanziarie assegnate al settore e la loro inadeguatezza;

forte deve essere la riconoscenza della nazione intera per il popolo in divisa, le sue donne e i suoi uomini, anche in questa circostanza,

si chiede di sapere

quale sia stato in sintesi l'apporto, tra le altre realtà delle forze armate, della sanità militare;

se la sanità militare, rivelatasi anche in questo caso preziosa, abbia subito negli anni riduzioni di

stanziamenti e interventi di ridimensionamento;
quali interventi economici urgenti vadano sollecitati in questa emergenza, per realizzare meglio i necessari interventi, sanitari e non, delle forze armate;
se non siano urgenti interventi economici a beneficio del personale delle forze armate e del comparto difesa e sicurezza;
se non sia censurabile il mancato incontro del Presidente del Consiglio dei ministri e di adeguati livelli di Governo con gli organi di rappresentanza delle forze armate e con i sindacati del comparto prima del varo definitivo della manovra economica, peraltro imposto da leggi vigenti.

(3-02134)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, decreto "rilancio", prevede un'agevolazione volta a sostenere il rafforzamento patrimoniale di soggetti giuridici, ivi specificati, che, a causa dell'epidemia da COVID-19, hanno subito una diminuzione di ricavi nel periodo del *lockdown* rispetto allo stesso periodo del 2019;
tra le condizioni previste dalla norma, viene riportato al comma 1, lett. a), che la società "presenti un ammontare di ricavi (...) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro";
nella disposizione, tuttavia, non viene specificato, per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, a quale "periodo d'imposta 2019" si faccia riferimento: se ci si riferisca, ovvero, al periodo d'imposta iniziato nel 2018 e terminato nel 2019, oppure a quello iniziato nel 2019 e che avrà termine nel 2020;

considerato che:

qualora l'Agenzia delle entrate ritenesse di dover considerare, per tali soggetti giuridici, il periodo d'imposta conclusosi nel 2020, il limite stabilito dalla norma, relativo ai 5 milioni di euro, potrebbe essere influenzato dalla diminuzione dovuta alla pandemia e non potrebbe quindi rappresentare un parametro di grandezza in "situazioni normali";

se si dovesse, inoltre, considerare il periodo d'imposta conclusosi nel 2020 e si dovesse attendere la fine del periodo d'imposta per verificare il limite dei ricavi, a tali contribuenti resterebbero solamente pochi mesi per attuare gli adempimenti previsti dalla normativa (che prevede come scadenza il termine del 31 dicembre 2020),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre specifiche misure volte a confermare che, nel caso di contribuenti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, il "periodo d'imposta 2019" si intenda riferito all'esercizio conclusosi entro il 31 dicembre 2019, al fine di consentire anche ai suddetti contribuenti di beneficiare dell'agevolazione;

se non ritenga altresì opportuno adottare misure finalizzate a pubblicizzare tale interpretazione normativa, al fine di scongiurare la possibile irrogazione di sanzioni o l'effettuazione di accertamenti in capo ai contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare dovuti ad un'errata interpretazione della norma, nonché di provocare un eventuale aggravio del contenzioso a sfavore della pubblica amministrazione.

(3-02136)

[TESTOR](#), [CAMPARI](#), [BERGESIO](#), [CENTINAI](#), [TOSATO](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#), [DORIA](#), [PUCCIARELLI](#), [CANDURA](#), [PIANASSO](#), [BAGNAI](#), [PAZZAGLINI](#), [NISINI](#), [CORTI](#), [FERRERO](#), [VALLARDI](#), [DE VECCHIS](#), [PISANI Pietro](#), [IWOBI](#), [ALESSANDRINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha disposto, fra le varie misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, salvo l'utilizzo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale, e il loro utilizzo è consentito agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal comitato tecnico scientifico, rivolte ad evitare assembramenti;

l'inizio della stagione sciistica invernale 2020-2021 è attualmente sospeso e così anche l'apertura degli impianti e dei comprensori sciistici, rendendo assolutamente incerta la possibilità del suo avvio in prossimità del Natale, ipotesi che, se venisse confermata, avrebbe un effetto dirompente sul comparto e relativo indotto, che rappresenta il volano economico-occupazionale trainante di interi territori; la stagione si preannuncia molto dura, anche per effetto della quasi totale mancanza di domanda internazionale, che nelle grandi località rappresenta fino all'80 per cento della clientela; molte località dell'arco alpino e appenninico, proprio per effetto delle limitazioni imposte dal Governo, hanno già subito disdette per il periodo natalizio, con pesanti ripercussioni su tutti gli altri settori collegati (istruttori e guide, impiantisti, esercenti commerciali, ristoratori ed albergatori, operatori in genere); l'apertura degli impianti sciistici non può essere improvvisata, ma va programmata in termini logistici, di assunzione di personale stagionale, di investimenti economici, che richiedono costi molto elevati; si pensi, ad esempio, all'innevamento iniziale delle piste, operazione che si effettua alcune settimane prima dell'apertura ed il cui costo è di circa 15.000 euro per ogni ettaro da trattare; complessivamente, nell'arco alpino si spendono circa 100 milioni di euro in costi fissi per il solo avviamento degli impianti;

se permanessero le attuali restrizioni, soltanto nelle regioni alpine, potrebbero andare in fumo oltre 1,2 miliardi di euro di fatturato, con ricadute sull'economia del territorio per circa 9-11 miliardi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, e oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il 27 ottobre si è riunita la commissione speciale turismo e industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha presentato un protocollo di sicurezza per l'apertura degli impianti sciistici, un documento che parte dalla proposta formulata dal tavolo tecnico misto con la sanità del Trentino, concordato con tutte le Regioni dell'arco alpino e poi condiviso con tutte le Regioni italiane. Il protocollo è stato approvato il 23 novembre in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è stato sottoposto al parere del comitato tecnico scientifico, ai fini della validazione da parte del Governo;

dall'esito di tale valutazione dipenderà l'apertura degli impianti sciistici ed il lavoro di migliaia di addetti occupati nel comparto del turismo e dell'industria dello sci, che hanno bisogno di tempi certi per riavviare gli investimenti e garantire agli utenti servizi perfettamente adeguati alle disposizioni di sicurezza richieste per la tutela della salute propria e degli utenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adottare tutte le opportune iniziative affinché sia prontamente fissata una data certa di riapertura degli impianti sciistici, anche sollecitando un riscontro da parte del comitato tecnico scientifico in merito al citato protocollo, e, qualora dovessero invece permanere necessità di chiusura tali da comportare perdite di guadagni o aggravio di spese per gli operatori, quali azioni intendano attuare per riconoscere loro gli adeguati ristori e sgravi.

(3-02137)

[DE BONIS](#), [LONARDO](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è di pochi giorni fa la notizia dell'intesa sottoscritta da AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e il CAA della Coldiretti per snellire i procedimenti, valorizzare l'occupazione in un momento di crisi e, soprattutto, ridurre la burocrazia per evitare all'Italia di perdere fondi europei, con 682 milioni di euro che rischiano di essere restituiti a causa delle difficoltà ad utilizzarli e farli arrivare alle aziende agricole, sarebbe questo l'obiettivo dell'intesa;

le risorse pubbliche a rischio di disimpegno, scrive l'agenzia ANSA del 20 novembre 2020, sono in molte regioni e riguardano, nell'ordine secondo l'analisi della Coldiretti, Puglia (256,6 milioni di euro), Sicilia (140,4 milioni), Campania (72,6 milioni), Basilicata (45,8 milioni), Lombardia (44,6 milioni di euro), Abruzzo (36 milioni), Liguria (28 milioni), Marche (26,5 milioni) e Toscana (15 milioni di euro);

l'intesa punterebbe ad un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi offerti dimezzando il rapporto tra operatori e fascicoli e rendendo così più snelle le attività di costituzione, aggiornamento e verifica. Secondo la Coldiretti, tra le motivazioni del ritardo ci sono soprattutto l'eccesso di burocrazia,

problemi informatici, ricorsi al TAR e la strutturazione dei bandi, e si rischierebbe di perdere importanti risorse finalizzate, tra l'altro, all'ammodernamento delle imprese agricole, ai progetti di filiera, al biologico, alla difesa della biodiversità, alla forestazione e all'insediamento dei giovani agricoltori in un momento in cui cresce l'attrattività della campagna e si riducono le opportunità di lavoro nelle città;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

più che un'intesa volta a snellire la burocrazia ed evitare il disimpegno di fondi europei per 682 milioni di euro, l'intesa sembra essere fatta apposta per consolidare posizioni dominanti, da un lato, e probabili conflitti d'interessi, dall'altro. Infatti ci si chiede perché AGEA, ente pubblico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, proponga questi patti esclusivamente ad un'associazione di categoria ignorando tutte le altre;

non è pensabile che sia stata l'Europa a suggerire ad AGEA di stipulare un patto anti burocrazia solo con Coldiretti per evitare all'Italia di perdere fondi europei. Del resto, le vicende della Puglia, anche giudiziarie, di cui l'Europa è a conoscenza attraverso l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), dimostrano che proprio quando questi patti si fanno troppo stretti sorgono problemi, soprattutto laddove ci si affida a tecnici, più o meno legati a organizzazioni specifiche, nella gestione dei PSR (piani sviluppo rurale). Sorprende che AGEA non abbia tenuto conto di questi aspetti;

in Puglia l'operazione "Grande carro" condotta dai Carabinieri del ROS riguarda organizzazioni criminali ma anche funzionari regionali. In essa emerge lo studio Cassandra, "re" del PSR, specializzato nei finanziamenti europei. La "Gazzetta del Mezzogiorno" del 27 ottobre 2020 riporta, infatti, tra gli arrestati, il nome di un certo Manlio Cassandra, agronomo di 61 anni, titolare dell'omonimo studio di Barletta a cui faceva capo il maggior numero di domande presentate in Regione (oltre 1.000) sul piano di sviluppo rurale, che negli anni passati è stato protagonista di un aspro scontro con Coldiretti. Ma poi, in seguito, è stato (con una lettera a sua firma) uno degli ispiratori delle modifiche al PSR;

da notizie di stampa si apprende che Cassandra è stato accusato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai fondi comunitari, secondo la Procura di Bari, e avrebbe sottoscritto una relazione che avallava le sovrappresentazioni presentate dagli imprenditori arrestati. Probabilmente, il fatto che si dica nell'articolo che "In anni passati fu protagonista di un aspro scontro con Coldiretti" vorrebbe essere un tentativo della medesima associazione per dichiarare che "noi [Coldiretti] non abbiamo più nessun rapporto con lui". Sta di fatto che, contrariamente a quanto asserito da Coldiretti, all'epoca dei fatti il rapporto era ancora in vigore, tanto è vero che le notizie narrano che l'illegittima acquisizione di fondi comunitari è riferita alle programmazioni delle precedenti amministrazioni, 2000-2006 e 2007-2013, in cui Cassandra era ancora in buoni rapporti con Coldiretti;

inoltre, notoriamente, Cassandra è stato sempre il tecnico della Coldiretti e tale rapporto è durato diversi decenni sin da quando Bellomo, direttore della Coldiretti Puglia, divenne prima assessore per l'agricoltura della Puglia e successivamente presidente. E, poiché sussistono prove che almeno sino al 2016 lavorava con Coldiretti (come si evince da un "comunicato urgente" del 15 gennaio 2016 dello studio Cassandra, nel quale "Si comunica che il servizio di consulenza dello Studio Cassandra, effettuato in precedenza presso la sede della Coldiretti di Foggia verrà svolto da martedì 19 gennaio 2016 c/o la sede di Foggia della Cassandra s.r.l."), è ipotizzabile che egli si sia occupato anche dei progetti PSR 2014-2020 dei soci Coldiretti (oggetto di proroga per altri due anni e su cui ci sono altre inchieste in corso). Inoltre, anche il TAR si è pronunciato sui PSR 2014-2020 annullando tutte le graduatorie;

probabilmente, il "modello Cassandra" nella gestione dei fondi comunitari è stato esportato anche in altre regioni. Infatti, in un'intervista video di Telesveva a Manlio Cassandra del maggio 2019, egli asserisce che "anche in Molise ha fatto spendere tutti i soldi perché suggeriva lui i requisiti e i criteri dei progetti ricevibili", entrando, così, nella gestione di tantissimi progetti e pianificando sia i PSR che tanti altri strumenti di programmazione e finanza pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia spiegare perché l'AGEA continui a fidarsi ciecamente di Coldiretti,

suggellando con essa un rapporto privilegiato e ignorando i recenti (e passati) fatti giudiziari evidenziati dal TAR, dall'OLAF e dalla Procura di Bari che indagano sull'illecita acquisizione di fondi comunitari nel periodo 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020;

al fine di fugare l'esistenza di un cartello sui progetti e sull'intera gestione dei fondi comunitari in Puglia e in altre regioni, se non ritenga di dover verificare se vi sia una correlazione tra progetti approvati e iscrizioni alla Coldiretti, ovvero se i beneficiari dei progetti, oggetto di contestazione, siano in prevalenza associati Coldiretti;

se non ritenga che per rendere più efficiente la "macchina" ed evitare così la dissipazione dei fondi, AGEA avrebbe dovuto incoraggiare la presenza di persone competenti nel mondo dell'assistenza agricola, favorendone il pluralismo anziché un sistema imposto da altri.

(3-02138)

[FERRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il rapporto 2020 "I numeri del cancro" di AIOM e AIRTUM mostra come in Italia vivano oggi 3.600.000 persone con un cancro;

i pazienti vivono in un'era di grandi progressi terapeutici. La terapia genica, l'immunoterapia, le CAR-T in ematologia e la radio ligand therapy (RLT), nei tumori rari neuroendocrini e in futuro nella prostata, cambiano in modo decisivo la storia della malattia, ottenendo risultati insperati anche sulle forme metastatiche;

si registrano ancora però molti ostacoli nel dare attenzione ai tumori metastatici, che necessitano di una *governance* più attenta ai bisogni dei pazienti;

c'è ad esempio pochissima attenzione sui tumori gastro-intestinali, rispetto a cui è stato negato l'accesso a terapie consentite nei principali Paesi dell'Unione europea, malgrado le importanti iniziative di sensibilizzazione delle associazioni pazienti;

non mancano poi problemi rilevanti nella presa in carico all'interno dei centri di senologia delle pazienti metastatiche con tumore al seno proprio per l'assenza di percorsi specifici dedicati;

grazie ai *team* multidisciplinari i pazienti metastatici possono oggi sopravvivere più a lungo, ma manca un'uniformità di trattamento a livello regionale;

occorre dunque disegnare percorsi, inclusivi di PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali), e strategie per i pazienti metastatici, che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri pazienti;

il progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere" coordinato da Salute Donna *onlus*, annovera fra i punti del suo "accordo di legislatura" con le forze politiche anche una migliore presa in carico dei pazienti metastatici,

si chiede di sapere:

se una strategia dedicata ai percorsi per i tumori metastatici farà parte del prossimo piano nazionale oncologico, che è scaduto dal 2016, di cui ad oggi non si sa ancora nulla;

se per il tumore al seno metastatico saranno previsti dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali specifici da inserire nei centri di senologia presenti sul territorio.

(3-02139)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MODENA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il collegio dei periti agrari e periti agrari laureati ha scritto una lettera estremamente dura al Ministro in indirizzo in data 12 novembre 2020, contestando l'operato dell'AGEA, che con delibera n. 25 del 6 novembre 2020 ha approvato il testo di convenzione per gli anni 2020-2021, tra l'organismo pagatore e i CAA (centri autorizzati di assistenza agricola);

nella sostanza è stata effettuata la scelta di escludere del tutto i professionisti dal mondo dei CAA, nonostante gli approfondimenti, le osservazioni e la richiesta di modifica da parte del collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, del collegio degli agrotecnici, dei CAA gestiti dai liberi professionisti, da parte della rete delle professioni tecniche e del comitato unitario delle professioni;

la bozza di convenzione, inoltre, era stata oggetto di audizioni alle Commissioni Agricoltura della

Camera dei deputati e del Senato;

non è dato comprendere quali siano le ragioni dell'impossibilità di trovare una mediazione che eviti la totale esclusione dei professionisti, stante il periodo di crisi pandemica e considerato che i soggetti oggi coinvolti nelle attività dei CAA (associazioni sindacali, cooperative, liberi professionisti) hanno le stesse peculiarità di rapporto con le imprese agricole in termini di fornitura di servizi e prestazioni; considerato che ad oggi le richieste dei professionisti e del collegio non hanno trovato risposta e che i rapporti si collocano in un quadro di forte conflittualità e sofferenza innestato dalle scelte del Governo, non ultima quella dell'esclusione dagli aiuti del "decreto ristori";

visto che nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nel decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, le misure adottate dal Governo in favore delle categorie produttive attraverso la previsione di erogazioni di contributi a fondo perduto escludono milioni di liberi professionisti, nonostante il rallentamento o persino il blocco di intere filiere economiche abbia un impatto diretto sui loro redditi e volumi d'affari, si chiede di sapere:

quali siano le ragioni in base alle quali il Ministro in indirizzo ponga in essere politiche tese a desertificare l'economia di chi vive di lavoro autonomo e con esso dei dipendenti e collaboratori;

se la convenzione deliberata in data 6 novembre 2020 abbia il medesimo fine, incomprensibile nell'attuale momento storico;

se il Ministro non intenda tutelare le posizioni dei liberi professionisti e rispondere al collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, e in quali termini.

(3-02119)

[DE PETRIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

a causa della diffusione del COVID-19, per garantire la tutela della salute pubblica ed evitare le criticità a carico del sistema ospedaliero, già duramente messo in crisi dall'elevato numero di ricoveri e di accertamenti, il Governo, attraverso il più recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ha individuato per ogni regione tre zone di rischio: gialla (rischio medio), arancione (rischio medio-alto) e rosso (rischio alto);

nelle zone arancioni (attualmente Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria) è fatto divieto di spostarsi al di fuori del comune di residenza, "ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune)", come cita il sito istituzionale del Governo;

nelle zone rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta) "è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell'area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute";

sempre nel sito istituzionale del Governo l'attività venatoria, nelle zone arancioni, è possibile solo all'interno del comune di residenza, mentre è totalmente vietata nelle zone rosse;

nonostante tali misure, atte a tutelare la salute di tutti i cittadini in un momento emergenziale quale quello attuale, siano ormai ben chiare e ampiamente diffuse, alcune Regioni stanno avanzando richieste ai prefetti locali per consentire la caccia in forma collettiva al cinghiale, adducendo motivazioni quali la necessità di controllo numerico della specie. In alcuni casi, come quello della Regione Marche, prefetti, in contrapposizione e in contrasto a quanto prestabilito, hanno autorizzato le braccate al cinghiale, con libera mobilità in tutto il territorio regionale;

giòva ricordare che la caccia esercitata in ogni sua forma rappresenta pura attività ludico-ricreativa. La gestione faunistica, ivi compreso un eventuale ricorso ad abbattimenti finalizzato al controllo numerico, esula totalmente dall'attività venatoria e deve essere esercitata ai sensi delle disposizioni dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 sulla tutela della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria, che individua le figure autorizzate ad intervenire e le modalità;

la caccia in collettiva nella braccata, girata e battuta, assolutamente non selettive e quindi del tutto ingiustificabili con il pretesto della riduzione del numero degli animali, rappresenta solo attività venatoria ludica e a carattere ordinario, e quindi priva di ogni scientificità e necessità, e crea inevitabilmente assembramenti. Le squadre di cacciatori sono composte da 20, 40 e anche 60 persone, che si riuniscono ed esercitano appunto collettivamente tale attività, lasciando solo alla responsabilità "personale" l'uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza;

le operazioni necessarie allo svolgimento della caccia collettiva al cinghiale dal punto di vista tecnico non consentono certo il rispetto delle distanze di sicurezza, basti pensare al trasporto del capo ucciso, del peso superiore ad un quintale, per il quale sono necessarie più persone per sollevare l'animale, o alla macellazione ed eviscerazione degli esemplari, attività che viene svolta senza garanzie di igiene e senza opportuni e capillari controlli;

occorre altresì rilevare che la maggior parte dei cacciatori ha un'età superiore ai 65 anni, il che li espone ad elevato rischio di contagio. Inoltre, sarebbe molto elevata la possibilità di diffondere il virus tra familiari, parenti e amici, e in generale alla comunità;

considerato che:

tutti i cittadini italiani sono chiamati a grandi rinunce e sacrifici, dal punto di vista sia professionale che personale, rinunciando a tutte le attività non considerate necessarie e attenendosi alle restrizioni imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'autorizzazione a svolgere liberamente una attività puramente ludica e ricreativa qual è la caccia, la quale non rappresenta in alcun modo un'attività finalizzata al controllo delle specie, attività regolamentata e ben definita dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 ed esercitabile non dai cacciatori, ma da specifiche figure pubbliche, crea un ingiustificabile privilegio a beneficio di una classe di cittadini i quali, a differenza di escursionisti solitari, cercatori di funghi, o semplici turisti, possono muoversi liberamente nel territorio senza restrizione alcuna per esercitare il proprio *hobby*,

si chiede di sapere:

se siano note le sempre più diffuse situazioni di *deregulation* rispetto alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che si stanno verificando nel nostro Paese;

se non si ritenga necessario e urgente intervenire con adeguate misure a tutela della salute di tutti, compresa quella di coloro che esigono di praticare l'attività venatoria anche nelle condizioni di emergenza sanitaria attuale;

se, in particolare, non si ritenga di intervenire presso i prefetti per informarli dei termini del problema e per ribadire i divieti di attività venatoria, prioritariamente nella forma della braccata, che rappresenta la forma di più alto e incontrollabile assembramento venatorio;

se non si voglia richiamare le amministrazioni locali al rispetto della legge nazionale n. 157 del 1992, in particolare dell'articolo 19;

se non si ritenga che il richiamo alle comuni responsabilità e alle rinunce non rappresenti un segnale importante per indicare alla pubblica opinione che non possono essere accette categorie di cittadini di serie A, a cui viene permessa un'attività ludica nonostante la sua pericolosità sotto il profilo sanitario della diffusione del COVID-19, e cittadini di serie B.

(3-02120)

[VITALI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il SAP (Sindacato autonomo di Polizia) lamenta da tempo la mancanza di interventi mirati a fronteggiare concretamente la criminalità sul territorio di Brindisi;

le forze di polizia hanno scarse risorse umane ed economiche a disposizione e si adoperano con difficoltà per prevenire e reprimere i reati nella città e nella sua provincia;

gli ultimi avvenimenti delittuosi hanno destato forti preoccupazioni tra i cittadini;

nessun intervento è stato fatto per potenziare il personale della Questura, dei commissariati distaccati, della Polizia di frontiera, stradale, ferroviaria e postale;

dopo aver segnalato le problematiche ed il grido d'allarme del sindacato, proseguono le richieste di garanzie funzionali per il personale delle forze dell'ordine, sottolineando la necessità di protocolli operativi che indichino esattamente il *range* di operatività al fine di rispettare e far rispettare le leggi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga che l'organico della Polizia di Stato ad oggi presente in servizio in tutta la provincia sia adeguato;
quali iniziative aggiuntive intenda adottare per compensare le più gravose incombenze del personale a Brindisi.

(3-02121)

[GIARRUSSO](#), [PARAGONE](#), [DE BONIS](#), [DE FALCO](#), [DRAGO](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 16 giugno 2020, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani, nel corso dell'operazione denominata "Cutrara", hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, a carico di esponenti alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, per associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso;

tra gli arrestati spicca il nome del capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo Francesco Domingo, soprannominato "Tempesta", vicinissimo a Matteo Messina Denaro e già condannato a 19 anni di carcere per associazione di tipo mafioso, tornato in libertà nel marzo 2015;

a Francesco Domingo sarebbe stata imputata, da parte dei pubblici ministeri, l'accusa di aver promosso ed organizzato la famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, impartendo direttive, presiedendo riunioni e incontri con altri associati e gestendo tutte le relative attività e affari illeciti, assicurando il collegamento con altre articolazioni territoriali di "Cosa nostra";

nel corso dell'operazione sarebbero stati scoperti, inoltre, i legami con esponenti delle famiglie mafiose americane, in particolare quelli appartenenti alla famiglia dei Bonanno di New York. I *boss* d'America, come è stato documentato, in più occasioni hanno fatto visita a Domingo aggiornandolo sulle dinamiche mafiose d'oltreoceano e chiedendo l'autorizzazione ad interfacciarsi con altri esponenti del mandamento di Alcamo;

si apprende da fonti di stampa, inoltre, che le indagini dei Carabinieri avrebbero dimostrato la ripresa del ruolo di capo famiglia di Domingo sin dalla sua scarcerazione ed il riconoscimento di Cosa nostra con al vertice Francesco Virga del mandamento mafioso di Trapani, arrestato nel 2019 nell'ambito dell'operazione dei carabinieri denominata "Scrigno", e raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed estorsione, per costringere, insieme a Diego Angileri, un imprenditore agricolo di Castellammare del Golfo a cedere un vasto appezzamento di terreno che conduceva nelle contrade di Marsala;

dalle indagini verrebbe fuori anche il ruolo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo nel controllo sulle attività economiche, mediante atti intimidatori ed estorsive la cui gestione era affidata a Camillo Domingo, Salvatore Mercadante, Sebastiano Stabile e Carlo Valenti;

sembrerebbe che nel mirino delle estorsioni ci sarebbero anche alcuni imprenditori agricoli ed edili, costretti sempre con minacce e violenze a versare somme di denaro destinate al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa;

inizialmente, nell'ambito dell'operazione "Cutrara", sarebbe stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa anche il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo;

sembrerebbe, secondo gli inquirenti, che il sindaco avrebbe aiutato Francesco Domingo (socio di fatto) nella gestione della comunità alloggio "Madre Teresa", intestata formalmente a Lilla Di Bartolo e Nicola Di Bartolo;

in particolare, secondo l'accusa, il sindaco Rizzo li avrebbe aiutati a trovare un nuovo immobile per continuare la loro attività e conseguire i profitti illeciti, ed inoltre affinché Francesco Domingo potesse controllare le attività economiche su quel territorio;

considerando che:

in data 2 ottobre 2020, i pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Paolo Guido, Gianluca De Leo e Francesca Dessì, avrebbero concluso le indagini dell'operazione "Cutrara", confermando le accuse a carico di 21 indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione, furto,

favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso;

inoltre, per il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo sarebbe caduta l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma egli rimarrebbe indagato per favoreggiamento reale con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 del codice penale e cioè di aver favorito l'associazione mafiosa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare al riguardo;

se non intenda valutare i presupposti per attivare la procedura, di cui agli articoli 141 e seguenti del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge, nonché di fenomeni di infiltrazione mafiosa o elementi di condizionamento dell'amministrazione da parte di Cosa nostra e l'immediato scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare del Golfo (Trapani).

(3-02135)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BOSSI Simone](#), [BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

in base alle ordinanze del Ministro della salute 4 novembre, 10 novembre e 13 novembre 2020, adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, è stata imposta la sospensione o la forte limitazione dell'esercizio della pesca sportiva nelle regioni caratterizzate come "rosse" e "arancioni";

dal sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta ad una "FAQ", pubblicata il 15 novembre 2020, si apprende infatti come la disciplina della pesca sportiva sia limitata al comune di residenza, nelle zone arancioni, mentre sia vietata nelle zone rosse;

tale posizione, del tutto illogica a giudizio degli interroganti, contrasta con la definizione che la stessa Presidenza del Consiglio aveva precedentemente fornito in risposta ad una "FAQ" pubblicata in data 5 maggio, in cui la pesca sportiva, riconosciuta a tutti gli effetti come attività sportiva individuale, rientrava tra le attività consentite;

in quell'occasione, proprio a ridosso del primo *lockdown*, era stata infatti prevista la ripresa di una serie di pratiche sportive e ricreative, fra le quali la pesca sportiva appunto, ritenendo che esse, per loro natura, potessero essere svolte nel rispetto del distanziamento sociale, senza creare assembramenti; non si comprende come il Governo possa avere adesso maturato una posizione opposta, peraltro non supportata da reali evidenze in termini di ricadute sulla sicurezza sanitaria;

oltre tutto, da una "FAQ" del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata il 10 novembre, si deduce chiaramente, contrariamente a quanto è stato poi affermato dalla stessa Presidenza, come la pratica della pesca sportiva sia consentita in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, specificando che essa possa essere pratica anche nelle "zone rosse";

l'assoluta indeterminatezza con cui il Governo sta operando nella gestione di questa nuova fase dell'emergenza sanitaria rischia di creare un danno pesante al settore e alle tante aziende che vivono di questa realtà, come gli esercizi al dettaglio di articoli sportivi per la pesca che, oltre a non aver ricevuto alcun sussidio dallo Stato, non essendo direttamente interessati dalle misure restrittive, di fatto hanno perso tutta la domanda proveniente da questo canale,

si chiede di sapere se il Governo, attraverso lo strumento più idoneo, voglia esplicitare, in linea con quanto affermato nella "FAQ" del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicata il 10 novembre 2020, che l'attività della pesca sportiva sia praticabile, senza limiti, su tutto il territorio nazionale, trattandosi di un'attività che, al pari delle altre consentite, si svolge in forma individuale e all'aperto, senza rischi per la salute delle persone.

(4-04465)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in un articolo de "Il Foglio" dal titolo "Vaccino senza siringhe", si riporta la dichiarazione di Fernanda Gellona, direttore generale di "Confindustria Dispositivi medici", che afferma "Sulle siringhe

rischiamo di ritrovarci come con le mascherine o i banchi scolastici";
l'utilizzo di siringhe di precisione, capaci di prelevare la dose esatta del farmaco (meno di un millilitro) ed evitare sprechi o residui, si rivelerà indispensabile: poiché il vaccino sarà distribuito in fiale da 5 o 10 dosi, non disporre comporterebbe un costo sanitario ed economico enorme;
mentre sono partiti gli ordinativi da tutto il mondo (289 milioni dagli USA, 75 dal Canada, 10 dall'Olanda, 12 dal Belgio, 30 dalla Spagna, 35 dalla Francia, 60 dal Regno Unito solo all'azienda Becton Dickinson), non si ha al momento notizia di una gara pubblica per l'approvvigionamento;
nel medesimo articolo viene svelato che "a quanto risulta al Foglio da fonti attendibili nei mesi scorsi il Ministero della salute ha più volte fatto presente al commissario per l'emergenza Arcuri la necessità di approvvigionarsi delle siringhe necessarie per il vaccino contro il Coronavirus";
in ragione dei numerosi ritardi già registrati nel quadro dell'organizzazione commissariale gestita da Arcuri anche in altri ambiti connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica (quali ad esempio quelli relativi ai banchi a rotelle nelle scuole), è necessario verificare con la doverosa sollecitudine lo stato di avanzamento dei processi di approvvigionamento di tali indispensabili dispositivi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire un quadro completo ed esaustivo sull'esatta situazione dell'approvvigionamento di siringhe per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus in Italia, dettagliando tutte le informazioni su procedure, ordinativi, gare e bandi attualmente in corso, nonché cronoprogramma che evidenzia le tempistiche in ordine alla disponibilità di tali indispensabili dispositivi medici.

(4-04466)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: il numero di connazionali iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) residenti sulle isole Canarie è fortemente aumentato negli ultimi 10 anni, passando da 10.379 nel 2009 a 27.098 nel 2019; secondo l'Instituto nacional de estadística, tuttavia, tale dato non corrisponderebbe all'effettivo numero di italiani residenti nelle isole Canarie, che ammonterebbe invece a 51.256, facendo della comunità italiana la più numerosa comunità straniera residente sull'arcipelago;
la presenza consolare nelle isole Canarie si compone esclusivamente di consoli onorari, ai quali sono attribuiti poteri limitati rispetto a quelli esercitati da un console generale o da un agente consolare;
considerato che:

la mancanza di un consolato sulle isole Canarie comporta grandi disagi per i connazionali lì residenti, dal momento che per il rilascio di documenti sono obbligati a recarsi al consolato di Madrid, distante migliaia di chilometri;
tale situazione risulta ulteriormente aggravata a causa della pandemia da COVID-19, che comporta un aumento della richiesta di servizi consolari e al contempo rende più difficoltoso recarsi nella capitale spagnola per adempiere a oneri burocratici e per usufruire dei servizi offerti dal consolato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare le procedure necessarie affinché venga aperto in tempi brevi un ufficio consolare nelle isole Canarie.

(4-04467)

[VANIN](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [PAVANELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che: come si apprende da notizie di stampa, l'ex consigliera comunale di Venezia del Movimento 5 Stelle, Elena La Rocca, ha eseguito alcuni controlli sul teatro "La Fenice" in relazione al problema della concentrazione dei contratti a favore di artisti che fanno riferimento ad alcune agenzie (notizia riportata da "toscanatoday" del 10 novembre 2020);
tale verifica ha preso l'abbrivio dall'avvio a Torino dell'indagine denominata "Spartito", da parte del nucleo di Polizia economico-finanziaria su delega della locale Procura della Repubblica, in relazione ad alcune ipotesi di corruzione nella gestione e nell'assegnazione degli incarichi e delle scritturazioni del teatro Regio di Torino (secondo "ilfattoquotidiano" del 28 maggio) e successivamente di Verona (notizia di "Veronasera" del 29 maggio);
con riferimento al teatro "La Fenice" sembrerebbe che una sola agenzia, la "In Art", con sede a Milano, compaia in maniera significativa tra le società i cui artisti collaborano frequentemente, se non

stabilmente, con la fondazione del teatro. In termini numerici, nella stagione 2018-2019, quest'agenzia ha ottenuto il triplo delle scritturazioni della seconda agenzia col maggior numero di contratti. Nella stagione 2019-2020 ne ha ottenuti il doppio;

a parere degli interroganti, questa significativa concentrazione di contratti in una singola agenzia rende opportuni controlli e verifiche, trattandosi di fatto di denaro pubblico. Invero, pur essendo enti che hanno la forma giuridica della fondazione, essi fanno uso di risorse pubbliche per la propria attività. Su 46 contratti stipulati a favore dell'agenzia "In Art", per la stagione 2018-2019, ben 23 erano riferiti a ruoli da protagonista e 9 per ruoli secondari. Per la stagione 2019-2020, invece, si segnalano 32 contratti per protagonisti e 14 per quelli secondari. Pertanto, non solo hanno ottenuto il maggior numero di ingaggi, ma anche quelli più cospicui in termini economici;

rilevato che:

le 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane soffrono della progressiva riduzione dei fondi erogati dallo Stato, ragion per cui, da un lato, vi è il rischio che la programmazione diventi più scadente e, di conseguenza, per ricercare maggiori entrate economiche i teatri privilegino la quantità alla qualità solo per vendere più biglietti, dall'altro, detta tendenza enfatizza il tema del costante precariato del personale impegnato nel settore. In merito a questo secondo profilo, si sta assistendo alla riduzione del personale assunto a tempo indeterminato, esternalizzando interi comparti, rendendo precari posti di lavoro che prima erano stabili e, anche grazie al "jobs act", si utilizza il personale in modo difforme, con pseudo impegni di lavoro su lungo periodo, che di fatto sono solo chiamate a prestazione;

quanto descritto va sicuramente a scapito delle fondazioni stesse, nonché della qualità dell'offerta e del servizio che forniscono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per verificare l'effettiva concentrazione dei contratti a favore di artisti riconducibile sempre alle medesime agenzie e, nel caso di specie, all'agenzia "In Art".

(4-04468)

DAMIANI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 6 novembre 2020 l'interrogante si è recato presso la casa circondariale di Trani in visita al nuovo padiglione "Europa", al fine di effettuare un sopralluogo della struttura. In quella circostanza si è potuto evidenziare che, pur prendendo atto dei lavori posti in essere, la struttura risulta ancora deficitaria di alcuni importanti reparti come le cucine e la lavanderia, nonché di un'area di circa 400 metri quadri che dovrebbe essere adibita a spazi ricreativi ossia un piccolo campo sportivo ed un'area verde. A ciò si aggiunge la mancata elettrificazione dei cancelli delle celle che costringe gli addetti alle chiusure a mano con le ovvie conseguenze in tema di sicurezza e rapidità di esecuzione. Risulta, peraltro, che vi siano già i fondi a disposizione per sanare questo *vulnus*, ma la soluzione della questione non appare in dirittura d'arrivo;

ma ciò che con forza si rappresenta è la pericolosa situazione della sezione femminile del carcere, che vede l'impiego di 31 addetti a fronte di circa 30 detenute. La circostanza appare oltre ogni ragionevole dubbio fuor da ogni logica di contenimento dei costi, poiché la sezione non è ubicata nel medesimo plesso carcerario della sezione maschile, ma si trova in un edificio fatiscente in centro città. La circostanza, di palmare evidenza, non solo è pericolosa stanti le condizioni dell'immobile, ma è irragionevolmente costosa per l'amministrazione penitenziaria. Anche in questo caso esiste già un progetto volto a risolvere la questione sebbene, tuttavia, manchino i fondi da destinare all'uopo;

la casa circondariale potrebbe rispondere alle esigenze logistiche, che la vicenda porta con sé, restituendo alla piena fruibilità dell'utenza la "sezione blu", la quale, sita nella stessa cittadella carceraria, risolverebbe i problemi descritti. Ma anche in questo caso, pur essendo presente un progetto apposito, non è dato sapere con quali risorse potrebbe essere realizzato,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere il problema della collocazione della sezione femminile del carcere di Trani;

come intenda agire rispetto ai continui ritardi dei lavori nel plesso carcerario;
se ed eventualmente come intenda deflazionare il carico di addetti alla sorveglianza carceraria della sezione femminile;
come intenda reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti menzionati;
se non intenda prevedere l'inserimento, già nel disegno di legge di bilancio presentato negli scorsi giorni, delle risorse finanziarie utili allo scopo.

(4-04469)

[BONINO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'8 novembre 2019, l'Italia ha ratificato l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra; esso pone un forte accento sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così anche sulla cooperazione con la società civile, la democrazia e lo Stato di diritto nel Paese;

il 14 ottobre 2020, il Tribunale di Perugia ha condannato tutti gli imputati nel processo per il sequestro di Alma Shalabayeva e della figlia Alua, rispettivamente moglie e figlia di un noto dissidente politico kazako e fondatore del movimento di opposizione pacifico "Scelta democratica per il Kazakistan"; questa vicenda ha portato alla luce il *modus operandi* repressivo del Governo del Kazakistan nei confronti di oppositori politici e critici del regime, tramite l'abuso di strumenti di cooperazione giudiziaria fuori dai propri confini e con persecuzioni sistematiche all'interno del Paese;

le persecuzioni si sono intensificate nei confronti di migliaia di attivisti e difensori dei diritti umani, utenti di piattaforme sui *social network*, la maggior parte dei quali rischia lunghe pene detentive per "estremismo" per aver partecipato a manifestazioni di protesta o espresso supporto ai movimenti di opposizione "Scelta democratica per il Kazakistan" e "Koshe Partiyasy" (letteralmente "Il Partito della strada"), la cui natura pacifica è stata ribadita dal Parlamento europeo nella risoluzione urgente del 14 marzo 2019;

secondo alcune informazioni giornalistiche, oltre a quanto indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019, almeno 74 procedimenti penali sono già stati intentati contro questo gruppo di persone; almeno 23 prigionieri politici sono detenuti in centri penitenziari dove l'uso della tortura è diffuso e le misure anti COVID-19 inesistenti;

nel 2020, 5 attivisti per i diritti umani (Serik Orazov, Amanbike Meirkhanova, Garifulla Yembergenov, Dulat Agadil e Zhanbolat Agadil) sono deceduti a causa delle azioni degli organi interni dello Stato; l'omicidio politico di Zhanbolat Agadil, il figlio di Dulat Agadil, *blogger* e attivista kazako deceduto in custodia cautelare a seguito delle torture e alla mancanza di assistenza medica nel febbraio 2020, e testimone chiave dell'arresto arbitrario del padre poco prima della sua morte, è un fatto altrettanto sconcertante;

i familiari di Dulat Agadil sono sotto stretta sorveglianza e sono almeno 55 i procedimenti penali intentati contro quegli attivisti che hanno partecipato a manifestazioni di solidarietà o a raccolta fondi per la famiglia di Dulat Agadil,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende intraprendere per sollecitare il rispetto dei diritti umani nel Paese, condannare pubblicamente i fatti citati e richiamare il Governo del Kazakistan a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan;

se intenda sostenere il disegno di legge, recante "Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani", depositato al Senato il 6 marzo 2019 (AS 1126), inteso ad introdurre la possibilità di sanzioni individuali per responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o atti di corruzione sistemica secondo quanto già in vigore in diversi Paesi membri della UE e in altre democrazie consolidate, e in via d'adozione a livello dell'Unione europea.

(4-04470)

[NUGNES](#), [BUCCARELLA](#), [FATTORI](#), [DI MARZIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la Commissione europea ha proposto un radicale cambio di passo verso la neutralità climatica al 2050,

incrementando la riduzione delle emissioni climalteranti (rispetto al 1990) al 2030 dal 40 per cento all'attuale 55 per cento e, a partire da ciò, il Parlamento europeo ha approvato di incrementare tale riduzione al 60 per cento;

il piano europeo "Next generation EU" per il recupero dell'attività economica in seguito al crollo conseguente alla pandemia da COVID-19 prevede 750 miliardi di euro per investimenti, dei quali almeno il 37 per cento in piani di sostenibilità ambientale e tra questi infrastrutture che favoriscano la sostenibilità economica, ambientale ed energetica per l'Europa delle future generazioni;

il piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) del 2019 assume come obiettivo di riduzione il 38 per cento, programmando la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2025. Il termine della produzione elettrica da carbone, tuttavia, è compensata da un piano di interventi che sostanzialmente si traducono nella predominanza dell'utilizzo del gas naturale, per il quale si prevede la costruzione di nuovi impianti di turbogas a sostituire le centrali a carbone;

il meccanismo economico con cui si garantisce il servizio di copertura elettrica del Paese è il "capacity market". Quello scelto dal Governo dispone il pagamento della capacità produttiva messa a disposizione per il sistema, in alternativa al pagamento della corrente elettrica realmente erogata. L'offerta di capacità è messa all'asta sulla base di prezzi base. Questo nei fatti garantisce un guadagno all'azienda fornitrice indipendentemente dalla corrente realmente venduta. Terna SpA mette all'asta la disponibilità di potenza elettrica da parte degli operatori, con una base d'asta pari a 75.000 euro a megawatt in caso di nuova potenza e meno della metà nel caso di impianti di generazione preesistente. I contratti sono di 3 anni per risorse esistenti e di 15 per risorse nuove. Questo meccanismo appare appositamente concepito per incentivare la costruzione di nuove centrali a turbogas;

il quadro derivante dal PNIEC 2019 e dal conseguente capacity market, fortemente sbilanciato sul gas naturale, appare superato dalle decisioni comunitarie del 2020, in relazione sia al percorso di avvicinamento alla neutralità climatica al 2050, che ai piani di ripresa economica contemplati nel Next generation EU,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adeguare in tempi brevi il PNIEC alle nuove necessità richieste dai rinnovati obiettivi europei in tema di emissioni climalteranti, alzando in maniera coerente con la UE gli obiettivi di abbattimento previsti per l'Italia, portandoli dall'attuale 38 per cento ad almeno il 55 per cento deliberato dalla Commissione;

se intenda diminuire il ruolo del gas nella produzione di energia, aumentando al contempo la capacità degli accumuli e favorendo la penetrazione massiccia delle fonti rinnovabili, anche attraverso l'autoproduzione e le comunità energetiche;

se sia possibile, conseguentemente, effettuare una moratoria sulle aste dell'attuale capacity market in attesa della necessaria revisione del PNIEC da allineare ai nuovi obiettivi;

se il Governo stia effettuando una valutazione prospettica, non limitata alla mera fase contingente, della quantità e della qualità del lavoro connesso alla transizione energetica, in raffronto con il permanere delle fonti fossili previsto dal PNIEC 2019.

(4-04471)

[BERGESIO](#), [CASOLATI](#), [FERRERO](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la strada provinciale 20 del colle di Tenda è un'importante strada statale e provinciale italiana di collegamento con la Francia; al confine, infatti, si innesta nella *route départementale* (RD) 6204, che va dal traforo stradale del colle di Tenda all'ulteriore confine di Stato con l'Italia presso la frazione Piena di Breglio;

a causa di un evento alluvionale verificatosi nell'ottobre 2020, la RD 6204 è stata, ed è tuttora, chiusa al traffico dalle autorità francesi, le quali hanno individuato come percorso alternativo la *route départementale* 900;

il sindaco di Barcelonnette, città francese attraversata dalla RD 900, ha recentemente comunicato la sua intenzione di interdire la circolazione dei veicoli pesanti superiori alle 22 tonnellate sulla medesima strada, a far data dal 1° dicembre;

l'impossibilità di utilizzare la RD 6204 e l'interdizione al traffico pesante sulla RD 900 inficiano le relazioni economiche intercorrenti fra il Piemonte e le aree (francesi ed italiane) interessate, e comportano dei costi significativi legati al reindirizzamento del traffico su percorsi alternativi, sovente non funzionali alle esigenze di trasporto;

questa scelta scellerata mette in grave crisi il tessuto imprenditoriale del sud del Piemonte, nonché le aziende di logistica e di trasporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della drammatica situazione che può innescare la vicenda in un'area da sempre vocata all'imprenditoria, alla produzione ed all'*export* come il sud del Piemonte, bloccando di fatto ogni collegamento diretto con il sud della Francia;

quali azioni intenda attivare, anche di concerto con le competenti autorità francesi, per evitare che la *route départementale* 900 sia interdetta alla circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 22 tonnellate;

se, in assenza di alternative alla chiusura della RD 900 ai mezzi pesanti, non sia il caso di prevedere delle compensazioni per gli operatori economici costretti, loro malgrado, a deviare dal percorso originario, facendosi carico di costi di logistica che altrimenti renderebbero non competitiva la vendita dei propri prodotti.

(4-04472)

[CASOLATI](#), [FERRERO](#), [BERGESIO](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a seguito dello sfioramento dei limiti di guardia delle concentrazioni di polveri sottili in atmosfera nel bacino padano, è scattato dal 17 novembre e fino a nuova valutazione, il "semaforo arancione" per la città di Torino e per altri 26 comuni del Piemonte, con il conseguente blocco della circolazione per tutti i giorni, inclusi festivi, degli autoveicoli più inquinanti;

considerato che:

a seguito delle restrizioni imposte dal Governo dovute all'innalzamento della curva dei contagi da COVID-19, molte regioni si trovano già in condizioni di restrizione, in particolare il Piemonte dal 6 novembre 2020 è "zona rossa", con un *lockdown* e conseguente riduzione significativa della circolazione;

la Giunta regionale del Piemonte, attraverso l'assessore per l'ambiente, Matteo Marnati, ha sostenuto che i blocchi alla circolazione non siano una soluzione, come anche dimostrato dai fatti in quanto, riferisce, a seguito del *lockdown* "a Torino la circolazione ha subito una contrazione di quasi il 50%, eppure le concentrazioni di Pm10 continuano a salire", è pertanto evidente che la concentrazione in atmosfera di polveri sottili non dipende esclusivamente dal traffico veicolare, ma anche da altri fattori tra i quali "riscaldamento domestico, agricoltura e fattori climatici esterni", ovvero le caratteristiche morfologiche e meteorologiche del territorio;

il blocco dei veicoli rischia di rappresentare una soluzione inefficace, nonché paradossalmente dannosa nel periodo di pandemia, in quanto rischia di spingere molta utenza, soprattutto nelle grandi città, ad usare i mezzi pubblici "sovraccaricando nuovamente bus e tram che sono tra i luoghi più a rischio di contagio" come riferito dal presidente della Regione Piemonte nell'esternare malumore per la mancata deroga del Governo al blocco, come chiesto dalle Regioni del bacino padano, che avrebbe risparmiato ulteriori disagi in una situazione di estrema difficoltà per la popolazione;

da quanto riferito dall'assessore Marnati, la Giunta sta studiando una soluzione alternativa da proporre al Ministro in indirizzo per il bacino padano, basato sulla misurazione delle concentrazioni in atmosfera anche di ossidi di azoto e solo delle particelle;

anche il direttore di ARPA Piemonte ha dichiarato che l'inquinamento atmosferico della regione è determinato da molteplici fattori e che è in corso con la Regione una valutazione dell'opportunità di incrementare i parametri e i dati da prendere in considerazione per la misurazione dello *smog*;

imporre ulteriori limiti al Piemonte, tra le prime regioni ad essere stata dichiarata "zona rossa", con i conseguenti e importanti limiti agli spostamenti tra comuni e all'interno degli stessi, rappresenta un'ulteriore penalizzazione delle attività industriali e lavorative dei cittadini piemontesi, senza un

evidente beneficio ambientale,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che nella situazione attuale sia del tutto intempestivo e dannoso l'utilizzo del "semaforo ambientale" per regolare il traffico del Piemonte e del bacino padano e se non ritenga opportuno prevedere meccanismi di deroghe ai blocchi anti inquinamento;
se stia valutando di considerare anche altri indicatori e parametri di misurazione dell'inquinamento da traffico nelle città della pianura Padana.

(4-04473)

[ALESSANDRINI](#), [PITTONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

le prove INVALSI, almeno per il momento, sono state confermate per l'anno scolastico 2020/2021, ma tutto dipenderà dall'evoluzione della pandemia;

si ricorda che lo scorso anno, nonostante il loro svolgimento fosse requisito di ammissione all'esame di maturità, le prove INVALSI sono state cancellate a causa della pandemia;

l'ufficialità arriverà solo con il provvedimento con cui il Ministero dell'istruzione comunicherà i requisiti per la partecipazione all'esame di fine corso di studi;

purtroppo da marzo gli studenti sono stati catapultati, da un giorno all'altro, in una realtà mai sperimentata prima, sono provati psicologicamente, visto che non si parla di altro che non sia tamponi, quarantena, distanziamento, turni, mascherine, didattica sostitutiva; patiscono, inoltre, la mancanza di incontri con i compagni in orario extrascolastico, per chi ha la fortuna di stare a scuola in presenza, per gli altri di assenza totale di contatti;

sotto un altro aspetto non meno importante, la pandemia ha fatto aumentare la non equità del sistema scolastico che, a sua volta, ha generato un significativo aumento della disuguaglianza sociale. I più recenti dati ISTAT disponibili dicono che il 33,8 per cento delle famiglie non ha un *computer* o un *tablet* in casa e solo il 6,1 per cento degli studenti vive in famiglie in cui ciascun componente ha a disposizione un proprio *computer*, quindi una consistente quota di alunni non ha potuto partecipare ad alcun tipo di insegnamento a distanza;

questo preoccupante fenomeno di esclusione, che in Italia investe un numero di studenti oscillante tra 800.000 e 2 milioni, non è distribuito equamente tra i ceti sociali, dal momento che sono proprio le famiglie più povere a non disporre di dispositivi e connettività;

in questo contesto emerge la necessità di conoscere l'effettivo impatto della "perdita di apprendimento" (*learning loss*) prodotta dalla pandemia, al fine di valutare la situazione, per ogni scuola e per ogni classe, del livello di apprendimento nelle principali aree disciplinari;

un ulteriore aspetto riguarda le indicazioni su come sarà possibile, vista l'attuale situazione, completare le ore di alternanza scuola lavoro previste dal programma,

si chiede di sapere:

se e quando verrà emanato il provvedimento ministeriale citato;

se il Ministro in indirizzo intenda contestualmente dare indicazioni in merito allo svolgimento delle prove INVALSI, vista la notevole diversità di situazioni logistiche (didattica in presenza o didattica a distanza) che influiscono in modo ragguardevole sulla didattica e sulla preparazione degli studenti, non trascurando di tenere in debita considerazione tutte quelle situazioni psicologiche che questo stravolgimento di abitudini causato dalla pandemia sta producendo sui ragazzi in termini di divario digitale (*digital divide*) che si traduce in nuova ed ulteriore forma di disuguaglianza sociale.

(4-04474)

[AUGUSSORI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

per far fronte alle esigenze urgenti legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, dall'inizio della pandemia sono stati stanziati dal Governo circa 100 miliardi di euro;

le risorse sono state stanziare per la quasi totalità con decreti-legge, vista l'urgenza e la necessità di interventi immediati di sostegno, ma per l'erogazione sono stati previsti più di 200 decreti attuativi;

secondo il monitoraggio dell'ufficio per il programma di governo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne sarebbero stati attuati solo 64, per un totale di 76,8 miliardi di euro, pertanto circa un quarto delle risorse risultano inutilizzate;

l'emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando ha avuto effetti drammatici sull'economia nazionale e le ripercussioni sui cittadini sono state e continuano ad essere purtroppo devastanti: la pandemia ha causato quest'anno una perdita di 410.000 posti di lavoro, nel 2021 i minori occupati saranno 230.000, numeri che fra l'altro tengono conto dell'estensione per tutto l'anno della cassa integrazione e del blocco per legge dei licenziamenti;

a fronte della crisi economica e sociale, è inaccettabile che circa 23 miliardi di euro siano ancora inutilizzati per ritardi nell'emanazione dei decreti ministeriali,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso, come atto di responsabilità nei confronti dei tanti cittadini che a causa dell'emergenza sanitaria hanno perso il lavoro o comunque hanno subito un calo drastico delle proprie attività, provvedere immediatamente ad una ricognizione puntuale delle risorse stanziata e non ancora erogate per mancanza di decreti attuativi, e destinarle quanto prima ad interventi di sostegno per le categorie maggiormente colpite nel corso dell'anno 2020.

(4-04475)

[AUGUSSORI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza per i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il Governo è intervenuto con una serie di provvedimenti di rango primario e secondario per limitare il contagio fra la popolazione, arrivando addirittura a sospendere libertà costituzionalmente garantite;

il Parlamento, in riferimento alle importanti scelte assunte in fase emergenziale, è ad avviso dell'interrogante stato spogliato dei suoi poteri e relegato a ratificare decisioni già prese, senza avere la possibilità di apportare il contributo rilevante insito nella sua funzione di organo rappresentativo della volontà popolare;

il Presidente del Consiglio dei ministri, agendo fuori dalla previsione costituzionale dell'articolo 77 che identifica nel decreto-legge lo strumento normativo cui ricorrere in condizioni di necessità e urgenza, ha fatto reiterato ricorso a propri decreti restrittivi delle libertà costituzionali, creando una palese violazione della gerarchia delle fonti del diritto, trattandosi di una fonte normativa secondaria di natura regolamentare;

in questi mesi, quindi, la popolazione è stata soggetta a pesanti restrizioni delle proprie libertà, che hanno avuto ripercussioni drammatiche sulla vita di molti, in forza di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, atti amministrativi che, a differenza del decreto-legge, non sono sottoposti al vaglio del Capo dello Stato e, soprattutto, al vaglio del Parlamento chiamato alla sua conversione;

a fronte delle numerose critiche mosse dalle forze politiche di opposizione e dei fondati rilievi sollevati da numerosi e autorevoli costituzionalisti, si è tentato di coinvolgere maggiormente il Parlamento ottenendo almeno che il Presidente del Consiglio dei ministri fosse ascoltato nelle aule parlamentari sulla situazione in corso, ma questo non ha assicurato la doverosa partecipazione o condivisione alle importanti decisioni da prendere. Le azioni di intervento governative sono infatti state tutte giustificate sulla base delle risultanze delle relazioni e dei dati rilevati dal comitato tecnico scientifico (CTS), istituito il 5 febbraio 2020, per la consulenza e il supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica;

le relazioni e i dati citati sono state mantenuti riservati da parte del Governo non solo ai cittadini, che avrebbero avuto tutto il diritto di conoscere la verità sui rischi che correvano, ma anche al Parlamento, esautorandolo, in questa delicata fase emergenziale, da scelte molto importanti che sarebbe stato doveroso condividere,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga importante individuare, in accordo con le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari costituzionali e di sanità delle due Camere, le opportune modalità di scambio di informazioni fra il comitato tecnico scientifico e le Commissioni parlamentari interessate, anche prevedendo che i verbali vengano prontamente trasmessi al Parlamento dopo ogni riunione del comitato e che i membri del medesimo CTS siano auditi mensilmente dalle commissioni, fino allo scioglimento del comitato.

(4-04476)

URSO, TOTARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con recente atto di sindacato ispettivo (4-04350) l'interrogante sottoponeva all'attenzione del Ministro in indirizzo una serie di interrogativi inerenti alla notizia in circolazione relativa al piano di fusione tra il gruppo bancario italiano Unicredit e l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (MPS), e al riguardo successivamente il Ministro, nell'ambito della giornata del risparmio, sottolineava che "stiamo lavorando e abbiamo lavorato per rafforzare questa banca, definendo un percorso di rilancio con la Commissione europea che passerà anche per una operazione di fusione con un partner sufficientemente forte da consentirle un futuro", mentre pochi giorni dopo cominciavano a circolare le bozze e il testo base del disegno di legge di bilancio per il 2021, che all'articolo 39 reca "Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale", che presenta tutti i connotati di una norma *ad hoc* o di un artificio tecnico volto a supportare e favorire la complessa operazione di fusione tra Unicredit e MPS;

tale articolo, già ribattezzato "norma salva MPS", consente, "in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d'azienda", la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite a determinate competenti, determinando, come attentamente osservato, un utile di 3 miliardi di euro che di fatto andrebbero dati "in dote" al soggetto che andrebbe a fondersi con MPS, mentre secondo altri calcoli di analisti indipendenti riportati sulla stampa, la stima prevista di 3 miliardi potrebbe rivelarsi non sufficiente, perché oltre all'operazione "MPS-Unicredit" per la quale la norma è stata realizzata, evidentemente, "su misura", si profilano all'orizzonte anche altri soggetti "interessati" a rientrare in tale previsione, tra i quali BPM e BPER, la cui fusione porterebbe alla realizzazione di una polo bancario "popolare" e per la quale si potrebbero conteggiare altri 2,2 miliardi di euro di benefici lordi, ma anche la Popolare di Sondrio, con oltre 900 milioni di DTA ("deferred tax asset") utilizzabili, e ancora, il Creval con circa 500 milioni, il tutto mentre Crédit Agricole lancia la sua offerta di acquisto per la totalità di azioni di Credito Valtellinese, a conferma delle mire della finanza francese sul risparmio italiano;

le "imposte differite" o "deferred tax asset" costituiscono un meccanismo di trasformazione in crediti di imposta ben noto in ambito contabile bancario e finanziario e in passato si registra un importante precedente: precisamente, dal 2017 e nella successione dei Governi Gentiloni prima, e Renzi poi, con Pier Carlo Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto di salvataggio di MPS consentiva, a fronte di una maxiperdita di oltre 11 miliardi di euro, di iscrivere nel bilancio 3 miliardi di euro di crediti d'imposta nel computo del capitale, ma è utile ricordare come il dissesto senza fine del MPS nasca proprio dalla gestione suicida dei rapporti con le banche estere costato agli azionisti e contribuenti oltre 7 miliardi di euro, e che peraltro sta alla base della recente condanna in primo appello dei "vertici" della banca; secondo alcuni analisti "gli aiuti di Stato a MPS nel 2013 e nel 2017 furono concessi in modo illegittimo, una vera e propria truffa ai danni dello Stato, e i 'Monti bond' del 2013 furono concessi dando rappresentazioni false al Parlamento, mentre gli aiuti del 2007 furono mascherati da ricapitalizzazione precauzionale, quando invece servirono a ripianare un buco di 7,6 miliardi già accertati dalla BCE", circostanze sulle quali vertono, peraltro, le recenti decisioni del Tribunale di Milano che hanno portato alle menzionate condanne;

il Ministro *pro tempore* Pier Carlo Padoan, uno degli autori del primo "salvataggio" a carico dello Stato, è stato di recente nominato nel consiglio di amministrazione di Unicredit per favorire il secondo "salvataggio", attraverso una privatizzazione per acquisizione da parte appunto di Unicredit, sempre con lo Stato che si accolla, in un modo o nell'altro, tutti i rischi e tutte le perdite, e nel 2017, quando giunse il consenso di Bruxelles al "salvataggio" da parte del Ministero dell'economia, lo stesso Padoan, allora Ministro, dichiarava che l'operazione sarebbe avvenuta senza costi per i contribuenti e che, anzi, lo Stato ci avrebbe guadagnato quando avrebbe rivenduto le azioni, mentre attualmente sembra che il Ministero abbia già assicurato formalmente alla banca un ulteriore sostegno con l'impiego di tutti gli 1,5 miliardi di euro previsti nel "decreto agosto" per il sostegno alle imprese a partecipazione pubblica, per sopperire al fabbisogno attuale che ammonterebbe a 2,2 miliardi di euro e che, "per rendere più appetibili fusioni e acquisizioni, il Ministero starebbe studiando lo scorporo di dieci miliardi di rischi

legali da far confluire in un fondo statale", verosimilmente utilizzando ancora la società di gestione del risparmio "Amco", con la quale lo stesso Ministero ha già compiuto la maxioperazione di scorporo dei crediti deteriorati di MPS, sempre a carico ovviamente dello Stato e anch'essa propedeutica alla cessione della quota del 68 per cento adesso nelle mani del Ministero;

considerati al riguardo i precedenti esborsi già connessi alla gestione di questo delicato *dossier*, non va inoltre trascurato il quadro che si va delineando nei diversi assetti societari dei gruppi bancari interessati nel delicato intreccio di interessi che, nel caso in cui dovesse realizzarsi la fusione tra Unicredit e MPS, andrebbe oggettivamente a favorire l'asse franco-tedesco, ove ciò comportasse lo scorporo e poi la successiva vendita della parte internazionale della banca, generando il gravissimo paradosso per cui il risanamento o ripianamento di debiti mediante il discutibile ricorso al bilancio dello Stato italiano andrebbe a favorire l'economia finanziaria e bancaria di altri Paesi, penalizzando il nostro, mentre esiste un secondo e diverso piano caldeggiato da altri esponenti della maggioranza affinché MPS resti "pubblica", con la realizzazione di un polo bancario pubblico, insieme con Banca popolare di Bari e quindi Mediocredito centrale,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la misura prevista nel disegno di legge di bilancio per il 2021 costerebbe almeno il doppio rispetto a quanto preventivato, incentivando fusioni e aggregazioni e accelerando il "risiko bancario", con vantaggi indubbi anche per la finanza straniera presente in Italia e quale sia l'ammontare complessivo a carico dello Stato dalle operazioni già effettuate a sostegno di MPS negli ultimi 7 anni e quali siano le previsioni di ulteriori costi per realizzare la privatizzazione dell'istituto, quale i tempi e le modalità; se risulti che siano state fondate le previsioni e le promesse del Ministro *pro tempore* Padoan, oggi designato a nuovo "regista" dell'operazione, secondo cui il "salvataggio" di MPS non sarebbe stato a carico dei contribuenti, ma anzi che lo Stato ci avrebbe guadagnato, e in tal caso, quale sia l'ammontare del "guadagno" da parte dello Stato nell'intera operazione che giungerebbe a breve a termine con la ipotizzata privatizzazione;

qual sia la posizione del Ministro in indirizzo rispetto ai rischi illustrati e in modo specifico sulla possibilità che ciò determini lo scorporo e la successiva vendita della parte internazionale di Unicredit a soggetti bancari stranieri con la perdita quindi della più significativa presenza bancaria italiana all'estero;

se la nomina nel consiglio di amministrazione di Unicredit dell'ex ministro Pier Carlo Padoan, deputato eletto nel collegio di Siena, e la sua successiva designazione al vertice dell'istituto, non possano comportare un palese conflitto di interessi, tanto più alla luce di quanto emerge dalle sentenze giudiziarie che chiamano in causa proprio coloro che erano stati designati al vertice dell'istituto per i bilanci realizzati negli anni in cui lo stesso Padoan era Ministro dell'economia;

se non ritenga che il quadro ivi delineato non possa corrispondere alla circostanza per cui il MPS venga "salvato" con gravi costi a carico dello Stato, cioè dei cittadini, per essere "restituito" alla parte politica che di fatto lo ha gestito negli ultimi decenni, mentre la parte internazionale di Unicredit viene consegnata in mani straniere, che da tempo ambivano a acquisirla, con una spartizione di interessi che trova corrispondenza anche in altre operazioni finanziarie, bancarie e assicurative in corso e quale sia la posizione del Ministro sull'ipotesi alternativa, caldeggiata da esponenti della stessa maggioranza, di creare un polo bancario pubblico, favorendo l'aggregazione tra MPS e Banco popolare di Bari, con la regia di Mediocredito centrale, e a quanto ammonterebbero in tal caso i costi ulteriori a carico dello Stato ricadenti nell'"asse franco-tedesco", nel quadro delle operazioni in atto e dettagliatamente illustrate, a discapito della finanza pubblica nazionale.

(4-04477)

[URSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel corso di un recente *question time*, svoltosi in Aula al Senato l'11 novembre 2020, il firmatario con l'interrogazione 3-02084 portava all'attenzione del Governo le operazioni poste in essere da alcuni fondi internazionali (in particolare, il fondo americano "Blackstone" e il fondo australiano "Macquarie"), che andavano a intrecciarsi con la confusa e contraddittoria gestione, da parte del

Governo, del delicato *dossier* "ASPI" nella trattativa tra Cassa depositi e prestiti e Atlantia, secondo la quale i due fondi stranieri acquisirebbero ciascuno il 30 per cento delle azioni della società autostradale;

i due investitori sono noti per la loro spregiudicatezza, circostanza che genera non pochi dubbi in ordine alla sicurezza dell'operazione e compatibilità della loro *mission* ai principi di trasparenza delle operazioni;

veniva altresì evidenziato come il fondo Macquarie, gruppo finanziario miliardario australiano attivo in 31 Paesi, secondo gli osservatori sarebbe "famoso per garantire ottimi rendimenti ai suoi investitori ma non altrettanti servizi agli utenti", al punto da essere ribattezzato dagli australiani "la fabbrica dei milionari", e dagli inglesi "il canguro vampiro";

è di martedì 10 novembre la notizia che lo stesso Macquarie ha venduto proprio ad Atlantia, per circa un miliardo di dollari, il 100 per cento della propria partecipazione nella società concessionaria dei *tunnel* in Virginia;

lo stesso fondo, oltre alla quota di Autostrade, sembrerebbe essere interessato anche ad un altro *asset* strategico, con l'offerta di 2,6 miliardi di euro presentata a ENEL per l'acquisto del 50 per cento di Open Fiber, la società di reti digitali a banda larga destinata alla fusione con la rete di Telecom Italia; anche su quest'ultima offerta appare opportuno sollecitare la massima attenzione del Governo in ordine alle "manovre" in atto in Italia, per i rischi cui sarebbe esposto il processo di costituzione della società della rete unica nazionale, infrastruttura strategica necessaria per l'accelerazione dello sviluppo digitale dell'Italia, che punta alla nascita di una società costituita mediante la fusione di FiberCop (società comprensiva della rete di accesso primaria e secondaria di TIM), Open Fiber (società dedicata alla fibra ottica e partecipata da Cassa depositi e prestiti e ENEL) e aperta anche ad altri investitori;

recenti ricostruzioni riportate da organi di stampa, oltre a portare alla ribalta delle cronache proprio le operazioni in atto in relazione all'offerta avanzata da Macquarie su ENEL per il 50 per cento di Open Fiber, hanno evidenziato tutti i rischi connessi allo scenario che si va delineando, con particolare riguardo alla possibile attuazione anche nel nostro Paese del metodo di gestione consolidato dal fondo e basato su scarsità di investimenti, incremento dei debiti e dei costi per gli utenti, moltiplicazione dei dividendi e rivendite a prezzi raddoppiati;

la ulteriore richiesta di Macquarie di coinvolgere altri fondi "alleati" nella sua offerta vincolante fa emergere la particolare condizione negoziale concessa da ENEL al fondo australiano e la necessità di porre particolare attenzione su chi poi realmente avrà il potere decisionale nella società che realizzerà la fibra ottica nel nostro Paese, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo e la competitività del "sistema Italia";

inoltre, dalle analisi e ricostruzioni giornalistiche sono emersi ulteriori elementi poco chiari in ordine alle "preziose consulenze" pagate a uno studio di ex politici ed ex amministratori pubblici, tra i quali proprio gli ex vertici dei soggetti in causa, che potrebbero far emergere conflitti d'interesse e comunque una contiguità o commistione di interessi pubblici e privati, sulla quale è opportuno adottare ogni possibile approccio prudenziale al fine di scongiurare ogni rischio di esposizione dei nostri *asset* pubblici strategici nazionali a possibili operazioni speculative,

si chiede di sapere:

se il Governo, in relazione al processo di costituzione della società della rete unica nazionale necessaria per l'accelerazione dello sviluppo digitale dell'Italia, e alla recente offerta avanzata dal fondo australiano Macquarie a ENEL, abbia svolto o ritenga di svolgere un'attenta valutazione in ordine alla qualità, sicurezza e provenienza degli investimenti in campo e alle finalità e continuità di gestione;

se abbia valutato le possibili conseguenze sulla *governance* di Autostrade della circostanza che i fondi esteri assumerebbero una partecipazione maggioritaria in ASPI, e in tal caso, come pensi di garantire il ruolo guida di Cassa depositi e prestiti, gli investimenti in manutenzione e il costo per gli utenti, anche in relazione alle recenti osservazioni dell'Autorità di settore;

quali indispensabili interventi ritenga di adottare al fine di garantire la messa in sicurezza degli *asset* strategici dello sviluppo economico e infrastrutturale del nostro Paese, ponendoli al riparo da

qualsivoglia operazione speculativa internazionale e preservando l'interesse nazionale.

(4-04478)

[STEFANI](#), [ALESSANDRINI](#), [BONGIORNO](#), [BORGONZONI](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [NISINI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RICCARDI](#), [RIVOLTA](#), [SAPONARA](#), [SBRANA](#), [TESTOR](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Nasibe Semsai è un'attivista iraniana per i diritti umani di 36 anni, che ha partecipato alle diverse manifestazioni che nell'inverno del 2018 hanno caratterizzato l'Iran e sono passate alla storia con il nome di "mercoledì bianco";

questo movimento di protesta è nato contro l'imposizione dell'*hijab*, il velo islamico, obbligatorio nella Repubblica islamica dell'Iran;

Nasibe Semsai per aver partecipato a tali proteste è stata condannata a 12 anni di reclusione; considerato che:

la giovane attivista è fuggita in Turchia per evitare l'arresto da parte delle autorità iraniane;

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, Nasibe Semsai è stata arrestata pochi giorni fa dalla Polizia turca presso l'aeroporto di Istanbul, mentre era in procinto di imbarcarsi su un volo che l'avrebbe portata in Spagna;

secondo le ultime notizie a disposizione, la giovane si troverebbe reclusa in un centro per migranti irregolari a Edirne, nel nord della Turchia, e rischierebbe l'estradizione in Iran, dove l'aspetta il carcere;

valutato che:

la Turchia, come ribadito più volte da importanti esponenti politici del Governo di Erdogan, continua a ritenere una possibilità l'ingresso in Unione europea, ed è stata negli ultimi anni lautamente finanziata da Bruxelles per la gestione del *dossier* immigrazione;

l'estradizione di Nasibe Semsai sarebbe una condanna certa per la giovane, alla luce del moltiplicarsi di arresti e ingiuste detenzioni che negli ultimi anni hanno coinvolto le attiviste per i diritti umani in Iran,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere, anche in sede europea, per porre attenzione sul tema dei diritti delle donne in Medio oriente, e nello specifico per tutelare la libertà della giovane attivista arrestata in Turchia.

(4-04479)

[NUGNES](#) - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 24 ottobre 2020, con la ratifica dell'Honduras, il trattato ONU di proibizione delle armi nucleari (TPNW) ha raggiunto le 50 adesioni indispensabili per la sua entrata in vigore, che vincolerà legalmente i Paesi firmatari e così, finalmente, anche le armi nucleari potranno essere bandite al pari di quelle chimiche e batteriologiche;

prima dell'entrata in vigore di questo trattato le armi nucleari erano di fatto escluse dalla lista delle armi di distruzione di massa proibite dal diritto internazionale;

sono 50 i Paesi che hanno sottoscritto il trattato, ma tra loro non c'è l'Italia, nonostante l'articolo 11 della nostra Costituzione ("L'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali") e nonostante 246 deputati e senatori (tra cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) abbiano firmato l'Ican Pledge, impegnandosi così a sostenere il percorso di ratifica del trattato da parte del nostro Paese;

lo scorso 6 agosto, in occasione del 75° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti, il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che: "L'Italia sostiene con forza l'obiettivo di un mondo libero da armi nucleari, attraverso un approccio progressivo al disarmo che preveda il responsabile coinvolgimento di ogni Stato. L'agenda internazionale non può prescindere da questo traguardo";

considerato che:

il nostro Paese partecipa invece al programma "nuclear sharing" della NATO, ospitando decine di testate nucleari statunitensi a Ghedi ed Aviano ed addestrando i piloti dei cacciabombardieri Tornado al bombardamento nucleare e ha confermato recentemente l'acquisto degli F-35, che sostituiranno i Tornado in questa funzione ed ha avviato l'ammodernamento della base aerea di Ghedi a questo scopo; il nostro Paese, ospitando testate nucleari, è un bersaglio, che in caso di conflitto, quindi dopo l'entrata in vigore del trattato, diviene Paese che ospita sul suo territorio armi di distruzione di massa proibite; non risultano iniziative ufficiali dell'Italia volte a sollecitare l'adesione al trattato da parte dei Paesi aderenti alla NATO e delle altre nazioni dotate di arsenali atomici, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l'Italia debba aderire al trattato e quali siano le ragioni per le quali il Governo non ha proceduto in tal senso;

se non ritengano doveroso uscire dal programma "nuclear sharing" della NATO e interrompere il programma F-35 (2247 milioni di euro previsti dal Ministero della difesa per il triennio 2020-2022); quali iniziative abbia intrapreso l'Italia a livello internazionale nella direzione prospettata dal Presidente della Repubblica.

(4-04480)

[NUGNES](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il sindaco di Pisa, Michele Conti, con proprio atto, il 29 luglio 2020 ha nominato un "consigliere speciale del sindaco" nelle materie della sicurezza e della legalità e nell'atto si esplicitava "che il ruolo di consigliere speciale del Sindaco potrà esplicarsi in una attività di confronto con il territorio e nella tenuta di relazioni informali esterne (cittadini, media, associazioni, enti) in ordine ai temi descritti di cui riferire al Sindaco, oltreché in una attività propositiva sulla stessa materia rivolta al Sindaco e alla Giunta, senza mai tuttavia configurare esercizio di funzioni di governo proprie di questi ultimi, ovvero esercizio di funzioni gestionali proprie delle figure dirigenziali";

a seguito di questa decisione il gruppo consiliare "Diritti in comune" (Una città in comune - Rifondazione Comunista - Pisa Possibile) ha rivolto un formale quesito al Ministero dell'interno sulla regolarità e legittimità di simile nomina, evidenziando come dette nomine siano inutili, dannose e tese a svuotare di contenuto e di funzioni i compiti degli assessori e dei consiglieri comunali. Nel caso specifico il provvedimento appare assolutamente avulso dalla legislazione che disciplina il funzionamento degli enti locali, non rinvenendosi in alcun testo, dallo statuto comunale al testo unico sugli enti locali, alcuna norma che possa giustificare la nomina;

peraltro il fatto che l'atto del sindaco Conti sembri in contrasto con la normativa di riferimento viene confermato anche dal parere espresso in data 3 gennaio 2018 dal Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, laddove, a quesito specifico per analoga vicenda, afferma categoricamente che "l'ordinamento degli enti locali non prevede la figura del 'consigliere politico'; i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono (le sole) figure tipiche individuate dalla legge";

considerato che:

mentre i principi fissati dal decreto legislativo n. 267 del 2000 prevedono la possibilità di istituire "uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90" che, al comma 1, "demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge", allo stesso tempo, il citato parere ministeriale del 3 gennaio 2018 evidenzia che "con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di *staff* (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR)". E che, conclude il parere, "nell'ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l'ente può integrare, nei termini su indicati, le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle", quindi, "l'individuazione della figura del 'consigliere politico' non appare compatibile con l'ordinamento degli enti locali";

per quanto risulta all'interrogante, il prefetto di Pisa, Castaldo, con nota del 6 ottobre 2020, ha risposto

al quesito del gruppo consiliare Diritti in comune, ricordando al riguardo un recente comunicato del Ministero dell'interno, con cui si affermava che l'ordinamento degli enti locali non prevede la figura del consigliere politico, a cui il consigliere in oggetto può essere assimilato, concludendo: "Considerato, comunque, che nell'ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l'ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l'individuazione del 'consigliere politico' non essendo collocabile nella fattispecie sopra elencate, non appare compatibile con la disciplina degli enti locali";

nonostante questa risposta del prefetto, il sindaco di Pisa non ha proceduto alla revoca della nomina del suo "consigliere speciale",

si chiede di sapere:

se non si ritenga la nomina di "consiglieri speciali" da parte dei sindaci avulsa e poco chiara rispetto agli istituti previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 90, in materia di "uffici di supporto agli organi di direzione politica" e quindi non compatibile con la legislazione vigente;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il perdurare di nomine ritenute non conformi alla normativa vigente.

(4-04481)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

nelle ultime settimane sono giunte molte denunce su una grave situazione di irregolarità venutasi a creare presso il punto vendita Gespac a marchio CONAD, sito nel centro commerciale "Lo Zodiaco" ad Anzio;

sindacati e lavoratori hanno segnalato infatti condizioni di rischio per la salute e la sicurezza, tra cui: mancata costituzione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto al contenimento del virus COVID-19; mancata elaborazione di disposizioni sulle modalità di contingentamento dei clienti nel punto vendita; errato calcolo delle persone che possono essere presenti nel punto vendita, compresi i lavoratori; mancata consegna dei DPI per la pulizia degli ambienti di lavoro; sussistenza di un rischio igienico negli ambienti adibiti a spogliatoio, armadietti, bagni, magazzino, merci;

risulta, inoltre, che i dipendenti si trovino costretti a lavorare con dispositivi che portano personalmente da casa e che coloro che ne rivendicano la fornitura vengano redarguiti e puniti con turni massacranti;

inoltre, in un comunicato del sindacato UIL-TUCS di Latina si legge che in alcune fasce della giornata i lavoratori si siano trovati costretti a contingentare autonomamente i clienti oltre ad invitarli ad alzare la mascherina, e che, in conseguenza di tali richiami, il direttore del supermercato avrebbe intimato ai lavoratori di non far rispettare le norme di sicurezza emanate dal Governo, al fine di non perdere clientela. Sembra inoltre che anche la richiesta di posizionare alla barriera casse i dispositivi di sicurezza sia stata del tutto ignorata;

è davvero impensabile che, nel contesto attuale di pandemia, alcuni datori di lavoro si dimostrino così irresponsabili verso banali direttive, volte a salvaguardare la salute del pubblico e dei dipendenti;

è necessario che vengano attivati quanto prima i controlli ispettivi salute e sicurezza per la mancata applicazione del protocollo di regolamentazione sulle misure per il contrasto ed il contenimento negli ambienti di lavoro;

attualmente i lavoratori del CONAD del centro commerciale "Lo Zodiaco" di Anzio risultano in stato di agitazione,

si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, al fine di verificare la situazione nel punto vendita, assicurando il rispetto delle norme anti COVID, al fine di tutelare la salute di lavoratori e clienti.

(4-04482)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

a quanto si apprende, a novembre 2020, nonostante la chiara presa di posizione della CEI, che è anche rispettosa delle aspettative degli insegnanti, il Ministero dell'istruzione starebbe accelerando le procedure per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso per il reclutamento degli

insegnanti di religione;
per il concorso è necessaria una pre intesa con la CEI, che non risulta all'interrogante;
risulterebbe, inoltre, che ci sarebbe una proposta del Ministero di riconoscere valore legale ai titoli delle università pontificie;
un concorso per insegnanti di religione senza un chiaro e ufficiale riconoscimento del valore abilitante dell'idoneità dell'ordinario in breve tempo cancellerebbe la stessa idoneità e il rapporto degli insegnanti di religione con il proprio vescovo,
si chiede di sapere se quanto sopra corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ripristinare lo stato delle cose nel rispetto delle procedure.

(4-04483)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute.* - Premesso che:

l'epidemia in corso si sta intensificando con ripercussioni negative su tutto il territorio nazionale;
le scuole stanno rappresentando in particolare un punto cruciale nella discussione in atto nel Paese, in quanto costituiscono un presidio fondamentale per l'istruzione e la formazione degli studenti, ma anche un luogo di crescita e di aggregazione sociale;
vista l'importanza che le scuole ricoprono, il Governo ha indicato alcune linee guida e ha dichiarato di aver preso provvedimenti per consentire, dove possibile, lo svolgimento delle lezioni nelle aule e in altri casi con didattica a distanza;
molte famiglie romane segnalano l'assenza dei banchi idonei e della distanza di sicurezza in molte aule, oltre alla mancanza di controlli adeguati;
anche per quanto riguarda la didattica a distanza si lamentano criticità nello svolgimento delle attività, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello stato delle scuole romane in relazione all'emergenza in corso;

quale sia la situazione attuale rispetto alle forniture dei banchi e alle altre attrezzature scolastiche;
se siano a conoscenza degli investimenti effettuati nelle scuole romane e quali siano i costi degli investimenti fatti fino ad oggi nelle scuole della capitale con riferimento a specifiche voci di costo.

(4-04484)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la grave crisi sanitaria ed economica in corso ha costretto il Governo a prorogare fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza;

dopo questa proroga e le ulteriori restrizioni avvenute negli ultimi mesi, con la chiusura di alcune regioni, dichiarate "zone rosse", si è ulteriormente acuita la difficoltà per molte aziende, società e commercianti, costretti, nel peggiore dei casi, alla chiusura;

l'associazione CLIP Italia, che si occupa della tutela dei commercianti e delle imprese, nella persona del presidente Antonio Pulcini, ha sollevato più volte la problematica, anche con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ribadendo la necessità di una proroga dei termini di scadenza dei titoli di credito, già prorogati al 31 agosto 2020, vista la già citata proroga dello stato di emergenza;

a partire dal 26 ottobre 2020 potrebbero essere già state effettuate iscrizioni negative nelle centrali rischi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per prorogare al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza dei titoli di credito ed eventualmente sospendere le iscrizioni già avviate dal 26 ottobre.

(4-04485)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Roma (con comunicazione del 9 novembre 2020, pervenuta il 16 novembre) ha sfrattato l'Istituto storico italiano per il Medioevo dai locali che occupa dal 1923, per decisione del Ministro *pro tempore* Pietro Fedele;

nella comunicazione si richiede di "rilasciare bonariamente i locali, liberi da persone e cose, entro 90 giorni dal ricevimento della presente", minacciando poi la "riacquisizione forzata del bene"; il Comune afferma poi che l'Istituto sarebbe debitore di 24.437,88 euro, cosa che invece non risulta assolutamente all'interrogante; i locali sono richiesti per le necessità di spazi dell'archivio storico capitolino; lo stesso Comune di Roma ha restaurato nel 2006 grandi spazi al secondo e al terzo piano del complesso borrominiano, dove attualmente ha sede l'archivio storico capitolino e gli stessi sono tuttora del tutto inutilizzati, si chiede di sapere quali siano le ragioni di questa richiesta da parte del Comune che priverebbe Roma di un'istituzione riconosciuta nel mondo e con un'intensa attività culturale ed editoriale.

(4-04486)

[MARTELLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 5 ottobre 2020 il Comune di Cavallirio (Novara), con l'ordinanza n. 6, ha imposto l'abbattimento di tutte le piante entro i 6 metri dal ciglio di strade provinciali e i 3 metri dal ciglio di strade ricadenti nel territorio comunale;

il territorio d'eccellenza boschiva del comune di Cavallirio è compreso nel geoparco UNESCO Sesia Valgrande, uno dei soli dieci in Italia, riconosciuto dall'UNESCO il 5 settembre 2013 e dal 17 novembre 2015 è "UNESCO global geoparks", il nuovo programma prioritario, al pari del patrimonio mondiale dell'umanità, delle riserve della biosfera e del patrimonio immateriale, ratificato durante la 38a conferenza generale dell'UNESCO dai 195 Stati membri;

le strade boschive principali (adiacenti ad altre strade vicinali e di campagna, adornate da piante bellissime e rigogliose, tutte nell'area di interesse naturalistico del geoparco UNESCO, nel territorio di Cavallirio) che sarebbero oggetto del provvedimento di esbosco sono inserite nella rete dei sentieri del CAI, nei percorsi di *nordic walking* e turismo sostenibile dell'ATL della Provincia di Novara, nei percorsi enogastronomici e turistici delle eccellenze locali promosse dal *club* UNESCOterre del Boca; il sentiero CAI 787 è sovrapposto alla linea di vincolo idrogeologico previsto dal piano regolatore generale del Comune di Cavallirio e quindi va considerata nella sua completa attenzione;

considerato che:

l'ordinanza sindacale presenta indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di valutazioni tecniche o statiche sugli alberi (alcune migliaia), poiché si parla genericamente dell'abbattimento al lato di tutte le strade del Comune degli "alberi pericolosi", senza però né definirli né individuarli, né localizzarli, come previsto dall'art. 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (verifica della pericolosità effettiva), come ricordato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1189 del 22 marzo 2016), che ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure ove censurava delle ordinanze di abbattimento delle querce secolari, in quanto sfordite di elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un'effettiva situazione di pericolo per i cittadini;

l'ordinanza risulta, poi, viziata dal fatto di richiamare una nota (prot. 3520 dell'8 settembre 2020) della Provincia di Novara, che risulta in realtà essere la n. 21486 (con la stessa data) e che riguarda solo le strade provinciali;

nella risposta all'interrogazione parlamentare 4-04511 del 1° giugno 2011, relativa agli abbattimenti di alberi lungo le più suggestive strade italiane, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma: "pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza";

l'ordinanza appare quindi un atto in netta contraddizione con le seguenti leggi e convenzioni internazionali: la Costituzione italiana, in punto di tutela del paesaggio, definito di "interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto" (Corte costituzionale, sentenza n. 145 del 2013); la Costituzione italiana, rispetto alla preservazione delle foreste, definite "bene giuridico di valore primario e assoluto" (Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2008); la Convenzione internazionale sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall'Italia con la

legge n. 503 del 1981, con cui l'Italia si impegna ad adottare politiche nazionali idonee a garantire la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitat* naturali impedendone di svolgere funzioni essenziali; il principio n. 1 della dichiarazione di Stoccolma, che stabilisce il fondamento del legame tra i diritti umani e la protezione ambientale, dichiarando che l'uomo ha diritto ad un ambiente che permetta salute e benessere e che dichiara il dovere di ogni persona a tutelare l'ambiente per le presenti e future generazioni, sancendone il principio di precipua tutela e protezione da attività lesive; la convenzione sulla diversità biologica, ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 1994; la convenzione di Lugano (del 26 giugno 1993) che lascia un periodo di 30 anni per accertare e richiedere il risarcimento in solido dei danni di attività ambientali lesive dell'ambiente e della popolazione; la convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1998, che legittima l'utilizzo della legge penale da parte di comitati ed associazioni di cittadini per la difesa della popolazione civile da attività lesive per la salute pubblica e l'ambiente, sottolineando che la qualità dell'aria un ambiente disboscato peggiorerebbe di molto, ponendosi in netto contrasto con la tutela della salute pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere per assicurare la corretta applicazione delle norme attualmente vigenti relativamente alla tutela di un patrimonio ambientale riconosciuto a livello internazionale.

(4-04487)

[PELLEGRINI Emanuele](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in data 20 novembre 2020 presso il CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di via Corelli a Milano si è verificato l'ennesimo tentativo di rivolta ad opera degli occupanti;

presso il centro si sono verificati plurimi e continui tentativi di rivolta, più o meno organizzati;

in particolare, il 20 novembre, pare che alcuni degli ospiti abbiano innescato una protesta ammassando materassi e danneggiando arredi vari, porte e finestre, rompendo vetri e alcune persone si sarebbero addirittura posizionate sul tetto della struttura;

la manifestazione sarebbe durata circa un'ora e avrebbe visto coinvolti circa una quarantina di nordafricani e diverse squadre dei reparti mobili della Polizia;

l'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie di situazioni incresciose e pericolose che rendono chiaro come la situazione sia di fatto insostenibile;

in relazione a quanto accaduto, sono altresì intervenute le sigle sindacali della Polizia, che hanno rinnovato le innumerevoli segnalazioni sulla problematicità della situazione, chiedendo un intervento risolutore e chiarimenti circa le condizioni di lavoro delle forze dell'ordine;

nello specifico, il periodo pandemico e la condizione sanitaria della comunità straniera presente nel centro rendono ancora più evidente l'insufficienza del personale addetto, e quindi l'assoluta difficoltà delle forze dell'ordine a far fronte a sommosse e rivolte interne che rendono inagibili i locali stessi;

è stata altresì denunciata l'inadeguatezza del personale medico e paramedico, specie in rapporto alla presenza di soggetti positivi al COVID-19 per i quali non è previsto uno spazio dedicato ed adeguato;

la situazione è pertanto inadeguata e insostenibile, soprattutto per le forze di polizia che, adempiendo al proprio dovere, rischiano doppiamente per la propria incolumità;

la situazione è assolutamente insostenibile e pertanto si impone una presa di posizione e un'azione positiva, atta a risolvere le problematiche esposte e già denunciate dal personale dipendente,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo voglia porre in essere per garantire la sicurezza del sito, nonché le adeguate condizioni di operatività delle forze dell'ordine interessate, anche dal punto di vista sanitario.

(4-04488)

[AUGUSSORI](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [FERRERO](#), [ALESSANDRINI](#), [SAPONARA](#), [CAMPARI](#), [ZULIANI](#), [RUFA](#), [VESCOVI](#), [RICCARDI](#), [BOSSI Simone](#), [FREGOLENT](#), [ARRIGONI](#), [PIANASSO](#), [CANDURA](#), [PISANI Pietro](#), [SBRANA](#), [BRIZIARELLI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [RIVOLTA](#), [TOSATO](#), [PERGREFFI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [PUCCIARELLI](#), [LUCIDI](#), [PITTONI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nel corso della diretta della videoconferenza di "Mediterranea saving humans", l'inviata RAI Angela

Caponetto ha pubblicamente fatto "un ringraziamento a quelle poche forze dell'ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco, che stanno lavorando e che continuano a lavorare insieme alle ONG per salvare vite umane, nonostante per loro sia molto più complicato perché hanno ordini diversi. Quindi ringrazio Guardia costiera e Guardia di finanza";

se le affermazioni della giornalista fossero confermate, sarebbe gravissimo: fra le forze dell'ordine, impegnate costantemente nel duro lavoro di garantire la legalità nel nostro Paese, ci sarebbe qualche componente che disubbidisce alle disposizioni ricevute per collaborare con le organizzazioni non governative, fornendo informazioni riservate e favorendo così l'ingresso illegale di migranti in Italia; anche se le affermazioni fossero smentite, sarebbe comunque grave che una giornalista di RAI News 24 fornisse informazioni non veritiere e infamanti nei confronti di una categoria di lavoratori che svolge una professione altamente rischiosa al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza di tutti i cittadini;

a prescindere dalla veridicità o meno della vicenda, si reputa comunque oltraggioso, poco professionale e deontologicamente scorretto che una giornalista, nell'ambito di un programma offerto dal servizio pubblico televisivo nazionale, ringrazi ufficialmente le componenti delle forze dell'ordine che non rispettano gli ordini ricevuti e che, quindi, non assolvono ai compiti di sicurezza pubblica, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente appurare, anche attraverso un'indagine interna, se le affermazioni della giornalista rispondano al vero, per poter, in caso affermativo, intervenire immediatamente nei confronti di quanti abbiano favorito, con uno scambio di informazioni illecito e con una contravvenzione esplicita agli ordini ricevuti, il fenomeno dell'immigrazione irregolare e la connessa tratta di esseri umani.

(4-04489)

[SAPONARA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il saturimetro è un dispositivo che consente di misurare l'ossigenazione del sangue e pertanto, in questo periodo di pandemia, risulta essere fondamentale per un monitoraggio domiciliare delle persone affette da COVID-19;

in tempi normali il prezzo medio di vendita in farmacia di un saturimetro si aggira intorno ai 50-60 euro, in questo periodo in cui la domanda è aumentata vertiginosamente, lo strumento viene venduto e acquistato a qualsiasi prezzo;

risulta all'interrogante che i saturimetri oggi in commercio provengano tutti dalla produzione cinese, in quanto non sembrano esserci altri produttori in Europa o altre parti del mondo;

pertanto, da febbraio ad oggi, la Cina decide i prezzi dei mercati mondiali praticamente di tutto il materiale fondamentale per la diagnosi, la cura e la protezione da COVID, tra cui mascherine, termometri infrarossi, camici, calzari, guanti e anche saturimetri;

questi prodotti vengono acquistati dagli importatori dalla Cina per essere poi immessi sul mercato attraverso i distributori, fino ad arrivare alla farmacia, quale ultimo anello della distribuzione;

gli importatori, inclusa l'Italia, da marzo ad oggi, hanno provveduto a prenotare merce in Cina, accettando i prezzi imposti, pagando anticipatamente tutte le forniture, subendo gli aumenti del trasporto via aereo e via mare, con la perenne incertezza sul prezzo finale dei prodotti che non consente di garantire un listino ufficiale;

i prezzi di acquisto dei saturimetri per gli importatori italiani si aggirano attorno ai 10-11 euro, a cui viene applicato un margine variabile per ogni azienda che a sua volta li rivende ai distributori e questi ultimi, a loro volta, aggiungono un ulteriore margine al prezzo di acquisto per la vendita alle farmacie; in ultimo la farmacia aggiunge un proprio guadagno di non meno del 50 per cento del prezzo dello strumento, raddoppiando talvolta il prezzo di acquisto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Governo stia valutando un intervento da parte del commissario Arcuri sul prezzo di cessione al pubblico dei saturimetri;

se, prima di siglare un qualsiasi accordo per non penalizzare la categoria delle aziende importatrici del prodotto, come già avvenuto per le mascherine, non si ritenga opportuno assicurare un confronto e un accordo con le associazioni di categoria.

(4-04490)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia, come in tutto il mondo, è in atto un'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia per la malattia da virus Sars-CoV2 (COVID-19), che ha prodotto nel nostro Paese, sino al 21 novembre 2020, 1.380.531 contagi e 49.261 decessi;

nei prossimi mesi saranno immessi sul mercato i vaccini con un piano di distribuzione in Italia la cui competenza è stata demandata al commissario straordinario per l'emergenza COVID-19;

allo stato attuale sono 11 i vaccini in "fase III", ovvero nella fase sperimentale avanzata attraverso la conduzione di studi clinici controllati randomizzati, di cui tre inseriti nel *fast track* dell'Agenzia europea del farmaco (EMA). Il primo ad aver avviato il processo con EMA è Oxford-AstraZeneca in *partnership* con l'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia, da cui l'Europa ha preacquistato 300 milioni di dosi e opzionato altri 100 milioni, compresi i 70 milioni di dosi destinate all'Italia, che dovrebbero arrivare entro giugno 2021; simili accordi sono in corso di definizione con altri produttori, tra cui Pfizer-BioNTech e Moderna, anch'essi nel *fast track* EMA; Commissione europea ed EMA, in coordinamento con le altre agenzie internazionali del farmaco, hanno lavorato per assicurare la disponibilità del vaccino in tempi rapidi e ora tocca agli Stati membri farsi trovare pronti e tra questi l'Italia;

l'esperienza dei dispositivi di protezione individuale e dei ventilatori polmonari, con i gravi ritardi e le molteplici problematiche verificatisi nella prima fase dell'emergenza in Italia, dovrebbero aver insegnato come sia necessario garantire una risposta tempestiva e coordinata, tra lo Stato centrale, le Regioni e i Comuni, per assicurare una risposta efficace; assicurare il vaccino a tutta la popolazione italiana in tempi certi richiederà che sia messo a punto al più presto un piano vaccinale e di stoccaggio e distribuzione che veda coinvolte le migliori competenze di cui il Paese è dotato, ma anche e soprattutto una forte collaborazione tra pubblico e privato; pertanto occorre che il Governo predisponga un piano in grado di attuare le operazioni di vaccinazioni in termini rapidi ed efficaci; considerando inoltre il peso della sanità sul PIL (8,8 per cento nel nostro Paese), questo approccio alle operazioni vaccinali dovrebbe diventare strutturale, al di là della crisi contingente, al fine intanto di soddisfare i fabbisogni sanitari nella fase emergenziale, ma anche di consentire al mercato di investire, crescere e innovare;

un tema critico che desta preoccupazione è quello dei parametri termici peculiari e della logistica di un prodotto dalle caratteristiche innovative che richiede la capacità di mantenimento della catena del freddo, anche a bassissime temperature (fino a meno 70 o 80 gradi centigradi) lungo tutta la filiera distributiva;

per questo anche i rappresentanti degli operatori commerciali e logistici della distribuzione primaria dei prodotti farmaceutici ad uso umano e veterinario hanno sollecitato un confronto urgente con il Governo italiano e con il commissario straordinario, richiedendo la condivisione dei dati su tipologie vaccinali, temperature di gestione, canali di distribuzione, fasi distributive e quantitativi previsti, per mettere gli operatori di mercato nelle condizioni di pianificare le attività e realizzare gli investimenti necessari; la fase di somministrazione necessita di una programmazione immediata e rischia di scontrarsi con una situazione attuale di non informazione, con l'incertezza sulle modalità e l'efficacia della vaccinazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire a che punto è la stesura della bozza di piano per la distribuzione del vaccino contro il coronavirus e se siano state individuate le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino;

quali siano gli intendimenti per la logistica, dal trasporto ai centri di conservazione delle dosi e, in particolare, se siano state previste per tempo adeguate misure per la catena del freddo necessaria alla distribuzione del vaccino;

quali e quanti centri di vaccinazione sul territorio nazionale si intenda istituire e a che punto sia il confronto con le autorità regionali per la concertazione delle modalità di impiego delle piattaforme vaccinali disponibili.

(4-04491)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria in Italia per l'epidemia da coronavirus;

ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, il dottor Domenico Arcuri è stato nominato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

l'emergenza sanitaria ha richiesto il reperimento di un ingente quantitativo di dispositivi di protezione individuale, del tipo mascherine, per la popolazione nazionale al fine di contrastare la diffusione del virus;

in data 19 novembre 2020 il quotidiano "La Verità" ha pubblicato un articolo dal titolo "Indagine sulle mascherine di Arcuri: 72 milioni al prodiano. E per uno yacht"; in data 20 novembre sullo stesso quotidiano un altro approfondimento con articolo dal titolo "Quell'affare da oltre 1 miliardo per le mascherine gestito dall'uomo dei ministri Pd", nel quale si riporta una ricostruzione delle vicende riguardanti le modalità di reperimento sul mercato e fornitura di mascherine da parte del Governo italiano attraverso la struttura commissariale; il commissario Arcuri si sarebbe avvalso della mediazione di un ex giornalista e di un esperto di *marketing* e sistemi di difesa militare, i quali, per aver consentito l'arrivo in Italia dei dispositivi di protezione individuale, avrebbero ottenuto compensi pari a 72 milioni di euro;

si legge: "Come sia possibile che lo Stato abbia comprato milioni di mascherine a un prezzo unitario di 55 centesimi, quando poche settimane dopo lo stesso commissario impose ai farmacisti la vendita dei medesimi dispositivi a 50 centesimi, è un'operazione incomprensibile per chiunque"; l'*iter* per il reperimento mascherine avrebbe portato alla società Sunsky Srl di Milano 60.000.000 di euro di provvigioni e a quanto pare un ruolo determinante nella vicenda lo avrebbe avuto un ex direttore generale di Rai World e caporedattore in aspettativa RAI;

il presidente della Sunsky, attraverso cui sono state poi reperite le mascherine, a tal proposito avrebbe dichiarato al giornale che l'ex direttore generale RAI lo avrebbe chiamato per chiedergli se conoscesse "qualcuno che potesse vendere ventilatori" ma non si arrivò ai contratti. Alle fine la Sunsky è riuscita però a trovare quello che serviva al Governo: "Quando mi ha parlato delle mascherine, lì è venuto fuori il discorso della Cina. Ho trovato prezzi più bassi di Consip, forniti in tempi molto più rapidi e con i certificati». Il mediatore ex direttore generale RAI sarebbe stato "pagato direttamente dai cinesi"; "La Verità" riporta che per solo aver messo in contatto la Sunsky con il commissario Arcuri uno degli intermediari avrebbe percepito 12 milioni di euro mentre 60 milioni sarebbero andati al secondo tramite; in particolare, uno dei due intermediari avrebbe trascorsi e rapporti di conoscenza con esponenti dell'attuale maggioranza di Governo e due ex ministri del PD;

si evince che alla fine il Governo ha acquistato, attraverso la mediazione di Sunsky (capitale sociale 100.000 euro, fatturato 2019 1,8 milioni di euro, utili 500.000 euro) e della Microproducts Srl di Roma (passata da 72.000 euro di ricavi a 12 milioni nel 2019), oltre 800 milioni di mascherine per un importo complessivo di 1.250.000.000 euro; le provvigioni per la fornitura di 800 milioni di mascherine ammonterebbero a circa 72.000.000 di euro. Circa il 5,75 per cento del costo totale dei dispositivi. La Sunsky "sostiene che siano state più basse, ma non ha voluto specificare di quanto"; in tutto sarebbero stati fatti 7 ordini a 3 società cinesi. 231.617.647 mascherine FFP3 sono costate 3,4 euro l'una (trasporto compreso); 110 milioni di FFP2 da 2,16 a 2,20; 460 milioni di chirurgiche (dalla Cina, a maggio ne erano state ordinate in tutto 1,8 miliardi da 15 diversi fornitori) da 0,49 a 0,55. I prezzi, a quanto risulta, erano gli stessi per le mascherine in arrivo in primavera e i dispositivi consegnati in estate (pur se il contratto parlava anche di autunno); sulla vicenda sarebbero in atto accertamenti della Banca d'Italia per alcune anomalie ed incongruenze tra le quali il numero di mascherine consegnate che non corrisponderebbe al *quantum* disposto nella commessa;

"Bisogna garantire trasparenza ed evitare asimmetrie" ha dichiarato il commissario Arcuri il 31 marzo 2020 sulla problematica delle mascherine e su questa vicenda appare necessario garantire adesso

quella trasparenza da lui invocata, facendo chiarezza sulle procedure poste in essere per il reperimento delle mascherine, nonché sulle dinamiche che hanno portato alla scelta degli intermediari, ritenendo altresì preoccupante che il Dipartimento della protezione civile non abbia contatti stabili sui mercati internazionali dei prodotti oggetto delle proprie attività istituzionali, per cui ci si debba affidare ad estemporanee intermediazioni;

tra l'altro, da un confronto con la Regione Lazio, si evince che "in piena emergenza le mascherine sono state acquistate, per quantità molto inferiori, a prezzi simili. 4 milioni di FFP3 sono costate in media 3,9 euro, 17,6 di FFP2 3,17 e i quasi 13 milioni di chirurgiche 0,58". "La Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, ha acquistato in pieno caos le FFP3 a 5,88, le FFP2 a 4,58 e le chirurgiche a 0,56",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di chiarire i fatti descritti, sulla base di quali criteri, e da chi, siano stati individuati gli intermediari, se ciò sia avvenuto per il tramite di rapporti personali del commissario Arcuri e perché non siano state scelte aziende e professionisti del settore;

se intenda chiarire gli aspetti concernenti i compensi per le intermediazioni e se i prezzi della fornitura di mascherine siano da ritenersi congrui e quante mascherine siano arrivate durante entro la "fase 1" dell'emergenza e se corrisponda al vero che in parte siano invece arrivate a luglio.

(4-04492)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 1° settembre 2020, 18 pescatori che erano a bordo dei due pescherecci "Medinea" e "Antartide" partiti da Mazara del Vallo (Trapani) si trovano in stato di fermo in una caserma di Bengasi, trattenuti senza aver commesso alcun reato nella città costiera dell'est della Libia; gli equipaggi sono stati presi in ostaggio a una quarantina di miglia dalle coste della Libia; 8 di loro sono italiani e 6 tunisini, 2 sono indonesiani e 2 senegalesi; le autorità del luogo, che rispondono al maresciallo Khalifa Haftar che controlla quell'area, hanno dato notizie generiche sulla situazione dei pescatori, e in questi tre mesi risulta che l'unico contatto sin qui avvenuto tra i marittimi e le loro famiglie sia stata una breve telefonata avvenuta il 12 settembre per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; i familiari delle persone fermate hanno chiesto a più riprese al Governo di sbloccare le trattative avviate con la Libia per la loro liberazione: alcuni hanno occupato la sala consiliare del Comune di Mazara, altri hanno organizzato un presidio davanti alla Camera dei deputati in piazza Montecitorio, a Roma; in sede parlamentare, anche mediante interrogazioni con risposta immediata, l'interrogante ed altri senatori hanno sentito sul caso il Ministro in indirizzo ricevendo in risposta sterili rassicurazioni di circostanza la cui conseguenza è l'assoluta insufficienza dei risultati sin qui ottenuti; tra i vari contatti che il Governo italiano ha attivato per il rilascio dei pescatori siciliani, il Governo Conte si sarebbe rivolto al Governo degli Emirati arabi uniti per una mediazione con l'"Esercito nazionale libico" di Haftar per liberare gli 8 marittimi italiani. Le autorità della Cirenaica hanno chiesto in cambio il rilascio di 4 cittadini libici condannati in Italia in via definitiva per traffico di esseri umani e nella fattispecie di persone che nell'agosto 2015 avevano attraversato il canale di Sicilia con una imbarcazione carica di migranti, durante la cui traversata avevano percorso alcuni migranti per tenerli sottocoperta; la nave venne affondata in prossimità della costa siciliana, e molti migranti erano rimasti uccisi nell'incidente;

l'Italia avrebbe chiesto, dunque, aiuto agli Emirati arabi ma, come fatto sapere da fonti libiche e riportato anche da autorevoli organi di stampa, una liberazione "a costo zero" sarebbe da escludere e Haftar sarebbe intenzionato a "non liberare nessuno fin quando non verranno consegnati i quattro" giovani libici partiti 5 anni fa da Bengasi e condannati in Italia come assassini e trafficanti di migranti; l'offerta di scambio è irricevibile, ma è altrettanto chiaro che tale stallo sulla sorte degli italiani non può perdurare all'infinito, urge una soluzione e i pescatori devono essere liberati;

altre fonti contattate da Adnkronos international rilevano come le autorità libiche "considerano quelle acque zone di interesse economico esclusivo libico" e non tollerano "violazioni dei propri diritti economici sulle proprie acque" ma il Governo italiano brancola nel buio, esita e si affida a Emirati arabi uniti, nonché a Russia e Egitto, di cui Haftar è un "protetto"; secondo fonti vicine ai servizi

italiani "qualcosa bisognerà concedere ad Haftar" e si valuterebbe in tal senso l'ipotesi del pagamento di un riscatto, modalità sinora sempre negata dal Governo italiano, nonostante simili circostanze abbiano riguardato analoghi fatti avvenuti in Afghanistan, Iraq, Siria, Somalia, Libia, Kenya; preoccupa non solo l'estenuante protrarsi di questo sequestro e l'inefficacia dell'azione sin qui posta in essere dal Governo italiano per riportare a casa i pescatori, ma soprattutto che lo stesso si stia affidando al ruolo ambiguo di chi dovrebbe mediare per la liberazione ma è alleato di Haftar e grazie al cui appoggio Haftar ricatta l'Italia, forte del sostegno militare degli Emirati arabi uniti; risulta, in particolare, un rapporto riservato delle Nazioni Unite, che nel 2020 gli Emirati arabi uniti avrebbero aumentato il loro rifornimento di armi a Khalifa Haftar, capo delle milizie del Governo della Libia orientale; la notizia è stata riportata dal "Wall street journal", che ha scritto che gli Emirati arabi uniti avrebbero rifornito di armi Haftar, violando l'*embargo* internazionale, per ostacolare l'influenza della Turchia nell'area; tra gennaio e aprile 2020 inoltre l'aeronautica militare degli Emirati avrebbe inviato circa 150 forniture di munizioni e di sistemi di difesa e decine di voli di rifornimento, tramite un aereo da trasporto militare C-17 di fabbricazione statunitense, sarebbero continuati durante l'estate, anche dopo le sconfitte di Haftar durante l'offensiva contro Tripoli; avrebbero utilizzato anche navi per rifornire di carburante l'aviazione militare sotto il controllo di Haftar, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sullo stato attuale delle trattative per la liberazione dei pescatori, circa le iniziative di mediazione intraprese con Stati esteri ed in particolare con gli Emirati arabi uniti e a che punto siano oggi le trattative per l'auspicato rilascio immediato degli ostaggi.

(4-04493)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'hotspot di Lampedusa è uno dei centri di prima accoglienza in Italia destinati, ed in particolare in Sicilia, alle procedure per l'identificazione dei migranti che raggiungono le coste subito dopo il loro arrivo nel nostro Paese;

tale operazione dovrebbe prevedere una permanenza effettiva di 24-48 ore dei migranti nel centro ma, come succede (anche altrove) già da parecchio tempo il periodo di permanenza delle persone sbarcate in questa struttura sono di gran lunga superiori e si registrano frequenti casi di persone che vi rimangono anche per diverse settimane se non addirittura per mesi, a giudizio dell'interrogante nell'assenza di un intervento del Governo che ha abbandonato al proprio destino un territorio martoriato da continui sbarchi, fughe di migranti e violenze, ed esposto la popolazione ad ulteriori rischi connessi all'emergenza COVID-19;

nell'*hotspot* di Lampedusa, concepito ed approntato per accogliere 197 persone, al momento si registra la presenza di circa 1.380 persone, in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie ed anzi disumane; molte persone sono costrette a dormire per terra, diversi soggetti espletano i bisogni per terra, ma soprattutto si verificano sconcertanti ed inaccettabili casi di violenze sessuali, stupri che riguardano soprattutto donne subsahariane; tale situazione esplosiva sta creando gravi difficoltà in termini di ordine pubblico e di sicurezza, mettendo a repentaglio la salute delle donne e dei migranti presenti nel centro (con il rischio di aggravare l'emergenza sanitaria da coronavirus) ma anche delle forze dell'ordine, costrette ad operare non in un normale e decoroso centro di accoglienza ma in un vero e proprio "*lager*", in condizioni ambientali e sanitarie raccapriccianti;

a tal proposito risultano diversi casi di agenti delle forze dell'ordine che hanno contratto il COVID-19, contagiati presumibilmente per il fatto stesso che si trovano in una condizione estrema, che non rispetta i diritti umani e non è sinonimo di accoglienza ma di gestione disumana dell'emergenza; le forze di polizia vengono quindi costrette ad operare in un contesto di rischio per la propria salute e di conseguenza delle proprie famiglie;

le autorità locali per affrontare lo stato di emergenza hanno chiesto a più riprese alle autorità competenti, nella figura del Ministro in indirizzo, di intervenire per riportare la situazione nell'*hotspot* di Lampedusa a condizioni dignitose ed organizzare trasferimenti aggiuntivi di migranti in altri centri per impedire il sovraffollamento nel centro di accoglienza e più in generale nell'isola; ad oggi tuttavia nessun problema è stato risolto e nessuna misura incisiva e risolutiva è stata messa in campo dal

Governo per risolvere l'emergenza, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sui gravi fatti descritti e se sia al corrente delle criticità rappresentate, ed in particolare quale misure siano state assunte sinora per affrontare l'emergenza a Lampedusa e quali iniziative intenda porre in essere con carattere di urgenza per rimediare all'inaccettabile situazione in atto.

(4-04494)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Istituto nazionale della previdenza sociale è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano; risulta secondo quanto riportato da notizie di stampa che, a dispetto del momento di emergenza determinato dalla pandemia, l'INPS abbia posto in essere nei confronti di alcuni pensionati delle richieste di restituzione di denaro dovute a erogazioni pensionistiche passate risultate, in seguito, superiori al dovuto;

risulta che migliaia di pensionati siano stati interessati da pesanti errori di calcolo sui loro assegni pensionistici e tale circostanza è stata evidenziata su un noto quotidiano nazionale da due avvocati che si occupano di difendere gli interessi di questi pensionati, ai quali l'INPS ha recapitato, a quanto pare, una lettera che li intima a restituire le somme elargite per errore; si parla di cifre che raggiungono, nei casi citati dai legali, le svariate migliaia di euro;

tali "sviste" dell'INPS potrebbero "essere di diversa natura: gli errori materiali che riguardano un importo versato dall'INPS superiore a quanto dovuto nel rateo della pensione, errore nell'erogazione della pensione di reversibilità del marito defunto, errori nell'erogazione di una prestazione assistenziale quale l'invalidità", come evidenziato in particolare dall'avvocato Celeste Collovati (legale dello studio "Dirittissimo" che si occupa dei diritti dei pensionati);

desta, ad ogni modo, molte perplessità che in una fase di drammatica crisi economica e grave disagio sociale per milioni di italiani, l'INPS, per rimediare ad errori riconducibili al proprio operato, abbia deciso di porre in essere tali condotte di recupero di somme tra le quali rientra il caso a dir poco emblematico, e forse il più eclatante, di un povero pensionato che si è visto recapitare una richiesta di rimborso da 29.231 euro;

si ritiene che per il pensionato destinatario di una richiesta di restituzione siano da valutare le motivazioni alla base della pretesa e spetta all'istituto previdenziale "provare la causa dell'indebito"; gli avvocati sostengono che, in assenza delle prescritte ragioni che inducono l'INPS a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990;

appare inoltre opportuno precisare come "non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato"; pertanto, se l'errore di base è stato dell'INPS, le somme versate in eccesso non devono essere restituite dal pensionato. Sta all'Istituto previdenziale dimostrare che sia andata diversamente e che il pensionato abbia volontariamente agito per ottenere più denaro del dovuto;

anche la Corte di cassazione è intervenuta nel merito con un verdetto del 2017 e si rileva, a tal proposito, che "l'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato"; se il pensionato, dunque, ha sempre adempiuto "agli oneri comunicativi nei confronti dell'ente previdenziale" come le dichiarazioni dei redditi la richiesta da parte dell'INPS può essere ritenuta illegittima e impugnabile attraverso un ricorso amministrativo;

si ritiene doveroso un chiarimento immediato dell'INPS e un intervento del Ministro competente per fermare tale azione di pretesa delle somme, ritenendo che in un momento del genere, di grande sofferenza per il Paese, sia da considerare del tutto fuori luogo e per molti versi sconcertante che l'INPS ingaggi dei contenziosi con i pensionati; paradossale e inaccettabile appare che un ente che si occupa di oltre 18,5 milioni di prestazioni previdenziali attive non sia in grado di effettuare conteggi corretti ed incroci attendibili tra contributi versati e prestazioni erogate e che per effetto di tali errori si attivino procedure di recupero di crediti che potrebbero incidere sul conto corrente o le proprietà del malcapitato anziano di turno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di spiegare la vicenda e se siano state assunte opportune iniziative al fine di far sì che i pensionati non siano destinatari, soprattutto in questa fase, di richieste di restituzioni di somme e di conseguenza costretti ad avviare contenziosi con lo Stato, con aggravio della propria condizione economica e di vita.

(4-04495)

[AIMI](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il conflitto che si sta drammaticamente consumando in Etiopia, tra il Governo regionale del Tigray e il Governo nazionale, rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza umanitaria. Da autorevoli fonti si apprende che oltre 30.000 persone si siano già rifugiate in Sudan e che i profughi alla fine del conflitto saranno circa 200.000;

si tratta di una vera e propria guerra civile scoppiata al termine di pericolose tensioni per via del mancato svolgimento delle elezioni generali previste per il mese di agosto 2020. Lo Stato del Tigray ha infatti deciso di procedere unilateralmente con proprie elezioni e ciò ha comportato una degenerazione nei rapporti con il Governo centrale e l'innescò del conflitto;

dal canto suo, il Parlamento federale ha deciso di interrompere i rapporti con l'amministrazione del Tigray che, per contro, ha optato per chiudere il proprio spazio aereo a qualsiasi velivolo. Intanto il Governo federale ha dichiarato 6 mesi di stato di emergenza in tutta la regione, annunciando l'avvio di operazioni militari per sedare la rivolta, capitanata dal Tigray people liberation front (TPLF), organizzazione politica che ha controllato il Governo federale fino al 2018;

allo stato attuale appare particolarmente difficile reperire informazioni provenienti dal Tigray che è stato di fatto isolato. Si apprende, tuttavia, che le vittime sarebbero già centinaia da entrambe le parti e che sarebbe stata anche bombardata l'università di Makallè;

nei giorni scorsi Tibor Nagy, responsabile per l'Africa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha espresso enorme preoccupazione, dato che il conflitto sta di fatto coinvolgendo anche Somalia, Sudan ed Eritrea. In particolare, Asmara è stata raggiunta dai missili terra-aria dei miliziani del TPLF nei giorni scorsi,

si chiede di sapere:

di quali informazioni il Ministro in indirizzo disponga in merito a quanto sta avvenendo in Etiopia;

se intenda adottare iniziative di competenza, sul piano diplomatico, per una composizione pacifica del conflitto, anche in considerazione del legame storico che unisce l'Italia all'Etiopia e in virtù della presenza di numerosi connazionali nelle zone interessate dalla guerra civile;

quali misure di carattere immediato siano state adottate per correre in aiuto dei connazionali e quali notizie si abbiano in riferimento alle loro condizioni e per quanto concerne le attività produttive italiane in quelle aree.

(4-04496)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

l'ufficio studi della CGIA, l'associazione artigiani e piccole imprese, ha stimato che ogni italiano perderà quest'anno mediamente quasi 2.500 euro, precisamente 2.484, a causa dell'emergenza COVID, con punte di 3.456 euro a Firenze, 3.603 a Bologna, 3.645 a Modena, 4.058 a Bolzano e 5.575 euro a Milano; ma in particolare il Sud, anche se subirà una riduzione del PIL più contenuta rispetto a tutte le altre macro aree del Paese (con un calo del 9 per cento), vedrà scivolare il PIL allo stesso livello del 1989, con una "retrocessione" di ben 31 anni; si prevede che la Sicilia addirittura tornerà al PIL del 1986 (34 anni fa) e si tratterebbe di dati sottostimati, aggiornati al 13 ottobre 2020, e che non tengono pertanto conto degli effetti economici negativi che deriveranno dagli ulteriori decreti introdotti in queste più recenti settimane, né quindi delle restrizioni, limitazioni o chiusure che hanno aggravato tale condizione drammatica di crisi epocale;

a livello nazionale, la caduta del PIL dovrebbe sfiorare quest'anno il 10 per cento ma gli effetti più pesanti riguarderanno il Mezzogiorno, dove si rischia di perdere la gran parte dei 500.000 occupati in meno che si prospettano da qui ai prossimi mesi, e di riflesso in termini percentuali sarà sempre il Sud a subire la contrazione più marcata (un calo pari al 2,9 per cento, pari a 180.700 addetti in meno).

Sicilia (2,9 per cento in meno), Valle d'Aosta (3,3 per cento in meno), Campania (3,5 per cento in meno) e Calabria (5,1 per cento in meno) saranno le regioni più "colpite"; il 28 settembre il Ministro in indirizzo, nel richiamare ulteriori stime di Svimez (associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), ha dichiarato e di conseguenza ammesso: "rischiamo di arrivare a fine anno con 600-800 mila posti di lavoro in meno al Sud e le ricadute sul piano sociale rischiano di essere maggiori nelle aree meno sviluppate del Mezzogiorno, soprattutto in termini di occupazione"; a fronte di tali numeri che indicano il rischio reale di un'ecatombe occupazionale, economica e sociale al Sud, il Governo prevede al momento nel "pacchetto Sud" del disegno di legge di bilancio una serie di agevolazioni come sul credito d'imposta e decontribuzioni ma si evidenzia, in particolare, l'aspettativa di 2.800 nuovi posti di lavoro a tempo determinato per i giovani; la realtà è ben diversa dagli annunci e l'evidente ed imbarazzante sproporzione tra i posti a rischio e quelli che il Governo prevede di creare denota in termini eloquenti l'insufficiente risposta al problema economico per imprese e lavoratori al Sud, dove non possono bastare le misure assistenziali e soltanto contingenti messe in campo se non accompagnate da provvedimenti strutturali e prospettici: si rischia così il dramma senza precedenti non a caso definito da alcuni esperti "una strage sociale"; l'inesistenza di politiche attive e misure per evitare la perdita di posti di lavoro e per creare nuove opportunità rischia di determinare una situazione in cui si avranno meno soldi in tasca, più disoccupati e tante attività che entro la fine dell'anno chiuderanno per sempre, e, è anche il monito della CGIA, "rischiamo che la gravissima difficoltà economica che stiamo vivendo in questo momento sfoci in una pericolosa crisi sociale", con l'ulteriore pericolo che le mafie e soggetti dediti all'usura cavalchino questo disagio, traendone un grande vantaggio per il proprio illecito arricchimento; ciò volendo ricordare che c'è in gioco la sopravvivenza nel 2021 di 460.000 piccole e medie imprese, la grande parte delle quali site proprio al Sud, per un complessivo giro d'affari di 80 miliardi di euro, si chiede di sapere quali misure siano state assunte sinora per contrastare l'emergenza economica e lavorativa al Sud determinata dalla crisi COVID e quali iniziative si prevedano per la salvaguardia delle attività, per la tutela ed il rilancio occupazionale delle regioni del Mezzogiorno.

(4-04497)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Italia sta affrontando l'emergenza coronavirus che nel 2020 ha determinato oltre 50.000 decessi, di cui 35.000 nella prima ondata e già 15.000 nella seconda ondata in corso; la crisi sanitaria ha causato gravi ripercussioni economiche e sociali sul Paese, con danni a famiglie e cittadini ed un disagio collettivo che concorre alla creazione di migliaia di nuovi poveri; il Governo ha disposto nei 13 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'emergenza COVID-19 delle misure di sostegno economico mediante *bonus* e tra questi, in particolare, il *bonus* spesa per le fasce più deboli e i soggetti indigenti; si apprende, come accertato dalle forze dell'ordine e come riportato da notizie di stampa, che tra i destinatari del *bonus* sono risultati anche soggetti con oltre 300.000 euro in banca; dichiarazioni di falso paradossali se si pensa ad importi in alcuni casi di modesta entità, anche da 100 euro, ma sui quali appare del tutto evidente che non siano stati effettuati i necessari controlli preventivi, analogamente a quanto avvenuto in altre circostanze anche con il reddito di cittadinanza, e pertanto si sarebbero verificati migliaia di casi di soggetti che hanno percepito il buono spesa senza averne diritto; nel complesso risulta che siano state irrogate sanzioni amministrative, per indebita percezione di erogazioni pubbliche, per oltre 250.000 euro, con almeno 700 persone ad esempio solo a Napoli e provincia ma allo stesso modo in tante altre zone di tutta Italia, sia al Nord che al Sud; a tal proposito sono in corso ulteriori controlli della Guardia di finanza, anche per accertare la provenienza dei beni di alcuni soggetti rientrati nella platea dei beneficiari; la maggior parte delle irregolarità è stata commessa da cittadini "comuni" che evidentemente hanno beneficiato dell'assenza di controlli preventivi; tra i casi accertati ci sono anche i titolari di regolare busta paga da lavoro dipendente, soggetti con partita IVA attiva, percettori di reddito di cittadinanza e NASPI (l'indennità di disoccupazione) e lavoratori in nero; si richiede, quindi, di accertare quanti siano stati i casi di situazioni di indebita percezione dei *bonus* e

come sia stato possibile che tali aiuti siano previsti per il sostegno dei più poveri (dal Governo per il tramite degli amministratori locali nei territori), siano finiti nelle mani anche di chi aveva 325.000 euro tra conto e libretti risparmio e si è potuto limitare alla sola presentazione di una certificazione ISEE (non controllata e spesso, appunto, non veritiera) inferiore ai 5.000 euro; tale vicenda ha prodotto, evidentemente, un danno ad altri soggetti bisognosi che avrebbero potuto e dovuto percepire tali *bonus*, ma sono rimasti esclusi dalla platea dei percettori, come ad esempio i casi di famiglie numerose (con 4 figli a carico), inspiegabilmente non considerate tra i legittimi destinatari di tale sostegno mentre si avvantaggiavano persone non legittimate ad avere questi aiuti,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sui fatti descritti, per quale motivo non siano stati posti in essere i necessari controlli preventivi e se quanto accaduto sia da ricondurre a responsabilità di mancato controllo degli enti locali;

quali misure siano state previste al fine di impedire che si reiterino tali situazioni di indebita percezione dei *bonus*.

(4-04498)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

il Governo Conte con il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ha disposto a decorrere dal 1° giugno 2020 l'entrata in vigore delle procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo, contemplate all'articolo 103; il termine per la presentazione delle istanze inizialmente stabilito fino al 15 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 agosto;

la normativa voluta dal Ministro in indirizzo al fine di consentire l'emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e richieste di permesso di soggiorno temporaneo, intendeva salvare alcuni settori produttivi (a partire dal comparto dell'agricoltura) e, testuale proposito, "fare emergere tantissime persone dal lavoro nero";

tuttavia risulta che, ad oggi, la regolarizzazione si sia fermata a 207.542 richieste, un numero decisamente inferiore a quello auspicato dall'Esecutivo, che aveva prospettato 600.000 regolarizzazioni; grave appare, a tal riguardo, quanto denunciato dall'Unione sindacale di base, secondo la quale "tantissimi di quei lavoratori stranieri che hanno presentato domanda non hanno ancora ottenuto il permesso di soggiorno, nonostante siano passati tre mesi dal termine ultimo del 15 agosto 2020"; non a caso i sindacati parlano di fallimento a tutto campo della sanatoria voluta dal Ministro, che non solo non raggiunge, e neanche avvicina ad oggi in termini quantitativi, "la grande platea dei lavoratori stranieri costretti nell'illegalità" ma che nel 90 per cento dei casi costringe gli stessi lavoratori a farsi carico delle tasse e dei contributi fissati per la sanatoria, dato che i datori di lavoro non ne vogliono affatto sapere di farsi carico delle spese, neanche in quota parte, che occorrono per istruire ed espletare la procedura finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore;

occorrerebbe, altresì, il rafforzamento degli uffici delle prefetture per il controllo dei richiedenti ed il disbrigo di queste pratiche ma in alcune prefetture, a quanto pare, si ipotizzerebbe che la convocazione dei datori di lavoro per la concessione del permesso di soggiorno dovrebbe avvenire "nel giro di tre anni"; ciò rischia, pertanto, di determinare situazioni di *caos* con persone provenienti da Paesi stranieri che rimangono in Italia ma vengono sfruttate, lavorano in nero o rischiano di finire nel mirino della criminalità, senza che la normativa abbia avuto alcun effetto, ma anzi con il rischio di concorrere al perdurare di situazioni in cui non si ha contezza dell'effettivo *status* attuale di cittadini stranieri;

volendo ricordare inoltre che fare chiarezza sulla posizione dei lavoratori stranieri presenti nel territorio italiano appare doveroso e, ancor più importante, in questo momento è in atto un'incontrollata emergenza sanitaria con una pandemia che vede tuttora centinaia di migliaia di persone totalmente prive di assistenza e che non sono neanche individuate e non rientrano nei sistemi o indicatori demografici e sanitari di tracciamento della popolazione nei territori, acuendosi così il pericolo di contagi da COVID-19,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sullo stato di attuazione della normativa, e quali

iniziative abbia assunto a fronte dei ritardi nell'attivazione di strutture e procedure idonee, nonché di personale dedicato, per l'espletamento delle istanze;
alla luce del mancato raggiungimento della finalità della norma, quali azioni siano state poste in essere al fine di non determinare significativi rischi di aggravamento dell'emergenza sanitaria nel Paese.
(4-04499)

[FERRARA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il complesso della Manifattura tabacchi di Lucca, il cui nucleo sorge sulle fondamenta trecentesche della fortezza voluta da Castruccio Castracani, ha ospitato nel corso dei secoli varie istituzioni prima di diventare, dopo la fine del dominio napoleonico, fabbrica di sigari;

con il trasferimento dell'attività manifatturiera il complesso edilizio è divenuto di proprietà del Comune di Lucca e soggetto a numerosi progetti di restauro e riutilizzo. Attualmente per la parte nord del complesso è in atto una rigenerazione urbana, mentre per i parcheggi che già esistono nella zona sud è stata presentata una proposta di *project financing* che prevede la cessione degli edifici e piazze della manifattura sud quale contributo pubblico al progetto;

considerato che:

il 12 gennaio 2020 la società Coima SGR e la fondazione Cassa di risparmio di Lucca (quale unica socia e finanziatrice di un apposito fondo immobiliare chiuso) hanno presentato un *project financing* che riguarda i parcheggi già esistenti e prevede la cessione degli immobili e piazze dell'ex Manifattura sud come contributo pubblico, oltre ad altri benefici e vantaggi per il proponente;

in precedenza, il Consiglio comunale di Lucca, nella seduta del 26 novembre 2019, con deliberazione n. 85, aveva adottato, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 65 del 2014, recante "Norme per il governo del territorio", la variante al regolamento urbanistico che permetteva un notevole allargamento degli utilizzi;

in data 15 giugno il Comune di Lucca ha inviato una richiesta alla commissione regionale per il patrimonio culturale del segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana di autorizzazione all'alienazione di beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42 del 2004, relativa al complesso immobiliare dell'ex Manifattura sud nel centro storico di Lucca, chiedendo di rimodulare le deliberazioni n. 210/2016 e n. 148/2019;

con provvedimento del direttore regionale del Ministero n. 530 del 18 novembre 2013, il complesso era stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali;

nella deliberazione n. 148/2019 della suddetta commissione è detto chiaramente "non potranno essere modificate le caratteristiche architettoniche e volumetriche dell'immobile, escludendo destinazioni d'uso residenziali e/o ricettive che comporterebbero la frantumazione e lo snaturamento degli spazi";

la proposta di *project financing* del privato Coima, per conto di un fondo chiuso partecipato in esclusiva dalla fondazione Cassa di risparmio di Lucca, appare in realtà più un subentro, essendo i parcheggi già presenti, e pone pesanti *diktat* alla pubblica amministrazione, sia temporali sia sostanziali quali la cessione perenne della proprietà degli immobili della Manifattura sud, la gestione dei parcheggi oggetto del *project financing* per almeno 50 anni, la costruzione di una passerella di 4 metri di larghezza che collega l'edificio al monumento più importante di Lucca, le mura, ed altro;

nelle richieste di Coima si prevede l'utilizzo per 90 appartamenti, negozi e media distribuzione; pertanto, a parere dell'interrogante, sarebbe difficile scorgervi interventi a fini culturali;

larga parte della città si è già espressa sfavorevolmente nei confronti del progetto e relativo *iter*, probabilmente gravato anche da possibili illegittimità, che deve essere rimodulato e condiviso;

il 31 agosto 2020 il Comune è tornato alla carica con sollecito stavolta indirizzato anche alla Soprintendenza archeologia belle arti e il paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;

in data 5 ottobre è arrivato dal privato un termine ultimativo per avere la risposta dalla commissione regionale per il patrimonio culturale; termine, a parere dell'interrogante, arrogante;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il Comune in data 9 ottobre invece di rigettare simili termini ultimativi ha cercato di scusarsi facendo presente che non dipendeva solo dalla sua volontà una simile pronuncia;

il 26 ottobre la commissione regionale per il patrimonio culturale ha risposto "che questa tipologia di richiesta di revisione non sembrerebbe ammissibile in quanto tale fattispecie non troverebbe alcun riscontro nel D. lgs. 42/2004 e successive modificazioni e che pertanto sarà interessato nel merito il Superiore Ministero";

ha scritto anche che il Comune dovrà dimostrare i termini di maggiore e migliore conservazione e valorizzazione culturale dell'ex Manifattura con l'eventuale accoglimento della nuova istanza. Anticipando che l'uso del bene dovrà comunque essere prevalentemente culturale;

pare che lo stesso sindaco di Lucca si sia accorto delle pesanti criticità del piano di *project financing* presentato a gennaio 2020 e il 16 novembre in un comunicato stampa, tra l'altro, ha annunciato: "Il Comune di Lucca con una lettera del 12 novembre scorso ha chiesto a Coima SGR di apportare modifiche a tutti i documenti che costituiscono la proposta di progetto per la parte sud della Manifattura. L'amministrazione ha precisato che non si tratterà di un mero aggiornamento della proposta di febbraio 2020 bensì di una nuova proposta di finanza di progetto corredata di tutta la documentazione indispensabile alla valutazione di fattibilità e la rispondenza all'interesse pubblico";

a parere dell'interrogante la riqualificazione dell'area dovrebbe essere adibita ad uso pubblico, evitando speculazioni di sorta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che abitazioni private, uffici e negozi, anche di media distribuzione, non possano certo essere di interesse culturale;

se intenda intervenire al fine di risolvere la situazione e quali iniziative intenda intraprendere, o siano già allo studio, per conservare il carattere prevalentemente culturale dell'edificio, posto in uno dei punti nevralgici di accesso al centro storico, che merita un restauro e un progetto di valorizzazione condiviso con la città.

(4-04500)

[BATTISTONI](#), [ALDERISI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con decreto ministeriale n. 1171 del 2019 si decretavano le modalità con cui potevano essere istituiti alcuni corsi di laurea;

tale decreto modificava la normativa previgente sulle tipologie dei corsi di studio attivabili dalle università, disciplinate prima dal decreto ministeriale n. 635 del 2016 nell'allegato 3 e, in seguito, pedissequamente richiamate dal decreto ministeriale n. 989 del 2019;

con nota protocollo n. 5347 del 24 febbraio 2020, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, e della registrazione del provvedimento, il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto al suo ritiro, lasciando, quindi, invariate le normative vigenti in materia;

sul sito del consiglio universitario nazionale sono presenti le linee guida che disciplinano la scrittura degli ordinamenti didattici per l'anno accademico 2021/2022, aggiornata alle novità normative introdotte dai decreti ministeriali n. 989 e n. 1171;

secondo quanto definito nelle linee guida si apprende che, fra le fonti normative, nella sostanza e nella forma, vi è il recepimento del decreto ministeriale n. 1171, nonostante esso sia già stato revocato,

si chiede di sapere:

se non sia erronea la pubblicazione delle linee guida, che adducono come fonte normativa il decreto ministeriale già ritirato;

se la pubblicazione delle linee guida, presumibilmente erronee, non sia motivo di resistenza da parte di terzi, con relativa richiesta di risarcimento danni, specie per la parte conflittuale che si riscontra fra quanto stabilito in precedenza dal decreto ministeriale n. 989 del 2019 ed in seguito nel decreto ministeriale n. 1171 del 2019.

(4-04501)

[STEFANI](#), [PILLON](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [URRARO](#), [OSTELLARI](#) - *Al Ministro della giustizia.*

- Premesso che:

il mancato adeguamento del tetto massimo di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio, atteso da quasi un anno, ma nella sostanza da più di 4, esclude dall'istituto almeno 200.000 assistiti;

il decreto ministeriale che adegua le soglie dovrebbe essere emanato ogni 2 anni sulla base delle

variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
in particolare il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, essere aggiornato ogni 2 anni per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
l'ultimo decreto ministeriale invece è stato pubblicato il 16 gennaio 2018 e, inoltre, l'indice preso a riferimento è quello di 2 anni prima (giugno 2016);
il decreto, quindi, doveva essere emanato a gennaio 2020 e sulla base della variazione dell'indice ISTAT dal giugno 2016 al giugno 2018;
dal momento che il nuovo decreto era atteso per gennaio 2020, si tratta di un ritardo effettivo di più di 4 anni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire tempestivamente al fine di adeguare il tetto massimo di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio alle ultime variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

(4-04502)

[TOSATO](#), [CANDURA](#), [FREGOLENT](#), [OSTELLARI](#), [PIZZOL](#), [SAVIANE](#), [STEFANI](#), [VALLARDI](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

ENAV S.p.A., nel piano industriale 2022-2027, ha previsto il consolidamento a regime dei centri di controllo (ACC) di Roma e Milano, e la trasformazione dei centri di Brindisi e Abano Terme (Padova) in *hub* per la gestione da remoto di diversi aeroporti;

i lavoratori attualmente impiegati nell'Area central center (ACC) di Abano Terme, secondo quanto dichiarato dalla stessa ENAV, saranno trasferiti nel centro di Milano;

il medesimo piano industriale prevede la soppressione dell'approach control service (APP) dell'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona, con il conseguente trasferimento all'ACC Milano del servizio di controllo del traffico aereo per voli in arrivo o in partenza;

il servizio di controllo di avvicinamento di Verona riveste particolare importanza nello spazio aereo nordorientale, caratterizzato da elevata complessità per la presenza dei voli in arrivo o in partenza dall'aeroporto scaligero e anche da quelli di Brescia Montichiari (*hub* logistico di riferimento dell'area) e dalla vicina base militare di Ghedi; a ciò si aggiunge inoltre il traffico aereo, per lo più turistico, che insiste sull'area del lago di Garda;

in seno al centro di controllo ACC di Abano Terme e quello di controllo di avvicinamento APP di Verona si è sviluppata, negli anni, una peculiare *expertise* in tema di controllo del traffico aereo, che rischia di andare perduta con il trasferimento delle rispettive funzioni al centro di Milano;

accoppiare due centri in uno elimina la ridondanza dei sistemi e annienta la resilienza in caso di evento critico o attentato terroristico: infatti, se uno dei due centri venisse meno per un guasto tecnico o per un atto criminale, gli altri centri fungerebbero da *back-up* e potrebbero garantire un servizio minimo nel momento più critico (come già accaduto in molte occasioni in un recente passato);

con l'emergenza sanitaria da COVID-19 si è potuta sperimentare concretamente la grande resilienza che l'attuale suddivisione dei centri di controllo sul territorio nazionale riesce a garantire: durante le prime fasi, infatti, quando alcuni controllori operativi sono risultati positivi al virus, il centro ACC di Milano è stato temporaneamente chiuso per la sanificazione degli ambienti, e così parte del traffico aereo, non potendo volare su Lombardia e Piemonte, ha circumnavigato l'area ed è stato assistito dal centro di Abano Terme;

più realisticamente, il centro ACC di Abano Terme potrebbe servire da polo di assistenza al volo nel nordest, ospitando gli avvicinamenti di Verona, Venezia, Bologna e Trieste, fungendo da facilitatore per tutto il trasporto aereo del Veneto;

il centro di Abano Terme, a differenza di Milano, risulta essere interamente di proprietà di ENAV, e pertanto rappresenta un'alternativa ideale per ampliamento e potenziamento dei servizi già esistenti, anziché prevedere la loro soppressione e il loro trasferimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga più opportuno assumere iniziative per il consolidamento o il potenziamento del centro di controllo di avvicinamento APP di Verona e di quello di controllo ACC di Abano Terme, valorizzando le competenze sviluppatesi e tutelando i posti di

lavoro di alta specializzazione.

(4-04503)

[URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia (Napoli) è stato l'unico ufficio ministeriale non circondariale, unitamente a quello di Caserta, a non aver subito la scure della riforma delle circoscrizioni giudiziarie;

il mandamento dell'ufficio del giudice di pace comprende: Sant'Anastasia (con 31.000 abitanti), Somma Vesuviana (con 35.000 abitanti), Pollena Trocchia (con 14.000 abitanti), Massa di Somma (con 6.000 abitanti), San Sebastiano al Vesuvio (con 11.000 abitanti), Cercola (con 20.000 abitanti) e Volla (con 24.000 abitanti), per un totale, all'anno 2017, di circa 140.000 abitanti;

la riforma delle circoscrizioni prevedeva l'accorpamento dell'ufficio del giudice di pace di Pomigliano d'Arco, che ha formulato istanza di mantenimento della sede a carico del Comune e che consta dei paesi di Pomigliano d'Arco, Castello di Cisterna e Casalnuovo di Napoli, per un numero di abitanti pari a circa 100.000. Qualora, pertanto, l'ufficio del giudice di pace di Pomigliano non mantenga la gestione comunale, l'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia raddoppierebbe quasi il bacino di utenza;

nell'anno 2015, presso l'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia vi erano 13 giudici di pace di ruolo; pendevano circa 25.000 processi; venivano pubblicate mediamente circa 3.800 sentenze annue e la pianta organica era composta da un direttore amministrativo, un cancelliere, 2 operatori giudiziari e un ausiliario;

alla data del 30 ottobre 2020, l'ufficio è retto da un direttore amministrativo, distaccato dal Tribunale di Nola per provvedimento dell'ufficio di presidenza; un cancelliere, distaccato dal tribunale di Nola per provvedimento dell'ufficio di presidenza; un operatore giudiziario; un assistente giudiziario; un ausiliario;

l'ufficio necessita di almeno un'unità quale cancelliere, oltre all'unità già presente; due assistenti giudiziari F4; tre operatori giudiziari F2, oltre all'unità già presente;

la carenza di personale ormai cronica ha determinato un arretrato numericamente considerevole in termini di pubblicazione delle sentenze: alla data odierna vengono pubblicate le sentenze depositate nel mese di gennaio 2020, con un ritardo consistente in almeno 1.500-1.600 sentenze da pubblicare;

tenuto conto del contenzioso ormai consistente di opposizione *ex art.* 615 del codice di procedura civile nei confronti dell'Agenzia delle entrate, tale ritardo espone il cittadino, in pendenza della pubblicazione della sentenza, a provvedimenti di fermo amministrativo o a pignoramenti mobiliari e presso terzi,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di implementare la pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia e di conseguenza per garantire il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

(4-04504)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sta conducendo un'indagine, denominata "Farmabusiness", che ha svelato gli intrecci tra mafia e politica riguardo al *business* delle biomasse;

l'inchiesta ha portato, il 19 novembre 2020, all'arresto di 19 persone, tra le quali il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Mimmo Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio;

l'affare della "*green economy*" è una delle tante attività che permette alle cosche del crotonese di reinvestire il denaro proveniente da attività illecite. Un mercato che permette di far guadagnare alla 'ndrangheta fino a 300.000 euro al mese;

da numerosi articoli di stampa si apprende che il *business* delle biomasse sarebbe in mano alla cosca Grande Aracri di Cutro, intenzionata ad ottenere il monopolio del mercato;

ai Grande Aracri, nello specifico a due nipoti diretti del *boss* Nicolino Grande Aracri, fanno capo

alcune società attive nel trasporto del cippato, la materia legnosa utilizzata per produrre energia nei vari impianti di biomasse presenti nella provincia di Crotone, come quelli di Cutro e Strongoli; dalle intercettazioni effettuate dalla DDA di Catanzaro emerge che il cippato destinato a biomassa, specialmente quello di Cutro, non sarebbe legno vergine, ma sarebbe mischiato con sabbia, palme, foglie di olivo, ossia residui vegetali non consentiti;

il quantitativo di cippato "corretto" con sostanze non ammesse supererebbe poi i controlli e arriverebbe alle biomasse grazie a dipendenti infiltrati appartenenti alle stesse famiglie e cosche crotonesi; considerato che:

a gennaio 2018 un'altra inchiesta, denominata "Stige", ha portato all'arresto di 169 persone, presunte appartenenti alla 'ndrangheta, e ha scoperchiato un calderone di affari illeciti di diversa natura, tra cui il *business* delle biomasse;

il *business* delle ecomafie e delle biomasse costituisce un affare milionario a danno del patrimonio boschivo, e non solo, calabrese che ha arricchito i *clan* alla pari degli altri traffici illegali;

le infiltrazioni mafiose nelle biomasse costituiscono un pericolo per il corretto funzionamento del mercato e per la tutela delle imprese e dei lavoratori calabresi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se non siano del parere che vada supportata l'azione dei magistrati, coadiuvando l'attività investigativa con misure e provvedimenti aventi significative ricadute pratiche e simboliche, di contrasto alla criminalità organizzata;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per effettuare controlli circa il corretto funzionamento del mercato delle biomasse e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tali controlli;

quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere per scongiurare il *business* illegale delle biomasse e porre così termine agli affari sporchi e illeciti delle cosche calabresi.

(4-04505)

DE BONIS - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel mese di aprile 2020, nel pieno della pandemia da COVID-19 l'emiro del Qatar ha donato all'Italia due ospedali da campo per l'emergenza, uno destinato al Nord Italia (Padova) e uno per il Sud Italia;

inizialmente la scelta era ricaduta su Policoro (Matera), successivamente si è optato per Matera e Potenza, cosicché sono stati stanziati 469.000 euro per le installazioni;

a distanza di ben 7 mesi, purtroppo, la situazione che è emersa, grazie al video inchiesta di Rosario Sardella per "TV2000" e dall'articolo de "il Fatto Quotidiano", è la seguente: mentre la prima struttura destinata a Schiavonia (Padova) è stata montata in tempo *record* e sarebbe già in funzione, mancando, ad oggi, solo alcune attrezzature per completarla, le altre due destinate al Sud Italia risultano essere solo tende vuote, con tutti i dispositivi di cura e prevenzione, quali ventilatori, mascherine, guanti chiusi e ammassati da una parte;

in questi ospedali da campo la Regione Basilicata prevedeva ben 500 posti letto per malati di COVID-19, precisamente 300 pazienti per Potenza e 200 per Matera;

si assiste ancora una volta ad uno spreco, ad una mancanza di controlli proprio nello stesso periodo in cui la situazione negli ospedali del Sud Italia è in netto peggioramento, i posti letto iniziano a scarseggiare, così come i ventilatori e altri strumenti utili a salvare vite umane;

considerato che:

dalla situazione emergono due "gap" difficili da colmare: il primo causato dalla grave carenza di personale medico ed infermieristico specializzato; il secondo sulla scelta della città. Infatti, Potenza a causa della sua altitudine è soggetta a continue raffiche di vento e neve, ciò comporta un problema di natura strutturale non indifferente per le tende da campo, per le quali dovranno essere stanziati ulteriori fondi per effettuare interventi di rafforzamento;

in questo modo, data l'emergenza in corso viene meno la possibilità di garantire il diritto costituzionale alla salute, sancito dall'articolo 32, che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

sembrerebbe questa una sconfitta per lo Stato e cioè di non poter garantire ai propri cittadini la protezione dell'integrità psico-fisica attraverso la possibilità di assicurare trattamenti sanitari adeguati in condizioni salubri; è invece dovere dello Stato assumersi questo compito mettendo in atto le condizioni affinché tutto ciò si realizzi nel concreto, si chiede di sapere:

come mai, a distanza di mesi, non siano state fatte le dovute verifiche di fattibilità ed effettiva operatività delle strutture per cui il Governo ha stanziato soldi. Infatti, gli ospedali da campo dovevano essere pronti per la seconda ondata prevista di pandemia, per decongestionare le strutture ospedaliere non solo della Basilicata ma anche delle regioni limitrofe;

come mai il Ministro in indirizzo abbia valutato come localizzazione strategica per il Sud Italia la Basilicata.

(4-04506)

[PELLEGRINI Emanuele](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#), [CAMPARI](#), [PIANASSO](#), [PUCCIARELLI](#), [BAGNAI](#), [PERGREFFI](#), [TESTOR](#), [NISINI](#), [LUCIDI](#), [FREGOLENT](#), [DORIA](#), [LUNESU](#), [RICCARDI](#), [AUGUSSORI](#), [FERRERO](#), [BRIZIARELLI](#), [VALLARDI](#), [DE VECCHIS](#), [ALESSANDRINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 7 luglio 2020, con l'interrogazione 4-03768, veniva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri da parte di alcuni senatori del Gruppo Lega Salvini premier, già ipotizzando una seconda ondata epidemica con l'arrivo della stagione autunnale e di quella invernale, circa la disponibilità di un articolato e tempestivo piano nazionale di sorveglianza epidemiologica, idoneo a prevenire e contrastare eventuali nuove emergenze sanitarie;

veniva evidenziata, qualora lo scenario peggiore si fosse concretizzato, la necessità che i diversi livelli di governo, nazionale, regionale, locale potessero operare all'unisono sulla base di una strategia chiara e condivisa, e soprattutto concordata ed attuata nel pieno rispetto del principio della leale collaborazione tra enti;

si chiedeva altresì una campagna informativa seria, tempestiva ed efficace, rivolta a tutti i cittadini, in grado di fornire indicazioni sulle modalità di approccio da seguire nell'eventualità di nuove ondate epidemiche;

all'interrogazione non è seguita alcuna risposta e, ora che il Paese si trova nel pieno della paventata quando prevista seconda ondata, nessun piano è mai stato presentato alle Camere;

l'unico documento assimilabile ad un piano di intervento è rinvenibile nella pubblicazione dal titolo "Prevenzione e risposta a COVID, Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" predisposto dal Ministero della salute e Istituto superiore di sanità e pubblicato in via definitiva sul sito dell'ISS in data 12 ottobre 2020;

il testo risulterebbe essere un "approfondimento complementare ai documenti generali già resi pubblici su *preparedness*, pianificazione e contesti specifici" ed analizza le fasi della pandemia e i possibili scenari epidemici nel periodo autunno invernale, nonché individuerrebbe le misure di prevenzione e di contenimento;

considerato che appare *ictu oculi* come lo strumento di cui si faceva richiesta nell'interrogazione citata non sia mai stato definito e che un contributo simile sia stato predisposto con grande ritardo rispetto a tale richiesta, e senza previa presentazione alle Camere, ponendosi in grave pregiudizio della salute pubblica in ragione della seconda ondata pandemica attualmente in corso e ampiamente prevedibile, come da indicazioni di esperti del settore,

si chiede di sapere per quali ragioni il documento e i citati strumenti non siano stati preventivamente condivisi nelle rispettive Commissioni permanenti di Camera e Senato e per quali ragioni siano stati adottati con così grande ritardo da non consentire al Paese di affrontare la seconda ondata epidemica con maggiore quanto necessaria preparazione.

(4-04507)

[PELLEGRINI Emanuele](#), [BOSSI Simone](#), [CAMPARI](#), [PIANASSO](#), [OSTELLARI](#), [PUCCIARELLI](#), [ZULIANI](#), [BAGNAI](#), [CANDURA](#), [PERGREFFI](#), [TOSATO](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [STEFANI](#), [LUCIDI](#), [FREGOLENT](#), [DORIA](#), [LUNESU](#), [RICCARDI](#), [AUGUSSORI](#), [FERRERO](#), [BRIZIARELLI](#),

[VALLARDI](#), [DE VECCHIS](#), [ALESSANDRINI](#) - *Al Ministro per gli affari europei.* - Premesso che: il 5 novembre 2020 i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio con la presidenza del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo che consentirebbe la sospensione dei pagamenti dal bilancio dell'Unione europea in caso di violazione dello "Stato di diritto";

tale bozza di accordo, che impone una nuova clausola di condizionalità sui fondi del recovery fund, non si applica solamente quando i fondi UE sono utilizzati in modo improprio, come nei casi di corruzione o frode; tale condizione si potrà applicare in maniera estensiva con un generico riferimento al rispetto dello "Stato di diritto", e dei valori fondamentali dell'Unione come "la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze";

i negoziatori del Parlamento hanno inoltre insistito affinché l'evasione fiscale rientrasse in tale nel meccanismo;

il meccanismo si articola nel seguente modo: la Commissione europea, dopo aver accertato la presunta esistenza di una violazione, propone di attivare il meccanismo di condizionalità contro un Governo di uno Stato membro. A questo punto il Consiglio ha un mese di tempo per adottare le misure, a maggioranza qualificata;

considerato che:

i negoziatori di Ungheria e Polonia hanno posto il veto rispetto all'inserimento di tale condizionalità, in quanto non prevista dalle conclusioni del Consiglio europeo di luglio, che ha posto le basi per l'approvazione del piano "Next generation EU";

l'idea di sospendere l'erogazione di fondi comunitari in base a un'interpretazione generica dello Stato di diritto, uno dei principali elementi che contribuiscono alla composizione della sovranità di uno Stato, rischia di compromettere irrimediabilmente le trattative;

valutato infine che:

esiste già una procedura, stabilita dall'articolo 7 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, che prevede il rispetto dei valori fondanti UE (articolo 2);

l'Unione europea continua ad erogare fondi comunitari verso un Paese come la Turchia, all'interno del quale si rilevano diverse criticità riguardo il rispetto dello "Stato di diritto",

si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo rispetto ai fatti esposti, e quali siano le motivazioni che abbiano portato all'inserimento di questa ulteriore clausola di condizionalità per l'accesso al Next generation EU, anche se non prevista dagli accordi di luglio.

(4-04508)

[CANGINI](#), [MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [PAGANO](#), [GALLIANI](#), [MASINI](#), [GALLONE](#), [PAROLI](#), [DAMIANI](#), [MINUTO](#), [TIRABOSCHI](#), [FERRO](#), [MOLES](#), [BARBONI](#), [CALIENDO](#), [BERARDI](#), [PEROSINO](#), [CESARO](#), [MODENA](#), [BINETTI](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CALIGIURI](#), [AIMI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la legge n. 205 del 2017 ha istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 254, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 145 del 2018;

il decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni dalla legge n. 97 del 2018, ha successivamente attribuito al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità il compito di definire, tramite decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la Conferenza unificata, i criteri e le modalità di utilizzo del fondo trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia è stato delegato alle funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del fondo;

per quanto risulta agli interroganti, in data 16 ottobre 2020, sulla pagina *internet* del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri veniva pubblicata la nota ufficiale con la quale si dava conto dell'intesa raggiunta sul riparto del "fondo *caregiver*" a favore delle

Regioni; detto riparto è in netta violazione delle finalità del comma 254 richiamato. Nella medesima nota si definivano poi le priorità di destinazione del fondo, ripetendo nuovamente gli errori segnali relativamente all'utilizzo delle parole "disabilità gravissima"; le finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 della nota appaiono una palese distrazione del fondo per un uso non consentito, tanto più se erogati alle Regioni e non direttamente ai *caregiver* familiari;

con le parole "disabilità gravissima" si rischia ancora una volta di creare discriminazioni tra persone in condizioni di disabilità;

la nota da conto delle risorse trasferite alle Regioni che ammontano a 68.314.662 euro, così suddivisi: per il 2018, 20.000.000 euro, per il 2019, 24.457.899 e per il 2020, 23.856.763,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia al corrente, ed in caso contrario perché, che tra la previsione di legge che dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, e dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 145 del 2018, specifici trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato al capitolo di entrata n. 839 della Presidenza del Consiglio dei ministri intestato al "fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza al *caregiver* familiare" pari a 70 milioni di euro per il triennio 2018-2020, il saldo attuale sia solo di 68.314.662 euro, mancando in effetti 1.685.338 euro;

se abbia disposto impegni di spesa a valere sul fondo per un ammontare complessivo di 1.685.339 euro, ed in caso affermativo per quali finalità, in coerenza al vincolo di destinazione del fondo che è finalizzato alla copertura finanziaria di interventi volti al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

se sia a conoscenza delle modalità di spesa del fondo definite con il decreto di riparto alle Regioni dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia che sono in violazione del combinato disposto dei commi 254 e 255 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2019, dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

se non ritenga opportuno proporre una modifica delle disposizioni vigenti ed avere una responsabilità diretta sulla materia della disabilità al fine di evitare il ripetersi di situazioni che vedono il Governo avallare norme che recano un impatto negativo sulle persone con disabilità, sulle loro famiglie e, in particolare, sui *caregiver* familiari.

(4-04509)

[BERGESIO](#), [BOSSI Simone](#), [CASOLATI](#), [FERRERO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* - Premesso che:

nel corso della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i professionisti che a vario titolo operano nel settore sanitario sono stati coinvolti in prima linea e hanno dovuto sostenere un notevole impegno, oltre a correre il rischio di contrarre il coronavirus;

il Governo ha più volte assicurato un riconoscimento dell'impegno e della professionalità di tali professionisti, che si sarebbe dovuto realizzare attraverso un congruo adeguamento economico;

ciononostante, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, le misure predisposte tendono a premiare solo alcune professioni sanitarie e non altre, con un'evidente ed ingiustificata discriminazione;

in particolare, l'articolo 73 del disegno di legge 2970, presentato alla Camera dei deputati, stanZIA 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 al fine di disporre un incremento del 27 per cento delle retribuzioni lorde dei dirigenti del settore medico, veterinario e sanitario operanti con rapporto di lavoro esclusivo presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

l'articolo 74 stanZIA altresì 335 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 al fine di disporre un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale quale parte del trattamento economico fondamentale;

nonostante le promesse, gli incrementi stipendiali sono stati riservati esclusivamente al personale di livello dirigenziale ed agli infermieri, lasciando quindi fuori tutti i professionisti sanitari appartenenti alla categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro, tra cui le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia, gli assistenti sanitari, i tecnici ortopedici, i tecnici sanitari di laboratorio biomedico e molti

altri ancora, tutti professionisti che hanno lavorato duramente per contrastare la pandemia e sono stati esclusi dal provvedimento;

gli incrementi stipendiali sono peraltro garantiti immediatamente ai soli dirigenti, mentre per gli infermieri sono affidati ai rinnovi contrattuali da definire in sede di contrattazione collettiva, si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto a circoscrivere gli incrementi stipendiali richiamati ai soli dirigenti e agli infermieri, escludendo le altre categorie;

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per gratificare e premiare l'impegno e le competenze delle professionalità richiamate e per assicurare loro un dovuto e congruo adeguamento economico.

(4-04510)

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

da quando è stata approvata la "legge sulla concorrenza" (legge n. 77 del 2007), che ha liberalizzato il mercato elettrico italiano, è cresciuto a dismisura il numero degli operatori del settore, passati da 135 ai 723 attuali, un numero esorbitante se confrontato con i 60 operatori attivi in Gran Bretagna o con i 200 in Francia;

tale enorme crescita ha provocato negli anni problemi all'intero sistema dell'energia italiano. Basti pensare alle conseguenze dovute ai fallimenti di alcune decine di operatori, come ad esempio Gaia Energia Srl, Eviva (ex Energetic Source) o Metaenergia SpA, che hanno lasciato buchi di mancati pagamenti alle società di distribuzione per diverse centinaia di milioni di euro, e che hanno provocato gravi ripercussioni sull'intera filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

la legge sulla concorrenza, in realtà, aveva previsto il modo per prevenire tali distorsioni. Prevedeva infatti l'istituzione di un "elenco dei venditori" (EVE) in cui sono definiti i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità che ogni impresa deve possedere e mantenere nel tempo se vuol esercitare l'attività di vendita di energia e gas. Successivamente, anche la nuova legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017, art. 1, commi 80-81) ha previsto che tutti i venditori di energia elettrica, per lo svolgimento della propria attività, debbano necessariamente essere iscritti all'elenco dei venditori di energia elettrica, istituito con decreto dal Ministero dello sviluppo economico, perché la mancanza di controllo e quindi di autorizzazione per l'esercizio del servizio di vendita e la mancanza di specifici requisiti ha fatto sì che negli anni il mercato crescesse a dismisura, senza quei requisiti di trasparenza necessari a tutelare i consumatori;

considerato, inoltre, che:

in un articolo del 22 novembre apparso sul "Corriere della Sera" dal titolo "Gas e luce, la carica dei 723 rivenditori. Ma l'albo ufficiale ancora non c'è", si denunciano "le tante forme di pressione scorretta", e in alcuni casi persino "truffaldina" di diversi gestori che, con diversi stratagemmi, cercano di accaparrarsi nuovi clienti, arrivando addirittura a "fotografare il contatore per poi fare un cambio di fornitore" o a "promettere sconti esorbitanti sulla bolletta";

dal 1° gennaio 2021 circa 125.000 piccole imprese si troveranno fuori dalla protezione sui prezzi previsti dal meccanismo della "maggior tutela" e pertanto dovranno stipulare nuovi contratti, e da gennaio 2022 entreranno sul libero mercato dell'energia oltre 16 milioni di clienti, vale a dire i nuclei familiari presenti in Italia;

la presenza di un elenco di rivenditori, con i suoi criteri tecnici e deontologici di ammissione (o di esclusione) diventa l'unico mezzo per ovviare alle conseguenze di un mercato di energia e gas poco trasparente e quindi per tutelare i consumatori di elettricità e gas;

come sottolinea l'articolo, "l'EVE è in avanzata fase di elaborazione, con un documento già pronto", che prevede "l'estensione a tutte le società che operano nel settore della vendita dell'energia e del gas precisi requisiti di onorabilità e solvibilità, il rispetto della puntualità dei pagamenti verso i distributori e Terna (gestore della rete) e la messa in opera di una adeguata struttura gestionale e organizzativa delle aziende" e, quindi, "la creazione di un sistema di esclusione e di sanzioni per prevenire i comportamenti scorretti". Un documento che, come sottolinea il quotidiano, "attende soltanto di essere trasformato in legge",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti, che caratterizzano ormai da anni il mercato della vendita di elettricità e gas;

come intenda adoperarsi per ovviare all'assenza di un albo dei venditori, senza il quale il mercato dell'elettricità è oggettivamente poco trasparente e finisce per provocare anche danni al consumatore, e quindi alle aziende e alle famiglie italiane;

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per accelerare la messa in campo di iniziative a tutela del consumatore e per evitare che questi sia addirittura vittima di società di distribuzione di elettricità e gas senza scrupoli.

(4-04511)

[LANNUTTI](#), [GALLICCHIO](#), [CROATTI](#), [LANZI](#), [TRENTACOSTE](#), [CORRADO](#), [VANIN](#), [VACCARO](#), [ENDRIZZI](#), [ROMANO](#), [ABATE](#), [DELL'OLIO](#), [PISANI Giuseppe](#), [LOMUTI](#), [ANGRISANI](#), [ACCOTO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

venerdì 20 novembre 2020, i vertici di RAI3 hanno deciso di annullare la partecipazione alla trasmissione "Titolo Quinto" del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Nicola Morra. Il senatore avrebbe dovuto parlare della questione Calabria e dell'arresto del presidente del Consiglio regionale calabrese Domenico Tallini, esponente di Forza Italia, risultato il più votato alle elezioni regionali del 26 gennaio scorso. Prima delle elezioni, Tallini, posto ai domiciliari il 19 novembre 2020 su ordine dei magistrati, con l'accusa di "concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso", venne segnalato come "impresentabile" proprio dalla Commissione antimafia;

in questi anni la televisione di Stato ha ospitato diversi personaggi discutibili anche in trasmissioni di punta. Il 17 novembre 2020 ha consentito a uno dei suoi conduttori, Bruno Vespa, di pubblicizzare il suo ultimo libro, "Perché l'Italia amò Mussolini", al programma di RAI3 "Agorà", dove l'*anchorman* ha parlato delle presunte "virtù" di Benito Mussolini, incurante del fatto che in quell'elenco di "buone opere" si potrebbe ravvisare l'apologia di fascismo;

finanziata principalmente attraverso il canone che ogni anno i cittadini pagano attraverso le bollette dell'elettricità (secondo il bilancio di esercizio relativo al 2019, la televisione pubblica ha avuto ricavi per 2,483 miliardi di euro, con un incremento del 3,2 per cento sul 2018), composti da 1,798 miliardi di canone, con un incremento del 2,3 per cento, 540,2 milioni di raccolta pubblicitaria, con un calo dell'1,8 per cento, e 144,4 milioni di altri ricavi, con un incremento del 49,8 per cento, relativi a compensi per i doveri di servizio pubblico), la RAI è tra le aziende italiane più lottizzate. Spesso è stata richiamata per il mancato rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo nell'esercizio del servizio pubblico di informazione, come dimostrano le numerose multe che le sono state comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

durante una trasmissione televisiva, il senatore Morra ha commentato così l'ignobile censura: "Questo è il Paese dell'ipocrisia e dei sepolcri imbiancati in cui forse qualcuno, facendo servizio pubblico, reputa che il presidente di commissione Antimafia piuttosto che essere severamente esaminato dai giornalisti, debba essere semplicemente escluso dalla partecipazione a una trasmissione". Il divieto a partecipare al programma televisivo imposto a Morra è stato stigmatizzato dai partiti di maggioranza e anche dalla Federazione nazionale della stampa (FNSI) e dall'USIGRAI (il sindacato dei giornalisti RAI) con una nota congiunta: "Pur rimarcando il più profondo disgusto per le parole nei confronti di Santelli, anche Raffaele Lorusso e Beppe Giulietti, rispettivamente segretario e presidente della FNSI, e Vittorio di Trapani, segretario dell'Usigrai, spiegano di considerare la cancellazione un errore, nei modi, nei tempi e nel merito". Hanno poi aggiunto: "Abbiamo sempre sostenuto, e non abbiamo cambiato idea, che il problema non è chi intervisti ma come, ovvero le domande che vengono poste o non poste. A meno che da oggi la Rai non comunichi i criteri di esclusione, chiaramente fin qui non utilizzati". Quindi hanno concluso: "Noi proponiamo, per cominciare, di non invitare chiunque abbia avuto comportamenti o parole contrarie al Contratto di Servizio, e quindi alla Costituzione";

considerato, infine, che, in quanto servizio pubblico, la RAI ha il dovere di rimanere imparziale e di

permettere a tutti di esprimere le proprie posizioni. In questi anni nella televisione di Stato sono transitati assassini, mafiosi, parlamentari impresentabili e politici condannati. Tutto ciò nel solco del principio secondo il quale va offerta agli italiani un'informazione più completa possibile. Pertanto è del tutto incomprensibile che il maglio dell'oscurantismo televisivo sia caduto proprio sulla figura del presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra. In questa vicenda, il sospetto è che la censura sia scattata sulle riflessioni che il senatore Morra avrebbe potuto fare durante la trasmissione proprio sulle liste di impresentabili prodotte dalla Commissione antimafia, liste che vengono spesso ignorate, tanto che alcuni partiti continuano a candidare persone segnalate che poi finiscono arrestate, come è accaduto per Domenico Tallini. La polemica sulle parole pronunciate dal senatore Morra, per le quali peraltro l'esponente del M5S ha chiesto scusa, e la seguente censura sono sembrati, dunque, un tentativo per distogliere l'attenzione dalle vicende giudiziarie di un esponente del centrodestra, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni relative al contratto di servizio, non ritenga che con l'annullamento della partecipazione del senatore Morra al programma di RAI3 sia venuto meno quel pluralismo inteso come rappresentazione nei mezzi di comunicazione della pluralità di cui è composta la società, espressamente indicato dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati", considerando che ciò che rappresenta un dovere per l'intero sistema radiotelevisivo, diventa un obbligo per ciascun mezzo radiotelevisivo gestito dal servizio pubblico, che motiva la sua esistenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel suo essere dalla parte di ogni cittadino, evitando ogni subordinazione a partiti, poteri o interessi;

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, circa l'accaduto;

se ritenga che i massimi vertici della RAI, in particolare il direttore di RAI3 Franco Di Mare, responsabile della programmazione della rete, debbano essere sollevati con urgenza dalle cariche che ricoprono in virtù di queste gravi violazioni, ma anche per rispetto dei cittadini che con il canone contribuiscono a finanziare le attività e la programmazione del servizio pubblico.

(4-04512)

[VALENTE](#), [PITTELLA](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [MANCA](#), [NANNICINI](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in Italia dal 1° gennaio 2020 ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la normativa comunitaria o lavabili e alle cosiddette coppette mestruali viene applicata l'aliquota IVA al 5 per cento, mentre l'aliquota è rimasta al 22 per cento per tutti gli altri prodotti igienici di questo genere in cellulosa monouso, incidendo così notevolmente sul loro prezzo al consumo;

la disposizione, di cui all'articolo 32-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha inserito i prodotti per la protezione dell'igiene femminile a minor impatto ambientale nella tabella A, parte II-*bis* del testo unico sull'IVA (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche), recependo, anche se soltanto parzialmente, un'istanza largamente diffusa nel nostro Paese e condivisa in Parlamento da parte di forze politiche appartenenti a schieramenti diversi;

quell'intervento, inserito in sede di conversione del decreto "fiscale", era stato limitato ad una categoria molto ristretta di prodotti a causa di una copertura finanziaria proposta in sede parlamentare e reputata non sufficiente per l'estensione dell'aliquota IVA al 5 per cento a tutti gli assorbenti igienici femminili; inoltre, durante il dibattito in Aula alla Camera dei deputati la relatrice del provvedimento riferiva che la diminuzione di gettito derivante dall'abbassamento dal 22 al 5 per cento della tassazione IVA per tutti i prodotti per la protezione dell'igiene femminile era stata stimata dalla Ragioneria generale dello Stato in circa 300 milioni di euro e in 212 milioni nel caso di riduzione di aliquota al 10 per cento;

diversamente, dati raccolti da parte di istituti di ricerca (dati Nielsen) sulla base dei prezzi al pubblico portano ad analisi secondo cui l'intervento di riduzione dell'aliquota necessiterebbe di una copertura di circa 72 milioni di euro;

considerato inoltre che la riduzione attualmente in vigore coinvolge un genere di prodotti che rappresentano meno dell'1 per cento del totale degli assorbenti venduti in Italia, mentre oltre 15 milioni

di donne in età fertile continuano a preferire prodotti assorbenti monouso, soggetti ad una tassazione piena;

in Italia, a differenza che in buona parte dei Paesi più avanzati d'Europa e del mondo, la grande maggioranza delle donne continua quindi ad essere soggetta ad un'aliquota ingiusta e discriminatoria, poiché applicata ad un prodotto necessario per un'esigenza naturale di cui non possono fare a meno, si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per verificare, d'intesa con i dipartimenti competenti, l'effettiva valutazione delle coperture finanziarie necessarie per prevedere l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento su tutti gli assorbenti igienici femminili.

(4-04513)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 28 luglio 2015 la famiglia Pesenti ha annunciato la vendita alla multinazionale tedesca Heidelberg (seconda azienda al mondo in termini di fatturato) del gruppo Italcementi S.p.A. (quinta azienda al mondo in termini di fatturato);

il 3 dicembre 2015 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali nazionali e Italcementi è stato sottoscritto un accordo di ricorso alla cassa integrazione straordinaria per 430 lavoratori prevedendo la permanenza del centro mondiale di ricerca a Bergamo (a seguito di espressa richiesta sindacale) e lo spostamento dell'*headquarter* da Bergamo alla città di Heidelberg in Germania;

il 20 maggio 2016 le rappresentanze sindacali unitarie, le organizzazioni sindacali FENEAL, FILCA e FILLEA e Italcementi sottoscrivono un accordo sulla gestione degli esuberanti relativi alla sede di Bergamo (415 unità lavorative tra impiegati e operai);

nel mese di maggio 2016 il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha presentato presso il Ministero dello sviluppo economico, alla presenza del ministro Carlo Calenda, il *dossier* della Regione Lombardia "Cemento", frutto del confronto tra la Regione stessa, le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali, il Politecnico di Milano, la facoltà di Ingegneria e la Scuola edile di Bergamo. Nel documento si delineavano le potenzialità della ricerca e dell'innovazione di prodotto dei materiali da costruzione che la Regione Lombardia metteva a disposizione per interagire con la ricerca e innovazione dei gruppi operanti nel settore;

in data 23 giugno 2017, a seguito di una richiesta congiunta di rappresentanze sindacali unitarie, organizzazioni sindacali e Italcementi, il Ministero del lavoro ha deliberato la prosecuzione degli ammortizzatori sociali per 430 lavoratori fino al 31 dicembre 2018 considerata la complessità del processo di riorganizzazione;

considerato che in questi ultimi anni nei laboratori di Bergamo sono stati scoperti diversi prodotti innovativi relativi alle malte cementizie, agli aggregati e ai cementi che sono stati utilizzati nelle opere più complesse e anche innovative (palazzo Italia in Expo a Milano, ponte san Giorgio di Genova, eccetera);

tenuto conto che:

in data 20 novembre 2020 il gruppo Heidelberg ha comunicato lo spostamento del centro mondiale di ricerca di Bergamo nella città di Heidelberg per motivi di "centralizzazione delle attività di ricerca", venendo meno all'accordo sottoscritto in sede ministeriale del 3 dicembre 2015;

il Paese Italia perde le migliori competenze professionali mondiali del settore in termini di ricerca e innovazione di prodotto e disperde professionalità elevatissime dei circa 40 lavoratori che operano nei laboratori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta e quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché non si depauperi, come conseguenza della chiusura del centro, il tessuto economico circostante e affinché vengano garantiti i diritti dei lavoratori coinvolti e se non ritengano opportuno aprire un tavolo di confronto con le parti interessate per la risoluzione delle problematiche descritte.

(4-04514)

[BERARDI](#), [MASINI](#), [MALLEGNI](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* -

Premesso che:

la legge costituzionale n. 3 del 2001, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", ha ridisegnato le competenze di Stato e Regioni in campo sanitario. La "tutela della salute" (assai più ampia della dizione "assistenza ospedaliera" dell'ordinamento previgente) rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; ai sensi della lett. *m*) dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, è attribuita allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure restrittive specifiche;

la Toscana, inizialmente inserita tra le regioni con lo scenario di rischio più basso, è stata inserita nella "zona rossa" (scenario al alto rischio) con ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020;

con il *report* n. 26, del Ministero della salute, relativo alla settimana dal 2 all'8 novembre, per la Toscana è stato valutato un rischio "alto" per la probabilità di diffusione del virus causato dall'aumento dei casi rispetto alle settimane precedenti; un rischio per la valutazione dell'impatto considerando il 40 per cento di occupazione delle terapie intensive (soglia massima al 30 per cento) e il 39 per cento di posti in area medica (soglia al 40 per cento); la presenza di 2 fattori di allerta rispetto alla valutazione della resilienza territoriale e uno scenario 4 per l'Rt con un limite inferiore pari a 1,72 e un valore puntuale di 1,8 (il più alto di Italia);

ad oggi in Toscana si contano circa 97.000 casi di positivi al virus Sars-Cov 2, 2.067 ricoverati e 296 posti occupati di terapia intensiva;

in data 11 novembre 2020, il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani ha firmato l'ordinanza n. 107 ai sensi della quale i medici di assistenza primaria e continuità assistenziale dovranno sospendere l'attività istituzionale alle ore 24. Dalle ore 24 alle ore 8 il servizio sarà garantito da centrali telefoniche, programmate sul modello *hub-spoke*;

sempre secondo l'ordinanza le ore di servizio dei medici di assistenza primaria che si renderanno così disponibili saranno utilizzate in orario diurno per contribuire alla sorveglianza sanitaria, nonché all'attività ambulatoriale sui pazienti con sintomi simil-influenzali o ospitati in albergo sanitario;

secondo la Federazione italiana sindacale dei medici uniti (FISMU) l'interruzione della continuità dell'assistenza alle ore 24, con l'introduzione della sola consulenza telefonica dalle ore 24 alle ore 8, sarebbe una scelta sbagliata sul piano assistenziale poiché produrrebbe accessi impropri nelle strutture ospedaliere e gravi conseguenze sulla tenuta del 118 e dei punti di pronto soccorso;

a quanto risulta agli interroganti, anche rispetto alle notizie apprese dagli organi di stampa, i dati nazionali e regionali dimostrano che le strutture e i servizi di medicina di prossimità sono un valido alleato per contrastare lo sviluppo e la diffusione del coronavirus,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro considerazioni in merito;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, dettare delle linee guida uguali per tutto il territorio nazionale per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini, senza entrare nel merito delle competenze regionali;

quali siano le prossime iniziative da intraprendere, anche nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, per provare a dare una conformazione omogenea al Servizio sanitario nazionale, in modo da evitare iniziative scomposte in vista di eventuali possibili nuovi o rinnovati scenari pandemici.

(4-04515)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

in piena emergenza sanitaria il Comune di Roma ha di recente notificato all'Istituto storico italiano per il Medioevo un'ingiunzione di sfratto che prevede lo sgombero entro 90 giorni dalla storica sede di piazza dell'Orologio 4, dove l'Istituto è collocato da ormai quasi 100 anni;

l'Istituto storico italiano, fondato nel 1883 per dare "unità e sistema alla pubblicazione de' Fonti di storia nazionale", assunse la denominazione attuale nel 1934. All'Istituto vennero riconfermati tutti i compiti scientifici già assegnatigli e gli venne inoltre affidata la direzione scientifica della ristampa nazionale dei "Rerum italicarum scriptores" del Muratori, edita a spese della casa Zanichelli di Bologna dalla quale, nel corso del 1995, l'Istituto ha ottenuto la cessione del marchio; con regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, fu istituita presso l'Istituto la scuola nazionale di studi medievali per la ricerca e lo studio delle fonti per la storia d'Italia e la loro pubblicazione; l'Istituto storico italiano per il Medioevo è iscritto all'anagrafe nazionale delle ricerche; inutile richiamare la serietà incontrovertibile degli studi, delle ricerche e delle pubblicazioni promosse e curate, per non parlare del valore inestimabile della sua biblioteca specializzata che conta ormai più di 100.000 volumi e più di 760 testate di riviste italiane e straniere, aperta al pubblico; considerato che:

l'Istituto ha sede nel palazzo Borromini ed è vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

risulta del tutto evidente l'importanza e il valore di una delle più prestigiose istituzioni culturali e scientifiche del Paese e il ruolo fondamentale che essa ha svolto e tuttora svolge nella preservazione e nell'approfondimento della memoria storica della nazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e quali iniziative intenda assumere, per quanto di sua competenza, affinché si tuteli un istituto che da oltre 100 anni conserva con cura una parte consistente della memoria storica della nazione.

(4-04516)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02125 del senatore Cucca, sulla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili a causa dell'emergenza COVID-19;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02122 del senatore Urso, sulla crisi in atto nella regione del Tigray, in Etiopia;

3-02124 della senatrice Garavini, sulla digitalizzazione dei servizi consolari per gli italiani residenti all'estero;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02136 della senatrice Conzatti, sui beneficiari dell'agevolazione di cui all'articolo 26 del decreto rilancio;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02137 della senatrice Testor ed altri, sulla chiusura degli impianti sciistici;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02128 della senatrice Pucciarelli, sulla riduzione dei servizi allo sportello negli uffici postali;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02118 del senatore Bergesio ed altri, sull'adozione di un piano nazionale per contrastare la diffusione della peste suina;

3-02126 del senatore Bergesio ed altri, sui ritardi nell'erogazione dei contributi a favore delle imprese del settore primario;

3-02138 del senatore De Bonis, su un'intesa tra Coldiretti e AGEA contro la perdita di fondi comunitari all'agricoltura;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02117 della senatrice Stabile, sulla situazione delle strutture ospedaliere a Trieste per la cura di malati COVID e non COVID.

